

VIII LEGISLATURA

RESOCONTO STENOGRAFICO

11.

SEDUTA COMUNE DI MARTEDÌ 16 MARZO 1982

(Continuata nei giorni di mercoledì 17 e giovedì 18 marzo 1982)

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA LEONILDE IOTTI

INDI

DEI VICEPRESIDENTI LUIGI PRETI E OSCAR LUIGI SCÀLFARO

INDICE

PAG.	PAG.
Relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa sugli atti del procedimento n. 273-287/VIII sulla indagine svolta nei confronti dei deputati Giulio Andreotti, Mariano Rumor e Mario Tanassi nella loro qualità di Presidente del Consiglio dei ministri e ministro della difesa per presunti reati alle udienze della corte di assise di Catanzaro del 15-16 settembre 1977 (Discussione e approvazione):	624, 627, 629, 633, 634, 640, 641, 650, 651, 660, 661, 670, 671, 680, 681
PRESIDENTE	497, 507, 515, 516, 522, 528, 533, 541, 544, 545, 550, 555, 564, 574, 575, 585, 586, 592, 595, 596, 602, 610, 611, 616, 622,
	BEORCHIA CLAUDIO (DC), <i>Relatore</i> 497
	BOATO MARCO (PR) 575, 585, 586, 628
	BIONDI ALFREDO (PLI) 596
	COSTAMAGNA GIUSEPPE (DC) 545
	CRUCIANELLI FAMIANO (PDUP) 595
	DE CATALDO FRANCESCO ANTONIO (PR) 627, 628, 629, 630, 633, 634
	FELISETTI LUIGI DINO (PSI) 602, 603, 605, 610, 611
	FERRARI SILVESTRO (DC) 533
	FILETTI CRISTOFORO (MSI-DN) 528, 530
	FORLANI ARNALDO (DC) 624
	FRANCHI FRANCO (MSI-DN), <i>Relatore di minoranza</i> 507, 515, 523, 544

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1982

	PAG.		PAG.
GALANTE GARRONE CARLO (<i>Misto-Ind. Sin.</i>)	640	alla Commissione parlamentare	
GUALTIERI LIBERO (<i>PRI</i>)	622	per i procedimenti di accusa n.	
LUGNANO FRANCESCO (<i>PCI</i>), <i>Relatore di</i>		299/VIII (atti relativi al contratto	
<i>minoranza</i>	522, 523, 527	ENI-PETROMIN) (Discussione e	
PERNA EDOARDO ROMANO (<i>PCI</i>)	611	rimessione degli atti alla Commis-	
PRETI LUIGI (<i>PSDI</i>)	587	sione):	
RASTRELLI ANTONIO (<i>MSI-DN</i>)	550	PRESIDENTE	691, 701, 706, 713, 715, 716, 718,
REGGIANI ALESSANDRO (<i>PSDI</i>)	544, 634		719, 722, 723
	635	ANDÒ SALVATORE (<i>PSI</i>)	701
RIZ ROLAND (<i>Misto-SVP</i>)	592	BUSSETI ATTILIO (<i>DC</i>)	713, 715
SPADACCIA GIANFRANCO (<i>Misto-PR</i>)	541, 544	CATALANO MARIO (<i>PDUP</i>)	718
STANZANI GHEDINI SERGIO AUGUSTO (<i>Mi-</i>		FRANCHI FRANCO (<i>MSI-DN</i>)	716, 717
<i>sto-PR</i>), <i>Relatore di minoranza</i>	516	MARTORELLI FRANCESCO (<i>PCI</i>)	706, 708
TRANTINO VINCENZO (<i>MSI-DN</i>)	616		710, 711
VIOLANTE LUCIANO (<i>PCI</i>)	555	MELEGA GIANLUIGI (<i>PR</i>)	696
VITALONE CLAUDIO (<i>DC</i>)	564, 570, 574	STANZANI GHEDINI SERGIO AUGUSTO (<i>Mi-</i>	
		<i>sto-PR</i>)	719, 721, 722, 723
Comunicazioni del Presidente sulla		Votazioni segrete	650, 660, 670, 681
scadenza del termine di cui all'ar-			
ticolo 4, secondo comma, della		Errata corrige: Seduta comune di gio-	
legge 10 maggio 1978, n. 170, per il		vedì 12 novembre 1982	723
procedimento instaurato davanti			

La seduta comincia alle 16,30.

Discussione della relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa sugli atti del procedimento n. 273-287/VIII sulla indagine svolta nei confronti dei deputati Giulio Andreotti, Mariano Rumor e Mario Tanassi nella loro qualità di Presidente del Consiglio dei ministri e ministro della difesa per presunti reati alle udienze della corte di assise di Catanzaro del 15-16 settembre 1977.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa sugli atti del procedimento n. 273-287/VIII sulla indagine svolta nei confronti dei deputati Giulio Andreotti, Mariano Rumor e Mario Tanassi nella loro qualità di Presidente del Consiglio dei ministri e ministro della difesa per presunti reati alle udienze della corte di assise di Catanzaro del 15-16 settembre 1977.

Dichiaro aperta la discussione sulla relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa che conclude per l'archiviazione degli atti relativi: al reato di favoreggiamento riferito all'ex Presidente del Consiglio dei ministri *pro-tempore*, onorevole Mariano Rumor; al reato di favoreggiamento riferito all'ex ministro della difesa *pro-tempore*, onore-

vole Mario Tanassi; al reato di falsa testimonianza riferito agli onorevoli Andreotti, Rumor e Tanassi, nella loro qualità di Presidente del Consiglio dei ministri e di ministro della difesa *pro-tempore*.

La relazione conclude, altresì, per la trasmissione — previa separazione dei procedimenti — alla procura della Repubblica di Milano, degli atti relativi ad eventuali reati ascrivibili ad altri soggetti.

Ricordo che la durata massima degli interventi, a mente dell'articolo 39, primo comma, del regolamento della Camera, è fissata in 45 minuti.

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Beorchia.

CLAUDIO BEORCHIA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'accingermi ad illustrare la relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, credo sia quanto meno doveroso premettere alcune brevi considerazioni. Gli ottimismo facili, assunti come metodo per una lettura ed un esame politico di avvenimenti non ancora esauriti, si rivelano sempre un cattivo strumento di comprensione. È anche innegabile, però, che il nostro paese ha cominciato a respirare una speranza. I seppure parziali, ma positivi, risultati nella ultradecennale battaglia morale e fisica, contro la spaventosa e lacerante paura della perdita delle libertà democratiche e

del disfacimento dell'ordine civile, non possono certo indurci a negare la persistenza del rischio. Dal tramonto degli anni '60 ad oggi, la vicenda nazionale è segnata da continue tensioni e continui tormenti per il crescere di una criminalità aggressiva, per il ripetersi di attentati alle istituzioni dello Stato democratico.

È particolarmente con il dicembre del 1969, con quella che passerà alla storia come la strage di piazza Fontana a Milano, che ha inizio una stagione di impegno senza sosta, forse con qualche difficoltà, con qualche incertezza, con qualche necessitato ritardo, ma senza colpevoli omissioni; una stagione di lotta contro un male che ormai aveva ed ha un suo nome preciso, completo: il terrorismo, inteso come diretta e violenta aggressione allo Stato, come violenza politica che colpisce indiscriminatamente. Lo sforzo di capire e di chiarire le cause e gli obiettivi del terrorismo, di sopprimere le radici, le connivenze, di individuare le responsabilità di esecutori, di complici e di mandanti, non è stato fin qui — né sarà ancora — di breve o leggero momento. A questo si accompagna, in una Italia percorsa da sussulti diversi, da mutamenti culturali e psicologici di dimensioni spesso sconcertanti il crescere di una atmosfera che sempre e senz'altro dà corpo ad ogni sospetto, ad ogni dubbio, ad ogni insinuazione di qualsiasi origine, che rompe e rende impossibile ogni corretto e giusto modo di intendere il rapporto tra le istituzioni ed il cittadino e favorisce nella comunità nazionale e nell'opinione pubblica la caduta di ogni credibilità politica. Se la lotta al terrorismo ed all'eversione è una delle nostre emergenze, un'altra emergenza è anche quella morale e ci tocca e ci spetta districare quell'intreccio di ipotesi e di coincidenze che hanno insinuato nel fatto terroristico di piazza Fontana una presunta possibilità di coinvolgimento politico.

Una certezza morale prima ancora che giuridica va restituita alla comunità nazionale, all'opinione pubblica, con ogni possibile e praticabile strumento, ma in primo luogo operando per una sicura in-

dividuazione delle responsabilità di fatti gravissimi. Alla coscienza della gente non è possibile rispondere con il silenzio, né si possono far rimbalzare interrogativi quando incertezze o dubbi, da qualsiasi parte provengano ed ovunque siano diretti, cadano sulla lealtà morale e giuridica dei poteri politici, di chi ha nelle istituzioni pubbliche il compito di essere custode delle garanzie che sono l'anima stessa della coscienza democratica.

A chi è affidato — come oggi al Parlamento — un momento delicato del giudizio costituzionale, così come a chiunque intervenga in un processo, spetta la fatica di fare realmente giustizia; esprimere la doglianza del tempo trascorso, credere siano facilmente e subito acquisibili e l'accusa e la liberazione sono cose che non giovano alla individuazione di una verità che sia chiara e che consenta di collocare l'estraneità o la complicità al di sopra di ogni sospetto; non quindi la ricerca o l'individuazione di un capro espiatorio per tacitare l'ansia di un immediato e grave interrogativo o per soddisfare meno nobili interessi di parte, ma salvare il diritto-dovere del processo di stare nella legge, salvare la legalità sostanziale e processuale, indirizzata al ristabilimento individuale e sociale dell'innocenza e della colpevolezza.

Piazza Fontana è un attentato a questa certezza della coscienza collettiva di un popolo che, dalla gravità e dalla dimensione del fatto, ha avvertito il rischio, ha intuito di poter entrare nel buio di una tragedia più grave. Oltre alle vittime innocenti di un'assurda brutalità fin qui impunita, al cui elenco si aggiunge quello di altre vittime, entrava in gioco ed era posta in discussione, sotto il modulo interpretativo, dapprima affacciato e poi amplificato della strage di Stato, la vita delle nostre istituzioni.

L'insoddisfazione e l'amarezza di non conoscere ancora la verità, e con essa le responsabilità, ci costringono a rileggere questi fatti, muovono altri poteri a rinnovare indagini; un cammino — quello percorso e quello che ci sta davanti — logorante, lungo itinerari ancora oscuri ed

inerti, che però non può essere interrotto, fin tanto che non sia possibile giungere ad un definitivo accertamento, ad una pronuncia assistita da ogni possibile, umana certezza.

Queste considerazioni intendevo permettere, per comunicare uno stato d'animo, alcuni convincimenti, questo essendo — io credo — prima dovere che diritto di chiunque abbia qualcosa da dire e da riferire sulla vicenda in esame che di piazza Fontana costituisce un fatto marginale ed accessorio.

Sono necessari alcuni essenziali richiami.

Il 23 marzo 1979 la corte d'assise di Catanzaro condannava alla pena dell'ergastolo, per il delitto di strage continuata, gli imputati Freda, Ventura e Giannettini. La corte d'assise d'appello, il 20 marzo 1981, riformando la sentenza di primo grado, riconosceva Freda e Ventura colpevoli di associazione sovversiva, e assolveva gli stessi e Giannettini dall'imputazione di strage per insufficienza di prove. Permane quindi il dubbio che il gruppo sovversivo veneto sia coinvolto con i fatti di piazza Fontana e che a tale gruppo il Giannettini abbia appartenuto e si esclude, quindi, che questi abbia svolto il ruolo di mediatore fra tale associazione sovversiva e i vertici politico militari. La questione è all'esame della Suprema corte di cassazione.

Non spettava alla Commissione esprimere giudizi e valutazioni sull'operato della corte d'assise d'appello di Catanzaro, pur riconoscendo la meticolosa ricerca, la minuziosa analisi di una sentenza ancora in sede di impugnazione e pur, senz'altro, condividendo la realistica delusione, l'amarrezza di quei giudici, per non essere riusciti a dare ancora oggi un nome né agli organizzatori, né agli esecutori della orribile strage di Milano. Alla Commissione è stato posto l'interrogativo sul corretto funzionamento di alcune delicate strutture dello Stato, responsabili dell'informazione e della sicurezza, finalizzate alla tutela di beni essenziali, garanti dell'ordinamento costituzionale, e l'ancor più inquietante interrogativo su

ipotesi di responsabilità ministeriali.

Ricordo i due messaggi del rinvio a noi di questa vicenda: quello del 3 marzo 1980 del sostituto procuratore della Repubblica di Milano, dottor Fenizia, e quello dell'11 novembre 1980 del procuratore della Repubblica di Catanzaro dottor La Sorte. La Commissione ha lavorato con coscienza, con rigore, con serenità di tutti, con una comprensione piena e partecipata della difficoltà e della delicatezza del problema affidatole, non accettando la superficiale definizione di «cimitero della giustizia», di «affossatrice di ogni ipotesi di responsabilità», di «strumento di una deteriore e diseducante giustizia politica», ma nel convincimento della specialità di una giurisdizione, del limite obiettivo che ciò comporta, nel parallelo e cogente convincimento della necessità di rimeditare, di rivedere e di riformare il processo costituzionale, nel convincimento personale di chi vi parla che chi è ministro non cessa per questo di essere cittadino, che la ministerialità del reato non può sempre e soltanto essere presunta, che non esiste una sorta di responsabilità penale ministeriale oggettiva, che va comunque e sempre rispettato il principio dell'eguaglianza di tutti di fronte alla legge.

È nota la decisione della Commissione adottata il 24 agosto 1981. Desidero sottolineare due punti. La Commissione ha ritenuto di poter affermare la manifesta infondatezza delle denunce per i reati di favoreggiamento e falsa testimonianza a carico degli onorevoli Andreotti, Rumor e Tanassi. In ordine a tali reati, è emerso in modo indubbio che l'opposizione del segreto da parte del SID non fu preventivamente discussa né tanto meno concordata con le competenti autorità politiche e che la decisione fu assunta dal SID in modo autonomo ed in base a valutazioni tecniche e di opportunità, che i reati sono punibili a titolo di dolo, il che implica da parte dei politici una duplice consapevolezza: che Giannettini era coinvolto nella strage di piazza Fontana (ed in quel momento ciò venne escluso) e che il segreto veniva opposto non solo per coprire una

fonte informativa, ma anche, più in generale, per ostacolare le indagini stesse sulla predetta strage o, comunque, per impedire che su di essa si facesse piena luce.

La questione è ora all'esame del Parlamento, e spetta al relatore della Commissione ripercorrere, seppure per sommi capi, l'iter percorso dalla Commissione stessa. Il 27 giugno 1973 il giudice istruttore di Milano, dottor D'Ambrosio, chiedeva al SID se Giannettini avesse mai svolto attività informativa e che gli si fornisse ogni notizia sullo stesso. Con lettera del 12 luglio, sottoscritta dal generale Miceli, il SID opponeva il segreto. Le notizie richieste non potevano essere rese note, in quanto considerate segreto militare. Si noti che questa risposta del SID, conforme a precedenti e non avallate reticenze, come quelle del 20 marzo 1973, di pochi mesi prima, viene formulata, predisposta e spedita in coincidenza con un mutamento di Governo, mutamento che potrebbe bastare da solo a rendere inverosimile un interpellato non solo al Presidente uscente (cosa già definitivamente esclusa), ma anche al Presidente subentrante, ed a rendere improbabile ancora un interpellato al ministro della difesa.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale a Catanzaro, il generale Miceli affermò che l'opposizione del segreto politico-militare era stata decisa a livello politico, coinvolgendo così nella decisione di coprire il Giannettini sia il ministro della difesa che il Presidente del Consiglio. Di qui l'ipotesi del reato ministeriale di favoreggiamento, per aver concorso nel negare l'informazione richiesta dal magistrato che indagava sulla strage di Piazza Fontana.

Una prima constatazione: la decisione per la soluzione negativa, basata sul principio della tutela delle fonti fiduciarie e sull'affermata estraneità del Giannettini ad attività eversive, fu adottata in una riunione tecnico-militare convocata il 30 giugno 1973 dal generale Miceli, il quale lasciò poi intendere di voler comunicare la decisione al ministro della difesa per ottenere un avallo politico. L'unico dato

documentale è una bozza di risposta datata 4 luglio, con nota marginale siglata (si badi bene) Henke e Miceli, che sarebbe approvata dal signor ministro e dal capo di stato maggiore. Il generale Miceli dichiarerà che tra il 30 giugno ed il 12 luglio ebbe tre incontri con il ministro della difesa, e che in quello spazio di tempo sarebbe intervenuta anche l'autorizzazione del Presidente del Consiglio, con un'esplicita riunione a Palazzo Chigi, secondo una prima versione, anche con incontri informali o colloqui telefonici, secondo quanto affermato davanti alla Commissione.

Le affermazioni del generale Miceli sono decisamente smentite sia dall'onorevole Tanassi, all'epoca dei fatti ministro della difesa, che afferma di non avere mai sentito parlare di Giannettini, di non aver mai visto bozze di lettere di questo genere, sia dall'onorevole Andreotti, Presidente del Consiglio dei ministri fino al 7 luglio, che afferma di non aver mai saputo di una pratica che riguardasse il segreto militare da opporre o non opporre, e che precisa che di tale questione ebbe notizia soltanto dopo il suo ritorno al Ministero della difesa nel marzo 1974, sia dall'onorevole Rumor, Presidente del Consiglio dopo il 7 luglio, che nega nella maniera più assoluta «che ci sia stata una riunione da me presieduta o cui io abbia comunque partecipato, indirizzata ad avallare la risposta che il SID si apprestava a dare al giudice istruttore di Milano circa la qualità del Giannettini».

Di fronte a queste esplicite precisazioni di assoluta estraneità politica alla decisione del SID, sembra irrilevante la polemica provocata da una successiva interpretazione della frase attribuita, peraltro in forma dubitativa, all'onorevole Andreotti e da questi subito chiarita nella nota intervista, così come irrilevanti ed ininfluenti sono le dichiarazioni di alcuni militari, che riferiscono di una riunione a palazzo Chigi avente per oggetto l'avallo politico, soltanto per averlo sentito dire — ed è singolare e significativo — dal generale Miceli.

Su questo avallo politico in cui si so-

stanzierebbero il favoreggiamento e la falsa testimonianza c'è ancora — a qualcuno piace, a qualcuno non piace, ma c'è — la sentenza della corte d'assise di Potenza del 22 giugno 1979. E non basta a smontarla l'apodittica affermazione che trattasi di una sentenza prefabbricata, addirittura arrivando a definirla «da manuale della vergogna».

Questo giudice di Potenza, chiamato dalla Cassazione a dire la verità su Malizia, nell'approfondita disamina dei fatti, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, nella sua sentenza, giunge a tre conclusioni che appaiono decisive per quanto riguarda la ricerca delle responsabilità sull'opposizione del segreto militare. Seguendo l'impostazione e l'indirizzo dato dalla sentenza di rinvio della suprema corte, i giudici di Potenza chiariscono innanzitutto la disciplina allora vigente sul segreto, distinguendo fra tutela e opposizione: la prima spetta al capo del SID, la seconda riguarda ogni detentore del segreto.

La prima conclusione della corte di Potenza è che non può essersi instaurata la prassi di ricorre in via preventiva all'avallo del vertice dell'esecutivo; la seconda è che, sulla base delle risultanze dibattimentali, andava escluso che, comunque, si fossero verificati casi di interpellato politico prima dell'eccezione del segreto, tanto che, proprio all'epoca in cui a capo del SID c'era il generale Miceli, la dichiarazione di «segreto» era stata sempre espressa in via autonoma; la terza è che si nega esservi stata un'apposita riunione a palazzo Chigi e che il generale Malizia svolgesse un ruolo di collegamento fra il ministro della difesa ed il Presidente del Consiglio dei ministri.

Di questa sentenza desidero ancora sottolineare una notazione finale, riferita al comportamento del generale Miceli. La sua versione, dicono i giudici di Potenza, dettagliata ed estremamente precisa per la parte concernente la fase preparatoria, costituita dalla riunione degli ufficiali, sorprendentemente vaga nella descrizione della fase della deliberazione politica, si rivela inattendibile, alla stregua

degli altri numerosi riscontri obiettivi nel corso del processo, dai quali risulta contraddetta.

Incertezza dei ricordi su fasi e tempi della cosiddetta «riunione politica», pratica e materiale impossibilità di tale riunione in giorni di pressanti adempimenti costituzionali per il nuovo Governo Rumor, dichiarazioni infondate e contraddittorie, portano la corte di Potenza a negare la riunione di palazzo Chigi. Ma non va dimenticato che la sentenza di questa corte è definitiva e, come tale, assistita dai caratteri propri della cosa giudicata. È una sentenza che va letta ed intesa nella sua globalità, integralmente: non è possibile, in nome di un astratto tecnicismo giuridico, sezionarla, per scegliere di essa quello che può andare bene e stralciare quanto non serve.

D'altra parte, neppure il tono letterale e logico della risposta al giudice di Milano consente di supporre che in questa si celsse un avallo politico, una ratifica, una qualsiasi autorizzazione di livello superiore.

C'è poi un elemento tutt'altro che marginale: quello della disciplina del segreto. Nello stesso giorno — 14 luglio 1973 — in cui veniva fatta recapitare la risposta del SID al dottor D'Ambrosio, il generale Miceli approvava una pubblicazione intitolata *Norme unificate per la tutela del segreto*. Di questa disciplina si è recentemente fatta una sottovalutazione, riducendola quasi a mera tecnica. Ma così non è. Queste norme stabilivano, infatti, che il SID — autorità nazionale per la sicurezza — aveva competenza non soltanto limitata alla tutela del segreto, ma anche estesa ad altre notizie, con l'evidente conseguenza che il tutto spettava non più all'autorità politica ma esclusivamente al capo del SID. Si può quindi fondatamente e logicamente credere che queste norme abbiano avuto un adeguato tempo di preparazione, che tutto fa pensare sufficiente per definire la riserva di competenza sul segreto, in favore del capo del SID.

Ed allora, è per lo meno singolare che, proprio nel momento in cui rivendica la

sua esclusiva competenza, il capo del SID pensi di rivolgersi all'esecutivo per ottenere una inutile autorizzazione al divieto di divulgazione di notizie riservate.

A questo punto si deve aggiungere che il procuratore generale di Milano, su sollecitazione di quel giudice istruttore, inviava il 10 settembre 1973 un rapporto al Ministero di grazia e giustizia, per attivare una procedura di revisione della posizione assunta dal SID ed ottenere, quindi, dal servizio una migliore collaborazione. Tale rapporto veniva giudicato dal direttore generale Noccioli non idoneo a mettere in moto la disciplina di cui all'articolo 352 del codice di procedura penale ed insoddisfacente nel merito del ricorso al segreto nella fattispecie in esame. A tale rapporto non venne data risposta perché questa era la prassi ministeriale, per i casi di non concessa autorizzazione.

Il ministro Zagari ha affermato di essere venuto a conoscenza di questo fatto soltanto dopo un suo incontro con i giudici milanesi, il 5 ottobre 1973. Rientrato a Roma e richiamato il fascicolo pensò che «non vi erano tutti gli elementi per poter permettere una mia azione», dice. Giudicò, però, la questione di rilievo e perciò ritenne di investirne il Presidente del Consiglio. Durante un incontro con l'onorevole Rumor, avvenuto probabilmente il 7 o l'8 ottobre, l'onorevole Zagari afferma di aver sottoposto il fascicolo al Presidente del Consiglio che lesse la documentazione — dice l'onorevole Zagari — ed assicurò che ne avrebbe parlato al ministro della difesa. Aggiunge ancora l'onorevole Zagari che della questione non si occupò più, anche perché ebbe l'impressione «che la cosa si muovesse».

L'onorevole Rumor ha affermato, a Catanzaro, di non aver ricordo di questo colloquio ma di non voler contraddire Zagari ed ha ammesso di avergli parlato della cosa, accennando a notizie lette sui giornali, in un tempo successivo.

L'onorevole Rumor ha affermato di non aver visto l'esposto del dottor D'Ambrosio al procuratore generale, né altri documenti, e di essere venuto a cono-

scenza dell'opposizione del segreto soltanto dopo la nota intervista dell'onorevole Andreotti. Sulla diversità delle dichiarazioni di Zagari e Rumor credo si possa tranquillamente dare una interpretazione nel senso che, effettivamente, un primo incontro c'è stato, motivato soprattutto dalla richiesta e dalla necessità di porre in termini politici al vertice dell'esecutivo la questione generale dei servizi e quella del segreto, che effettivamente vennero affrontate in un periodo successivo. La questione sollevata dal procuratore della Repubblica di Milano poteva, infatti, allora ed «allo stato» ritenersi definita; ciò trova riscontro nella deposizione resa a Catanzaro dal dottor Altavista, allora capo di gabinetto dell'onorevole Zagari: «il ministro Zagari si portò dal Presidente del Consiglio per investirlo in ordine alla rimozione del segreto e non specificatamente per la richiesta contenuta nel rapporto stesso».

Questo incontro, onorevoli colleghi, è divenuto per alcuni il punto centrale della vicenda. Il favoreggiamento, insostenibile ed abbandonato per l'impossibilità dell'avallo politico alla risposta autonoma del SID del 12 luglio, e quindi per questo aspetto trascurato, viene fatto ora transitare sulla mancata revoca dell'eccezione del segreto che da tale colloquio avrebbe dovuto necessariamente derivare. Va in materia innanzitutto chiarito — correggendo così una errata impostazione — che il dottor Altavista, capo di gabinetto del ministro Zagari, è rimasto in anticamera; non è stato, cioè, chiamato ad offrire la sua consulenza tecnico-giuridica su una questione che fino a quel momento veniva posta solo in via di principio, in termini politici generali.

Avrebbe dovuto esserci un seguito? Del mancato seguito, chi è il responsabile? Un dato è certo: finito il colloquio, l'onorevole Zagari riconsegna il fascicolo al dottor Altavista. Una ricostruzione allora è lecita, perché verosimile, logica e confermata: io il problema politico l'ho posto, per il caso particolare vedano gli uffici. Ha detto l'onorevole Zagari alla Commissione: «Chiesi al mio capo di gabinetto

di accompagnarmi, perché fosse formalizzata la cosa». Ed ha aggiunto: «Qui c'è una funzione del ministro, e ovviamente, una funzione degli uffici: su questo non c'è alcun dubbio». Non si può quindi sorvolare su questo aspetto, su questo risvolto dell'incontro. Il Presidente del Consiglio non ha potuto attivarsi od attivare i suoi uffici perché è mancata una specifica, precisa richiesta, tale da consentirgli un successivo intervento politico. Ma, se crediamo all'onorevole Zagari — ed io credo che, malgrado qualche «involuzione di linguaggio» (chiamamola pure così, come hanno fatto altri), tutti gli abbiamo creduto, in Commissione —, dobbiamo tener conto anche di quanto egli ha detto a Catanzaro. «Allorché parlai, come ho detto, con il Presidente Rumor, ebbi la netta sensazione che qualcosa si muovesse. Successivamente, non intervenni per non interferire in affari che non interessavano il Ministero». E noi sappiamo che queste cose, l'onorevole Zagari, non se le è sognate. È un'impressione, la nostra, che trova origine e fondamento anche in quella consuetudine di rapporti che il ministro aveva con i magistrati della sua Milano. Ed infatti, perché il dottor D'Ambrosio, dopo l'incontro del 5 ottobre 1973, non ha più insistito con il ministro? Perché, dopo l'interrogatorio Henke, se davvero questi venne ritenuto reticente, il magistrato non ha ripetuto, nei suoi confronti, la procedura ex articolo 352 del codice di procedura penale, in questo caso certamente e legittimamente attuabile? E perché, successivamente, il SID ha fornito un dettagliato promemoria su Giannettini? La risposta è, a mio avviso, una sola: il magistrato aveva già capito tutto. Quello che per alcuni (e concordano, al riguardo, almeno due relatori di minoranza) era un «nì», in effetti era un «sì». «Sì» che hanno ben compreso Alessandrini e Fiasconaro, che nella loro requisitoria, intorno alla qualità di Giannettini di informatore del SID, dicono che «la risposta dell'organismo al riguardo autorizza a ritenerlo». Ed inoltre, perché D'Ambrosio, ed altri dopo di lui, in nessun momento di questa vicenda, che ha visto

tanti luoghi di indagine, ha ipotizzato un favoreggiamento a carico del SID, del suo capo e quindi dei politici? Ha ancora detto l'onorevole Zagari alla Commissione: «Il fatto che è stato spiccato mandato di cattura nei confronti di Giannettini è stato il segnale che le cose si stavano muovendo». Ed infatti il mandato di cattura sta a significare che si sono raggiunti sufficienti indizi di colpevolezza.

C'è ancora da chiedersi quale interesse avrebbe potuto avere l'onorevole Rumor a dire di non ricordare il colloquio con l'onorevole Zagari, di non ricordare di aver visto o letto una documentazione su piazza Fontana, essendo proprio egli il Presidente del Consiglio che, la sera della strage di Milano, aveva affermato che non si sarebbe lasciato nulla d'intentato per scoprire e punire gli autori della strage. Quale interesse avrebbe potuto avere a frapporre anche il minimo ostacolo alla ricerca della verità, in ogni fase di indagine?

Ma va fatta anche una realistica analisi sul preteso favoreggiamento nei confronti del Giannettini, con il mezzo dell'eccezione del segreto. La magistratura non ha avuto, come ho detto, impedimenti nella sua indagine. Nei confronti di Giannettini viene infatti emessa una comunicazione giudiziaria già nel settembre del 1973, e pochi mesi dopo, il 9 gennaio 1974, il mandato di cattura. Né va trascurato che tra il giudice istruttore ed il SID già erano intercorsi rapporti di informazione sulle cosiddette veline Ventura: palese deve essere risultata ai giudici, come ho già detto, dopo l'interrogatorio di Henke, la qualità del Giannettini.

Sulla questione della cosiddetta revoca del segreto opposto, che avrebbe dovuto automaticamente discendere dall'incontro Rumor-Zagari, nella quale — si badi bene — ormai riposerebbe, secondo alcuni, l'omissione favoreggiatrice, credo si debba nuovamente sottolineare la sostanza del parere del direttore, dottor Noccioli, sul quale vi fu anche il consenso del gabinetto del ministro. Non solo per motivi formali o procedurali la procedura

ex articolo 352 del codice di procedura penale non era ritualmente promossa, perché il segreto non era stato opposto in sede di testimonianza, ma per motivi di sostanza, di merito. Si legge infatti: «Non sembrano esaurienti le ragioni addotte dal giudice istruttore di Milano per dimostrare l'infondatezza del ricorso al segreto politico e militare da parte del capo del SID». Ed allora come si può far rimbalzare sul Presidente del Consiglio o sul ministro della difesa la responsabilità di un favoreggiamento per mancata revoca del segreto, quando il Ministero della giustizia ritiene non esaurienti le ragioni del giudice di Milano e quando, perché favoreggiamento si possa configurare, è necessario sussista il dolo specifico, che consiste nella cosciente volontà di aiutare taluno a eludere investigazioni dell'autorità in ordine ad un reato? Ci si chiede perché il Presidente non ha revocato il segreto dopo il mandato di cattura. C'è una risposta anche a questa domanda, ma non dovremmo chiederci prima perché questo non è stato fatto dal SID che aveva opposto il segreto? Ma c'è una risposta, ed è forse plausibile, anche a questa domanda.

L'onorevole Andreotti, nuovo ministro della difesa, nel marzo 1974, lamenterà di essere stato tenuto all'oscuro circa il persistere di rapporti tra il SID e Giannettini dopo il mandato di cattura e, a questo proposito, risulta che i politici non sono mai stati posti di fronte all'opportunità o alla necessità, dopo il 9 gennaio 1974, di svelare una fonte a loro sconosciuta e ancor meno di revocare un'eccezione di segreto che loro non avevano opposto, nè che potevano opporre, nè che comunque conoscevano essere stato opposto.

Si può perciò concludere che nemmeno in questo periodo è ipotizzabile un favoreggiamento politico per Giannettini e che, se un atteggiamento di tal genere nei confronti dell'informatore venne tenuto, la responsabilità per tali fatti è già stata attribuita.

La sentenza di secondo grado di Catanzaro, in un intero capitolo dedicato al Giannettini, al SID e ai politici, afferma

tre cose: che se Giannettini poteva giustamente temere per la sua incolumità questo timore non era attribuibile ad una sua connivenza o corresponsabilità negli attentati del 1969; che sull'ipotesi configurata dai giudici di primo grado di una implicazione di forze politiche, sia pure non identificate, negli attentati del 1969, senza peraltro dedicare all'argomento una specifica trattazione, la corte d'appello non ritiene di pronunciarsi, né di esprimere una valutazione; che può essere considerata mancante ogni prova sul ruolo attribuito dai primi giudici a Giannettini, ruolo di tramite tra la cellula veneta e i vertici politici e militari.

Tre punti con cui i giudici di appello, diversamente da quelli di primo grado, sembra abbiano inteso limitarsi non, onorevoli colleghi, ad ipotizzare personaggi senza volto o senza nome coinvolti nella vicenda, ma ad escludere che Giannettini abbia avuto a che fare con questi. Questa osservazione non vuole essere una scelta di campo per la seconda piuttosto che per la prima decisione, è soltanto la sottolineatura del comune dovere di non stabilire o mantenere prese di posizione pregiudiziali sulla presunta implicazione dei politici.

Da questa sintetica elencazione di elementi documentali, di acquisizioni istruttorie sembra quindi possibile richiamare alcune conclusioni. La lettera di risposta del SID al dottor D'Ambrosio non contenendo una risposta palesemente negativa sul ruolo di informatore del Giannettini poteva essere interpretata, e tutto lascia supporre che così sia stato, anche in senso positivo e su questa conclusione anche altri concordano. Il tenore della risposta, elaborata a livello tecnico-militare, fa prevalere il convincimento di salvaguardare il principio della tutela della riservatezza delle fonti non in via assoluta ma in quanto si basa anche sull'asserita estraneità del Giannettini ad azioni sovversive.

Non esiste alcuna prova che sia intervenuta una riunione a Palazzo Chigi per avallare o ratificare la decisione militare, né alcun elemento che provi una interve-

nuta autorizzazione politica del Presidente del Consiglio o del ministro della difesa. La sentenza di Potenza esclude anzi l'esistenza di questi fatti e le dichiarazioni del generale Miceli sono destituite di ogni fondamento. La disciplina allora vigente sul segreto, sulla sua tutela e sulla facoltà di opposizione, escludeva ogni competenza sia del ministro della difesa che del Presidente del Consiglio e ciò è ribadito dalle stesse norme emanate dal capo del SID il 14 luglio 1973. La sentenza di Potenza esclude la cosiddetta prassi del ricorso preventivo all'autorità politica. L'incontro del ministro Zagari con il Presidente Rumor ebbe per oggetto il principio generale della tutela del segreto in correlazione alla esigenza di stabilire una migliore collaborazione tra i servizi e la magistratura. Non ci sono elementi di fatto che possano consentire la configurazione di un favoreggiamento politico nei confronti del Giannettini dopo l'emissione del mandato di cattura. I politici sono stati esclusi dall'opportunità di svelare la qualità dell'informatore né sono stati richiesti di una decisione di revoca. Va però stabilito in che cosa avrebbe dovuto consistere il favoreggiamento, inteso come aiuto dato per eludere le investigazioni dell'autorità giudiziaria o per sottrarsi alle ricerche di questa. Bisogna cioè chiarire, se si vuole sostenere la non infondatezza della *notitia criminis*, in quale concreta e provata azione od omissione per favorire il Giannettini si sia materializzato il favoreggiamento.

Scartata l'ipotesi che la decisione militare possa configurare un favoreggiamento con la mera eccezione del segreto, con la risposta del SID al giudice, quello che ci interessa verificare è l'eventuale responsabilità dei soggetti ministeriali.

Ma abbiamo già avvertito che non risulta provata né esiste la astratta ipotesi dell'avallo politico, ma che anzi sono definitivamente accertate come inesistenti riunioni politiche di vertice, di presidenza del Consiglio, non solo all'epoca della presidenza Andreotti, ma nemmeno in quella successiva della presidenza Rumor: le norme allora vigenti non richiedevano

nessun vaglio preventivo in tal senso; né esisteva una procedura o prassi in tal senso. Non esiste quindi l'elemento materiale del reato.

Di questo parere sono stati sia i giudici milanesi, sia quelli di Catanzaro, che hanno indirettamente escluso il favoreggiamento quando non solo non hanno preso alcuna iniziativa in merito a queste ipotesi di reato, ma anzi hanno assunto come testimoni del fatto quelli che del reato avrebbero dovuto eventualmente rispondere.

Escluso il favoreggiamento quanto al primo episodio, lo stesso potrebbe ipotizzarsi nel mancato riscontro del ministro di grazia e giustizia, o comunque dei vertici politici, alla segnalazione del procuratore generale di Milano; ma è lo stesso ministro Zagari a sostenere di aver inteso sollevare, con il suo intervento, e come ho ricordato, un problema politico; per cui non è ravvisabile da parte del Presidente del Consiglio una omissione in termini giuridici, e quindi inquadrabile nella fattispecie del favoreggiamento, che pure è reato a maglie assai strette.

Se poi si tiene conto del fatto che l'onorevole Zagari, nel lasciare il presidente Rumor, si riporta via la documentazione, non lascia un appunto, non lascia nulla, credo sia ragionevole e convincente quanto l'onorevole Rumor ha detto davanti alla nostra Commissione: «Senza la trasmissione... del documento o di una memoria riassuntiva mi era impossibile prendere qualunque iniziativa... non avendo ulteriori segnalazioni... mi sono trovato nell'obiettivo impossibilità di ricordare... senza tener conto della particolare situazione di emergenza...» eccetera.

Il delitto di favoreggiamento è esclusivamente doloso, presuppone ed esige un aiuto deliberato e consapevole. Ora, che l'onorevole Rumor abbia voluto intenzionalmente intralciare le indagini sulla strage di piazza Fontana appare davvero assurdo ed inconcepibile. Assurdo, perché si sarebbe trattato soltanto di coprire un informatore di scarso rilievo, di poca importanza per i servizi; e questo per ge-

nerale ammissione; e mi pare non abbiano veramente successo i tentativi di fare dell'«agente Z» un elemento di rilievo nell'organizzazione dei servizi. Inconcepibile, se si pensi che la strategia della tensione era diretta proprio contro la formula di Governo che l'onorevole Rumor presiedeva ed anche contro la sua stessa persona. Nè ha senso rimproverare un mancato intervento per la rimozione del segreto, quando la questione non venne posta né dal SID, né dal ministro della giustizia, né da quello della difesa.

La Commissione ha ritenuto ancora che le ipotesi di falsa testimonianza non potessero essere che teleologicamente connesse all'ipotesi di favoreggiamento, legate cioè indissolubilmente all'accusa principale. La commissione non ha ritenuto, esercitando legittimamente un suo potere discrezionale, di separare i procedimenti. Tale decisione appare corretta solo che si consideri che, dimostrata l'insussistenza delle ipotesi di favoreggiamento, veniva meno ogni interesse a false o reticenti dichiarazioni, e cadeva anche la stessa materialità del reato.

D'altra parte, come configurare una ipotesi autonoma, che qui residua, di falsa testimonianza a carico dell'onorevole Andreotti? Non certo sulla contraddizione, chiarita subito e definitivamente, tra le dichiarazioni riportate da Caprara e quelle rese ai giudici. È sufficiente richiamare la lettura delle registrazioni del confronto tra l'onorevole Andreotti e Caprara davanti ai giudici di Potenza.

Quanto all'onorevole Tanassi, basti ricordare che è risultata infondata l'affermazione del generale Miceli di avere sulla questione conferito con il ministro il 30 giugno 1973, perchè sia in quel giorno che in quello successivo l'onorevole Tanassi non si recò al Ministero. Del resto, la sentenza di Potenza, dimostrando l'estraneità alla vicenda degli onorevoli Rumor e Tanassi, esclude che le due personalità politiche abbiano affermato cose non rispondenti a verità o abbiano taciuto circostanze a loro conoscenza.

Nessuna protezione, quindi, dei politici a Giannettini: a colui che, in quel mo-

mento, era considerato nulla più che un piccolo informatore, un ritagliatore di giornali; né soprattutto, io credo, noi si possa stabilire presunzioni di colpevolezza, quando a questo Parlamento è affidato il compito della messa in stato d'accusa, quando si richiede cioè la formulazione di un non superficiale e generico, ma di un preciso, dettagliato e motivato capo d'accusa.

Può negarsi ai ministri, infine, quello che a nessun cittadino si può negare e cioè che si può essere attenti non dico solo alla loro buona fede, alla loro credibilità, ma soprattutto, in questa sede, che è di solenne e speciale giurisdizione, di valutare, ai fini della imputabilità, se sia stata verificata la coscienza e la volontà dell'azione; se l'azione od omissione favoreggiatrice sia stata cosciente e volontaria non solo nel suo fatto causale (l'eccezione del segreto, le mancate risposte, la mancata revoca — ammettiamolo pure —), ma volontario e cosciente anche l'evento voluto, la macchinazione a danno dell'indagine sulla strage, lo scopo voluto, cioè quello di ostacolare il buon funzionamento, il corretto corso della giustizia.

E allora sento il dovere di richiamare al Parlamento alcune delle affermazioni rese davanti alla Commissione, io credo, con onestà intellettuale, con lealtà processuale. L'onorevole Zagari — sulla cui posizione peraltro non vi è più discussione — ci ha ribadito la sua impressione che, dopo il colloquio con l'onorevole Rumor, «le cose si muovessero» e che se così non fosse stato egli avrebbe seguito un'altra strada, quella di provocare una crisi di Governo.

Le puntigliose precisazioni dell'onorevole Tanassi, non contraddittorie, non sfiorate da dubbio: «Non ho visto la lettera, né il generale Miceli mi ha mai parlato di questa questione, né mi ha mai mostrato alcuna lettera, né quella in arrivo dai giudici di Milano né la relativa risposta».

La civile e giustificata protesta dell'onorevole Andreotti — non è più in discussione un eventuale favoreggiamento a suo carico —: «Sono stato a Ca-

tanzaro, di tutto ho sentito parlare fuori che di Piazza Fontana, per la verità, perché mi pareva che ci fosse un abile gioco, da parte delle diverse parti di patrocinatori, di non disturbarsi a vicenda e di concentrare tutto sul SID, sui ministri, e su aspetti di carattere politico».

L'amarezza dell'onorevole Rumor che, rievocando le frenetiche ed impegnative giornate della formazione del suo Governo dell'8 luglio 1973, ci ha detto: «Mi consentano di esprimere il mio stupore per la sola ipotesi che io possa avere in qualche maniera o trascurato o coperto gli autori o i conniventi di questi attentati, di questa strage, quando l'obiettivo politico era il Governo, la formula, l'equilibrio politico faticosamente raggiunto in un momento di grandi difficoltà per il paese».

Spetta ora al Parlamento scegliere, se raccogliere la decisione della Commissione o se invece prendere altra decisione, quella della messa in stato di accusa. Concordo con chi afferma trattarsi di decisione difficile, che tocca ciascuno di noi, che a ciascuno di noi impone un'attenta valutazione della vicenda, in tutti i suoi aspetti, in ogni suo risvolto.

Quello che mi sento di rifiutare con decisione è un giudizio ingiusto sulla decisione della Commissione del 24 agosto 1981, bollato come superficiale, non all'altezza, che avrebbe stravolto principi costituzionali e norme di procedura. La logica degli schieramenti non può affermarsi a senso unico: questa stessa logica induce talora anche a negare, come è stata negata, la decisiva prevalenza degli argomenti che escludono responsabilità ministeriali di ogni genere. Questo provvedimento ci è stato consegnato con una notazione, che voglio qui richiamare e che non proviene da logiche di schieramento, ma dal magistrato di quella sede giudiziaria che avrebbe avuto buoni motivi di lagnanza. Dice il dottor Fenizia: «Questi elementi negativi, se tendono ad escludere la fondatezza, la attribuibilità politica, la giuridica configurabilità della *notitia criminis*, non valgono ad eliminare l'esistenza, sì che questa deve es-

sere sempre esaminata, non fosse altro che per un'eventuale archiviazione».

La Commissione non si è limitata ad esaminare soltanto l'esistenza della *notitia criminis*, ma ne ha invece esaminato anche la fondatezza, la attribuibilità politica, la giuridica configurabilità, per escludere, come manifestamente infondate, ipotesi di reato a carico dei ministri.

Alla relazione della Commissione non erano consentite divagazioni stravaganti, ricostruzioni fantasiose, qualche furbesca omissione od errata ricostruzione dei fatti né tanto meno sottili o grossolane strumentalizzazioni politiche.

L'articolo 21 del nostro regolamento vuole che la relazione contenga l'enunciazione del fatto, l'indicazione delle indagini, le conclusioni, e questo io ritengo, onorevoli colleghi, di aver fatto.

Le conclusioni sono quelle del paragrafo finale della relazione scritta, sulla quale mi permetto di richiamare la vostra attenzione per quanto possa avere ed ho certamente ommesso in questa illustrazione, e le conclusioni sono quindi per la rieiezione di ogni altra e diversa richiesta, per la conferma della decisione adottata dalla Commissione il 24 agosto 1981. È stata questa — del 24 agosto 1981 — una decisione adottata dopo un serrato confronto, dopo un attento esame di ogni aspetto di questa vicenda, una decisione presa con serenità di coscienza, io credo e sono convinto, anche con grande senso di giustizia (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Franchi. Ne ha facoltà.

FRANCO FRANCHI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo di non poter trovare un esordio migliore al mio intervento delle parole di Aldo Moro in questo triste anniversario della strage di Via Fani e del sequestro di Aldo Moro; triste perché permangono ancora, dopo quattro anni, troppi dubbi atroci, perché nonostante la magistratura abbia fatto importanti passi avanti, non

sappiamo ancora perché Moro è stato ucciso, non sappiamo chi ha armato la mano degli assassini; e tra le poche cose che ha scoperto la Commissione — presto ne conosceremo le conclusioni — ce ne è una che mi sembra di notevole rilievo, l'assoluta autenticità di tutte le lettere di Aldo Moro e del cosiddetto memoriale. E appunto del memoriale desidero leggere alcune righe, è un modo, penso, anche per noi per ricordare questo tragico anniversario. «Mi ha fatto molta impressione il caso Giannettini, la rivelazione improvvisa ed inusitata, per la forma dell'intervista, del nome del collaboratore fascista del SID che, collegata con la presumibile insistenza dell'onorevole Mancini e con la difesa strenua fatta dal parlamentare socialista del generale Maletti, insistentemente accusato al processo di Catanzaro, dà al caso il significato, invece che di un primo atto liberatorio fatto dall'onorevole Andreotti di ogni inquinamento del SID, di una probabile risposta a qualche cosa di precedente, di un elemento, di un intreccio certo più complicato che occupa ora i giudici di Catanzaro e di Milano. Certo, è un intrico difficile da sciogliere e le cui chiavi presumibilmente si trovano in qualche organizzazione specializzata, probabilmente al di là del confine. Si tratta di vedere in quale misura i nostri uomini politici possano averne avuto parte e con quali gradi di conoscenza e di iniziativa». Quanto fresche e attuali queste parole di Moro! Mi permetto di suggerire — non se ne offendano i colleghi — di rileggere ogni tanto le pagine di questo memoriale e delle lettere di Moro, perché ci aiuterebbero ad impossessarci della chiave per scoprire molte verità. Io proverò a vedere in quale modo i politici abbiano pesato, e con quale conoscenza, anche se non nascondo, onorevoli colleghi, che il nostro — e lo sappiamo; diciamocelo francamente! — è un dialogo tra sordi. Perché si può dissentire, anzi è molto bello, sulle tesi giuridiche, si può dissentire persino sulla valutazione dei fatti, sulla valutazione di uno stesso fatto, ma quando si arriva a misconoscere un fatto, ad ignorare i fatti anche quando

sono verità apparenti, significa che il dialogo è veramente tra sordi. Allora, vi spiegate il perché delle conclusioni della Commissione per i procedimenti d'accusa. Si parla tanto della logica degli schieramenti, ma io mi meraviglio che a lamentarsene sia la democrazia cristiana. Lo ha fatto anche sul giornale *Il popolo* del 10 marzo scorso. A questo proposito, debbo però dire che la logica degli schieramenti porta sempre a salvare i ministri della democrazia cristiana da parte della Commissione che muta giurisprudenza ad ogni mutare di quadro politico. Basterebbe che i colleghi avessero la bontà di ricordare certi grossi processi che, in un determinato quadro politico o di alleanze, sono restati nei cassetti, salvo poi ad essere ripresi su iniziativa di quello stesso partito che fino al giorno prima era interessato a non disturbare l'alleato. Quello stesso partito, successivamente, come partito di opposizione, ha interesse a tirarlo fuori dal cassetto.

La logica degli schieramenti non mi incoraggia molto. Nella mia relazione ho scritto molte cose, modeste ma molte, e sono arrivato perfino, per favorire la lettura ai colleghi che hanno sempre tante cose da fare, a predisporre degli schemi dei fatti e ponendo a raffronto i fatti stessi. Non leggete le note, non leggete i commenti, ma almeno, per avere una completa visione dei fatti — e vi assicuro che i fatti sono scritti in maniera molto obiettiva — leggete i fatti stessi.

Il fatto di aver scritto molto nella relazione, ritengo che mi esonererà dal dover intervenire a lungo. Una cosa è certa: ho provato a scrivere questa relazione, come del resto anche quella dell'altro grande caso Cossiga-Donat Cattin, fuori da ogni schema, fuori dalla logica degli schieramenti solo con la mia coscienza. Certamente non ho dimenticato di essere un uomo di parte, ma ho provato almeno a non ignorare i fatti. Ho battuto la testa contro i fatti che non si prestavano a sostenere una tesi che mi poteva far comodo. Non li ho saltati di peso, non li ho ignorati, come — mi si perdoni — si è fatto nella relazione della Commissione.

Ho seguito tutto il lungo e faticoso lavoro del senatore Beorchia, ma ignorare, anzi elevare a capitale a rovescio, la bozza di lettera del 4 luglio 1973, che è uno dei punti chiave a sostegno della tesi opposta, cioè della veridicità (è il riscontro obiettivo di tutte le affermazioni di Miceli, e tra poco mi permetterò di dimostrarlo) significa ignorare la verità dei fatti.

Esaltare Potenza? Sarò fazioso io quando affermo che la sentenza di Potenza passerà alla storia nel «manuale della vergogna». Sarà questa una mia interpretazione estremistica, non dico che sia la bocca della verità, ma da questo alla esaltazione di una sentenza smentita nei fatti, vi è un abisso.

Lavorare su quello che io chiamo il testo unico del generale Miceli: mi sono permesso — e ringrazio per la fatica che hanno fatto e mi auguro di non aver inciso molto sulle spese della Camera — di allegare alla relazione anche l'indice del famoso testo unico approvato il 14 luglio 1973 dal generale Miceli per dare la prova con il documento, non con il commento, che non c'entra niente con il nostro caso, che una cosa è la tutela del segreto e un'altra è l'opposizione del segreto. E lavorarci sopra come uno strumento di prova; vedi Miceli, che si firma la massima autorità, l'autorità nazionale della sicurezza, e questa è la prova, vuol dire veramente fare un dialogo fra sordi!

Onorevoli colleghi, il quadro è quello tradizionale. Devo ancora trovarmi di fronte ad un ministro che possa essere, se non sospettato, almeno sospettabile: per la Commissione parlamentare i ministri hanno sempre ragione, sono innocenti per legge, e guai ad accusarli. Ricordate il processo Cossiga-Donat Cattin, il processo «traghetti d'oro», il dibattito pubblico della Commissione sul caso ANAS, questo processo: il ministro non sa mai niente, non è mai informato di niente, ha tante cose da fare che non si occupa mai della cosa della quale ci si interessa dal punto di vista processuale. Non leggono i giornali, i ministri, per carità; voi gli fate osservare che il caso è esploso sulla stampa; niente, il ministro non legge i giornali. È la tesi de *Il popolo*

del 10 marzo: in quei giorni c'era la crisi di governo, figuratevi se ci potevamo occupare...

Io vorrei avere la grazia un giorno di trovarmi di fronte ad un ministro capace di dire: «Ero il ministro, e mi assumo le responsabilità di questo fatto!»; invece: «Non sapevo niente». E la colpa allora di chi è? La colpa è sempre di quei mascalzoni dei collaboratori, cioè sempre dei «laici», che raggirano questi poveri ministri!

Ho riflettuto su questo fatto, e mi domando che effetto può creare nell'opinione pubblica l'immagine di un ministro, diciamo, tre volte buono, che non sa niente, che appena uscito di collegio, viene messo in una giungla di pirati. Sembra che quando un uomo di valore diventa ministro finisca come uomo. Mi sono detto allora: è proprio vero, se ci si pensa bene che la parola «ministro» ha la radice di *minus*; tant'è vero che è meglio aspirare a diventare maestri, che almeno ha la radice di *magis*.

E poi, il giorno in cui avrò trovato un ministro, uno solo — e vi ho citato quattro importanti processi —, che avrà il coraggio di dire: «Ero informato, sapevo, ho deciso», io mi dimetterò da deputato; e vi assicuro che non ne ho nessuna voglia.

Quindi, è nella logica che il ministro debba essere sempre assolto e che il «laico» non lo debba essere mai. Per la nostra Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa la gente comune deve rispondere delle proprie azioni, il ministro mai.

Senatore Beorchia, sono rimasto favorevolmente impressionato da quelle sue argomentazioni sul dubbio dell'esistenza del reato. Ma, prima di discutere di tutto ciò, il reato c'è o non c'è? Ho provato a proporre alla Commissione di imboccare la strada di questo accertamento prima di farci travolgere dalla logica degli schieramenti, ma senza successo: per voi il reato non c'è per i ministri; gli altri vadano davanti alla magistratura ordinaria. Il discorso non torna: se non c'è, non c'è per nessuno; se invece c'è, si vedrà per chi c'è.

Ecco il grave torto della Commissione che poi non è una Commissione riformata ai tempi di Napoleone Bonaparte; la riforma è recente ma guardate che disastro ha portato! È ora una Commissione che ha per vocazione la copertura dei ministri! E la logica dello schieramento favorisce il potere — non lamentatevi, colleghi, della democrazia cristiana! —, tanto è vero che noi presentammo, subito dopo le prime avvisaglie di questa incongruenza, una proposta di legge costituzionale per la soppressione delle guarentigie a favore dei ministri. Così non se ne parla più! Modifichiamo la Costituzione, tanto più che noi non crediamo neppure nell'istituto della autorizzazione a procedere, perché la nostra Giunta delle autorizzazioni a procedere non è certo un giudice in quanto segue semplicemente la logica politica degli schieramenti. E se me lo permettete, aggiungo anche che è difficile che possa essere altrimenti, perché noi non veniamo in queste aule mandati dallo Spirito Santo, ma in quanto portatori di idee politiche, di bandiere, di battaglie. E ad un certo punto pretendiamo di ergerci a giudici dei nostri colleghi, che possono essere amici o possono essere avversari.

È il meccanismo che non funziona che è marcio; e non si tratta tanto di riformare la Commissione parlamentare ma piuttosto, siccome il sistema di potere non vuole privarsi di questi privilegi, è il popolo italiano che deve decidersi a privarsi del sistema, cioè a cambiare sistema, per costruirne dalle fondamenta un altro, con un meccanismo che permetta la ricerca della verità e l'attuazione della giustizia.

Onorevoli colleghi, questo processo non nasce da una certa lettera o da una certa vicenda, nasce dalla viltà dei ministri che non hanno voluto assumersi le loro responsabilità. Se i ministri avessero detto subito «sì certo, abbiamo condiviso quella decisione», non sarebbe successo niente. Anche perché la decisione del SID era logica, come riconoscono tutti, compresa la magistratura.

Il servizio di sicurezza si trovò in una situazione in cui era in gioco un agente.

Giannettini, del resto, è stato secondo me sottovalutato. Qualcuno ha detto addirittura che era solo un «ritagliatore di giornali», ma io su questo sarei prudente. Richiamo, per esempio alla memoria dei colleghi che, nonostante Andreotti abbia detto di non aver mai sentito parlare di Giannettini, durante il suo lungo «settennato» al Ministero della difesa, fu proprio il giornalista Giannettini al centro di una clamorosissima campagna di stampa. Vi ricondate il libretto *Mani rosse sulle forze armate*? Quel nome proprio nuovo non era! La necessità di una riunione? Ma allora evidentemente non era proprio un agente qualsiasi, visto che tra l'altro anche in quel periodo era «gestito» sempre ai massimi livelli, al livello cioè dei capi di Stato maggiore!

Ricordate *Mani rosse sulle forze armate*? Scandalo Aloia? Una briciolina di prudenza era logica, tanto più che non c'erano mandati di cattura, non c'erano comunicazioni giudiziarie. Non c'era niente. C'era solo un magistrato che chiedeva: «Mi vuoi dire se questo è un tuo agente?». E che può rispondere il servizio? Questi generali si guardarono in faccia e dissero: se rispondiamo di no, d'ora in poi tutte le volte in cui non risponderemo di no o taceremo sarà come dire di sì; ma se rispondiamo di sì, come faremo poi a reclutare gli agenti segreti per il controspionaggio? Ecco la tutela della fonte delle informazioni, altrimenti sarebbe come se uno andasse in giro a dire a tutti «sono uno spione del SID». Ma dove è scritta una cosa del genere? Era logico che rispondessero in quel modo e se i ministri non avessero avuto paura penso che non saremmo a questo punto.

Questa è naturalmente una mia interpretazione, che ho svolto in chiave politica nella prima parte della mia relazione. Penso che la paura fosse determinata dal non volersi esporre all'attacco del partito comunista come protettori di «gente della destra», con conseguente criminalizzazione e ... apriti cielo!

Ma se avessero detto subito la verità, molto probabilmente — lo ripeto — non

saremmo in questa situazione. La stessa relazione del senatore Beorchia praticamente riconosce certe cose in proposito, ed anche altre. Tutte le considerazioni in diritto sul reato di favoreggiamento dovevano valere anche per i militari: ecco invece dove ci si divide negli schieramenti e nella faziosità! Decisione autonoma del SID dice la maggioranza della Commissione. In questo caso, i politici non c'entrano perché il SID assume una decisione autonoma; allora chiediamo alla maggioranza di spiegare perché il capo del servizio Miceli, che poteva prendere tranquillamente una decisione autonoma nell'ambito del proprio servizio, solo con gli alti ufficiali del controspionaggio, chiama invece Malizia (estraneo) che ha per compito istituzionale quello di riferire al ministro della difesa? E Castaldo — estraneo al controspionaggio ed al SID — che ha come compito istituzionale quello di riferire al capo di stato maggiore della difesa? Dovete spiegare perché è avvenuto ciò se in realtà è stata una decisione autonoma.

Scusate, ma queste non mi sembrano «cosine da niente». Anche il rapporto Fenizia e, molto più ampiamente, la sentenza di Catanzaro, la *Catanzaro-bis* (sentenza della corte d'assise d'appello), danno atto di questo: Miceli convoca la riunione garantendosi questa partecipazione esterna, evidentemente non per tenere segreto o coprire qualcosa perché mette estranei nelle proprie stanze affinché possano riferire! Se questo è il quesito ditemi cosa si deve rispondere. Se c'è chi non aveva alcun interesse questi è Miceli, e nonostante secondo alcuni Miceli non sarebbe credibile, vedremo poi che l'unico ad avere un riscontro obiettivo è proprio Miceli! Ma — dico — Miceli non era nel SID e quindi non era capo del SID all'epoca della strage di piazza Fontana, nessuno ricorda queste cose. Miceli non ha assunto, cioè non ha ingaggiato l'agente Giannettini, non lo ha mai gestito. L'agente Giannettini è stato gestito da generali, Viola, Gasca e Maletti: che interesse poteva egli avere, a coprire uno nei confronti del quale non aveva mai

avuto niente a che fare? Non ha interesse di alcun genere. Ma Miceli — si osserva — non dice la verità perché c'è Potenza: non lo dico casualmente, perché ho molta stima del senatore Beorchia e penso abbia fatto un notevole sforzo nella difesa formale. Formalmente, ha ragione: Potenza è Potenza, la sentenza è passata in giudicato e lì c'è un timbro in favore di Malizia: gli hanno dato la patente...

Ma tutti i fatti smentiscono Malizia e non c'è sentenza di Potenza che tenga! Con la pignoleria di un notaio, per favorire la conoscenza dei fatti, mi sono permesso di mettervi a raffronto l'interrogatorio di Malizia. Non c'è una volta che Miceli dica una cosa per l'altra, ed ha subito mille interrogatori: se ha detto una bugia, avrebbe detto sempre quella? Ve li ho messi in specchietti di raffronto, fra istruttoria e dibattimento. Dopo, viene Potenza che eleva Malizia agli onori dell'altare della verità! Istruttoria: non ricorda niente! Dibattimento: ammette d'aver partecipato alla riunione, fornendo una sua particolareggiata versione sullo sviluppo della stessa. Istruttoria: non ricordava se aveva visto la lettera di risposta al giudice istruttore di Milano, ma al dibattimento di Catanzaro ammette di aver visto la lettera! Poi si dirà: a Potenza ritratta ancora; ma non voglio rilegervi queste cose, onorevoli colleghi, che sono scritte ed a vostra disposizione; ma costui in ogni interrogatorio dice e controdice, afferma e smentisce, l'uomo della limpida verità!

La verità è che a Potenza bisognava dare una mano ai politici che erano nelle grane, e per farlo bisognava esaltare Malizia e dire che il reprobato era Miceli. Dopo di che, Catanzaro: appello, e rovescio; dedica a Potenza quello che dedica, e tutto il resto. Leggiamole queste cose. Ho scritto tre pagine di contraddizioni di Malizia. La prassi famosa di cui si parla non esiste. Nella deposizione del 22 novembre 1977, a Catanzaro, Malizia dice che: «Quando si trattava di opporre il segreto per questioni particolarmente importanti, il capo del SID, pur avendo una delega permanente» — mi sono informato e questo non è vero — «informava il Presidente del

Consiglio o il ministro della difesa, o tutti e due; si trattava insomma di prassi che ciascun capo del SID esercitava secondo la propria valutazione». Onorevoli colleghi, non dimenticate che Henke afferma che la prassi seguita da Miceli è ineccepibile. Ma nella deposizione del 22 novembre 1977 Malizia dice che esisteva la prassi. Non credo che in quell'occasione l'abbiano torturato. Comunque, circa il caso Serpieri-Giannettini, il 23 novembre Malizia dichiara: «Per il caso Serpieri non si poneva alcun problema di segreto perché si trattava di applicare la norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 345; per quanto riguarda invece Giannettini, poteva porsi forse l'opportunità di interessare la Presidenza del Consiglio, trattandosi di deroga al principio generale». È mai possibile passare sopra a queste contraddizioni? Onorevole relatore, queste cose riguardano la tutela del segreto, che è il compito istituzionale del SID; ma cosa c'entra la tutela con l'opposizione del segreto? Percorro questa strada, ma potrei dire — e questo taglia la testa al toro — che le norme non sono comunque retroattive, e le norme sulle quali si fondano i convincimenti del relatore sono, sia pure di poco, posteriori, successive, sono del 14 luglio e la lettera è del 4 luglio. Tale lettera è stata concepita quando era ancora vigente la «circolare Tremelloni» e non il «testo unico Miceli». Questo lo dico non perché non abbia voglia di leggere le tre o quattro pagine che dimostrano come sia diverso il «testo unico Miceli», ma perché, affermando che la lettera reca una data anteriore, di fatto si dimostra come all'epoca dei fatti non vigesse il «testo unico Miceli»: i fatti risalgono al 4 luglio, al più al 12 luglio. Dico questo perché fornisco una certa interpretazione alle due date: ritengo, infatti, che la lettera che reca la data del 12 luglio rechi una data falsa. Purtroppo, nonostante i miei sforzi, ciò non risulta dall'allegato perché quest'ultimo è riprodotto tipograficamente, mentre io avevo chiesto la riproduzione anastatica; in questo caso si sarebbe potuto vedere il falso grossolano. È importante rilevare

questo perché il 7 luglio diventa Presidente del Consiglio Rumor e l'8 luglio giura. Una lettera, concepita durante la Presidenza Andreotti, misteriosamente viene inviata durante la Presidenza Rumor. Da questo la mia impertinente espressione di un titoletto: Andreotti incastra Rumor e Zagari lo raggira. Questa è la sorte di Rumor, che è di gran lunga il meno responsabile di tutti, perché il grande assente del processo si chiama Zagari, ministro incapace che si accosta al Presidente del Consiglio, non so dove, con una pratica di quel genere, senza lasciargli in mano neppure una riga di *pro memoria* e guardandosi bene dal formalizzare la pratica. È logico che Rumor dica che la decisione della Commissione è iniqua; è iniquo avere scelto uno tra i due ed aver detto che l'altro mente! Io credo a Rumor quando dice di non ricordare. Zagari dunque viene a Montecitorio e in un corridoio avvicina il Presidente del Consiglio; è venuto con il capo di Gabinetto, ma quest'ultimo non assiste al colloquio.

Io ho ben presente quante volte voi mi avete detto che Miceli ha informato tutti i generali di essere andato dal ministro, chiedendo se era stato visto entrare dal ministro stesso: molti hanno detto di sì, anche se stando fuori della stanza non sapevano di che cosa avessero parlato. Anche il capo di Gabinetto, dunque, non è presente nell'incontro con il Presidente Rumor. Inoltre, risulta dagli atti che Zagari parlò di un parere della direzione generale affari penali del suo Ministero che diceva che a quel giudice non si doveva dare risposta. E il Presidente del Consiglio che cosa doveva dire? Non poteva che prendere atto di quella comunicazione.

Non mi scandalizzo che a distanza di tempo non se ne ricordi: ecco perché mi dispiace per Rumor che non sia qui Zagari. Infatti, l'uno e l'altro avrebbero avuto la possibilità di fronte all'alta corte (davanti alla quale noi vorremmo mandarli) di stabilire chi mente e chi, invece, vuole coprire qualcuno o meno! Zagari, depositario della missiva del magistrato, non sentì il bisogno di pretendere una

risposta dal Presidente del Consiglio o di dire a quel magistrato che si sarebbe consultato con il Presidente stesso! Nemmeno sentì il bisogno di procedere al «concertino», che i ministri fanno consultandosi tra loro per materie di competenza comune! Oppure ha fatto queste cose e non le dice!

Ecco l'ingiustizia! Zagari, infatti, per motivi di schieramento politico, ha avuto una speciale maggioranza che lo pone al coperto, moralmente, per sempre. A proposito della «circolare Tremelloni», cari colleghi, non c'è bisogno di guardare queste cose! Ricordo una deposizione del senatore Taviani, interrogato dalla Commissione inquirente: gli chiedemmo conto di una sua intervista, che egli confermò in pieno. Egli disse, del SID, che si trattava di un organo esecutivo della volontà politica; essi si muovono secondo la volontà politica di chi li ispira. Addirittura, se non c'è una volontà politica che li muove, essi stanno fermi! Rileggete quell'interessantissima deposizione dell'allora ministro dell'interno. Non credo che Taviani sia sospettabile di favoreggiamento in questo senso!

Ebbene, possiamo tranquillamente dimenticarci del testo unico, che non è niente, ma anche se fosse, dimentichiamocelo, perché altrimenti il relatore dovrebbe dirci che variamo norme anche retroattive! Dunque, non esiste il «testo unico Miceli», ma, se lo guardate, troverete tutt'altra cosa! Allora vige la «circolare Tremelloni»! Essa è esplicita e non si scappa! «Il ministro della difesa, in quanto responsabile della politica informativa, controinformativa e di sicurezza nell'interesse della difesa e della sicurezza nazionale ha il diretto controllo del SID. Il Presidente del Consiglio dei ministri vi sono delle aperture «ed il ministro della difesa possono chiedere al capo del SID notizie che interessino la sicurezza nazionale. Il ministro della difesa può altresì disporre che informazioni sullo stesso oggetto siano direttamente fornite al ministro dell'interno o al ministro degli esteri». Vedete come è puntigliosa la circolare? Prescrive di non dire niente se

non a quelle determinate autorità. Dopo di che, non contenti, nella parte finale, si dice: «Gli uffici del personale del SID non possono compiere indagini che non riguardino la difesa militare, la sicurezza nazionale o l'azione controinformativa nella stessa materia, né possono fornire notizie a uffici, enti o persone diversi dalle autorità sopraindicate». Questa è la legge che vige a disciplina del SID! Non si muove nemmeno una foglia se non si ha l'autorizzazione (qui c'è l'autorizzazione e avallo!) dei politici! E giustamente, nel «rapporto Fenizia» ed anche a Catanzaro, si rileva che è pacifica la circostanza ammessa dall'onorevole Andreotti, e cioè che appena Andreotti, il 14 marzo 1974, diventa ministro della difesa, il generale va subito a rapporto dal diretto superiore e lo informa. Il magistrato commenta: «Ma vi figurate questo capo del SID che va a riferire del "caso Giannettini" al neoministro della difesa e che, invece, non ha mai detto niente al suo predecessore, che tra l'altro aveva occupato quella carica anche più a lungo?». Sono cose che non stanno né in cielo né in terra. Non è credibile.

C'è una bozza che il relatore Beorchia non ha potuto ignorare, e che è uno dei punti chiave per capire chi dica bugie, chi dica la verità, chi avesse bisogno di strumentalizzare, chi ci fosse dietro che aspirava ad una vittoria su quella linea e che, purtroppo, l'ha ottenuta. È il partito comunista che ha ottenuto la vittoria in tema di servizi segreti. Onorevoli colleghi, un fatto è certo: io mi sono permesso di ricostruire la situazione, ed ho la vaga impressione che le risultanze della Commissione Sindona mi diano ragione, o meglio diano ragione a quella che era soltanto una mia intuizione e che da quella Commissione potrebbe essere considerata qualcosa di più. Una cosa è certa: dopo la riforma dei servizi di sicurezza nel senso auspicato o indicato dal partito comunista, un certo fascicolo sparì, e quel fascicolo avrebbe potuto dare delle notizie. Ho scritto queste cose nella mia relazione.

C'è una bozza del 4 luglio 1973. In alto, con stile burocratico, manoscritto, c'è l'autografo di Miceli, con l'approvazione

del ministro (noi non siamo abituati a chiamare il ministro «signor ministro») e del capo di stato maggiore della difesa. Sotto, c'è la sigla autografa di Henke. La prova, o almeno l'indizio, che porta a confermare la validità delle tenaci affermazioni di Miceli, è che questa lettera non arriva alla magistratura portata da Miceli. Miceli non se ne ricorda nemmeno. Miceli non ne ha mai parlato. Nel 1977, a Catanzaro, il magistrato dice al capo del SID Casardi: «Portami tutto quello che hai!». Casardi fa un pacchetto, dentro cui c'è anche la lettera autografa. Quest'ultima, quindi, viene fornita da Casardi alla magistratura. Miceli non ne aveva mai parlato, non l'aveva mai indicata come prova di quello che aveva detto. E si pensa di poter passare sopra a questo dato?

Onorevoli colleghi, io non mi sento giudice. L'ho detto: mi sento uomo di parte, e so di non stringere prove nelle mani, ma indizi meritevoli dell'accertamento del giudice. Io non pronuncio condanne, mi limito a chiedere come si possa volere l'archiviazione quando gli indizi pesano nel senso opposto, e rendono necessario l'accertamento da parte del giudice. E il «rapporto Fenizia» rileva tutto questo. Non ve lo leggo per intero, ma il rapporto del magistrato di Milano dice quanto segue: «Riceve, perciò, inequivocabile conferma l'assunto della partecipazione ministeriale, perché in epoca non sospetta, e pertanto significativamente non sospettabile, non può avere alcun senso logico un'annotazione palesemente falsa del Miceli...». Non leggo oltre. Rilevo solo che, a conclusione il rapporto afferma che, tra l'altro, se Miceli avesse commesso un falso avrebbe potuto essere — e ben lo sapeva — a bruciapelo smentito dall'attivazione, da parte del procuratore generale, della procedura per la rimozione del segreto: in quattro e quattr'otto sarebbe stato smascherato e smentito! Cosa che non è accaduta.

Non affermo che questa è la prova del nove, ma certo è molto più che un indizio! Altro che carenza di riscontri obiettivi! Carenza a rovescio... Sapevano tutti

(tutti!) i ministri delle varie epoche... Vi è ancora un punto che taglia la testa alla discussione: esiste o non esiste la data del 5 o del 10 settembre a secondo del momento in cui il rapporto viene inviato al procuratore generale e in cui questi si rivolge direttamente al ministro guardasigilli? Questa data — 5 settembre 1973 — deve essere osservata. Circa due mesi sono passati dalla trasmissione della lettera del Sid, con l'opposizione del segreto di Pulcinella... Giustamente, rilevava il relatore di minoranza, che, alla domanda «è un agente informatore?», si risponde «non te lo posso dire», con il che tutti hanno capito che lo era. Dicevo che, dopo nemmeno due mesi, la magistratura salta il SID, attiva la procedura diretta ed investe il Governo: «Governo, ti chiedo — e motivo — di rimuovere il segreto!». Ed il SID è estromesso. Non c'entra più niente; nessuno dice più niente al SID. I ministri non si degnano nemmeno di informarlo di tutto questo. Ed il SID in un attimo avrebbe rimosso il segreto, perché già aveva imboccato questa strada. Non dicono niente... Ci volete precisare — voi che sostenete la tesi dell'innocenza manifesta — perché settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, perché — insomma — si sono avuti otto mesi di silenzio? Ed il 20 giugno le grandi rivelazioni di Pulcinella (era scritto su tutti i giornali...)! Ci volete dire perché i politici, perché il Governo, sono stati zitti? Perché il Governo ha coperto? Che c'entra il SID? La data cui mi sono riferito taglia la testa al toro.

Ammettiamo che la prima volta il SID sia stato un «mascalzone» ed abbia coperto. Benissimo! Ma fino a quando la magistratura non si rivolge al Governo! Quando questo avviene, è il signor Governo, con i suoi ministri (Presidente del Consiglio, Andreotti e poi Rumor, ministro della difesa, Tanassi e poi Andreotti), che non fa niente, che non rimuove niente! Forse che, dal settembre in poi, non erano stati sensibilizzati alla gravità della situazione? Non era per caso passato gennaio, con il mandato di cattura

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1982

nei confronti di Giannettini e con la stampa che esplodeva? Perché, onorevole Andreotti, non è arrivata la sua nomina a metà marzo (se non sbaglio, 14 marzo)? Perché, a rapporto davanti a lei, i suoi subordinati, il capo del SID ed il capo di stato maggiore della difesa, non la informano di Giannettini? Per quale motivo lei, anche in quel momento, ma soprattutto in quel momento, ha taciuto e quindi avallato? Perché ha aspettato tre mesi per rimuovere poi il segreto, in quella forma inusitata della quale io parlo nella relazione, ma mi guardo di parlarne in questa sede? È Aldo Moro che dice la parola «inusitata». L'onorevole Andreotti... A me piace interessarmi di Andreotti, perché è uomo così intelligente, così multiforme... Mi interessa più occuparmi di Andreotti, certo, che — ad esempio — dell'onorevole Piccoli. L'onorevole Andreotti non fa niente a caso, non lascia niente al caso. Concede l'intervista perché sceglie un amico, Caprara, un comunista. Sceglie la forma dell'intervista perché l'intervista si può smentire senza smentire, se il giornalista è amico...!

PRESIDENTE. Ha un minuto soltanto, onorevole Franchi.

FRANCO FRANCHI, *Relatore di minoranza*. Grazie, signor Presidente. Mi perdoni se spendo questo minuto dicendole che con rammarico subisco questa procedura, nella solita veste di relatore senza le funzioni di relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Franchi, le ricordo che se lei parlasse in veste di relatore avrebbe solo 20 minuti.

FRANCO FRANCHI, *Relatore di minoranza*. Ma avrei la replica, signor Presidente. Invece in questo caso non ce l'ho.

PRESIDENTE. Sì, comunque 20 minuti più 20 minuti fanno 40 minuti. Lei invece parla per 45 minuti.

FRANCO FRANCHI, *Relatore di minoranza*. Parlare in replica è un'altra cosa!

Mi si perdoni comunque se ripeto quanto ho già detto nel precedente procedimento, e cioè che mi ribello e mi ribellerò sempre a questa procedura, che non è codificata nel regolamento.

Queste date — dunque — sono insuperabili e nessuno potrà dirci che in quel caso c'entra il SID. Perché, allora, l'onorevole Andreotti rimuove il segreto tardivamente e in quel modo? Perché aveva interesse a screditare il SID, onorevoli colleghi! E questa vicenda è costata allo Stato italiano lo smantellamento dei servizi di sicurezza, oltre a gravi apprensioni per molta gente, come ho cercato di dimostrare nella relazione scritta.

Su tutti questi fatti l'opinione pubblica attende la verità. Non mi si dica che la revoca del segreto spetta ad altri: questa spetta solo all'autorità politica, vedi ad esempio la procedura attuata dal procuratore generale, che non si rivolge a Miceli o a uno di noi, ma al Governo; vedi ad esempio l'intervista di Andreotti. E nessuno ha messo sotto accusa Andreotti per aver rivelato un segreto di Stato perché, come ministro della difesa, poteva farlo. La revoca del segreto spetta dunque all'autorità politica, che non l'ha data, e quindi noi abbiamo il diritto di chiedere l'accertamento della verità.

All'onorevole Rumor auguro di potersi difendere ugualmente, anche senza Zagari, in ordine a quello strano, stranissimo incontro che ci sarebbe stato. Il mio pensiero per Zagari è invece più aspro perché, con quella procedura equivoca, penso sia riuscito a trarre in inganno un Presidente del Consiglio.

Quanto ai reati, essi sono indicati: il favoreggiamento da parte dei due ministri e la falsa testimonianza per tutti e tre. Può darsi che il giudice, domani, dica che la falsa testimonianza è assorbita dal reato principale o che, comunque, sia un reato commesso per commetterne un altro, il favoreggiamento. Lo dirà il giudice... In questo momento io ritengo che, così come sono stati indicati dalla magistratura e giunti a noi, tali reati possano comportare la messa in stato d'accusa degli onorevoli Andreotti, Tanassi (non

posso dire Zagari) e Rumor davanti all'alta corte di giustizia (*Applausi a destra* — *Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Stanzani Ghedini. Ne ha facoltà.

SERGIO AUGUSTO STANZANI GHEDINI, Relatore di minoranza. Signor Presidente, colleghi deputati e senatori, non ritengo opportuno ripercorrere qui l'itinerario logico e cronologico cui mi sono rigorosamente attenuto nella relazione e che mi ha portato a ritenere che il Presidente del Consiglio Mariano Rumor ed il ministro della difesa Mario Tanassi siano responsabili del reato di favoreggiamento e del reato di falsa testimonianza, ed il ministro Giulio Andreotti del reato di falsa testimonianza.

Consentitemi, tuttavia, una premessa che nella relazione ho volutamente ignorato. La strage di piazza Fontana rappresenta un momento tragico, traumatico nella vita e nella storia civile dell'Italia contemporanea; è il primo gravissimo e luttuoso episodio di terrorismo; è la prima strage. Da allora la vita politica non è stata più la stessa: la violenza è entrata nella nostra società, è entrata, come mai prima, nella stessa lotta politica. Da allora — e sono trascorsi ormai quindici anni — siamo stati costretti a convivere con il terrorismo: prima quello nero, poi quello rosso e infine, insieme, rosso e nero. Centinaia di terroristi, spesso giovani o giovanissimi, sono nelle carceri della Repubblica; sono stati uccisi ed hanno ucciso; e tuttora, nonostante importanti successi, non ne siamo venuti a capo, non siamo riusciti a sconfiggerlo. E non siamo venuti a capo della strage di piazza Fontana, della strage di Brescia, della strage di Bologna. La nostra vita politica rimane continuamente insidiata dalla mancata soluzione di questo problema, come dall'interrogativo, rimasto senza risposta, sui collegamenti internazionali — possibili, ma non provati — di questo terrorismo. Ed a lungo la nostra vita politica è stata attraversata dal so-

spetto delle stragi di Stato, dal dubbio sul ruolo svolto dai nostri servizi segreti o da settori dei nostri servizi segreti. Anche il relatore Beorchia ha sentito il bisogno di evocare, nella sua relazione, tutto questo, che è sullo sfondo della vicenda, specifica e circoscritta, che dobbiamo qui discutere e sulla quale dobbiamo decidere. Anche il relatore Beorchia sente il bisogno di chiedersi se è stato fatto tutto quello che si doveva e si poteva, all'interno dello Stato, per individuare e colpire le responsabilità delle stragi e degli attentati e per mettere il paese al riparo dai colpi del terrorismo.

Ebbene, noi abbiamo avuto, in questo caso, dinanzi alla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, ed abbiamo oggi dinanzi al Parlamento riunito in seduta comune, l'opportunità di guardare sino in fondo il funzionamento delle responsabilità politiche, i rapporti tra queste, le responsabilità tecnico-militari e le responsabilità dei servizi segreti. Non abbiamo il diritto di far gravare la questione morale e politica di una strage non risolta su un episodio circoscritto. Di questo, e solo di questo, dobbiamo giudicare. Non abbiamo il diritto di giudicare con gli occhi e la memoria di oggi fatti di ieri. Ma non abbiamo neppure il diritto di sottovalutare quei comportamenti, quelle decisioni, persino quelle omissioni e quelle reticenze, come fatti secondari e ormai supplementari e ormai appartenenti al passato: perché attraverso quei comportamenti, quelle decisioni ed anche quelle omissioni e quelle reticenze si giuocava, in momenti drammatici della storia del nostro paese, la volontà dello Stato di fare piena luce, o al contrario di mantenere zone d'ombra (e quali!) nella ricerca delle responsabilità di piazza Fontana.

Questa è una storia caratterizzata da fin troppe ambiguità, oscurità, contraddizioni, persino omertà, perché il Parlamento debba continuare a seguire questa strada. Collega Beorchia, noi potremo dire di aver fatto tutto per sconfiggere il terrorismo e per prevenirlo, impedire che si ripeta e torni a colpire in modo tragico

il paese e lo Stato, solo quando avremo dato concreta dimostrazione che lo Stato non ha paura di far luce innanzitutto sui suoi comportamenti, su quelli dei suoi servizi, dei suoi corpi, dei suoi funzionari ed anche — e soprattutto — sui comportamenti dei suoi governanti.

In nessuno di noi c'è spirito di vendetta, in nessuno di noi c'è la volontà di ricercare capri espiatori. Si potrebbe dire che Rumor è ormai un notevole alla conclusione di un *cursus honorum* contrassegnato da fin troppi insuccessi, che Tanassi ha già pagato — e probabilmente per tutti — per il caso *Lockheed*. Si potrebbe sostenere che si tratta di uomini politici che hanno già pagato. Ma sbaglireste se vi lasciaste trasportare su questo tipo di considerazioni; manchereste anzitutto di rispetto a Rumor e a Tanassi. Ma mancheremmo anche di rispetto alla nostra funzione che non è quella di giudicare, qui, se vi sono responsabilità penali di Rumor, di Tanassi, di Andreotti, bensì semplicemente di valutare se esiste manifesta infondatezza di queste responsabilità o se, al contrario esistono sufficienti e concordanti indizi che portano a non escludere l'esistenza di queste responsabilità.

Se esistono sufficienti e concordanti indizi abbiamo il dovere di non chiudere questo capitolo delle responsabilità, ma abbiamo il dovere di rimettere alla Corte costituzionale la valutazione di questi indizi di responsabilità e di questi elementi di prova. Infatti, se esistono questi indizi e questi elementi di prova di una responsabilità politica che potrebbe portare a concludere per il favoreggiamento, la domanda cui dobbiamo dare una risposta è la seguente: se lo Stato, attraverso i suoi governanti e attraverso i suoi servizi, avesse tenuto un comportamento diverso, di collaborazione con la giustizia anziché di non collaborazione attraverso l'opposizione del segreto, il compito della giustizia sarebbe stato facilitato? Sarebbero aumentate le possibilità di far luce piena sulla strage di Piazza Fontana? L'importanza della questione che stiamo esaminando — a mio avviso — sta tutta qui e

mi sembra questione di enorme importanza che investe la credibilità dello Stato e dei suoi governanti non solo per il passato ma anche per il futuro.

Sulle responsabilità dei servizi in questa vicenda sappiamo molto e, caro Franchi, che responsabilità dei servizi vi siano e siano enormi lo sappiamo tutti.

Il generale Maletti, capo del reparto D, da cui Giannettini direttamente dipendeva, è stato incriminato davanti alla corte di Catanzaro; un suo diretto collaboratore ha continuato a mantenere rapporti di servizio con Giannettini quando questi era già latitante. Il generale Miceli vede interrotta la sua carriera militare, cioè la sua promozione a generale di corpo d'armata, dal ministro Andreotti perché gli viene imputata, dal ministro, la responsabilità di aver taciuto della continuazione dei rapporti con l'agente incriminato. Lo stesso generale Miceli è stato arrestato da un giudice e poi assolto per la vicenda del *golpe* Borghese, una vicenda che ha analogie sorprendenti con quella che stiamo esaminando, perché anche lì abbiamo servizi che affermano di aver informato i politici e politici che negano di essere stati informati. Perfino i protagonisti sono fisicamente gli stessi, manca solo Restivo.

Ho citato solo gli episodi più clamorosi che riguardano direttamente da vicino questa vicenda, ma sono soltanto alcuni degli episodi di una inquietante e torbida storia dei servizi di sicurezza che va dall'uccisione del colonnello Rocca fino alla scoperta delle liste della loggia P2; una storia che ha conosciuto lotte interne ai servizi che si intrecciavano con le lotte intestine degli uomini politici democristiani. Ma qual è stato il ruolo svolto dai governanti? Da quei governanti che avevano la responsabilità formale dei rapporti con i servizi? Si è a lungo discusso se il Presidente del Consiglio, cui ha fatto riferimento Miceli, fosse Rumor o Andreotti, se ha avuto luogo o meno una riunione a Palazzo Ghigi per decidere l'opposizione del segreto. Sono problemi non determinanti e a volte si sono rivelati addirittura fuorvianti.

I due momenti centrali di questa vicenda sono: primo, la richiesta della magistratura rivolta direttamente al SID; secondo, la richiesta della magistratura rivolta al Governo. Sulla prima gli atti ci dicono che una serie di concordanti indizi fa ritenere che il ministro della difesa Tanassi sia stato informato, non possa non essere stato informato e abbia condiviso e autorizzato l'opposizione del segreto.

Nella relazione mi sono soffermato a lungo su queste circostanze e ricorderò brevemente i dati essenziali: la riunione dei generali per il parere, convocata in vista di un successivo esame in sede politica e il parere che avrebbe dovuto essere sottoposto al ministro per la decisione.

A questo proposito mi sia consentito ricordare un aspetto che è sfuggito oltre che ai colleghi anche a me nel redigere la relazione. Cari colleghi, soprattutto colleghi della Commissione, credo che tutti noi siamo convinti che quella è stata una riunione speciale, eccezionale. Direi anzi che, dalle informazioni che noi abbiamo assunto, non risulta nella storia dei servizi segreti una riunione di quella portata, con quella configurazione, con quella partecipazione. Ebbene, noi sappiamo che sul tavolo di quei signori, cioè di tutta l'élite dei servizi segreti dello Stato italiano, vi sono le prove — le prove! —, le veline dell'infedeltà di un agente segreto. Il giudice infatti fornisce — e Miceli glieli mette sul tavolo — i documenti in base ai quali l'agente Giannettini ha dato documenti segreti, inerenti alle sue attività di agente segreto, a Ventura.

Ebbene, i casi sono due: o questo era un fatto noto, che quindi non destava sorpresa; o altrimenti, chi può credere che una riunione siffatta avesse veramente solo il valore di un giudizio tecnico, e non piuttosto quello di una valutazione politica, preliminare, destinata già di per se stessa a essere rivolta al potere politico? Ma chi può mai credere che un fatto di questa rilevanza, sul piano tecnico, una infedeltà di questo tipo da parte di un agente, non trovi riscontro in una parola di nessuno di coloro che hanno parteci-

pato a quella riunione? Ma possiamo mai credere a queste cose? Ma crediamo che sia forse possibile? Ora, che Giannettini, come 007, fosse una nullità, siamo d'accordo; ma è la storia del rapporto tra Giannettini e i servizi segreti che dice qual è l'importanza di Giannettini. Henke, Miceli, tutti lo dicono: era un informatore politico accreditato a elevatissimo livello presso i Gabinetti ministeriali. Viene inserito a quel livello dal capo di stato maggiore Aloia, in una posizione in cui uno 007 che è una nullità durante tutta la sua permanenza nel servizio segreto non ha rapporti che con uno dei più alti responsabili, a livello generale, dei servizi segreti. Ma insomma, si può pensare che improvvisamente tutti rimbecilliscano?

Scusatemi per questa digressione. Dicevo che nella relazione mi sono soffermato a lungo su queste circostanze. Ricorderò brevemente i dati essenziali: la riunione dei generali per il parere, convocata in vista di un successivo esame in sede politica. Non vi sono dubbi: il parere avrebbe dovuto essere sottoposto al ministro per la decisione. La partecipazione alla riunione dei consiglieri di Tanassi e di Henke, generali Malizia e Castaldo. Anche qui, scherziamo? Nei servizi segreti, normalmente, queste cose si esaminano una per una; a un certo punto, fanno una riunione a cui chiamano a partecipare elementi esterni, estranei, che essendo dei militari, hanno il dovere di riferire ai superiori tutto quello che fanno; e perché lo fanno? Per turlupinare, per prendere in giro, per imbrogliare i loro superiori? Ma riteniamo forse che, in queste condizioni e in queste circostanze, possa essere attendibile la tesi sostenuta dalla maggioranza?

E proseguo nella elencazione: la bozza della lettera di risposta del magistrato, in cui è scritto di pugno di Miceli «autorizzata dal ministro» e in cui figura la firma di Henke. Anche qui, il relatore lo richiama; ma poi nelle sue conclusioni si guarda bene dal tenere conto di questo fatto.

Ed ancora: il fatto che Henke, come Tanassi, prima che fosse conosciuta

questa bozza, aveva negato di essere stato investito della questione da Miceli, affermando altresì che, se ne fosse stato investito, si sarebbe pronunciato per togliere il segreto, quando poi in effetti sappiamo che successivamente davanti al magistrato di Milano si comportò diversamente: non solo oppose il segreto, ma addirittura affermò il falso. È pensabile che Henke si comporti in questo modo senza prima (e di questo abbiamo poi avuto le prove) aver concordato questo comportamento con il ministro della difesa? Ma, dico, questi generali sono tutti impazziti? Sono tutti scemi?

Ma soprattutto non è stata data una risposta a questa domanda: perché Miceli avrebbe dovuto, in quella data, millantare una autorizzazione politica che poteva essere in qualsiasi momento scoperta e smentita? E avrebbe potuto esserlo quando Malizia avesse riferito (come in realtà ha fatto) al ministro della riunione; o avrebbe potuto esserlo se la magistratura si fosse rivolta (e anche questo è avvenuto) direttamente al Governo, un mese o poco più dopo.

Miceli non aveva nessun interesse a millantare in questa circostanza quella autorizzazione, se non fosse avvenuta e non fosse stata data. Sarebbe stato più semplice, e per lui meno rischioso, se avesse voluto seguire questa strada, assumersi direttamente, in prima persona — senza convocare nessuno, e lo poteva fare — direttamente la responsabilità dell'opposizione del segreto.

Ma io voglio seguire nella specie Tanassi nella sua linea difensiva. Tanassi nega (e il suo interrogatorio è stato per me personalmente, per quanto ho vissuto questa vicenda, uno degli elementi che mi ha maggiormente colpito). Tanassi ha avuto un atteggiamento chiaramente difensivo, e ad un certo punto non si riesce a capire come faccia a sostenere le cose che sostiene, che sono smentite da Andreotti, da Taviani, da tutti. Tanassi sostiene che, come ministro della difesa, non aveva nulla a che fare con i servizi segreti, che si occupava solo delle questioni di controspionaggio, e per il resto

responsabile era il ministro dell'interno.

Poiché io ho sempre grande rispetto dei miei simili, mi sono chiesto come mai Tanassi — un uomo che è stato ministro, ed io credo alla selezione, anche in politica — sostenga questa tesi e neghi di essere stato investito da Miceli. Tutte le sue dichiarazioni sono rivolte a scansare le proprie responsabilità, e ad un certo punto chiama in causa le possibili e dirette responsabilità del ministro dell'interno: questo è palesemente assurdo, perché comunque il rapporto SID-ministro dell'interno, secondo le norme, sarebbe dovuto passare attraverso la sua autorizzazione, e l'opposizione del segreto riguardante un agente del servizio investiva palesemente la sua diretta responsabilità di ministro della difesa. Ma Tanassi non nega, è costretto ad ammettere che Malizia lo ha informato della questione Giannettini-Henke, gliene ha parlato quando fu chiamato a deporre dal giudice di Milano.

Dunque, a parte gli altri indizi, a parte i riscontri obiettivi, che depongono a favore del fatto di una sua autorizzazione in due circostanze, Tanassi ha saputo della questione Giannettini; ha saputo ed è stato fermo; ha saputo e ha avallato la proposta di Malizia, espressa nella riunione relativa al parere, perché è Malizia che determina quel risultato; ha saputo ed ha avallato il comportamento di Henke davanti al giudice di Milano; ha saputo e ha avallato l'opposizione del segreto circa un agente su cui la magistratura stava effettuando indagini che riguardavano la responsabilità della strage di Piazza Fontana!

Il ministro non ritiene di andare al fondo della questione, il ministro non richiama i *dossier*, il ministro non convoca Miceli! Ma è possibile che, per assolvere i vostri uomini di Governo, voi dobbiate ritenere normale presentarceli come dei completi imbecilli, come dei perfetti ingenui, nelle mani di funzionari abili e maliziosi, o, peggio, presentarli, come dei pericolosi irresponsabili!

Di fronte a tutto questo, collega ed amico Beorchia, la Commissione, trovan-

dosi di fronte a due deposizioni contrastanti, si accontenta della deposizione di Tanassi, e dà per scontata la responsabilità del solo Miceli, senza neanche il beneficio del dubbio (perché questo è il risultato della conclusione, cui è arrivata a maggioranza la Commissione).

Per la questione del dolo, mi rimetto a quanto ho esposto abbastanza ampiamente nella relazione.

Lo stesso comportamento, la stessa situazione, si ripetono a proposito del rapporto Zagari-Rumor, che è l'aspetto più allucinante di questa vicenda; ed è ancora più allucinante la difficoltà — credimi, Beorchia, perché so che tu sei uomo di assoluta onestà intellettuale — in cui ti vieni a trovare oggettivamente nel sostenere e nel portare avanti certe posizioni. Mi sono riletto questa mattina — ho voluto rileggermelo — l'interrogatorio di Zagari. Io sono d'accordo. Io ho votato solo, insieme a Franchi, anche per la non manifesta infondatezza per quanto riguardava Zagari, ma ho votato — e lo dissi — per una sola e semplicissima ragione, perché, per prima cosa, non è stata accolta la mia richiesta di risentire Zagari e di risentirlo come testimone, sotto il vincolo del giuramento: perché era inammissibile che un uomo che è stato ministro e a cui io, a differenza di Franchi, do tutta la mia stima, si sia comportato... Avrei voluto sapere perché un uomo si è ridotto in quelle condizioni. Zagari ci ha detto chiaramente — ce lo ha detto, andatevele a rileggere quelle parole! — che lui della questione Giannettini non solo ne ha parlato con Rumor e ne ha parlato più di una volta, ma ne ha parlato con Tanassi, ne ha parlato a destra e a sinistra, e ci ha anche detto perché non ha fatto i nomi e i cognomi, e perché non li voleva fare. Non diciamo storie! Non si possono prendere dai verbali solo quelle due parole, staccarle da tutto il contesto, perché fa comodo, per far fare a Zagari una figura da imbecille (che in effetti, se non altro, imbecille non è). Cioè sarebbe Zagari che ad un certo punto va da Rumor, per parlare del problema generale della riforma dei servizi, e, guarda caso, non si porta dietro

un appunto, una norma, qualche cosa che riguardi il problema generale, ma si porta dietro l'incartamento di Giannettini. Ma a chi le andiamo a raccontare queste cose?! E poi mi dite: non glielo ha lasciato. Allora, amico Beorchia, non gli ha lasciato neanche quei documenti. Quindi, quale credibilità può avere questo tuo sforzo estremamente generoso di dare una spiegazione a questo contrasto, a questo dissenso, che è incolmabile? E anche i pochi elementi, i dati di fatto che noi abbiamo sono tutti a favore di Zagari e tutti contro Rumor. E queste sono cose incontestabili. Se i colleghi del Parlamento avessero la pazienza — e non è detto che lo debbano fare — e la volontà di leggersi una vasta documentazione, come abbiamo fatto noi...!

Ma — dicevo — lo stesso si ripete a proposito del rapporto Zagari-Rumor, quando nel settembre 1973, tre mesi dopo la lettera inviata al SID e un mese e mezzo dopo la risposta del SID, la magistratura si rivolge al ministro di grazia e giustizia e quindi direttamente al Governo. Ma qui la Commissione fa anche di peggio. Nel rapporto Tanassi-Miceli dà ragione al primo e torto al secondo. Nel rapporto Rumor-Zagari pretende di dare ragione ad entrambi. E questo non è possibile: o Zagari ha riferito a Rumor, e Rumor è divenuto responsabile della continuità della scelta della opposizione del segreto, o Zagari non ha riferito a Rumor, oppure ha riferito in maniera talmente generica ed elusiva da essere responsabile di omissione di atti d'ufficio. Ma la maggioranza della Commissione non può negare che Zagari si sia recato da Rumor. Zagari ha un riscontro obiettivo, ha addirittura la testimonianza del suo capo di gabinetto dell'epoca che con lui si recò da Rumor (perché almeno quello può aver testimoniato, come ha testimoniato, che ci è andato con il fascicolo di Giannettini; certo, non era presente, ma che Zagari ci sia andato con il fascicolo di Giannettini, non c'è dubbio; può essere che anche Zagari giocasse a fare lo 007 e che per ingannare Altavilla si sia portato dietro il fascicolo di Giannettini). E allora anche Rumor è

soltanto uno smemorato, un irresponsabile, un uomo colpevole solo di incredibile leggerezza?

La maggioranza della Commissione deve inseguire Rumor nei suoi «non ricordo», nelle sue contraddittorie e poco convincenti dichiarazioni. E anche la relazione di Beorchia deve inseguirlo in questo difficile e ingrato compito: «Rumor avrebbe discusso dei servizi segreti in termini generali, non avrebbe discusso del caso specifico, non avrebbe discusso, non si ricorda di avere discusso di un caso Giannettini».

Epperò, proprio su questo punto, quando Zagari indica alla Commissione altri possibili riscontri (i dirigenti del suo partito — se non altro quelli — con cui afferma di aver parlato della questione), la maggioranza della Commissione si blocca, rifiuta le altre indagini istruttorie che avrebbero consentito di gettare sulla vicenda qualche altro fascio di luce. Perché signori deputati e senatori, perché? Perché non poteva esistere una questione generale dei servizi segreti, che potesse prescindere dai casi particolari che uno per uno stavano esplodendo e in cui i comportamenti dei servizi erano in discussione. Non poteva esistere una questione generale dei servizi segreti che prescindesse anzi che non partisse dal caso Giannettini.

Erano i mesi delle polemiche di stampa sulle piste nere. Il nome di Giannettini era già apparso sulle stampa. Erano i mesi in cui si preparava il mandato di cattura contro Giannettini. Erano i mesi in cui ribolliva la questione della Rosa dei venti e del cosiddetto *golpe* Borghese. E perché si sarebbe dovuta altrimenti porre una questione dei servizi segreti? Una indagine istruttoria su questo non sarebbe stata importante né pertinente visto che molti degli uomini che avremmo potuto utilmente ascoltare siedono ancora su questi banchi del Parlamento?

Si è scelta ancora una volta la strada di non andare a fondo nella ricerca della verità. Per questo siete costretti ad arrampicarvi sugli specchi di un edificio difensivo fragile e poco credibile, che non

rende giustizia agli uomini, che in questa maniera pretendete di difendere.

È comprensibile che la maggioranza della Commissione nella sua ancora una volta aprioristica scelta assolutoria, non si sia posta invece le due questioni che si era posto il giudice Fenizia nel rimettere al Parlamento l'indagine sulle responsabilità ministeriali.

La prima: se era sostenibile la tesi che erano a confronto con la segretezza su Giannettini un bene, quello della tutela generale dei servizi compromessa la quale sarebbe stata compromessa la prevenzione di nuovi reati contro lo Stato, cui i servizi sono preordinati, con un altro bene, quello dell'interesse dello Stato alla repressione delle responsabilità della strage di Piazza Fontana. La seconda; se esiste o meno il reato di favoreggiamento, come conseguenza obbligata della opposizione del segreto sul caso Giannettini.

Il giudice Fenizia, pur soppesando i pro e i contro propende per il «sì» sulla prima questione, propende cioè per la liceità, la legittimità della opposizione del segreto, e per il «no» sulla seconda questione, e cioè per l'inesistenza del reato di favoreggiamento. Le mie risposte sono del tutto opposte. Ma non è questo l'importante. Ciò che è significativo è che ogni dibattito su questi interrogativi, è stato eluso dalla maggioranza della Commissione, la quale si è soffermata esclusivamente sul problema della partecipazione dei politici alla opposizione del segreto. Ha voluto limitare l'indagine al solo profilo sul quale anche le argomentazioni del giudice Fenizia finiscono per essere schiacciati a favore della partecipazione dei politici alla decisione.

Porsi queste due questioni, significava dover ammettere almeno in via d'ipotesi una qualche responsabilità di Tanassi e di Rumor; significava dover fare i conti con la contraddittoria risposta data da Tanassi e da Rumor prima e da Andreotti dopo alle due questioni.

Andreotti, dando una risposta opposta a quella che avevano dato assieme ai servizi fino ad allora Tanassi e Rumor, affermò testualmente che esisteva una

sproporzione fra il comportamento tenuto di norma (tutela del segreto sui nomi e le attività degli agenti) e la gravità dei fatti su cui la magistratura stava indagando.

Noi qui non possiamo non ribadire che è inammissibile mettere a confronto le esigenze di una prevenzione che proprio per Piazza Fontana e per le altre stragi aveva clamorosamente fallito con quelle della repressione di un delitto gravissimo ma che era ormai consumato e si allontanava nel tempo.

Non si trattava soltanto di percorrere la strada che consentisse la repressione dei responsabili di quella strage, ma anche di far luce sui fattori che avevano reso inefficienti o inquinati i servizi di sicurezza. Muoversi dunque per rendere possibile la repressione di quel delitto significava anche muoversi per migliorare i sistemi di prevenzione. Ed è precisamente ciò che non si è fatto o si è fatto troppo tardi. Ciò che si doveva fare nell'interesse generale dello Stato e del paese, e ciò che invece si è fatto solo all'interno delle logiche di faida che hanno dominato la nostra vita politica, i rapporti interni al partito di maggioranza relativa e gli stessi servizi segreti.

Non noi, ma la maggioranza della Commissione si è attestata su questa linea difensiva di Rumor e di Tanassi. Non noi, ma i commissari della maggioranza si sono attestati sulla affermazione della non partecipazione dei politici. Questa tesi è contraddetta da una serie di riscontri obiettivi, da numerosi indizi, da elementi certi di prova. Non siamo dei giudici. Ciò ci deve bastare. Il nostro compito, il nostro dovere è trarne le conseguenze, quelle dovute.

Si può in coscienza affermare la manifesta infondatezza di queste responsabilità? No. Sia quindi l'alta corte di giustizia a giudicare. Ad essa si presentino Rumor e Tanassi per rispondere dei reati di favoreggiamento e di falsa testimonianza e Andreotti per rispondere del reato di falsa testimonianza, con la certezza che davanti a quella Corte avranno tutte le garanzie giurisdizionali. Ad essa si pre-

senteranno, come dovrebbe essere per tutti i cittadini con una presunzione di innocenza fino a prova contraria sanzionata da una condanna. Ma il Parlamento avrà così dimostrato che di fronte a fatti così gravi non si muove con logiche pregiudizialmente assolutorie, non si muove come una corporazione o una casta ma come un Parlamento repubblicano che non ha paura della giustizia e della verità.

Concludo con un riferimento di attualità. Su un giornale di questa mattina il titolo dell'articolo dedicato alla seduta comune del Parlamento era: «Alle Camere il giudizio definitivo sulla strage di piazza Fontana». Titolo certamente esagerato, improprio, approssimativo; insomma, un titolo giornalistico. È fin troppo ovvio che non stiamo giudicando delle responsabilità della strage di piazza Fontana, ma soltanto delle responsabilità di alcuni ministri in ordine ad alcuni specifici episodi relativi a fatti e responsabilità, per altro processualmente controversi, della strage di piazza Fontana. Tuttavia, nella sua approssimazione giornalistica, quel titolo esprime uno stato d'animo, evoca interrogativi, ripropone questioni, che sono stati pericolosamente rimossi: non dalla coscienza civile del paese, ricordiamocelo, ma dai comportamenti della sua classe dirigente (*Applausi dei parlamentari radicali*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Lugnano. Ne ha facoltà.

FRANCESCO LUGNANO, Relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei liberarmi subito di quello che potrebbe essere un esempio classico di manifesta infondatezza cioè di qualche affermazione dell'onorevole Franchi, secondo cui noi ci saremmo liberati, per far prevalere le aspirazioni di un gruppo di servizi segreti efficienti, capaci di garantirci da sorprese esterne e soprattutto capaci di assicurarci la sopravvivenza delle istituzioni.

Questo sì che è un caso classico. Dovremmo rimpiangere servizi segreti che esprimono un Miceli che comunque va in

galera, che esprimono un Maletti ed un La Bruna che accompagnano a Parigi...

È un pensiero in libertà caro Franchi: tutto si può dire!

FRANCO FRANCHI, *Relatore di minoranza*. Sono stati anche assolti!

FRANCESCO LUGNANO, *Relatore di minoranza*. Lascia stare le assoluzioni, che per fortuna non sono definitive! Tu stesso ti sei liberato di Potenza, cosa che pure è definitiva, e che dovrebbe rappresentare per te quella che si chiama, sempre con una formuletta latina, giacchè si tratta di avvocati: «*Pro veritate habetur*». Tu te ne sei liberato, mentre vuoi adesso agganciarci permanentemente ad una sentenza che non è definitiva e che mi auguro sia annullata con un rinvio a chi saprà forse meglio giudicare.

Un servizio segreto che ha offerto perfino qualche bomboletta *spray* per fare certe operazioni, che certamente non servivano a garantire al paese un servizio segreto che, tramite Giannettini, offre a Ventura — che si guarda bene dall'accettarla — una chiave che serve ad aprire le porte interne di un carcere non di un appartamento privato, dove può passare qualcuno che, animato da intenzioni che poi tradurrà in atti illeciti, può, attraverso ad esempio l'impronta di una cera, procurarsi una chiave per aprire.

Sulla manifesta infondatezza, signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei fare un discorso, che spero di poter sviluppare in modo concentratissimo, con la massima umiltà senza aggredire nessuno, e soprattutto senza fare affermazioni di simpatia per l'uno o per l'altro.

Personalmente sono portato ad avere simpatia per tutti, sul piano umano. Anzi, posso aggiungere che chi mi conosce e mi ha visto operare nella Commissione (che è da abrogare: auguro a tutti quelli che ne fanno parte, me compreso, lunga vita!) sanno quanto io sia poco incline ad assumere posizioni prestabilite, tendenti a raggiungere comunque traguardi di colpevolezza: me ne darà atto il presidente della Commissione, voglio sperare.

Però, noi dobbiamo pur discutere su quello che dobbiamo fare per dare un esempio al paese, perché altrimenti si tratterà ancora di affermazioni di principio, affermazioni solenni: questo è il paese nel quale tutti cominciano, appena si alzano, a fare affermazioni sulla difesa dei diritti dell'uomo, e così via.

Ma insomma, vogliamo applicare la legge o no? E quale legge ci governa? Che cos'è l'archiviazione, cos'è la manifesta infondatezza? Che cos'è tutto quello che una maggioranza numerica (lasciamo stare i colpi di maggioranza: ognuno si difende come può, così come naturalmente ognuno colpisce come può) può decidere?

Potrei leggervi cosa sia l'archiviazione nella definizione di un giurista al di sopra di ogni sospetto e che certamente non ha voluto scrivere per favorire chi, come me, vi invita questa sera a riflettere su questo punto: «L'archiviazione postula la superfluità del processo». È Cordero. «E il processo è superfluo quando la possibilità del reato, in base a ciò che si sa, appare esclusa. Fuori di questo caso, anche se le probabilità favorevoli al giudicando soverchiassero le sfavorevoli, sarà necessario procedere, salva una decisione di proscioglimento», che la nostra Commissione non può più prendere, dopo la riforma del 1978.

Perché su questo sono tutti allineati, non c'è una sola voce difforme. C'è il mio carissimo amico Martinazzoli, che voleva e vuole andare al di là perché, come tutti sanno, vorrebbe fare una operazione di «incisiva ingegneria costituzionale» (è una sua espressione: quando c'è l'eleganza c'è anche Martinazzoli!); c'è Lapenta, c'è il nostro carissimo Venanzi. Anzi, il mio carissimo Venanzi, perché io parlo a nome mio, non a nome di un gruppo.

Tutti dicono che bisognava riformare. È così, caro Beorchia, che si deve fare. Non si può dire: voi la dovete smettere di vedere colpe là dove non vi è niente, la dovete smettere di utilizzare anche un *fumus* per aggredire ministri e ministeri in carica e per fare il vostro gioco di oppositori. La riforma del 1962 è stata

conseguenza diretta del contrario, cioè del fatto che voi avete sempre a colpi di maggioranza prosciolti, comunque e dovunque si presentasse un ministro sospettato di qualcosa.

Tanto è vero che poi, quando si è profilato un *referendum* che batteva alle porte, si è dovuto (c'è chi lo nega e c'è chi lo riconosce) in un modo più o meno emotivo, come si dice nel nostro gergo, procedere a marce forzate per arrivare a qualcosa.

E si è arrivati a questa conclusione, che del resto è la stessa dalla quale partiva un disegno di legge presentato (da chi?) dall'onorevole Andreotti, nella cui relazione introduttiva era scritto testualmente questo: «La Commissione inquirente non può più prosciogliere!» La Commissione inquirente deve tornare al suo ruolo costituzionale, riportandosi alla legge del 1953, di organo referente.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, senatore Beorchia, si può affermare che la Commissione inquirente abbia fatto questo, si può affermare che lo abbia fatto? Non mi fermo soltanto a questo, per parlare della manifesta o non manifesta infondatezza (quindi, nel dubbio, andiamo avanti), perché anche tra i dubbi vi è quello più denso, compatto ed omogeneo, e il dubbio più fragile, labile, evanescente. Il problema è che qui voi non siete ancora riusciti a dirmi cos'è Zagari, e volete la prova? Per l'onorevole Franchi (e mi scuso per il termine) sarebbe un furfante, uno che estorce con sottili arti subdole una testimonianza ad Altavista; per Beorchia — meno deciso di Franchi, forse non va fino in fondo, non affonda i colpi — Zagari non si sa cosa sia; ma dobbiamo dire cosa sia, lo dovete stabilire! È un calunniatore, un diffamatore? Mi pare che egli stia al Parlamento europeo; è stato ministro di grazia e giustizia; anche ai compagni socialisti (senza nessuna nota sotterranea di malizia polemica) vorrei chiedere cos'è Zagari (*Interruzione del deputato Felisetti*). Non è che Zagari abbia detto al Presidente del Consiglio, passando per la stazione ferroviaria di Genova: m'è parso di vedere Lu-

gnano, su per giù era la stessa altezza, la stessa corporatura, gli stessi occhiali. No: Zagari si è portato dietro... Lui dice: non potevo fidarmi di nessuno, dal momento che, da quando stavo in quel Governo, m'ero reso conto, col passar del tempo, che il quadro era sempre più diverso da quello che pensavo avrei potuto trovare. Siccome è un punto essenziale della causa (e si tratta di un processo), bisogna esaminare la particolarità dei connotati, con le circostanze che appartengono al processo considerato e non ad altri: generalizzare, secondo me, è sempre un errore.

Va lì e va a dire a Rumor: onorevole Presidente del mio Consiglio dei ministri (perché è un ministro anche lui, non è un folle che scrive al direttore di un giornale, non è uno che inventa una notizia che, là per là, si sa essere più o meno destituita di ogni fondamento e quindi manifestamente infondata), ecco il rapporto della procura generale di Milano! E gli legge questo rapporto. Vi è scritto che cosa? Non è possibile superare questo. Chi avrebbe potuto superarlo, diciamo noi? Beorchia, vorrei sapere da te chi avrebbe potuto superarlo: io dico che il relatore della Corte costituzionale sarebbe stato in grado, attraverso un'istruttoria preliminare approfondita, di stabilire chi dei due avesse mentito. Abbiamo chiesto un confronto e ci avete risposto che i confronti sono del tutto inutili. Ma ogni giorno in tribunale, in corte d'assise si fanno confronti, e sono del tutto inutili? Hanno fatto un'affermazione di principio generale, valida per sempre e per tutti i tempi; ma vi diciamo che il confronto avrebbe potuto servire a qualcosa. Vi abbiamo chiesto di ascoltare l'onorevole De Martino, dal momento che Zagari (secondo me non è folle, né furfantello) aveva detto: guardate che mi sono trovato in queste condizioni, nell'inseguire il Presidente del Consiglio Rumor ed altri. Mi sono venuto a trovare in tali condizioni di disperazione da investire della cosa sia l'onorevole Nenni, sia l'onorevole De Martino. All'onorevole De Martino avremmo potuto domandare se conferma ciò che

afferma Zagari, perché si possa obiettivamente riscontrare una credibilità in Zagari.

Non bisogna infatti mai scegliere prima: Zagari non mi va, Rumor mi fa maggiore tenerezza. Così non si fa, non è questo un processo normale, è un processo politico che deve però ubbidire alle stesse leggi di ricerca, agli stessi criteri di interpretazione. Questo non ce lo avete consentito. De Martino, uomo al di sopra di ogni sospetto, avrebbe potuto dirci se è vero o meno ciò che in modo obiettivo Zagari ci ha indicato. Comunque il documento che legge Zagari a Rumor si conclude in questo senso: vi prego di rimuovere — è D'Ambrosio che risponde alla procura generale — il segreto, perché delle due l'una: o Giannettini non è un agente del servizio segreto, e quindi non sorge alcuna questione, o lo è; ed in questo caso sono arrivato a Giannettini non solo attraverso Ventura, il quale mi ha dichiarato che Giannettini era un agente del SID, e non solo perché ho trovato il suo nome indicato in una agenda del 1969, ma anche perché ho fatto una perquisizione a casa sua a Roma ed ho trovato dei rapporti corrispondenti a quelli già rinvenuti in una banca di Montebelluna.

Tutto questo è utile — ecco il favoreggiamento —, perché attraverso il controllo della parola di Ventura posso andare avanti. Se il servizio segreto insiste nell'opporre il segreto politico-militare, nuvole dense e scure coprono quel servizio, e ciò vuol dire che, se è vero quello che afferma Ventura, pur essendo stato informato il vertice del SID, nessuno si è mosso, né per prevenire né per reprimere.

Rumor, in una memoria scritta da lui, senza stati emotivi o passionali, ci ha fatto sapere che non può escludere di avere avuto l'incontro con Zagari, né può escludere che Zagari gli abbia parlato delle note del giudice istruttore D'Ambrosio. Come fate allora a parlare di manifesta infondatezza, nel momento in cui operate delle scelte? Io dovrei essere incoraggiato, giunto a questo punto, a pro-

pendere per la tesi che dà credito a Zagari; però, siccome dobbiamo procedere con molta cautela, non precipito le conclusioni. Quello che è certo è che Zagari non viene smentito e Rumor — a meno che non mi vogliate dire che è uno smemorato a vita — continua a dire che in verità non può mentire dicendo che ricorda. Scusate: il segreto militare è per un fatto così orrendo e per il quale egli, che era allora Presidente del Consiglio, aveva detto che nulla sarebbe stato lasciato intentato per assicurare i colpevoli alla giustizia! Dunque gli fanno vedere il rapporto, gli fanno vedere le note del dottor D'Ambrosio, gli leggono tutto questo, ed Altavista conferma! Ma lasciamo stare il fatto che si era portato dietro Altavista: si tratta di cose in libertà, non facilmente governabili, nemmeno sotto il profilo politico!

Dunque l'onorevole Rumor risponde che, se dicesse il contrario, farebbe falsa testimonianza; ma, se affermasse di ricordare, sarebbe lo stesso un mendace testimone: poiché non vuole essere un falso testimone perché non ricorda, né perché, non ricordando, intenda dire il falso, egli non smentisce l'onorevole Zagari, che è un uomo d'onore!

Presidente Reggiani, di tutto questo in questa ordinanza (che può essere una cavalcata verso la dichiarazione di manifesta infondatezza) non c'è parola! Vi prego di rileggerla, poiché di tutta la parte che riguarda la rimozione di Rumor e di Zagari non c'è il benchè minimo accenno; né c'è una risposta, sia pure di passaggio o fugace! Non c'è nulla! Nell'ordinanza si dice: «Noi non possiamo credere a questo, ma comunque occorrerebbe il dolo». E, dunque, si fa un questione di dolo! Ma per farlo, qualcuno dovrebbe pur essersi attribuito qualcosa! Come si fa ad esaminare il dolo di una mia azione — per esempio — se io non ammetto di averla commessa? Come si fa a stabilire se ho voluto mirare al cuore di un uomo, sparando, se io non ammetto di avere sparato? Pertanto assistiamo al fatto di Tanassi, che si presenta a Catanzaro dicendo di voler dare una mano per il pro-

siegua del dibattito ed affermando che mai, nel corso degli anni in cui è stato ministro della difesa, ha autorizzato qualcuno ad opporre il segreto politico-militare. Poi arriva Henke e dice che negli ultimi sei o sette anni sono stati opposti parecchi segreti politico-militari: l'ultimo dei quali prima che egli stesso cedesse il posto a Miceli, su autorizzazione del ministro Tanassi per i nastri registrati nel processo De Lorenzo-*L'Espresso*. E pertanto Rumor viene smentito! Ma c'è qualcosa di molto più grave in relazione all'impossibilità di chiudere così questa partita. Poi non ci possiamo lamentare se non si troverà mai niente, se per *l'Italicus* va come va, se per altri orrendi episodi della nostra travagliata vita nazionale accadono cose che ci sconvolgono, e se nessuno è sicuro di quello che accadrà domani. Infatti, per esempio, c'è una dichiarazione di Henke, il quale viene sentito dal giudice istruttore nel suo ufficio a Roma. Faccio ora una illazione del tutto personale e consideratela come tale: siccome egli sapeva benissimo che si poteva far scattare l'articolo 352 del codice di procedura penale che allora vigeva, cioè che il fatto di rendere testimonianza significava mettere in movimento un meccanismo rapido e sbrigativo per la rimozione del segreto, Henke riceve questi giudici a Roma nel suo ufficio e nega di sapere del segreto, nega di sapere tutto, nega di conoscere Giannettini, nega di conoscere le fonti di informazione, non fa alcuna affermazione di questo tipo, però poi aggiunge, quando viene richiamato: «Faccio presente che, allorché fui interrogato da lei, le dichiarai che a me personalmente non era mai risultato che il Giannettini fosse un informatore del SID, perchè le autorità competenti» — e questo dice Henke, capo di stato maggiore — «e cioè il ministro della difesa Tanassi e, successivamente al suo rapporto...» Qui Henke si riferisce al rapporto del giudice istruttore D'Ambrosio, che inviò il rapporto a Zagari; per cui, se Henke dice che successivamente al rapporto di D'Ambrosio anche il Presidente del Consiglio aveva

litico-militare, vuol dire che aveva ragione Zagari quando dice che gliene aveva parlato a Rumor. Henke, che per le sue funzioni e per avere avuto contatti con tutti e tre poteva benissimo essere a conoscenza del fatto, dice infatti al giudice: «Io posso garantirvi che, successivamente al suo rapporto, prima il ministro della difesa, onorevole Tanassi, e successivamente il Presidente del Consiglio avevano eccepito e mantenuto fermo il segreto politico-militare». Ma allora Henke rafforza, rende credibile, attendibile e verosimile (e qualcuno potrebbe aggiungere che rende veritiera) questa tesi, per cui, in questo caso, dovremmo subito chiudere tutto il procedimento e inviarlo alla Corte costituzionale affinché decida.

Sono dubbi questi? Sono perplessità? E venite a dirlo proprio a noi? Quando infatti si è trattato di affrontare il fatto del 12 luglio, pur avendo mille cose da portare a nostro sostegno, abbiamo detto chiaramente, anche nella relazione, che si trattava di dati assunti per via deduttiva, mai in via diretta (in riferimento all'episodio del 12 luglio, in riferimento al fatto del 30 giugno, in riferimento alla prima fase di questa operazione: così è scritto nella nostra relazione) ed abbiamo esplicitamente affermato che vi è un'altra probabilità per Tanassi, ed una più ridotta possibilità di ipotizzare la partecipazione dell'onorevole Rumor. È stato dunque dopo, di fronte a tutto questo, che noi abbiamo dovuto rivedere il nostro atteggiamento. Ma poi si è voluto — lo abbiamo scritto e lo ribadiamo — far cadere in modo convulso il sipario, facendo soltanto affidamento sul numero e su una maggioranza numerica.

Qualcuno ha poi aggiunto: «Come si fa, dal momento che non vi è mai stata contestazione, dal momento che non è mai stato detto niente, dal momento che nessuno è stato destinatario dei confini rigorosi entro i quali si deve circoscrivere un'accusa, a continuare questo procedimento? Come mai non pensate che la sentenza di Potenza sia un impedimento e una preclusione assoluta? Come mai non pensate che, escludendo la sen-

tenza di Potenza la responsabilità di Malizia, Miceli, non sia stato l'artefice di tutto?».

A questo punto posso proprio dire che io, pur non avendo alcuna simpatia per Miceli, cerco di pescare quello che c'è di vero in ciò che dice Miceli, sottoponendolo ad un rigoroso controllo, perché — ripeto — per Miceli non sento impulsi di simpatia, per quello che egli ha prodotto nel nostro paese. Ma io controllo ciò che dice. Miceli afferma di averlo subito riferito al capo di stato maggiore Henke ed Henke conferma tale fatto; Miceli afferma di avergli fatto vedere la bozza, recante la data del 4 luglio, in una fase, tra il 9 e il 10 luglio, cioè fra il secondo e il terzo colloquio con il ministro della difesa, «scendendo quindi fresco fresco», come dicono a Napoli, dall'ultimo contatto con Tanassi: queste cose le dice ad Henke, che avrebbe potuto subito smentire Miceli, perché Henke era diretto dal ministro della difesa. E lo stesso vale per la circostanza già ricordata da Stanzani Ghedini, che riporto soltanto a titolo di memoria, per tutti coloro che vogliono ricordare le cose essenziali, e cioè che non poteva definire Malizia e Castaldo estranei al vertice del SID, perché tutti e due erano consiglieri giuridici, uno del ministro della difesa, l'altro del capo di stato maggiore, senza la preoccupazione di essere smentito in modo diretto. Tutto questo esiste. E allora, caro Beorchia, non diteci che andiamo alla ricerca di ministri da offrire come capri espiatori! Nessuno lo può dire! Voi dovete rispettare la legge, così come la dobbiamo rispettare noi. Non vorrei arrivare a dire che noi che facciamo le leggi dobbiamo rispettarle prima degli altri. Le leggi valgono ugualmente per tutti, e tutti dobbiamo rispettarle. Ora una legge come quella che ci disciplina non può farvi dichiarare manifestamente infondata questa notizia di reato.

Vorrei — e poi ho finito — dire qualche parola per quanto riguarda il favoreggiamento e per quanto riguarda (*Commenti del deputato De Cataldo*) la falsa testimonianza. Ti pare, De Cataldo?

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Sono qui per sentirti.

FRANCESCO LUGNANO. *Relatore di minoranza*. Se tu lo hai letto, io ti posso già dire che quello è un argomento serio. E posso dirlo anche perché ho avuto il contributo di un mio amico e compagno di grande valore, con il quale mi sono consultato. Si tratta di Luciano Violante, per essere molto espliciti e leali. Quello della falsa testimonianza è un argomento serio. Ne parleremo tra poco, dopo aver parlato del favoreggiamento.

Chiedendo al SID notizie su Giannettini, si chiede anche se le veline che Giannettini mandava al SID e che Ventura aveva denunciato essere state spedite puntualmente, di cui il SID aveva già conoscenza per pregressa corrispondenza, rispondano ai rapporti che il SID stesso deve avere. Il generale Alemanno dice addirittura: «Per evitare di fare la figura dei carbonari, andammo perfino a controllare se per caso non ci fosse ancora da noi qualche velina, con qualche sigla nostra. Quindi, prima di negarlo, per evitare di cadere in una trappola dalla quale non saremmo riusciti a tirarci fuori, ho fatto controllare anche questo». Chiamarono Dorsi, tenente colonnello, che non avrebbe dovuto partecipare, ma che era un uomo pratico delle veline che si ricevevano da parte del servizio D.

Scusate, ma si tratta o no di favoreggiamento, quando si intralciano le indagini? Si tratta o no di favoreggiamento quando si oppone una chiusura ad un giudice che affannosamente, convulsamente e appassionatamente chiede di sapere? Quel giudice dice: «Se è vero quello che mi dice Ventura, io mi trovo ad un bivio. Devo scegliere». Si tratta o no di favoreggiamento quando si dice «ni»? Qualcuno nichia, non dice neanche «ni», risponde in altro modo. E ai generali ed anche ad altri non si fa sapere tutto quello che ha chiesto il giudice D'Ambrosio di Milano, ma soltanto la prima parte. Scusate, ma che ci vuole a far scattare un generale a dire subito di sì? Se io mi consulto con un generale e gli domando se ritenga che si

debba mai rivelare una fonte segreta, quel generale (ma anche un colonnello o anche qualcuno di grado meno elevato) risponde subito di no, dirà che mai rivelerà una fonte che deve rimanere segreta. Ma la domanda del giudice verteva soprattutto su altri argomenti, riguardando essenzialmente la corrispondenza tra le veline ed i rapporti già arrivati. Che cos'è questo, se non favoreggiamento? E se poi troviamo Tanassi con le mani nel sacco, a mentire, e se tutti gli altri vi danno la prova che i politici, che i responsabili di quel settore sapevano, scusate, ma non è possibile accogliere, come voi chiedete, la proposta di archiviazione.

Resta il fatto della falsa testimonianza. Su questo abbiamo assunto una posizione di principio che tu, collega De Cataldo, che fai l'avvocato in modo intenso e militante, dovresti apprezzare. Perché? Perché abbiamo detto: se voi mantenete il favoreggiamento, potete fare in modo che sia attratta la falsa testimonianza (e tutto va dinanzi alla Corte costituzionale). Corretto, correttissimo... Per Andreotti (mi scuserete se dico semplicemente «Andreotti» e non «onorevole Andreotti») per il quale, essendoci maggioranza qualificata a favore dell'archiviazione, c'era soltanto il problema della falsa testimonianza, sussisteva un'impossibilità di agganciarsi al fatto, il quale riguardava l'intervista resa al suo amico (un altro amico come quello ed allora veramente Andreotti deve chiudere!), perché questi ha sempre mantenuto fino in fondo una posizione di ostilità assoluta, o per lo meno di cocciuta difesa, di quello che lui diceva di ricordare, tant'è vero che si presentò con il blocco *notes* a dire: «Guardate che, quando io ho preso gli appunti, li ho presi sul serio; non è, come dice Andreotti, che è stata un'intervista fugace ed orale, senza appunti, perché qui, in alto a sinistra, c'è palazzo Chigi». Insiste, quindi; e, siccome per Andreotti non si può dire che ciò era finalizzato a coprire un suo delitto di favoreggiamento, per il semplice ma sufficiente motivo che, quando è partita la lettera e quando è stato dato l'*imprimatur* alla partenza di tale lettera, An-

dreotti era in uno di quei pochi momenti in cui non avesse il potere, non era Presidente del Consiglio, allora voi non potete negare che per la falsa testimonianza non siamo competenti noi, ma è competente il tribunale di Catanzaro.

Per questa ragione ritengo che possiamo utilizzare questo varco che ci è rimasto, questo spiraglio, perché da esso, forse, potrà venire fuori qualcosa che ci porterà a rinvenire le responsabilità a tutti i livelli. E forse potrà essere aiutata anche la magistratura, potrà essere dato un impulso positivo a chi, domani, in caso di annullamento da parte della Cassazione, dovrà decidere sul rinvio. Forse potremo sapere se quegli elementi di fatto che dovevano rimanere lì, come un monumento, a dichiarare responsabili i vari esponenti della trama nera, siano frammenti impalpabili o cose serie che giudici onesti avevano rintracciato con umiltà.

Per queste ragioni, chiediamo che sia dichiarata la messa in stato d'accusa e che gli atti siano rinviati alla Corte costituzionale (*Vivi applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

CRISTOFORO FILETTI. Signor Presidente, onorevoli deputati e senatori, era una notte di mezza estate, della terza decade di agosto: la cosiddetta Commissione inquirente, risentendo forse del caratteristico clima da «vogliamo tutti bene» e della particolare beona rilassatezza alla quale in tempo di ferie suole abbandonarsi il cittadino italiano, teso a disperdere nell'oblio delle onde marine i suoi pensieri, i suoi affanni e le sue lagne, accoglieva, con pronunzia definitiva e non impugnabile, le proposte di archiviazione per il reato di favoreggiamento nei confronti dell'onorevole Giulio Andreotti e per i reati di omissione di atti d'ufficio, di rivelazione di segreti d'ufficio e di abuso generico in atti d'ufficio nei confronti dell'onorevole Mario Zagari. In quel tempo, nella stessa situazione tempo-

rale particolare, dopo aver approvato le proposte di archiviazione per i reati di favoreggiamento addebitati ad altro ministro, l'onorevole Mario Tanassi, e ad altro Presidente del Consiglio, l'onorevole Mariano Rumor, con risicatissima maggioranza di voti (11 contro 9), sospesa la seduta appena suonata la mezzanotte (ore 0,15) e ripresala circa un'ora dopo (ore 1,10), all'approssimarsi delle prime luci dell'alba deliberava il suo totale «non doversi procedere», non doversi far luce sulla verità, respingendo a maggioranza semplice la proposta relativa alla dichiarazione di incompetenza della Commissione a conoscere dei reati di falsa testimonianza ascritti agli stessi onorevoli Andreotti, Tanassi e Rumor, ed indi, con soli 11 voti favorevoli, dichiarandone la manifesta infondatezza.

Ad avviso della Commissione inquirente, sarebbero manifestamente infondate tutte le *notitiae criminis* giunte al suo esame, e nei relativi fatti, coinvolgenti due ex Presidenti del Consiglio e due ex ministri, non vi sarebbe materia demandabile alla cognizione della Corte costituzionale, e limitatamente al reato di falsa testimonianza esulerebbe anche dalla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Ancora una volta — è doloroso rilevarlo — le decisioni, adottate per altro con inusitata e convulsa accelerazione dell'*iter* processuale e quasi pudicamente, in punta di piedi, nel volgere di una calda notte d'agosto, nel tempo in cui la pubblica opinione è assai disattenta all'evolversi delle vicissitudini politiche, non appaiono ancorate a ragioni di giustizia e di obiettività. La Commissione per i procedimenti d'accusa — questo è il convincimento generale — anche questa volta si è fatta travolgere dalla passione di parte, dagli interessi di gruppo e di partito, dallo spirito di corpo, dall'opportunismo contingente. Hanno votato infatti a favore dell'archiviazione degli atti relativi ai reati di favoreggiamento, riferiti all'onorevole Rumor e all'onorevole Tanassi, ed ai reati di falsa testimonianza sospettati nei confronti di dette persone e dell'ono-

revole Andreotti, soltanto e con voce univoca i rappresentanti delle forze politiche facenti parte dell'attuale coalizione governativa al potere: tutti gli otto democristiani, i due socialisti e il socialdemocratico.

Hanno trovato così ulteriore alimento le aspre critiche sulle incongruità e sulle carenze della Commissione parlamentare inquirente, sulla sua inidoneità ad amministrare giustizia, e le animate discussioni sulla sua non più ritardabile soppressione, sull'introduzione di nuove norme legislative che servano a conoscere e decidere adeguatamente con senso di obiettiva giustizia e nel quadro della *par condicio* i reati ministeriali; così come, correlativamente, si sono riaperte le auspicate prospettive circa radicali modifiche da apportare legislativamente nella materia relativa ai reati addebitati a parlamentari e, particolarmente, in ordine all'istituto dell'autorizzazione a procedere.

Non è dato, invero, seppellire *sic et simpliciter* con una pietra tombale una vicenda o più vicende di notevolissima rilevanza che, turbando ampiamente l'opinione pubblica, hanno tratto origine da una delle stragi più sanguinose — quale quella di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969 — e dalla relativa istruttoria penale e che hanno portato al deprecabile dissolvimento dei nostri servizi segreti, con il conseguente espandersi a macchia d'olio della violenza organizzata e del triste fenomeno del terrorismo, che artificiosamente finge di pentirsi e sostanzialmente continua ad operare nella sua attività criminosa e destabilizzante.

Non è morale, non è lecito, non è giuridico ricorrere, sulla base e per effetto di una temporanea maggioranza politica e di malintesi credi fideistici, all'espedito furbesco della formula soggettivistica della manifesta infondatezza per rifiutare al popolo italiano l'accertamento della verità che, purtroppo, rimane avviluppata e nascosta tra le spire di procedimenti al contempo voluminosi e anchilosati e di indagini poliziesche e giudiziarie fuorviate e fuorvianti.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
LUIGI PRETI

CRISTOFORO FILETTI. L'articolo 17 del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa va inteso in senso particolarmente rigoroso. Per l'archiviazione occorre che la Commissione inquirente, esperite le indagini del caso, debba ritenere la notizia del fatto manifestamente infondata. L'eventuale infondatezza deve emergere chiaramente dagli atti del procedimento senza dare luogo ad alcun dubbio e ad alcuna perplessità. Ove l'infondatezza non sia palese, è dovere civile, morale e politico della Commissione e del Parlamento riunito in seduta comune deliberare la messa in stato di accusa; il che non equivale ad accertamento, e tanto meno a dichiarazione di sussistenza di prove certe di colpevolezza, bensì a constatazione dell'esistenza di fatti ed anche di indizi che, collegati a circostanze di tempo e di luogo, lasciano adito alla configurazione di ipotesi di reato la cui commissione va valutata, positivamente o negativamente, dalla Corte costituzionale.

Non bisogna dimenticare che, sotto il profilo penalistico, la responsabilità dei ministri non differisce da quella degli altri cittadini: la differenza riguarda il *modus procedendi*, nel senso cioè che, quando si tratta di reati ministeriali, cioè di reati commessi dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni, la cognizione è sottratta alla giurisdizione ordinaria ed opera il procedimento di messa in stato di accusa, con le conseguenti competenze della Commissione inquirente, dei membri del Parlamento in seduta comune e della Corte costituzionale, nella composizione allargata.

Purtroppo, frequentemente e quasi sempre, accade che la Commissione parlamentare affossi i procedimenti con il ricorso all'artificio della formula della palese infondatezza dei fatti, anche quando questa non trovi chiaro ed inequivoco riscontro nelle carte processuali, negli avvenimenti che, così come emergenti dagli atti, concretizzano per converso il *fumus* della sussistenza di reati. Si

istituzionalizzano, così, il *favor* inammissibile nel trattamento, la carenza di *par condicio* nei confronti del ministro sottoposto a procedimento di accusa.

Non diciamo che l'archiviazione debba essere disposta soltanto nel caso di accuse palesemente infondate, che siano avanzate da scriterati o strumentalizzate per fini di aggressione politica, ma vogliamo fermamente affermare che la chiusura di un procedimento per manifesta infondatezza deve poggiare su fatti oggettivi e sicuri, e non può dare luogo al sospetto, e tanto meno alla certezza, di essere stata oggetto di negoziato o di compromesso e, peggio, di soggezione alla ragione di partito, di gruppo o di corrente.

Nel nostro caso si ipotizza, nei confronti degli onorevoli Rumor e Tanassi, la commissione del reato di favoreggiamento personale, ai sensi dell'articolo 378 del codice penale; e nei confronti degli stessi e dell'onorevole Andreotti il reato di falsa testimonianza, ai sensi dell'articolo 372 del codice penale.

È indubbio, ed è *ius receptum*, che il reato di favoreggiamento può consistere anche in un atteggiamento puramente negativo, nella omissione, da parte di un ministro, così come di un pubblico ufficiale, di un atto del proprio ufficio, con l'intento di aiutare taluno ad eludere le investigazioni.

Nel delitto di favoreggiamento personale il termine «aiuta» ha un significato comprendente nella sua lata accezione la rappresentazione di ogni atteggiamento, così di azione come di omissione, diretto alla realizzazione dello scopo di favorire un'altra persona, in guisa da eludere investigazioni: ed in tale concetto rientra certamente anche il comportamento di chi rifiuta di fornire, nel corso di indagini di polizia o giudiziarie, notizie essenziali per l'identificazione del colpevole e per la ricostruzione del fatto, perché in tal modo si provoca una lesione dell'interesse tutelato dall'articolo 378 del codice penale.

Né il reato di favoreggiamento è escluso quando, come nel caso dell'aiuto a Guido Giannettini, la persona che dicesi «aiutata» è assolta per insufficienza di

prove, atteso che l'insufficienza di prove non riguarda la sussistenza dell'orrenda strage di Piazza Fontana e di altri fatti delittuosi, bensì la persona dell'autore del crimine o dei crimini.

Non vogliamo ora minimamente formulare osservazioni o critiche sul provvedimento di archiviazione, adottato con maggioranza qualificata (oltre i quattro quinti dei commissari) nei confronti dell'onorevole Andreotti, in ordine al reato di favoreggiamento, perché la relativa deliberazione è definitiva ai sensi dell'articolo 18 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa. Così riteniamo doveroso comportarci, anche se siamo convinti della illegittimità costituzionale della dianozi richiamata norma che, violando apertamente l'articolo 111 della Costituzione e i principi generali del nostro ordinamento, praticamente a profitto di una ristretta Commissione, finisce per espropriare il Parlamento nella sua collegialità del potere di decidere la messa in stato d'accusa dei ministri, i quali, ricevendo i loro poteri soltanto dalla sovranità popolare, debbono rispondere pubblicamente dei loro atti, nessuno escluso, al popolo sovrano e per esso al Parlamento elettivo che lo rappresenta. Ma non possiamo che esprimere il nostro dissenso per la declaratoria di archiviazione degli atti relativi ai reati di favoreggiamento, riferiti rispettivamente all'ex Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* onorevole Mariano Rumor, e all'ex ministro della difesa *pro tempore* onorevole Mario Tanassi.

È certo che nella nostra legislazione pullulano i segreti; i più importanti tipi di segreto sono nove, ma alcuni sono arrivati ad individuarne 29, comprendendovi le sottospecie. Uno dei più rilevanti è il segreto politico-militare. Esso, come tutti i segreti, deve corrispondere ad un interesse pubblico e deve essere definito da una precisa disposizione legislativa, che ne impedisca l'estensione oltre i casi indicati. Ad esso può ricorrersi solo quando se ne palesi l'assoluta necessità. In difetto, l'opposizione del segreto diventa un

abuso e ben può concretizzare l'estrinsecazione del favoreggiamento.

Il legislatore, enucleando il reato di favoreggiamento, ha voluto tutelare l'interesse dell'amministrazione della giustizia al regolare svolgimento del processo penale, e l'opposizione del segreto politico militare nel caso di istruttoria, come quella in esame, relativa a procedimento penale per fatti riguardanti una tra le più drammatiche e tormentate vicende della nostra Repubblica e concernenti proprio quella sicurezza dello Stato a cui il SID era preposto, configura *in re ipsa* il reato di favoreggiamento, perché in ipotesi siffatte, di estrema gravità, ogni notizia non può non essere posta senza alcuna remora a disposizione della magistratura.

Dal ponderoso incartamento processuale, così come brillantemente ha evidenziato l'onorevole Franchi nella sua ampia relazione scritta e nell'intervento odierno in quest'aula, risultano prove sufficienti e quanto meno notevoli indizi, univoci e seri, circa l'autorizzazione concessa dal ministro Tanassi e dal Presidente del Consiglio Rumor ad opporre con la lettera del 12 luglio 1973 il segreto politico-militare all'autorità giudiziaria. Ma ciò che è preminente ed assorbente ai fini della concretizzazione del reato *de quo* è che non sussiste alcun dubbio circa l'informazione avuta e recepita dagli onorevoli Tanassi e Rumor in ordine alla avvenuta opposizione del segreto dopo la richiamata lettera del 12 luglio 1973. Basta ricordare in merito le notizie pubblicate dalla stampa sulla comunicazione giudiziaria per strage inviata ad un agente del SID il 31 agosto 1973 e sul mandato di cattura, emesso sempre per strage, a carico di Giannettini il 9 gennaio 1974; tanto più che gli atti processuali evidenziano in maniera cristallina che da fonti assai autorevoli (e tra gli altri basta citare gli interrogatori dell'ammiraglio Henke e dell'onorevole Zagari, nonché la famosa intervista all'onorevole Andreotti, pubblicata su *il Mondo* del 20 gennaio 1974) gli onorevoli Tanassi e Rumor hanno appreso la notizia dei rapporti intervenuti tra Giannettini e il SID. Ad onta di tutto

ciò, il ministro della difesa e il Presidente del Consiglio hanno mantenuto il segreto politico-militare. E, pure avendone i poteri e il dovere, non l'hanno revocato. Con tale comportamento, quanto meno omissivo, si sono resi responsabili di avere impedito all'autorità giudiziaria di accertare (e in ogni caso l'hanno ostacolata nel compito di acclarare i rapporti intercorsi tra il SID e Giannettini) il reale contenuto delle indagini informative trasmesse da Giannettini al SID, la conformità delle veline trovate nelle cassette di sicurezza di Ventura con quelle trasmesse dal SID, le causali delle relazioni tra Giannettini e Ventura, nonché i veri motivi della irreperibilità di Giannettini.

È vero, prima di qualsiasi condanna per reato di favoreggiamento va fatta l'indagine sul dolo; ma per la sussistenza del dolo non è prescritta come *condicio sine qua non* la prova della specifica volontà di favorire qualcuno, bastando solo la consapevolezza che un determinato comportamento ostacoli il regolare *iter* di un processo o l'acquisizione di indagini. Tale consapevolezza non hanno potuto non avere il Presidente del Consiglio ed il ministro della difesa. Si può discutere sui vari motivi del loro comportamento omissivo e della intensità del dolo; ma su ciò è chiamata a pronunciarsi la Corte costituzionale, mentre al Parlamento per deliberare la messa in stato di accusa è sufficiente il fondato convincimento della esistenza dei requisiti essenziali del reato ed è anche bastevole la acquisizione di prove e di indizi escludenti la manifesta infondatezza dei fatti: fatti di eccezionale gravità, che si innestano nell'ambito di una tristissima vicenda apportatrice di lutti e di distruzioni, per la quale purtroppo dopo tredici anni permangono le tenebre più fitte, mentre la pubblica opinione reclama legittimamente che sia fatta luce e giustizia.

Sufficienti prove e comunque seri indizi sussistono anche per la messa in stato di accusa degli ex presidenti del Consiglio Andreotti e Rumor e dell'ex ministro della difesa Tanassi per il reato di falsa testimonianza.

È consolidato insegnamento della dottrina e della giurisprudenza che la falsa testimonianza, prevista dall'articolo 372 del codice penale, è ipotesi specifica di reato rispetto al favoreggiamento personale. La norma dell'articolo 378, infatti, prende in considerazione qualunque idonea condotta destinata a frustrare le investigazioni o le ricerche delle autorità, mentre l'articolo 372 contempla la specifica condotta nella forma del falso o della reticenza di colui che depone come testimone davanti alla autorità giudiziaria.

Oggetto della tutela penale dell'articolo 372 è l'interesse dell'amministrazione della giustizia alla verità di quel mezzo di prova che va sotto il nome di testimonianza. Dal dettato normativo emerge con tutta evidenza che appartiene alla struttura del reato come requisito costitutivo indispensabile che le dichiarazioni mendaci o reticenti promanino da colui che è chiamato allo specifico compito di testimone e si richiede altresì che la testimonianza sia resa davanti all'autorità giudiziaria: giudice o pubblico ministero. Conseguentemente, la definitiva archiviazione dei fatti configuranti il reato di favoreggiamento personale adottata nei confronti dell'onorevole Andreotti non esclude che possa procedersi contro la stessa persona per fatti costituenti autonomo reato di falsa testimonianza.

A questo punto sorge questione circa la competenza o meno della Commissione inquirente, del Parlamento in seduta comune e indi della Corte costituzionale integrata a conoscere del reato di falsa testimonianza addebitato ai ministri. Alcuni negano tale competenza, sotto il riflesso che non possa dirsi che il reato sia stato commesso nell'esercizio delle funzioni ministeriali, mentre altri ritengono che la falsa testimonianza debba essere sottratta alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria se correlata a fatti verificatisi quando il ministro teste era in carica. Non è da escludere un problema di legittimità costituzionale di talune norme disciplinatrici del giudizio di accusa e particolarmente di quelle che riflettono i limiti della competenza dei tre organi chia-

mati *ex lege* a conoscere dei reati cosiddetti ministeriali e di quelli che concernono la riunione o separazione di procedimenti.

La Commissione parlamentare nella seduta del 24 agosto 1981 ha respinto la proposta del suo presidente, tesa alla dichiarazione di incompetenza della Commissione stessa a conoscere dei fatti di falsa testimonianza ascritti ai ministri Andreotti, Tanassi e Rumor; si è pronunciata, quindi, nel merito rifugiandosi «in angolo», nella formula della manifesta infondatezza dell'accusa. Il Parlamento in seduta comune dovrà, *in limine*, porsi il problema della competenza e decidere se nelle testimonianze rese dinanzi alla corte d'assise di Catanzaro da ex ministri siano configurabili reati commessi nell'esercizio delle funzioni ministeriali o in dipendenza o in correlazione a tali funzioni.

Non è da condividere l'estrema facilità con la quale si assume ex ministri chiamati a deporre davanti all'autorità giudiziaria esplichino una funzione comune a qualsiasi altro cittadino, onde si tratterebbe di reato comune, non ministeriale, di competenza della magistratura ordinaria, alla quale dovrebbero essere trasmessi gli atti. Non può porsi nel dimenticatoio o sottovalutare la circostanza che gli ex ministri hanno testimoniato su fatti avvenuti durante l'esecuzione delle loro funzioni ministeriali; e tale circostanza ben può, a nostro avviso, far propendere per la devoluzione della competenza, per ragione di connessione, agli organi chiamati a conoscere dei reati ministeriali.

Nel merito poi è estremamente audace e, oseremmo dire, temeraria la tesi della palese infondatezza dell'accusa. Le sconcertanti incongruenze, le omissioni le assurde denegazioni, le tortuose reticenze, i silenzi, i «non ricordo», che abbondantemente si colgono nelle deposizioni rese dai tre ex ministri (diligentemente elencati ed ampiamente illustrati nella relazione dell'onorevole Franchi), sono così numerosi da esimerci in questo sintetico intervento di focalizzarli partitamente ed analiticamente. Si tratta però di prove e di indizi di notevolissima rilevanza, per

cui sarebbe stolto un provvedimento di archiviazione di assoluzione piena.

Non può infliggersi al popolo italiano, che ha diritto di sapere, di conoscere, di valutare i comportamenti dei suoi governanti, una decisione che suonerebbe denegazione di giustizia, una soluzione che porrebbe in maniera incongrua, drastica ed illegittima la parola «fine» ad una drammatica vicenda, che non può essere sacrificata a ragioni di parte, di gruppi o di partiti, e che reclama la luce della verità. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Silvestro Ferrari. Ne ha facoltà.

SILVESTRO FERRARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non nego la delicatezza del nostro compito, dovendo esprimere un convincimento su accuse tardive ed artificiose, che coinvolgono però persone che hanno ricoperto incarichi al vertice dello Stato. Non è che con questo io voglia dire, con un sillogismo del tutto fuor di luogo: «Sono stati Presidenti del Consiglio, sono stati ministri, hanno correttamente operato, *ergo* vanno scagionati». Non dico questo, perché invece sono proprio gli atti processuali che evidenziano la loro innocenza e la loro piena ed assoluta estraneità. In altri termini, nulla consente di ritenerli, anche indirettamente, coinvolti nella tragica vicenda di piazza Fontana. Per cui ritengo sia ora di dire forte «basta» alla tesi della strage di Stato, che è stata una pura e semplice menzogna politica.

Basta percorrere per sintesi l'iter della vicenda non tanto nella portata dei fatti ormai ampiamenti noti a tutti, tanto da non aver bisogno di essere ulteriormente riferiti quanto nella critica storico-giuridica degli eventi e delle ragioni che potrebbero aver dato ad essi origine.

Analizziamo dunque il reato di falsa testimonianza.

All'onorevole Rumor si contesta di aver reso una testimonianza falsa o reticente affermando che a palazzo Chigi non fu

tenuta alcuna riunione per decidere sul caso Giannettini, di avere reso una testimonianza falsa o reticente affermando di non ricordare di essere stato informato dall'allora guardasigilli Zagari della richiesta fatta pervenire dal giudice istruttore di Milano con la quale si chiedeva la rimozione del segreto militare opposto dal SID.

La deposizione dell'onorevole Rumor sul «vertice» di palazzo Chigi va posta in diretta relazione con quella parte dell'intervista rilasciata dall'onorevole Andreotti al giornalista Caprara e da costui pubblicata su *il Mondo* del 20 giugno 1974, nella quale egli affermava che per decidere questo atteggiamento (cioè la copertura di Giannettini) vi fu un'apposita riunione a palazzo Chigi.

Ed è su questa circostanza che venne sentito dalla corte di Catanzaro l'onorevole Rumor, il quale sostanzialmente esclude che si fosse tenuta la riunione di palazzo Chigi non soltanto perché della stessa non aveva alcun ricordo, ma soprattutto perché la stessa gli fu esclusa dai suoi più stretti collaboratori.

Ma la deposizione dell'onorevole Rumor venne giudicata un espediente per sottrarsi al dovere di dire la verità. Invece tale negativa valutazione della sua deposizione non trova alcun riscontro nelle risultanze processuali, l'esame delle quali al contrario comporta un giudizio completamente opposto, e porta ad escludere l'esistenza della pretesa riunione.

Dall'esame degli atti non risulta infatti l'esistenza di un «vertice» governativo tenuto a palazzo Chigi per discutere la soluzione da dare al caso Giannettini. Al riguardo ritengo opportuno ricordare che il giudice istruttore di Milano, con sua nota del 27 giugno 1973 chiese al SID di conoscere se Giannettini fosse o meno un agente del servizio segreto. E il generale Miceli, allora capo del SID, sottopose la richiesta in una riunione del 30 giugno 1973 ad un comitato di ufficiali superiori addetti al servizio, per averne un motivato parere sulla risposta da dare al giudice istruttore di Milano.

Risulta dagli atti che gli alti ufficiali

furono concordi nel ritenere che in via prioritaria dovesse essere salvaguardato il principio della tutela delle fonti di informazione, e conseguentemente espresso con voto unanime il parere di opporre al magistrato il segreto militare. Preso atto di ciò, il generale Miceli rispose, in data 12 luglio 1973, al giudice istruttore di Milano, opponendo il segreto militare. Interrogato per sapere se la risposta al giudice istruttore di Milano fosse stata frutto di una sua autonoma determinazione o il risultato di una preventiva intesa con il potere politico il generale Miceli dichiarò che l'opposizione del segreto politico-militare fu condivisa dai competenti organi politici (Presidenza del Consiglio e ministro della difesa), ma senza peraltro indicare in quali circostanze l'assenso politico sarebbe stato manifestato.

Indicazioni del genere non si riscontrano in alcun atto processuale, così come non vi è in particolare cenno alcuno al preteso «vertice». Il primo ed unico accenno a tale «vertice» è dunque contenuto nell'intervista pubblicata dal giornalista Caprara su *il Mondo*; e il Caprara afferma che l'onorevole Andreotti gli disse che per decidere tale atteggiamento (da tenere sulla copertura di Giannettini) vi fu un'apposita riunione a palazzo Chigi. Di tale riunione è stata chiesta conferma all'onorevole Rumor il quale, dopo aver dichiarato di non aver di essa alcun ricordo, ha aggiunto che per sua tranquillità chiese notizia ai suoi collaboratori, dai quali gli fu escluso che una riunione del genere avesse mai avuto luogo.

Tale riunione fu esclusa dinanzi alla corte di assise di Potenza, nel dibattimento contro il generale Malizia, sia dal dottor Bernabei sia dal dottor Piga, rispettivamente capi di gabinetto dell'onorevole Andreotti e dell'onorevole Rumor quando erano Presidenti del Consiglio. L'onorevole Andreotti, dal canto suo, poi negò di avere riferito al Caprara una circostanza del genere ed ha comunque escluso che tale riunione abbia avuto luogo, con una lettera d'immediata smentita alla pubblicazione dell'intervista

stessa. Analoga dichiarazione ha rilasciato l'onorevole Zagari, che affermato di non aver mai avuto notizia di tale riunione.

Se queste sono dunque — come in effetti sono — le uniche risultanze processuali sull'argomento, le conclusioni da trarre non possono che portare all'inesistenza della falsa testimonianza. Per affermare il contrario, sarebbe infatti necessario dimostrare la veridicità della circostanza che costituisce il presupposto della falsa testimonianza, e cioè della riunione a palazzo Chigi. Come ho rilevato e come meglio poi vedremo, tutte le prove acquisite escludono che tale riunione abbia avuto luogo, per cui l'unico elemento di dubbio resta la testimonianza del Caprara. Ma una simile testimonianza non ha alcun valore probatorio per le seguenti considerazioni: essa è priva di attendibilità; la informazione del Caprara è e rimane una dichiarazione *de relato*, senza il conforto di alcun riscontro obiettivo, mentre al contrario la smentita dell'onorevole Andreotti ha un diretto e probante riscontro nella nota lettera che lo stesso Andreotti, in tempi non sospetti, scrisse a Caprara per fargli rilevare che nel testo dell'intervista pubblicata comparivano inesattezze che avrebbero potuto generare equivoci, e per informarlo che tuttavia rinunciava a chiedere rettifiche dato che, a giorni, avrebbe dovuto deporre presso le Commissioni difesa del Parlamento e davanti al giudice istruttore di Milano.

Altro riscontro non sospetto alla deposizione di Andreotti troviamo nella dichiarazione da lui rilasciata qualche giorno dopo l'intervista al giornalista Iannuzzi. Tale deposizione di Caprara è priva di valore processuale: infatti, anche a voler ammettere che il Caprara dica il vero e sia in buona fede per averla così percepita e riferita, la veridicità della dichiarazione del Caprara non avrebbe alcuna rilevanza ai fini del decidere, non potendo in alcun modo giocare un ruolo di prova determinante sull'effettiva esistenza della riunione a palazzo Chigi. Ciò perché il fatto che Andreotti (è un'affermazione di

mera ipotesi) abbia riferito la circostanza al Caprara, non è di per sé prova della veridicità della stessa, sia perché non potrebbe escludersi che Andreotti abbia riferito al momento una circostanza inesatta o mal compresa, sia perché comunque ad una dichiarazione extraprocessuale, qual è la sede dell'intervista, vi è da contrapporre la contraria dichiarazione resa dall'onorevole Andreotti in giudizio, sotto vincolo di giuramento. Infine, la deposizione è viziata di genericità, in quanto non contiene alcuna indicazione né delle persone che avrebbero partecipato al vertice, né della data in cui avrebbe avuto luogo, e la data assume, onorevoli colleghi, in questo caso particolare rilievo, perché in quei giorni vi fu il passaggio della Presidenza del Consiglio da Andreotti a Rumor, che assunse l'incarico il 7 luglio 1973. Risulta dagli atti che il 30 giugno vi fu la riunione ufficiale del SID in cui fu deciso di opporre al giudice D'Ambrosio il segreto militare ed il 4 luglio Miceli predispose e siglò la risposta al giudice D'Ambrosio: è certo che a quelle date Rumor non era Presidente del Consiglio, divenendolo solo il 7 luglio. Pertanto, in quelle date egli non poteva aver presieduto un vertice a palazzo Chigi, dove ancora non aveva messo piede. È impensabile che il vertice possa aver avuto luogo tra il 7 ed il 12, data di spedizione della lettera di risposta al giudice D'Ambrosio, perché si era appena costituito il nuovo Governo che era alle prese con urgenti adempimenti costituzionali e programmatici e non aveva certo il tempo di riunirsi in vertice per occuparsi di una questione che non aveva certo carattere di estrema urgenza e comunque non era ancora un caso! L'esistenza del vertice, del resto, è stata esclusa dallo stesso giudice istruttore di Milano, dottor D'Ambrosio, il quale, dopo la pubblicazione della nota intervista su *il Mondo*, pur avendo assunto come testimone proprio sul contenuto dell'intervista l'onorevole Andreotti, non ritenne tuttavia di dare alcuna rilevanza giuridica alla circostanza, rinunciando al riguardo a qualsiasi approfondimento istruttorio e

non prendendo alcuna iniziativa. Analogo negativo comportamento processuale fu tenuto anche dal pubblico ministero Alesandrini, che si astenne da qualsiasi censura e, con comportamento concludente, ritenne irrilevante la cosa. I due magistrati avevano certamente la piena contezza degli atti del processo ed erano quindi nelle migliori condizioni per valutare nei giusti termini la rilevanza di una circostanza che si inseriva nella indagine che stavano conducendo sul ruolo di Giannettini e sui favoreggiamenti di cui avrebbe potuto aver goduto e che portavano — questo non va dimenticato — all'incriminazione di due ufficiali del SID, Maletti e La Bruna. Tutto ciò non fu ritenuto rilevante dal giudice istruttore di Catanzaro il quale, pur avendo condotto l'istruttoria rigorosa ed approfondita, non ritenne di dare alcun peso alla circostanza, anche perché l'esistenza del vertice fu in quella sede negata da tutti i protagonisti della vicenda stessa: dall'onorevole Zagari, il quale all'udienza dibattimentale del 16 settembre 1977 davanti alla corte d'assise di Catanzaro dichiarò di non essere mai venuto a conoscenza di una pretesa riunione a palazzo Chigi per l'esame del caso Giannettini; né fu ammessa dallo stesso onorevole Andreotti, presunto autore della notizia, né dall'onorevole Rumor e dai collaboratori Bernabei e Piga. Quindi la sentenza della corte d'assise di Potenza non può essere certo disconosciuta, perché la negazione del vertice di palazzo Chigi fu uno dei motivi posti a base della decisione.

Falsità o reticenza che andrebbero comunque escluse, anche se in via di mera ipotesi si dovesse ammettere l'esistenza del vertice di palazzo Chigi; infatti l'onorevole Rumor, pur avendo premesso nella sua deposizione di non aver alcun ricordo del vertice stesso e quindi di non poter nulla dire per conoscenza diretta, tuttavia precisò che l'esistenza del vertice gli era stata esclusa anche dai suoi collaboratori. In tal modo egli ha negato una circostanza, premettendo però di farle sulla base di quanto riferitogli dagli altri. I giuristi sanno che sarebbe un'assurdità giu-

ridica accusare di falsità un testimone solo perché costui, deponendo sull'esistenza di una determinata circostanza, la esclude richiamandosi a quanto gli è stato detto al riguardo da chi si ritiene informato della cosa. È ovvio che in tal caso il testimone non può rispondere della verità di notizie apprese da terzi, per di più soggetti qualificati e non portati alla reticenza.

Ma alle stesse conclusioni si deve pervenire anche in ordine all'altra circostanza, pure oggetto di addebito, relativo al colloquio che l'onorevole Rumor avrebbe avuto con l'onorevole Zagari sulla richiesta, fatta pervenire dal giudice di Milano, di sollevare la revoca del segreto militare opposto con la lettera del 12 luglio 1977. L'onorevole Rumor non ha infatti negato il colloquio, ma ha semplicemente dichiarato di non ricordare, aggiungendo tuttavia che, se l'onorevole Zagari afferma questo, evidentemente il colloquio vi fu, affermazione quest'ultima che non può certo avere contenuto né di reticenza né di falsità. Evidenza semmai il poco peso che la cosa può aver avuto allora, così da non rammentarla. Che si trattasse semmai di un semplice colloquio informativo, emerge anche dalla circostanza che nessun documento venne lasciato alla Presidenza del Consiglio attestante quel colloquio.

Il problema della falsa testimonianza va esaminato anche con riguardo all'aspetto processuale, sotto il profilo della nullità di ordine generale prevista dall'articolo 185, n. 3, del codice di procedura penale e sotto l'aspetto sostanziale con riguardo all'esimente di cui all'articolo 384 del codice penale.

Sotto il profilo della nullità, va rilevato che l'inviolabilità del diritto di difesa del cittadino costituisce principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico, costituzionalmente garantito dall'articolo 24 della Costituzione. Tale principio è stato violato nei riguardi sia di Rumor sia di Tanassi; costoro infatti sono stati chiamati a deporre come testimoni su circostanze il cui accertamento, nell'ottica investigativa della corte d'assise di Catan-

zaro era diretto ad evidenziare eventuali responsabilità penali connesse alla copertura offerta a Giannettini con l'opposizione del segreto militare al giudice istruttore di Milano da parte del SID. Tale finalità dell'indagine dibattimentale è esplicitamente dichiarata nella sentenza della corte d'assise di Catanzaro, la quale ha ricercato le prove delle pretese coperture politiche interrogando, come testimoni e sotto il vincolo del giuramento, le persone che, nell'ottica della corte, avrebbero offerto tale copertura.

In tal modo si è violato l'altro principio fondamentale riguardante la garanzia *nemo tenetur se detegere*, in quanto gli onorevoli Rumor e Tanassi, assunti come testimoni con l'obbligo di dire la verità per non incorrere (e l'arresto in aula fu più volte fatto balenare) nel reato di falsa testimonianza, avrebbero dovuto deporre contro se stessi e confessarsi colpevoli, principio questo che, oltre a trovare riscontro nel sistema giuridico processuale-penale che esige netta distinzione tra la qualità di testimone e quella imputato, è sancito dall'articolo 14, n. 3, lettera g), del patto internazionale sui diritti civili e politici approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 16 dicembre 1966.

Non vi è dubbio che gli accennati principi di garanzie difensive si applicano non soltanto nei riguardi degli imputati o indiziati espliciti, ma anche nei confronti di coloro che abbiano la possibilità di essere imputati in base ad indizi che in atto siano evanescenti, ma rispetto ai quali si tenda — come nel caso in esame — ad assumere notizie particolari facendo deporre quelle persone come testimoni. Ciò trova riscontro anche nella norma di diritto sostanziale dell'articolo 384, secondo cui la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non sarebbe dovuto essere assunto come testimone e ricorra o meno la necessità richiesta dal primo comma di salvare se medesimo da un grave inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore.

Ma l'onorevole Rumor innanzi alla corte di Catanzaro, non avendo alcunché da nascondere e nulla da celare, non fu

nè falso, né reticente, ma disse la verità che egli riteneva in quel momento essere a sua conoscenza.

Passando all'esame del reato di favoreggiamento, accusa questa grottesca ed infondata, tale reato viene contestato in forma duplice e sarebbe realizzato in due tempi distinti, cioè il 14 luglio 1973, con la consegna al giudice istruttore di Milano dottor D'Ambrosio della lettera del 12 luglio 1973, con la quale il SID opponeva il segreto militare a proposito di Giannettini, e nel settembre 1973, cioè quando, nonostante una esplicita richiesta fatta al riguardo dal procuratore generale di Milano non si provvide a rimuovere il segreto posto dal SID con la suddetta lettera.

Il primo favoreggiamento sarebbe consistito — come è noto — nell'avallo e nella copertura data a Giannettini dal SID, avallo che si sarebbe concretizzato fino alla pretesa riunione a palazzo Chigi presso la Presidenza del Consiglio. Ma quand'anche io soggiungo, il vertice vi fosse stato, nulla ne autorizzerebbe la riferibilità all'onorevole Rumor, come può agevolmente dedursi dalla cronologia dei fatti. La lettera di D'Ambrosio è del 27 giugno 1973; la riunione degli ufficiali del SID è del successivo 30. Il generale Miceli dà il via alla riunione, ma non vi assiste; vi ritorna alla conclusione per raccogliere il parere, che era unanime, alla opposizione del segreto militare. Quindi si allontana, dicendo che andava a riferire in sede superiore. Il 4 luglio, Miceli dispone la bozza di risposta al giudice D'Ambrosio sulla quale annota di suo pugno di aver informato il ministro della difesa ed il capo di stato maggiore Henke, il quale vi appone pure la propria firma. In tal modo, nei quattro giorni intercorsi tra la data della riunione e quella della redazione della bozza il generale Miceli, esaurisce l'informativa in sede superiore, informativa che non può raggiungere l'onorevole Rumor per la semplice ragione che egli a quella data non era ancora Presidente del Consiglio.

Comunque, nelle annotazioni apposte da Miceli sulla bozza di lettera datata 4

luglio non vi è traccia di contatti con la Presidenza del Consiglio. In ogni caso è certo che il generale Miceli non ebbe contatti né con il Presidente del Consiglio di quel periodo, cioè l'onorevole Andreotti, né con il successivo, l'onorevole Rumor, perché Miceli stesso ha escluso di aver mai avuto contatti diretti o indiretti con alcun Presidente del Consiglio.

L'onorevole Rumor — lo ripeto — ha assunto la carica di Presidente del Consiglio il 7 luglio e perciò non può essersi interessato del problema Giannettini, che era stato sollevato e risolto prima di tale data in sede tecnico-militare.

Un'osservazione poi va fatta in ordine all'elemento soggettivo del reato di favoreggiamento, che, com'è noto, è punibile a titolo di dolo — e ritornerò poi sul problema tecnico-giuridico —, dolo che implicherebbe da parte dei politici la duplice consapevolezza che Giannettini era coinvolto nella strage di piazza Fontana e che il segreto militare veniva opposto dal SID per coprire Giannettini, o più in generale per ostacolare le indagini sulla predetta strage e per impedire che su di essa si facesse piena luce.

Per quanto riguarda, infine, la seconda ipotesi di favoreggiamento, e consistente cioè nel non avere rimosso nel settembre 1973 il segreto, prima opposto dal SID, mi basta rilevare che il problema della rimozione del segreto non è stato mai posto in sede politica, ma proposto e risolto in sede giuridica, presso la direzione generale degli affari penali del Ministero di grazia e giustizia, il cui direttore generale, con nota del 24 settembre 1973, riferiva al capo di gabinetto che non sussistevano i presupposti della norma invocata (l'articolo 352) e che le ragioni sull'infondatezza del ricorso al segreto militare non erano esaurienti e concludeva che: «Allo stato nessun provvedimento può essere adottato da questo Ministero». La nota veniva restituita al direttore generale con l'annotazione, in data 2 ottobre 1973, che «si concorda con quanto proposto». Ma anche su questo punto ritorneremo.

Stando così le cose, non si vede proprio come possano essere attribuite responsa-

bilità all'onorevole Rumor che di quelle cose fu informato dall'onorevole Zagari solo successivamente, per mere ragioni di correttezza politica, e quando comunque era stato informato dagli sviluppi dell'istruttoria, che intanto aveva portato i giudici milanesi a chiarire l'effettiva posizione del Giannettini in seno al SID e la sua asserita partecipazione alla strage di piazza Fontana.

Aggiungasi, a quanto sopra esposto, che nessun magistrato né di Milano, né di Catanzaro, ha mai ravvisato alcun reato di favoreggiamento a favore di Giannettini, né gli odierni inquisiti, sentiti quali testimoni a Catanzaro, hanno versato alcunchè di penalmente illecito e rilevante nei fatti oggetto di testimonianza, né la corte ha ravvisato alcunchè che potesse costituire presupposto del reato di favoreggiamento.

Né mi si potrà obiettare che l'opposizione del segreto non fosse lecita e giuridicamente giustificabile, quando si considera che il Giannettini non era, allora, neppure indiziato di reato. Nessuna esigenza, quindi, di giustizia avrebbe potuto indurre a non tutelare le fonti.

Nessuna prassi, poi, così come ha affermato davanti ai giudici di Potenza il generale Miceli, giustificava il fatto che il segreto politico militare poteva essere opposto dal SID solo con l'avallo del vertice dell'esecutivo. La corte lo ha negato nel modo più deciso, anche perché lo stesso Miceli non fu in condizioni di rammentare un solo caso in cui tale prassi avrebbe trovato attuazione.

Del resto, il generale Miceli, mette al corrente l'onorevole Andreotti del segreto circa Giannettini, dopo che questi fu nominato ministro della difesa nel marzo 1974. Appare perciò di troppa evidenza che la cosa sarebbe stata ultronea, se l'onorevole Andreotti avesse avallato una tale decisione prima, nel 1973.

L'estraneità, perciò, dell'onorevole Rumor alla decisione di opporre il segreto appare inoltre dalla dichiarazione dell'onorevole Zagari che, al processo di Catanzaro (udienza del 16 settembre 1977) dirà: «Il Presidente Rumor mi disse

che non conosceva il nome di Giannettini»; ma già prima, intervistato da *Panorama*, il 2 agosto 1972, Zagari disse: «Rumor mi diede sinceramente l'impressione di non aver mai sentito prima il nome di Giannettini».

La decisione del SID, quindi, di opporre il segreto su Giannettini tenne conto dell'esigenza vitale di tutelare le fonti, in relazione, ripeto, ad una persona che allora non era sfiorata da alcun sospetto e non era raggiunta da alcuna comunicazione giudiziaria. Il fatto che poi venisse opposto il segreto non avrebbe mai potuto rappresentare un aiuto ad eludere le investigazioni dell'autorità giudiziaria. Per contro, il Giannettini veniva privato di un'utile copertura che sarà oggetto del mandato di cattura.

Può tutto questo, onorevoli colleghi, essere idoneo, sia pure per un minimo, a concretare un aiuto? Nessun nesso eziologico vi è, quindi, tra il rifiuto di rispondere su Giannettini e l'indagine del magistrato. Né si può configurare un favoreggiamento mediante omissione, soprattutto perché l'omissione implica la violazione di un obbligo giuridico di attivarsi, e che nel caso di specie non vi fu. Queste furono, in effetti, le circostanze.

Il parere della direzione generale degli affari penali del Ministero escludeva che il rapporto D'Ambrosio obbligasse il Ministero di grazia e giustizia a provvedere. E ciò per due ragioni: una di rito, in quanto mancavano i presupposti di cui all'articolo 352 del codice di procedura penale, come sopra ho detto, ed una seconda di sostanza, dal momento che le ragioni che il giudice istruttore ha addotto per dimostrare l'infondatezza del ricorso al segreto attengono, più che altro, alla rilevanza processuale delle notizie ed alle informazioni stesse, ma non escludono, come si sostiene, che l'identificazione delle fonti giudiziarie di quei servizi, nell'applicazione di particolari metodi di ricerca, connessi con l'assolvimento di compiti istituzionali, potrebbero arrecare pregiudizio all'efficienza dell'intero organismo che opera per la sicurezza dello Stato. Né si può parlare di una situazione

di obbligo giuridico (presupposto, questo, del concetto di omissione giuridicamente rilevante) in capo al Presidente del Consiglio, che era estraneo all'epoca alla procedura di cui all'articolo 352, essendogli la competenza stata attribuita successivamente, soltanto con la legge n. 801 del 1977. Non può ravvisarsi, quindi, da parte del Presidente del Consiglio un'omissione che possa inquadarsi nella fattispecie del favoreggiamento, alla luce anche del fatto che il ministro Zagari, dopo essersi accomiato dal Presidente Rumor, portò con sé la documentazione; il che giustifica l'impressione, sempre sottolineata, che al colloquio si attribuì valore preparatorio, in attesa che la pratica fosse trasmessa in via ufficiale. Infatti, senza la trasmissione del documento era davvero impossibile assumere una qualsiasi iniziativa.

Comunque, in ordine al «rapporto Zagari-Rumor» (questo va obiettato al collega Lugnano), quel che conta non è tanto l'aver dato o meno una risposta. Si tratta di vedere se quel comportamento, in quella circostanza, possa assumere valore di comportamento rientrante nella fattispecie del favoreggiamento. Se prendiamo in considerazione che il reato di favoreggiamento è punito a titolo di dolo, e la fattispecie parla proprio di chi «aiuta», ove il termine ha significato comprendente nella sua lata accezione l'atteggiamento di ogni azione come di omissione, diretto alla realizzazione dello scopo di favorire un'altra persona, per eludere l'investigazione, la risposta non può che essere negativa.

Ora, se questo è il concetto chiaro di cui all'articolo 378 del codice penale e questa è la sua portata, quale idoneità può rivestire il fatto che fosse conosciuta dagli inquirenti l'appartenenza o meno al servizio segreto di Giannettini? Costituisce reato di favoreggiamento, per dottrina e giurisprudenza, il rifiuto di fornire, nel caso di indagini di polizia giudiziaria, notizie essenziali per la ricostruzione del fatto, per l'identificazione o per l'arresto del colpevole, non però un accessorio, quale l'appartenenza al SID di Giannettini.

tini, ininfluyente ed ultroneo ai fini delle indagini che la magistratura milanese stava conducendo. Peraltro, poi, l'articolo 378 prevede, appunto, la sua consumazione nel momento stesso in cui venga prestato l'aiuto idoneo, nella sua portata, ad eludere le investigazioni dell'autorità. In questo caso, sotto l'aspetto logico, furono forviate, furono eluse le investigazioni? No. Sotto nessun verso. Quindi, anche a tutto concedere e *per absurdum*, anche se si addivenisse ad una censura, e non saprei sotto quale aspetto, dell'aver tenuta celata l'appartenenza al SID di Giannettini io sostengo che verteremmo nell'ipotesi dell'articolo 49 del codice penale. Sarebbe il cosiddetto delitto impossibile, proprio sotto il profilo dell'assoluta inidoneità dell'atto in rapporto all'evento.

L'inefficienza strutturale e strumentale del mezzo non avrebbe, infatti, potuto consentire in alcun modo alcun evento in relazione all'articolo 378. Anzi, lo ripeto, i fatti dimostrano l'opposto, proprio perché Giannettini fu colpito da mandato di cattura. Un'affermazione di colpevolezza sul punto, a mio modesto avviso, equivarrebbe sul piano storico, sul piano giuridico, sul piano logico, seguendo un complesso di grottesche infondatezze, a dar ragione a chi, pur conoscendo i protagonisti e gli eventi, ha preferito distrarci, onorevoli colleghi, dai gravi compiti cui il momento del paese ci chiama, con lo scopo di imbrattare a loro comodo alcuni uomini politici.

L'onorevole Rumor (lo dico per amore di completezza), davanti ai giudici di Catanzaro, fu chiaro per quanto poteva ricordare di un episodio marginale, avvenuto oltre tutto in un periodo drammatico per il paese. Fu onesto e lineare e riferì che, pur nulla ricordando del fatto, tuttavia non intendeva mettere in dubbio la parola del collega di Governo. Vorreste forse dirmi che meglio avrebbe fatto, anziché essere consapevole delle responsabilità che con il giuramento si era assunto, a riferire fatti di comodo, con una versione di comodo, o a fingere di ricordarsi quanto non rammentava di un epi-

sodio che — ripeto — nulla aveva di scritto, nessun sollecito aveva avuto, nessun interpello o strascico aveva sortito? Pensare che i Presidenti del Consiglio possano aver intenzionalmente intralciato le indagini sulla strage di piazza Fontana è ingiusto: in quel momento — lo ha ricordato anche il relatore Beorchia — la strategia della tensione era diretta in particolare contro la formula di Governo che Rumor andava impersonando e contro la sua stessa persona, come del resto dimostra l'attentato di via Fatebenefratelli a Milano, al quale, per pochi istanti, ebbe la ventura di scampare.

Non posso a questo punto esimermi, onorevoli colleghi, dopo aver analizzato le relazioni e, in particolare, la relazione di minoranza comunista, dal sottolinearvi come esse siano dominate da una logica possibilistica o probabilistica che conduce poi a conclusioni altrettanto possibilistiche o probabilistiche, ben lungi, come tali, da quella certezza che deve rappresentare il substrato per arrivare ad un'affermazione di colpevolezza. Non basta infatti formulare una mera ipotesi, darla per certa e dedurre da essa conseguenze solo all'apparenza logiche. Già Carnelutti ebbe modo di sottolineare che il processo penale deve essere retto sulla certezza e su null'altro. Anche in questo caso, anche in questa sede, si richiede certezza. La possibilità, il mero possibilismo, può condurre a qualsiasi conseguenza: tutto infatti diviene possibile, in linea teorica, anche che il sole stesso nasca ad occidente e tramonti ad oriente. Ma non è su questa base che può essere retto ed organizzato un giudizio e, a maggior ragione, un convincimento di responsabilità.

Neppure il probabilismo, che è insito nella relazione di minoranza del senatore Lugnano, può costituire il substrato e la premessa per ritenere che la responsabilità dei prevenuti possa essere affermata anche in altra sede, giacché esso ha sempre in sé quelle zone d'ombra, di incertezza, che la nostra coscienza non può e non deve accettare se non dopo averne vagliata l'insita ambivalenza. Né, peral-

tro, si deve tenere in considerazione — come fa invece il senatore Stanzani Ghedini — l'indizio come elemento che possa sostituirsi alla prova storica. L'indizio o gli indizi, infatti, possono venire in soccorso alla mancanza della prova storica, quale deduzione logica, solo quando abbiano un triplice aspetto: gravità, precisione, concordanza.

Le caratteristiche dell'indizio implicano dunque per esso un carattere univoco, cioè che esso non possa e non debba essere sostituito anche sul piano logico, oltre che storico, da altro indizio ambivalente.

Concludendo questo intervento, vorrei, onorevoli colleghi, sottolineare un punto, per me ovvio e probabilmente anche per voi, che tuttavia ritengo di dover ribadire. I processi si celebrano per stabilire una verità circoscritta, per analizzare e vedere se a carico di indiziati o di imputati sussistano sufficienti prove di colpevolezza. L'indiziato o l'imputato non può e non deve mai essere trasformato in un ostaggio da immolare comunque alla vendetta pubblica e privata. Ciò vale sempre, anche quando, come in questo caso, possano esservi implicazioni politiche importanti.

Le coscienze, a fronte di decisioni espiazorie, divengono più inquiete, non si placano. E la giustizia, invece, chiede ed esige che le coscienze siano placate. Vi parlavo all'inizio del mio intervento del valore che l'elemento cronologico ricopre in questa vertenza e dell'importanza delle date. Non, quindi, attraverso le potenziali direttive del gruppo di appartenenza dovrà essere espresso il voto, ma attraverso la libera valutazione ed il rigoroso esame degli atti processuali.

Qui sta la verità, da qui emerge la piena innocenza degli inquisiti, che dovranno uscire da quest'aula senza neppure la più piccola ombra di dubbio sul loro operato, che fu cristallino e consono alla loro alta funzione (*Applausi al centro - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Spadaccia. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO SPADACCIA. Signor Presidente, sul piano degli atti processuali non ho molto da aggiungere a quanto detto, nella relazione dal collega Stanzani Ghedini, ed a ciò che domani dirà, con la sua capacità di grande avvocato, il deputato Franco De Cataldo. Se ho ritenuto di intervenire brevemente questa sera è perché non mi sento di non esprimere qui una sensazione amara: che stiamo chiudendo, cioè, come classe politica, come Parlamento della Repubblica, nel peggiore dei modi una vicenda che ha segnato in maniera drammatica, tragica, la storia del nostro paese.

Da piazza Fontana sono passati 13 anni, 13 anni in cui il nostro paese è stato insanguinato. Si è comportata male la magistratura: non è stata all'altezza dei suoi compiti. Si sono comportati male — ed altro che male! — i servizi: il SID, non meno di quell'Ufficio affari riservati, che per altro nessuno ha evocato in questo dibattito. Si è comportata male la classe politica. Noi rischiamo di chiudere solennemente con un'assoluzione di carattere generale l'intero periodo, con questo dibattito parlamentare, ma anche malinconicamente, anche amaramente, credo per tutti, se hanno un senso le parole iniziali della relazione scritta ed anche di quella orale, del senatore Beorchia.

Ma vorrei davvero prendere sul serio — e sul serio fino in fondo — le tesi difensive sostenute dalla maggioranza della Commissione inquirente. Lo voglio fare per tentare di capire chi abbiamo avuto al vertice dello Stato e dei governi che si sono succeduti alla guida del paese. Cosa abbiamo avuto? Certamente un agente segreto su cui la magistratura indagava e che aveva rapporti quanto meno discutibili — sui quali non è stata ancora detta una parola chiara — con uno degli inquisiti di piazza Fontana, Giovanni Ventura. Abbiamo dei servizi che fanno la riunione che sappiamo per decidere di opporre il segreto, cioè di coprire il ruolo che Giannettini aveva avuto nella vicenda, ruolo che avrebbe potuto aiutare il giudice a far luce su alcuni risvolti delle indagini, o che avrebbe potuto complicarlo nelle sue in-

dagini. Ed abbiamo un ministro della difesa che non sa, che nega di essere stato investito di certe questioni. E quando è costretto ad ammettere di avere saputo (lo ha saputo da Malizia, lo ha saputo in una seconda circostanza da Henke) rimane fermo, non si preoccupa di un agente dei servizi segreti coinvolto in una cosa di così grande importanza nella storia del nostro paese come la strage di piazza Fontana. E senza preoccuparsi, senza chiedere i *dossier*, senza chiedere conto delle ragioni del segreto, senza chiedere conto dei rapporti tra Giannettini e Ventura e del ruolo che Giannettini aveva avuto in quella vicenda, avalla, con il silenzio, con l'omissione (usate il termine che preferite, ma è questo ciò che emerge dalla tesi difensiva della maggioranza della Commissione), la decisione relativa al segreto.

Abbiamo un altro ministro, che informa, ma in maniera strana, il Presidente del Consiglio di una richiesta ricevuta dalla magistratura: in una maniera tanto strana che il Presidente del Consiglio può perfino non ricordare se sia stato o meno informato (quest'ultimo non dice, infatti, di ricordare che l'altro non gliene ha parlato: dice di non ricordare che gliene abbia parlato!). Strano ministro della giustizia, che accetta un parere dei suoi uffici a mio giudizio incredibile, in cui si dice che si deve disattendere, non rispondere ad una richiesta della magistratura e che, di fronte al Presidente del Consiglio, da lui investito della questione, e di fronte ad una mancata risposta del Presidente del Consiglio, resta fermo, nei mesi successivi, senza preoccuparsi di riattivare la questione, di sollecitare una risposta, di porre magari la questione in sede di Consiglio dei ministri, cui pure ordinariamente partecipa! Come vogliamo definire questo comportamento? Quanto meno si deve parlare di omissione, ma dato che non so neppure se vi sia una responsabilità penale (forse solo colposa) si può comunque parlare di leggerezza.

Abbiamo poi un Presidente del Consiglio che non ricorda, ma che non si preoc-

cupa neppure nel momento in cui il nome di Giannettini esce sulla stampa. Avrà avuto, questo Presidente del Consiglio, un ufficio stampa a Palazzo Chigi, che gli preparava le rassegne stampa, gli segnalava gli articoli dei giornali? E si badi che egli è stato, in quegli anni cruciali, sempre al vertice del Governo e dello Stato, è stato ministro dell'interno e — lo ricordava il collega Ferrari, come lo ha ricordato prima il collega Stanzani Ghedini — è scampato per poco ad un attentato; è stato il ministro dell'interno nel periodo in cui emergeva la responsabilità dell'ufficio affari riservati; ha avuto a che fare con uomini dell'ufficio affari riservati: Rumor non è persona che non sappia che in quest'ufficio passavano eversori di destra a ritirare i passaporti dal questore D'Amato e a ritirare i soldi elargiti da questo servizio segreto di cui nessuno parla. Abbiamo detto che per Zagari vi sono da riscontrare omissioni e leggerezze; ma di fronte alle notizie che legge — si ricordi o non si ricordi del colloquio con Zagari —, Rumor non chiama il capo del SID, il capo di stato maggiore della difesa, il ministro della difesa, per chiedere cosa stia succedendo, per chiedere di sapere, in quanto Presidente del Consiglio, cosa significava quel segreto, e se i servizi segreti sono o possono essere implicati in una vicenda così grave, perché centrale nella vita politica italiana e che ha rappresentato soltanto l'inizio di una stagione sanguinosa della nostra storia politica!

Andiamo avanti. Abbiamo un altro Presidente del Consiglio, divenuto poi ministro della difesa che, appena gli arriva il cerino acceso del caso Giannettini, si comporta in maniera completamente diversa: decide di togliere il segreto, ma lo fa in modo — consentitemi — abbastanza strano: non investe il Presidente del Consiglio, non toglie il segreto con un atto formale cioè rivolgendosi al ministro della giustizia perché si rivolga a sua volta al magistrato di Milano, ma sceglie una strada extragovernativa, extraparlamentare, extraistituzionale, quella dell'intervista, perché voleva dare il mag-

giore clamore possibile. Perché quel clamore?

Tutti — andate a rileggere il giornale del giorno dopo — danno una sola interpretazione, una univoca interpretazione di quella mossa di Andreotti: è la decisione di togliere il segreto in polemica con chi ha opposto il segreto fino al giorno prima, in polemica con i servizi segreti e in polemica con chi ha gestito e ha avuto la responsabilità politica dei servizi segreti. Andate a rileggere i giornali: tutti vi leggono un attacco a Rumor.

Quindi, abbiamo il Presidente del Consiglio che, avuto tra le mani il cerino acceso del caso Giannettini, decide che c'è sproporzione — sono sue parole — tra i comportamenti tenuti di norma e la gravità del problema che era in discussione: la verità sulla strage di Piazza Fontana.

Inoltre, abbiamo un capo dei servizi segreti, Miceli, il quale ordisce apparentemente senza ragione — altro che Machiavelli! — in un periodo in cui non ne aveva nessun motivo, un marchingegno, un'operazione per poter *a priori*, preventivamente, coinvolgere la successiva responsabilità politica e poter millantare l'autorizzazione di questa responsabilità politica al solo scopo, oggi per il futuro, di predisporre una copertura.

Lo stesso capo dei servizi segreti fornisce al ministro della difesa, Andreotti, la notizia secondo cui i rapporti informativi tra Giannettini e il SID erano interrotti; Andreotti va davanti alla Commissione o al giudice — non ricordo — a dire queste cose, ma poi si viene a sapere che il capitano La Bruna, collaboratore del generale Maletti, in quel periodo forniva soldi a Giannettini, già da tempo latitante. Quindi o Miceli, d'accordo con Maletti, ingannava il ministro della difesa e gli uomini politici, oppure il generale Maletti ingannava il suo capo del SID.

Poi abbiamo le parole di Moro, altro protagonista, tanto più importante come protagonista perché ho sempre di più l'impressione che sia stata la vittima di una politica sbagliata e grave sul terrorismo, che egli stesso ha contribuito in larga misura a determinare. Vorrei ricor-

dare le parole di Moro nel memoriale delle Brigate rosse, citate da Franchi: «Moro sospetta che Andreotti possa aver opposto o tolto il segreto per coprire sue responsabilità precedenti». Si potrebbe dire che sono frasi dette da Moro sotto la pressione della prigionia, sotto la minaccia della morte; ma sappiamo che non è così, sapete che non è così!

È Moro che sbatte via Andreotti da ministro della difesa, ed è lo stesso Andreotti che ritiene che la sua rimozione da ministro della difesa sia la punizione per aver fatto fuori Miceli da capo del SID ed avervi sostituito Casardi. È lo stesso Moro che, in piena crisi di Governo, dice a De Martino: «Miceli è un fedele servitore dello Stato. Non è ammissibile in Italia» — sono parole testuali — «che un fedele servitore dello Stato che ha 36 anni di servizio possa essere arrestato da un funzionario o da un giudice che ne ha solo 4». È lo stesso Moro che farà appello a Miceli, alla sua esperienza in trattative con i terroristi palestinesi, per poter venir fuori dalla grave situazione in cui si trovava.

Questa è l'immagine che voi date al paese.

Come vedete, presidente Reggiani, io mi sono attenuto alle vostre conclusioni; e io dico che questa è la vera strage di Stato, perché la strage di Stato non è decisa intorno a un tavolo, da due ministri o da due generali; la vera strage è la strage di legalità, quando si finisce per utilizzare anche le stragi a fine di faide di potere. Questa è la vera strage di Stato di fronte alla quale ci troviamo.

Di fronte a questi fatti, abbiamo qui una «coda» forse secondaria forse marginale. Io non so se Rumor mi crede, ma io non ho assolutamente nulla contro Mariano Rumor. Non ho — figuriamoci se posso averne! — nei confronti di Tanassi idee di rivincita. Quello che a me interessa è come questo Parlamento esce da questa situazione. Quello che mi dispiace è la difesa indiscriminata che Franchi ha fatto dei servizi segreti, come se dalla morte del colonnello Rocca ad oggi, passando attraverso Allavena, attraverso i servizi speciali dell'ENI, attraverso i rap-

porti con gli Stati arabi, attraverso le guerre...

FRANCO FRANCHI, *Relatore di minoranza*. Spadaccia, io ho difeso Miceli, non i servizi. Per carità non mi far dire che ho difeso Maletti, insomma!

PRESIDENTE. Onorevole Franchi!

GIANFRANCO SPADACCIA. Abbiamo qui una coda di questa vicenda; e com'è possibile che pretendiate di chiuderla con questo quadro? Ma come si comporterebbe il giudice nei confronti di qualsiasi funzionario che facesse così? Che cosa è accaduto, in passato, nei confronti di qualsiasi cittadino?

Voglio rileggere (è questo l'unico sguardo che darò agli atti) l'ordinanza della Commissione: «In ordine a tali reati è emerso infatti in modo indubbio che la opposizione del segreto politico-militare da parte del SID al giudice istruttore di Milano non fu preventivamente né discussa né tanto meno concordata con le competenti autorità politiche; per cui, esclusa qualsiasi intesa preventiva si deve concludere che la decisione collegiale dei responsabili dei vari settori del SID fu assunta in modo autonomo, sulla base di valutazioni tecniche».

Sappiamo che non è così. Ci è stato detto, è stato spiegato perché si tenne quella riunione. Giannettini ha un *curriculum* all'interno delle forze armate, all'interno del SID; ha rapporti con Aloia; viene gestito dai capi del reparto D del SID.

«Pertanto la corresponsabilità dei politici non potrebbe essere riguardata che *a posteriori* sotto il profilo di una successiva adesione alla decisione del SID». Ma allora guardiamo *a posteriori*. Voglio seguire, anche qui la vostra tesi. Lasciamo stare la storia della riunione ma ad un certo punto Tanassi ha saputo, Malizia gli ha riferito, Henke gliene ha parlato: «adesione a posteriori», quindi ha saputo. Zagari una richiesta motivata, documentata, della magistratura l'ha avuta; Zagari afferma che ne ha informato Rumor,

Rumor dice di non ricordare; ma come sostenere che almeno a posteriori non c'è stato un avallo, non c'è stata la conferma di un segreto che era stato prima deciso? Come vedete mi baso sulle dichiarazioni di Tanassi, e mi baso su quel dato indiscutibile che è la seconda richiesta della magistratura milanese al Governo, questa volta non più al SID.

Voi potete tranquillamente dire sul rapporto Miceli-Tanassi che Tanassi ha ragione e Miceli ha torto, senza alcun beneficio del dubbio, buttando a mare i riscontri obiettivi, gli indizi concordanti e univoci, che dimostrano il contrario. Ma sul rapporto Zagari-Rumor o vi siete sbagliati, archiviando con la maggioranza dei tre quarti il procedimento a carico di Zagari (e Zagari era quantomeno responsabile di una gravissima omissione di atti di ufficio), oppure avevate ragione assolvendo Zagari, ma non potete dare ragione anche a Rumor. Non potete escludere tassativamente che Rumor abbia saputo; ma non a caso, di tutta questa vicenda Zagari-Rumor, della seconda richiesta al Governo, e non più al SID, della magistratura, non c'è accenno nell'ordinanza.

ALESSANDRO REGGIANI. Prima della seconda richiesta il giudice istruttore ha una abbondante illustrazione della posizione di Giannettini.

GIANFRANCO SPADACCIA. Ma evidentemente per lui non sufficiente, perché non erano chiari al giudice i rapporti fra Giannettini e il SID; era su questi che voleva indagare. In secondo, luogo, non era chiaro il rapporto tra Giannettini e Ventura e quindi tra Ventura e il SID. Il problema non era tanto di sapere se quello era agente del SID o no, ma quello dei rapporti tra Giannettini e Ventura, e quindi tra Ventura e il Sid e tra Giannettini e il SID, in ordine all'intera vicenda della strage di Piazza Fontana.

L'ultima considerazione, quella in diritto, dovrebbe poter riguardare anche il caso Rumor-Zagari. Si legge: «Bisogna osservare che in diritto i reati sono punibili a titolo di dolo, dolo che implica da parte

dei politici la duplice consapevolezza che Giannettini era coinvolto nella strage di piazza Fontana e che comunque il segreto politico-militare era opposto dal SID per coprire Giannettini, o più in generale, per ostacolare le indagini sulla predetta strage o per impedire che su di essa si facesse piena luce».

Non sono un giurista (ma di questo domani parlerà De Cataldo); però ritengo che non sia questa la duplice consapevolezza di cui c'è necessità per il dolo. Rumor o Zagari erano dei ministri che dovevano fornire una risposta alla magistratura, che chiedeva loro alcuni chiarimenti. L'unica duplice consapevolezza di cui c'è bisogno è che il segreto era stato opposto, non importa da chi; su questo io ho idee precise: opposto dai servizi con l'avallo dell'autorità politica, fin dal primo momento (ma voi potete anche averne, passiamo sopra questo fatto), ma da chiunque opposto, non potevano non sapere che c'era stata una copertura, una opposizione del segreto e che il non rimuovere l'opposizione del segreto significava intralciare la magistratura nelle indagini sulla strage di piazza Fontana. Questa è l'unica duplice consapevolezza di cui c'era bisogno; l'aveva Zagari, l'aveva Rumor.

Credo che la questione spetti, debba spettare alla Corte costituzionale. Non credo che anche così noi usciamo bene; comunque si avvierebbe questo procedimento monco, perché credo che l'assenza di Zagari è benevola e certamente fortunata per lui, ma non fortunata per la ricerca della verità. Comunque Zagari potrebbe e dovrebbe essere sentito di nuovo, come teste. Ma il problema che non potete chiudere con un colpo di spugna è questo comportamento, questo quadro di comportamenti che ho tentato di delineare e che riguarda tutti, nessuno escluso: va da Tanassi a Zagari, da Zagari a Rumor, da Rumor e Zagari e Tanassi ai capi dei servizi e ai capi si stato maggiore della difesa, fino ad Andreotti, e da Andreotti ad Aldo Moro. Voi avete un quadro che è gravissimo, perché comunque anche dal vostro verdetto assolu-

torio quello che viene fuori è questo incredibile comportamento fatto di omissioni, di ignoranze, di scarto di responsabilità e di rifiuto delle responsabilità, di omissioni, qualche volta di omertà. Ebbene, se davvero si chiudesse così...! Lo dico a tutti, certo lo dico ai socialisti, che non so come si trovino in questo momento, ma lo dico anche ai democristiani. Fare luce su questo episodio non significa, probabilmente (purtroppo, perché ormai siamo fuori tempo, forse il tempo è stato bruciato), far luce sulla strage di piazza Fontana, non significa spianare la strada a quella verità che tutti dobbiamo ricercare sulla strage di Brescia, su quella dell'*Italicus*, su quella di Bologna, ma può servire almeno a fare luce sui comportamenti incredibili di questa classe politica, di governo, di questa classe politica di regime. Fare luce su questo senza pretendere condanne di nessuno, vendette di nessuno, punizioni di nessuno, ma far luce in un organo il più imparziale possibile su questo, può significare ottenere domani comportamenti di governo diversi che ci portino all'interno del rispetto delle istituzioni, di cui facciamo parte, del rispetto di quella legalità repubblicana che anche in questo è stata messa sotto i piedi da questo regime (*Applausi dei parlamentari radicali*).

PRESIDENTE. Sospendo la seduta, che riprenderà domani, mercoledì 17 marzo 1982, alle 9.

La seduta, sospesa alle 21,5 di martedì 16 marzo 1982, è ripresa alle 9 di mercoledì 17 marzo 1982.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
LUIGI PRETI

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Costamagna. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE COSTAMAGNA. Signor Presidente, onorevoli deputati e senatori, mi sono iscritto a parlare per atto di protesta, ritenendo non serio che tra i 950

membri del Parlamento nessuno sentisse il dovere di protestare contro questa specie di sacra rappresentazione e, soprattutto, contro una legge, quella relativa alla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa contro i membri del Governo, che rende possibile e facile ai partiti di opposizione, qualunque essi siano, di obbligare le Camere ad una riunione congiunta per un secondo «pre-giudizio» penale nei riguardi di qualsiasi membro del Governo, chiunque egli sia.

Parlo di sacra rappresentazione volendo adoperare il linguaggio parlamentare, comunque la più solenne rappresentazione di ciò che un avversario della democrazia parlamentare, Lenin, definiva anche «cretinismo parlamentare».

Avrei capito, signor Presidente, che a suo tempo, quando molti giornalisti e giornali parlarono di «strage di Stato», i partiti di opposizione avessero chiesto la convocazione straordinaria delle Camere per esaminare cosa c'era di vero in quelle gravissime accuse e se era necessario procedere ad un'inchiesta parlamentare, la più rigorosa possibile. Avrei capito che, in seguito alle risultanze dei dibattiti parlamentari e di una inchiesta parlamentare, i partiti di opposizione avessero impegnato il Governo, qualunque governo in carica, a ripulire la pubblica amministrazione, i corpi militari dello Stato, i servizi segreti dai personaggi sospetti o sospettabili, magari procedendo anche a modifiche delle leggi vigenti, perché lo Stato potesse scrollarsi di dosso accuse tanto ingiuriose quali quelle di «strage di Stato» o di complicità di dirigenti dello Stato o di personaggi politici in reati infamanti quali le stragi e gli omicidi. Ciò non si è fatto anche se le accuse infamanti contro lo Stato e parte dei suoi dirigenti hanno continuato a circolare, addirittura diffuse non solo in giornali e rotocalchi, ma anche in libri e perfino in trasmissioni a puntate della radio-televisione di Stato. Quasi che lanciarsi accuse infamanti, o accennare senza molte perifrasi a responsabilità delittuose, potesse ritenersi lotta politica legittima fra partiti che — tutti o quasi tutti — si proclamano democratici.

Ciò è avvenuto da parte di giornali e giornalisti il più delle volte pure premiati, magari sussidiati, comunque onorati con decorazioni o con inviti a cerimonie pubbliche, facendo venire in mente a me e ad altri che, una volta, con il codice cavalleresco, per accuse tanto infamanti vi sarebbero stati i duelli e, comunque, una volta cadute le accuse attraverso sentenze giudiziarie, molti tra gli accusatori non avrebbero più avuto la faccia di circolare. Questo sarebbe accaduto una volta, ma anche oggi, guardando fuori dall'Italia, c'è da aggiungere che nessuno Stato che si rispetti accetta supinamente, direi passivamente, l'accusa di aver ordito stragi ed omicidi contro i suoi cittadini, a meno che non si tratti di dittature orribili di genere sudamericano o di regime ex coloniali del tipo di quelli di Amin e di Bokassa.

Negli Stati Uniti, per il solo sospetto di aver fatto controllare un partito di opposizione, è stato destituito un Presidente federale, mister Nixon, per quanto egli fosse stato eletto due anni prima dal popolo con decine e decine di milioni di voti, e l'ex Presidente è potuto restare in libertà solo perché è intervenuto il perdono, la grazia, da parte del nuovo Presidente. Comunque, per Nixon ci vollero prove — addirittura registrazioni — precise.

Signor Presidente, onorevoli senatori e deputati, sono passati molti anni da quando sono avvenuti i fatti di cui si parla oggi in Parlamento. In questi anni sono stati celebrati due processi, preceduti entrambi da indagini ed istruttorie giudiziarie lunghissime concernenti i delitti attribuiti al cittadino Giannettini. Ebbene, un processo in prima istanza lo aveva condannato all'ergastolo, mentre un processo d'appello lo ha scagionato. Io non ho mai conosciuto il signor Giannettini, so di lui ciò che hanno scritto i giornali, ma so anche che secondo la Costituzione un cittadino è da ritenere innocente fino a che non intervenga una sentenza passata in giudicato. Perciò, so oggi che il signor Giannettini non è colpevole, dopo anni e anni di indagini e di istruttorie giudiziarie, per effetto di una sentenza emessa nel

rispetto delle leggi vigenti e della Costituzione.

Per quanto ho saputo di lui, Giannettini non mi è simpatico; ciò nonostante ho il dovere di asserire che egli pure può ritenersi una vittima del sistema, un cittadino inquisito e prosciolto, al quale si dovrebbe fornire una riparazione, se è vero che viviamo in uno Stato di diritto, se è vero che in uno Stato di diritto dovrebbero essere i magistrati, e non gli uomini dei partiti o i giornalisti, a giudicare se un cittadino è colpevole o no.

Mi pare che siano stati in molti, dopo la recentissima sentenza sulla strage di Brescia, a proclamare queste ovvie verità. Tra gli altri, l'avvocato Pisapia ha fatto un'amara confessione: che dopo dieci anni di processi, finiti quasi sempre nel nulla, c'è da cominciare a dubitare della capacità degli inquirenti, visto che tutte le persone da loro inquisite, dopo anni e anni di carcere preventivo, finiscono per essere assolte.

Evidentemente, signor Presidente, qualcosa in Italia non funziona; qualcosa che, viste le esperienze giudiziarie, il Parlamento dovrebbe riformare con urgenza, per evitare che altri cittadini debbano subire ingiustamente detenzioni preventive per anni, umiliazioni e mortificazioni di ogni genere, sofferenze che nessuno, quando sono già accadute, può più riparare o risarcire.

Non so, signor Presidente, a chi si debba attribuire la responsabilità di ciò. Senz'altro le leggi e i codici sono imperfetti e andrebbero riformati, senz'altro è in crisi la macchina della giustizia; probabilmente a queste imperfezioni si accompagna anche — mi sia consentito dirlo — il diritto di cronaca. Ritengo che giornali e giornalisti abbiano il diritto a scrivere ciò che vogliono, ma con un solo limite: quello che le persone accusate, che si ritengono ingiustamente accusate o danneggiate, dovrebbero pure avere il diritto di ricorrere con procedure d'urgenza alla magistratura.

Mi si potrebbe rispondere, signor Presidente, che tutto ciò è previsto dalle leggi vigenti. Obietterei, a mia volta, che è pre-

visto ma non attuato, se è vero che quando morì il direttore di un quotidiano romano fu scritto che contro di lui pendevano centinaia di giudizi, che si trascinarono da anni da un rinvio all'altro con gli espedienti più strani ed incredibili; se è vero che l'autore di un libro pieno di accuse contro l'ex Presidente Leone, a richiesta anche di altri cittadini, ha subito un processo ed è stato condannato, ma a pene risibili se confrontate con l'incasso, in lire serie, procuratogli dal libro.

Il diritto di cronaca è sinonimo di libertà, ma a patto che chi ne usufruisce talvolta risponda con pene severe se ha scritto cose ingiuste, se ha lanciato accuse infamanti.

Ora, guardando a ciò che hanno scritto o scrivono i giornali (e in particolare i rotocalchi), almeno mezza classe politica italiana ha commesso e commette reati. A questo punto, delle due l'una: o scrivono cose infondate, visto che la classe politica nazionale è tutta a piede libero, o l'ordinamento giudiziario non funziona; oppure scrivono cose fondate e l'ordinamento giudiziario non vede e non sente, soprattutto non legge.

Sono comunque più di dieci anni che sul terrorismo e sulle stragi si scrive di tutto, ma da Piazza Fontana alla strage di Brescia, dall'*Italicus* alla strage di Bologna non giungono mai notizie di sentenze definitive di condanna o di istruttorie che abbiano accertato una qualche colpevolezza. Non so neppure se gli eredi Feltrinelli abbiano rimborsato allo Stato o all'ENEL quel traliccio che costò la vita a Gian Giacomo Feltrinelli. Eppure c'è ormai tutta una pubblicistica sulle stragi, sulle accuse di stragi di Stato, sulla cosiddetta strategia della tensione, sul terrorismo rosso e nero, anche sul Gian Giacomo Feltrinelli, il Che Guevara del movimento rivoluzionario italiano: a cura e spese dello Stato, si potrebbe quasi organizzare una biblioteca o anche una mostra!

Tra l'altro — parlando seriamente — mi sembra un assurdo, quasi un racconto kafkiano, questa storia di un ordinamento giudiziario tanto rigoroso sia per le giuri-

sdizioni territoriali sia per le connessioni. Per cui le istruttorie durano anni e anni, i processi si celebrano molti e molti anni dopo, quando i testimoni (e non solo i ministri) non ricordano più niente o sono morti.

Lo riscontriamo in questi giorni anche per il caso Moro. Sembra ieri ed invece sono già passati quattro anni. Nel frattempo gli indiziati aumentano, le istruttorie giungono a cifre sbalorditive. Mi pare si tratti di centomila (se non addirittura un milione) pagine: chi potrà mai leggerle tutte? Ci vorrebbe una vita o un processo interminabile. Magari con la conseguenza che a fine processo assolvano tutti, scarcerino tutti. Giustamente, dico io, se i giudici, riuscendo a leggerci quelle centomila pagine, scoprissero che in definitiva non vi sono prove.

Quindi, signor Presidente, il Parlamento, piuttosto che dedicare tempo e denaro per accertare se quel ministro abbia detto o non detto una cosa, farebbe bene a dedicare tempo e denaro per riformare le leggi ed i codici, per attuare la Costituzione in materia di procedure giudiziarie, per rendere possibile l'espletamento della funzione sovrana della giustizia, riportando i cittadini — che spesso non ci credono più — ad avere di nuovo fiducia negli organi della giustizia.

Premesso tutto questo, mi sia consentito di dire che non è importante sapere se i governanti di un certo momento abbiano nascosto le qualità di Giannettini quale collaboratore o confidente del servizio segreto di Stato, il cosiddetto SID. E questo perché non ritengo possibile che potesse dipendere dai membri del Governo il dire o non dire una cosa del genere, poiché non credo che Rumor o Tanassi o Andreotti conoscessero il Giannettini o potessero avere un motivo personale per occultarlo. Evidentemente agli organi tecnici dello Stato sembrò una enormità scoprire un confidente del servizio segreto, ritenendo che questo servizio potesse sussistere solo alla condizione di restare segreto, di non rivelare mai le fonti delle sue informazioni.

Non c'è altra spiegazione possibile e

plausibile, a meno che non si voglia credere sul serio che un organo dello Stato democratico possa avere complicità in stragi o delitti. Se comunque fosse questa la riserva mentale degli accusatori, dovremmo rivedere tutto, procedendo a nominare — come ho detto all'inizio — una Commissione di inchiesta parlamentare in grado di indagare e accertare se vi possa essere stata responsabilità o complicità di organi dello Stato nelle stragi, a cominciare da quella di piazza Fontana. Almeno per me, signor Presidente, è fuori di dubbio che i membri del Governo accusati non abbiano commesso alcunché, relativamente a ciò di cui oggi li si accusa, essendosi comportati — almeno a mio parere — in modo legittimo; queste considerazioni devono aver ispirato il voto dei membri della Commissione inquirente (della maggioranza di questa) nella deliberazione di archiviazione, tenuto anche conto del fatto che nel contempo non solo è intervenuta la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, ma — altro fatto sostanziale — è intervenuta una riforma dei servizi segreti ad opera del Parlamento, proprio nell'epoca della maggioranza di solidarietà nazionale, riforma che mi sembra ispirata a due motivazioni.

La prima è che ad uno Stato sovrano che voglia difendere la sua indipendenza e contrastare il terrorismo, eventualmente ispirato dall'estero, necessita un servizio segreto in grado di prevenire eventuali fatti delittuosi attraverso la raccolta di notizie e se occorre infiltrando i suoi agenti nelle bande ed organizzazioni terroristiche. La seconda motivazione è che, per garantire un servizio nell'interesse pubblico, occorre curare che il servizio resti il più possibile segreto, specie relativamente agli informatori ed alle eventuali persone infiltrate: altrimenti, chi è più così stupido ed autolesionista da contattare un servizio segreto che all'atto pratico non si rivela segreto? In proposito, invoco un terzo fatto sostanziale: l'aver approvato di recente, la Camera, la legge sui «pentiti» che consente a chi si pente, mettendo sull'avviso lo Stato e vuotando il sacco sui crimini commessi, di

ottenere una sensibilissima riduzione delle pene. Ebbene, mi sembra un contro-senso aver approvato questa legge sui pentiti e, nello stesso tempo, andare ad inquisire ministri il cui reato in definitiva sarebbe stato quello d'aver nascosto la qualità di un confidente, di un servizio segreto infiltrato, per ovvi motivi di prevenzione, in ambienti sospetti di tentato sovvertimento!

Perciò all'inizio, rammentando tutta quest'acqua passata sotto i ponti del Parlamento, ho parlato di sacra rappresentazione dell'inutile, di strumentalizzazione propagandistica diretta visibilmente contro *ex* ministri che però, subdolamente, potrebbe sortire l'effetto di gettare altro fango sullo Stato democratico, del genere delle accuse di stragi di Stato, con la conseguenza inoltre di screditare non solo un antico servizio segreto, ma anche di rimbalzo i nuovi servizi segreti!

Signor Presidente, è comprensibile che tutto ciò venga fatto o comunque tentato da partiti che si dichiarano di alternativa costituzionale, cioè pregiudizialmente contrari all'ordine democratico e costituzionale; da partiti che, in definitiva, da sempre coerentemente accusano la Repubblica e lo Stato democratico di ogni e qualsiasi attività delittuosa. Mi sorprende che i comunisti di Berlinguer, che tanto insistono nel dirsi non partito di alternativa costituzionale, ma partito democratico e costituzionale, possano condividere accuse nefande di questo genere, ritenendo che c'è o dovrebbe esserci un limite nelle accuse, passando il segno se le accuse sono o fossero infamanti, per intenderci, del genere delle stragi di Stato. Non potrebbe sussistere alcun *fair play*, almeno tra uomini d'onore, tra partiti che, pur dichiarandosi diversi od avversari, intavolano frequentemente discorsi, confronti, trattative, patteggiamenti, compromessi ed accordi nell'interesse pubblico: se ben ricordo è stato questo il legame relativamente all'enorme e vasta maggioranza realizzata finora contro il terrorismo; che legame potrebbe esserci fra i partiti democratici, se uno o due

accusassero gli altri di complicità nel terrorismo?

Come si può stare in giunte regionali e comunali insieme, se all'atto pratico si dovesse accusare la socialdemocrazia (Tanassi a quell'epoca era vicepresidente del Consiglio, per conto ed in rappresentanza del PSDI) di avere tenuto bordone a terroristi neri con accuse infamanti del genere strage di Stato? E come si è potuta fare una maggioranza di governo, per anni, con i democratico-cristiani, se si fosse sospettato già allora che la democrazia attraverso Rumor o altri avesse avuto tenerezza per terroristi o inclinazioni per quella che non viene chiamata in causa direttamente, ma di cui si è parlato per dieci anni, cioè per la cosiddetta strategia della tensione? La verità è questa: Giannettini è solo un pretesto per poter sostenere complicità incredibili da parte dei partiti democratici relativamente a fatti delittuosi misteriosi di cui nessuno può dire che abbia prove sicure per accusare l'uno o l'altro.

Voglio anche ricordare che nelle drammatiche giornate di quattro anni fa, in Transatlantico, si incrociavano commenti e sospetti soprattutto circa l'interrogatorio cui veniva sottoposto l'onorevole Aldo Moro da parte dei suoi aguzzini. Alcuni deputati, oggi all'opposizione, temevano che Moro potesse rivelare presunte responsabilità governative democristiane circa piazza Fontana o altre stragi: in quel caso, secondo gli attuali oppositori, sarebbe naufragata in un mare scellerato, immediatamente, la cosiddetta solidarietà nazionale. Non so bene se gli attuali oppositori temessero veramente, come sembrava di capire dalle loro parole in tale evento o se invece in cuor loro se lo augurassero. So però che ormai stanchi di questi discorsi io ed un mio amico giornalista abbiamo reagito, affermando che era impossibile che a Moro potessero strappare verità di quel tipo per il semplice motivo che si sarebbe trattato di bugie. Premuti dalle risposte retoriche ed ipocrite, abbiamo aggiunto che Aldo Moro, proprio nel processo *Lockheed*, aveva difeso l'onore del passato della de-

mocrazia cristiana, sostenendo che non ci saremmo fatti processare sulle piazze per accuse ingiuste ed in particolare per quelle infamie su ventilate stragi di Stato. Più concisamente abbiamo aggiunto che non si sarebbero trovati uomini di governo democristiani complici di fatti efferati e sanguinari, sia avvenuti in Italia o all'estero, mentre la stessa cosa non si poteva dire per chi aveva simpatizzato per personaggi sanguinari come quello famosissimo descritto da Kruscev al ventesimo congresso del partito comunista sovietico.

Sono passati quattro anni e nulla di preciso si sa della prigionia e degli interrogatori cui fu sottoposto Aldo Moro dai suoi aguzzini; ma è certo che niente gli hanno potuto strappare di infamante, altrimenti si sarebbero affrettati a rivelarlo anche per buttare fango sulla democrazia cristiana.

Per tutte queste ragioni, signor Presidente, onorevoli senatori e deputati, voterò perché sia confermata la deliberazione di archiviazione relativamente alle accuse avanzate contro Rumor, Andreotti e Tanassi. Sarebbe ora di rivedere inoltre questo meccanismo della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, augurandomi che per i ministri — fossero anche parlamentari — valgano le stesse norme vigenti per gli altri parlamentari. Mi auguro altresì che vengano tolte le immunità per tutti, sottoponendo tutti alle leggi, come accade per i semplici cittadini, a meno che non si tratti di reati come il tradimento della patria o della Costituzione, di competenza dell'alta corte. È ridicolo e risibile che il parlamento si riunisca in seduta comune per reati di falsa testimonianza o per altri reati simili, per i quali più produttivamente e meno dispendiosamente avrebbe potuto esaminare un qualsiasi magistrato sulla base di prove eventuali e non di semplici indizi.

Concludo riaffermando la mia stima per i colleghi Giulio Andreotti e Mariano Rumor, colpevoli semmai dell'unico peccato ad essi ascrivibile, e cioè di essere stati troppo al Governo; riaffermo anche

umana pietà per Mario Tanassi, ormai dipinto come uno dei pochi capri espiatori del nostro regime di libertà, una libertà che dobbiamo tutti difendere anche difendendo l'onore dello Stato democratico e lasciando al giudice naturale, alla magistratura della Repubblica, l'onere di punire quanti avessero violato le leggi, quando vi fossero prove sicure di colpevolezza, qualunque sia il partito di appartenenza della persona da punire, anche se si trattasse di governanti, così come si fa per gli assessori regionali, provinciali o comunali, augurandomi pure che chi deve giudicare, il magistrato, non sia legato ad alcun partito, ma motivi il suo convincimento attraverso le prove. Concludo invitando i colleghi a giudicare in questa occasione con serenità, senza farsi prendere la mano dagli schieramenti politici. Io ho fatto dei ragionamenti dimostrandovi quello che penso, speriamo, spero, che anche gli altri colleghi votino dopo aver ragionato (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Rastrelli. Ne ha facoltà.

ANTONIO RASTRELLI. Signor Presidente, onorevoli deputati, onorevoli senatori, raccogliendo l'invito dell'onorevole Costamagna, cercherò di ragionare, ma ragionerò in modo diverso da lui e cercherò di portare a questo dibattito il frutto del mio ragionato convincimento, che risponde pienamente alle posizioni assunte in quest'aula dai rappresentanti più autorevoli del mio partito. I colleghi di gruppo, Franchi e Filetti, hanno già illustrato la posizione del Movimento sociale italiano-destra nazionale in relazione alla proposta di archiviazione globale dei procedimenti a carico dei ministri imputati di un duplice reato: ovviamente non ripeterò le medesime argomentazioni, non avrei infatti nulla da aggiungere ai presupposti di fatto e di diritto che, se la giustizia in Italia fosse una cosa seria, avrebbero già rimesso per direttissima gli onorevoli Rumor, Andreotti e Tanassi davanti all'alta corte di giustizia. Ma la giustizia in Italia non è una

cosa seria, e non soltanto per i ministri ed i parlamentari, ma soprattutto perché il giudizio politico — che investe e si sovrappone al giudizio «giurisdizionale» — è una moda che, partendo da queste aule, da questi ambienti, da queste giurisdizioni speciali, si sta diffondendo anche in taluni settori determinati della giustizia ordinaria, con le conseguenze che tutti quanti abbiamo potuto constatare.

Ragionando sui fatti dobbiamo per un attimo abbandonare al loro destino gli onorevoli Rumor, Andreotti e Tanassi, e per altre ragioni abbandonare anche l'onorevole Zagari, in quanto dobbiamo in primo luogo parlare della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa. Essa è un organismo che, per fare un parallelismo analogico, dovrebbe esercitare le funzioni del pubblico ministero, dovrebbe cioè fornire alle Camere riunite la serie degli accertamenti, delle indagini, delle prove, onde fosse poi consentita la decisione di rimettere o meno gli indiziati di reato dinanzi all'alta corte di giustizia. La Commissione, in questo caso più che negli altri, ha mancato completamente alla sua funzione, anzi l'ha tradita. Quando si parla di Commissione parlamentare inquirente si deve far riferimento direttamente a quelle parti della Commissione, a quelle maggioranze, a quegli 11 contro 9, che hanno determinato certe posizioni che oggi ci troviamo a criticare ed impugnare decisamente.

Signor Presidente, non è la prima volta che le Camere riunite affrontano la problematica della funzionalità della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa. Non è la prima volta che le Camere si trovano a discutere dell'opera dei ministri: ci sono precedenti, ma sono precedenti di natura leggermente diversa.

Quando infatti si è trattato dello scandalo Trabucchi — il primo in ordine storico — quando si è parlato dello scandalo *Lockheed* e delle tangenti mercantili, quando, perfino, si è parlato dell'ultimo caso relativo al comportamento di un presidente del Consiglio che poteva essersi lasciato sfuggire un segreto o aver sugge-

rito qualcosa ad un amico di partito, era tutta materia, questa, gravissima, ma che poteva essere ancora introdotta, ancora sentita dal popolo, in una coscienza un po' «slabbrata», qual è quella che oggi viviamo, come fatto più o meno conseguente ad un costume.

Ma la differenza che la Commissione non ha intuito in questo caso di specie è che, a monte di questa inchiesta, di questo processo e di questa seduta congiunta, c'è una strage, la prima e forse la peggiore fra le stragi che si sono succedute in Italia, e c'è un giudizio senza imputati, perché non ci sono criminali.

Questa realtà a monte, questa realtà che è viva nel popolo, questa realtà che poi si è trasformata nella frase «strage di regime e strage di Stato» — che noi respingiamo, ma che esiste a livello di opinione pubblica — ha pesato sulla Commissione, ma ha pesato negativamente, in un modo assolutamente assurdo.

Confrontando infatti le ordinanze, le requisitorie delle precedenti Commissioni inquirenti, relative agli altri casi che prima ho enunciato, abbiamo notato che in quella sede vi era certo un giudizio politico, una valutazione di assoluzione o di archiviazione, ma gli atti istruttori e l'attività istruttoria erano stati ben compiuti. In questo caso, invece, ci siamo trovati dinanzi ad una alterazione precisa, anche dei compiti obiettivi della Commissione inquirente, perché non solo questa non ha portato a termine tutte le operazioni, gli accertamenti e le indagini che avrebbe dovuto compiere — che sono state richieste e che non potevano essere rifiutate —, perché non solo ha rifiutato il confronto fra taluni degli esponenti più in vista, non solo ha impedito di sentire una testimonianza autorevole, invocata da uno dei prevenuti, e che avrebbe potuto portare molta luce agli effetti della conoscenza della Commissione e di questa Assemblea congiunta, non solo ha violato una serie di norme, anche procedurali, ma ha addirittura alterato — nella motivazione finale dell'ordinanza — le stesse realtà documentali acquisite.

Qui, in termini tecnici, c'è un falso spe-

cifico, perché non si può dedurre che non ci sia prova, con una dichiarazione così tolemaica di certezza presunta, quando tutti gli atti e la loro stessa descrizione provano esattamente il contrario.

Ci troviamo dinanzi ad una situazione paradossale ed è la prima volta che questo si verifica. È un caso giudiziale nuovo, è un nuovo precedente che entra nel giure, nella casistica degli atti contro i Presidenti del Consiglio, cioè quello che le Commissioni inquirenti, nella loro maggioranza, possono alterare totalmente le stesse risultanze dell'istruttoria condotta.

È questo il caso, secondo il nostro punto di vista, che in questo momento andiamo ad esaminare.

Ci siamo trovati dinanzi a soluzioni che non potevano essere assolutamente adottate; e vi dirò perché ci siamo trovati in questa situazione.

Io non so, per la verità, se l'onorevole relatore di maggioranza, non so se i membri della Commissione inquirente (i famosi undici contro nove) abbiano valutato appieno le conseguenze dell'ordinanza di archiviazione — e non solo dal punto di vista giuridico — posta in essere con abissale superficialità da chi, evidentemente, ritiene di poter interpretare il ruolo di giudice, che la Costituzione gli affida, con gli stessi comportamenti con cui interpreta il mandato politico e parlamentare. Accordi abominevoli, intese intercorse, ordini di partito supinamente accettati, al di sopra e a dispetto delle individuali intelligenze e coscienze, anche in questa occasione hanno visto gli uomini dei partiti di governo, i rappresentanti in Commissione dei partiti di governo allineati per l'archiviazione. Dall'altra parte, stavano gli esponenti dell'opposizione (prima la nostra tra le altre: basti vedere il numero della relazione Franchi), invano protesi a chiedere il rispetto di elementari principi di diritto e di giustizia.

Anche il voto del Parlamento riunito in seduta congiunta seguirà, purtroppo, questa regola non soltanto ingiusta, ma anche immorale, ed il processo per favo-

reggiamento e per falsa testimonianza non avrà luogo. I capi delle tribù organizzate, il principe medievale, il potere eterno ed immutabile nel suo significato di sopraffazione, nonostante il mutare dei tempi e la storia, così ha stabilito.

Rumor, Tanassi, Andreotti e Zagari andranno assolti non per non aver commesso il fatto, che rientra in una precisa e tassativa ipotesi di reato, ma perché il fatto, in quanto commesso da loro, ministri, non costituisce come per tutti i cittadini italiani un reato. Ciò è tanto vero, onorevoli deputati e senatori, che la Commissione inquirente, nel caso che stiamo trattando, ha stabilito quel famoso nuovo precedente di cui vi facevo cenno, un nuovo precedente giurisdizionale, tra virgolette. Con un nuovo principio di diritto parlamentare entra anche questa nuova ordinanza nel giure consolidato, ad uso ed a favore dei prevenuti politici.

Se non erro, nelle quattro precedenti esperienze mai si era verificato un fatto del genere. Ma io richiamo i precedenti non per individuare diverse soluzioni nella farsa preprocessuale che stiamo anche qui interpretando. Infatti, analogo fu anche in quei casi l'atteggiamento, uguali i principi ispiratori, identiche le conseguenze, omologhi i risultati. Ma la cosa più grave che è a monte di questo processo è quella famosa strage che è nell'aria, che è alle spalle, in rapporto con ogni atto che abbiamo compiuto o che andremo a compiere. Tutta questa materia dà proprio la certezza che l'ordinanza della Commissione inquirente, voluta, imposta dalle strutture del potere in sede di valutazione dei fatti e delle prove, avrebbe risposto al principio della garanzia assoluta di non procedibilità nei confronti degli onorevoli ministri.

La Commissione inquirente nei casi precedenti che abbiamo richiamato, doveva essere scrupolosa nel portare avanti il discorso istruttorio, proprio per poter giustificare successivamente l'archiviazione o la proposta di assoluzione. Questa volta, invece, proprio perché nell'ambiente e nel popolo si era verificato quel convincimento strano che le stragi in

Italia si fanno e non si scoprono i responsabili, proprio perché lo Stato ed il regime vogliono che non si scoprano, questa voce di popolo che andava salendo ha dovuto convincere i nostri egregi commissari, nella loro maggioranza, ad evitare ogni possibile, ulteriore discorso. Quindi, hanno dovuto concludere eliminando atti istruttori, che avrebbero potuto significare una precisazione di responsabilità, che avrebbero potuto creare il convincimento della manifesta fondatezza di certe richieste giudiziali, e che avrebbero potuto dare, quindi, all'esito dell'ordinanza una soluzione diversa da quella prima prospettata.

Quando, al di là di questa istruttoria e di questo processo c'è un dramma di diverse proporzioni e di diverso valore, la falsa testimonianza o il favoreggiamento personale diventano soltanto termini giuridici o fattispecie da codice, che finiscono per perdere valore rispetto all'altra entità sottesa, presente, inflessibile, che è proprio il fatto a cui si ricollegano questi eventi (la famosa strage).

La Commissione inquirente ha quindi intuito il peso di questa situazione, ma ha preferito tagliare corto addirittura alterando gli atti istruttori già formulati, evitando espedienti procedurali di accertamento, ha determinato quella soluzione globale che oggi stiamo discutendo e che ci porta ad assumere, onorevole Costamagna, un atteggiamento del tutto contrario rispetto a quello che lei ha esposto.

La Commissione inquirente, a nostro avviso, è stata da questi fatti, soggiogata e l'istruttoria, nella volontà della maggioranza dei parlamentari-giudici istruttori, si è risolta in un aborto giuridico, morale e politico. I giudici, i colleghi parlamentari-istruttori di maggioranza, hanno pensato che non fosse possibile, neanche in via di ipotesi, affermare responsabilità o presunzioni di responsabilità a carico dei politici, che avrebbero finito per suffragare e per consolidare quelle altre voci di popolo alle quali facevo riferimento. Hanno quindi pensato di chiudere il discorso con un procedimento sommario, senza lasciare spazio a possibili illazioni,

senza lasciare che l'influsso esterno potesse andare, ancora una volta, a consolidare quella sensazione popolare cui facevo riferimento.

Allora, come può essere definita, onorevoli colleghi, un'istruttoria che, sul punto essenziale del tema del giudizio, cioè sul favoreggiamento, evita volutamente — starei per dire dolosamente — una prova testimoniale come quella richiesta da Zagari all'onorevole De Martino? Questa, però, avrebbe confermato che la mancata rimozione dell'opposto segreto politico militare fu espressamente meditata e voluta dal Presidente del Consiglio e dal ministro della difesa dell'epoca.

Come può essere definita, onorevoli colleghi, un'istruttoria che nega la validità di una prova documentale, dalla quale risulta che l'autorità politica — non *a posteriori*, come si dice nell'ordinanza, ma nella fase di prima opposizione del segreto da parte del SID — concordò con i vertici militari quel comportamento omissivo?

Come può essere definita, onorevoli colleghi, un'istruttoria che non tiene conto delle dichiarazioni rese alla stampa, in tempo non sospetto e a futura memoria, dall'onorevole Andreotti, nelle quali si riconosceva senza mezzi termini il grave errore commesso dal Presidente del Consiglio e dal ministro della difesa nell'intralcio la giustizia nel momento in cui la notizia richiesta poteva essere determinante agli effetti delle indagini in atto?

Come può essere definita, onorevoli colleghi, un'istruttoria che assume, per tolemaica certezza, l'infondatezza della denuncia relativa ai reati riguardanti gli onorevoli Rumor, Andreotti e Tanassi, e ne trae la conseguenza logico-giuridica della restituzione degli atti alla procura della Repubblica di Milano perché proceda per reviviscenza dell'originaria competenza (il che significa: ministri fuori e generali dentro) all'accertamento di eventuali reati commessi dai vertici militari?

Se, infatti, proprio dalla rimessione degli atti alla magistratura ordinaria la Commissione parlamentare riconosce che

la semplice, infondata e immotivata opposizione del segreto da parte del SID costituisce l'ipotesi di un obiettivo reato di favoreggiamento, non v'è dubbio che l'accertata omissione della rimozione del segreto, da parte del Governo, costituisce un'ipotesi delittuosa del tutto analoga. L'aspetto proprio e squisitamente giuridico della vicenda non può comportare una contraddizione in termini: o tutti sono presuntivamente responsabili dell'obiettivo comportamento che ipotizza il favoreggiamento, sia nella fase della opposizione, che è comune ai militari ed ai membri del Governo, sia nella fase del mantenimento del segreto (quest'ultima di esclusiva responsabilità dei rappresentanti politici dell'esecutivo), oppure ci troviamo dinanzi — nella distinzione — ad un aborto giuridico. E non soltanto ad un aborto giuridico! È qualcosa che finisce col diventare anche un aborto morale.

Ipotizziamo, colleghi, che l'ordinanza della Commissione abbia il suo esito e che la maggioranza di noi l'approvi; ipotizziamo che gli atti riguardanti i laici (i militari) vengano trasferiti alla procura della Repubblica di Milano; immaginiamo che si effettui il processo e che gli stessi siano condannati. Sarete pervenuti, per lo stesso fatto, per gli stessi comportamenti, in una medesima situazione — anzi, in una situazione che obiettivamente è meno grave dell'altra — a due diverse decisioni giudiziarie: avrete mandato assolto, in via definitiva, i ministri ed avrete condannato gli esecutori. E vi pare che questo, prima di essere un assurdo giuridico, non sia un fatto gravemente lesivo del concetto di equità e di moralità?

Avrei capito se il discorso della Commissione inquirente fosse stato totale: se si fosse detto — cioè — che i comportamenti comunque seguiti non hanno i dati caratteriali, non oggettivizzano il reato di favoreggiamento. Tutti hanno cercato di compiere il loro dovere...

Sarebbe stata una valutazione data, bene o male, a partire dal livello dei comportamenti, che non richiama responsabilità.

Ma quel distinguo, quell'emendamento del senatore Jannelli (che mi spiace non sia presente), per il quale si afferma che, fermo restando l'esonero dei politici, dei ministri, bisogna andare avanti per accertare le eventuali responsabilità dei tecnici, è un fatto assolutamente immorale, prima che antiggiuridico. E almeno evitasse una conseguenza, cioè che all'aborto giuridico e all'aborto morale non si aggiungesse un aborto politico! Quale vantaggio riceve, signor Presidente, la classe politica? Quali vantaggi acquisisce il Parlamento per questa farsa di processo? Quale vantaggio politico deriva agli stessi uomini di governo, prevenuti nell'indagine? Nessuno! Soltanto quell'aumentare, quel diffondersi, quel solidificarsi di una sensazione di base, della sensazione che voleva responsabile qualcuno, o per azione o per omissione che voleva responsabile qualcuno, o per azione o per omissione, e che si trova oggi, viceversa, a dover discutere di soluzioni imposte da numeri o da leggi di numeri, da maggioranze di partito, senza aver avuto la possibilità di ottenere, almeno, la soddisfazione che una corte giurisdizionale, nel senso più pieno della parola, una corte di magistrati — per intenderci — possa fare piena chiarezza e luce sull'intera vicenda.

Le vicende sono quelle che sono: due magistrati le hanno analizzate. Dall'analisi di questi due magistrati, rimessa alla Camera, nasce l'attuale procedura. Ed allora, con quale semplicismo, con quale irresponsabilità, dinanzi ad un popolo che già sa, che già vede o crede di vedere e di sapere che le colpe sono tutte da questa parte, si arriva a «troncare» ed a concludere una procedura con una formula assolutoria, che dovrebbe lasciare chi la riceve in una mortificazione maggiore di quella di chi la concede?

Siamo convinti, signor Presidente, onorevoli colleghi, che se questa procedura potesse sfociare in un ulteriore accertamento, se potesse costituire — questo delle Camere riunite — un passaggio intermedio per arrivare alla Corte e se la Corte analizzasse i fatti così come si sono

verificati, è probabile — abbiamo il coraggio di riconoscerlo — che non si individuerebbero estremi di reato a carico di chicchessia. Ma è quella la sede nella quale questa pronuncia potrebbe avere il suffragio della verità. Se invece si pretende che venga assunta in questa sede, come mezzo di sbarramento all'ulteriore accertamento, allora il discorso si pone in termini veramente pesanti, tanto da autorizzare quel ben noto distacco tra paese reale e paese legale: discorsi ed atteggiamenti di questo genere finiscono infatti per far perdere credibilità agli uomini che rappresentano la democrazia in Italia. Noi abbiamo già reso, come parte politica, il nostro contributo al dibattito, attraverso una relazione completa, analitica, documentata, l'unica che sia stata, con le motivazioni e le articolazioni di logiche, suffragata anche da elementi di fatto: e ringraziamo per questo l'onorevole Franchi, come ringraziamo il senatore Filetti per aver dato alla casistica giudiziaria di questo procedimento e dei fatti che l'hanno promosso delle precise qualificazioni. Ragionando, onorevole Costamagna, e — se consente — ponendo nel ragionamento anche un pizzico di coscienza, cui teniamo moltissimo, riteniamo di potere e dovere chiedere a tutti gli uomini responsabili di questa Assemblea di comportarsi nel modo opposto a quello che viene richiesto. Non si tratta di incriminare o di accusare, ma semplicemente di dichiarare che i ministri della Repubblica hanno gli stessi obblighi dei cittadini; e come un qualsiasi cittadino verrebbe rinviato — e lo sarà, perché così ha voluto il senatore Jannelli! — all'autorità giudiziaria per rispondere di certi fatti che possono anche non costituire reato, così i ministri, che possono non aver commesso i reati loro addebitati, debbono sottoporsi al loro giudice naturale. E non è questa tale sede: questa è una fase intermedia, il viatico per coloro che sono destinati ad andare là dove debbono andare. È in quella sede, presso la Corte costituzionale in funzione di alta corte, che la verità può essere davvero acclarata.

Se si rifiuta questa tesi, se si chiude in questa fase il processo, quelle certezze o quelle speranze sul fatto che la classe politica sia indenne da responsabilità che macchierebbero la storia, prima ancora che gli uomini, cominciano a vacillare, e non soltanto nel popolo ma anche in coloro che pure giurano sulla correttezza e sulla estraneità di certi uomini rispetto a certi fatti delittuosi. Per questo, noi insistiamo affinché le Camere riunite vogliano, attraverso un voto responsabile, modificando un'ordinanza della Commissione che riteniamo ingiuriosa, consentire che si giunga ad una fase ulteriore, quella che veramente potrà servire la giustizia e la verità. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Il dibattito, signor Presidente, colleghi, che si è svolto sinora consente di andare diritto al merito delle principali questioni che abbiamo davanti. Dopo le relazioni di ieri, dopo gli interventi lucidi e appassionati dei colleghi Beorchia e Ferrari, che ho ascoltato con molta attenzione, nonché di altri colleghi, credo che si possa chiarire qual è il merito essenziale della vicenda. Il Parlamento deve decidere, in questa seduta se sussistano sufficienti elementi di prova per porre in stato di accusa dinanzi alla Corte costituzionale gli onorevoli Mariano Rumor e Mario Tanassi, nella loro rispettiva qualità di Presidente del Consiglio e di ministro della difesa, per il delitto di favoreggiamento continuato ed aggravato di Guido Giannettini, successivamente imputato per la strage consumata a Milano il 12 dicembre 1969 e a tutt'oggi imputato per questo delitto. Il favoreggiamento sarebbe avvenuto omettendo di informare l'autorità giudiziaria ordinaria, che ne aveva fatto richiesta attraverso il giudice istruttore D'Ambrosio, dei rapporti che intercorrevano tra Giannettini ed il SID. Questo è il primo punto da chiarire. La domanda del giudice istruttore di Milano non verteva sulla qualità di agente

dei servizi di Giannettini, bensì sui rapporti che intercorrevano tra Giannettini ed i servizi di sicurezza. Altrimenti non si comprenderebbe che interesse aveva in sé la questione. Opporre il segreto politico-militare sulla qualità di informatore dei servizi di sicurezza di Giannettini significava vietare le successive domande del giudice istruttore, vietare cioè di sapere che tipo di rapporti c'erano stati, che cosa aveva fatto Giannettini, chi aveva avuto rapporti con Giannettini, e così via. Non si può considerare — qui non concordo con il collega Silvestro Ferrari — un «accessorio» tutto ciò; non è un accessorio stabilire se un uomo imputato per una strage ha avuto o non ha avuto rapporti con i servizi di sicurezza.

Il Parlamento deve inoltre decidere se gli onorevoli Andreotti, Rumor e Tanassi, deponendo come testimoni dinanzi alla Corte d'assise di Catanzaro sulle circostanze nelle quali il segreto era stato opposto, abbiano reso dichiarazioni reticenti o non conformi al vero.

La decisione che sta per adottare il Parlamento riguarda una vicenda che è tra le più drammatiche e travagliate della nostra storia recente; la strage di piazza Fontana ha aperto, tredici anni fa, la fase alta della strategia della tensione, che a tutt'oggi non si è ancora chiusa, visto che dopo tredici anni quella strage è ancora senza responsabili e con essa sono senza responsabili altre stragi che ad essa sono unite dalla stessa fitta ragnatela di incapacità e di collusioni: piazza della Loggia, il treno *Italicus*, la stazione di Bologna. Quegli attentati terribili non sono riusciti a sconvolgere la democrazia ma si dimostrano tuttora tanto forti da resistere alle armi della democrazia che pure stanno vittoriosamente combattendo altre battaglie contro un altro terrorismo non meno temibile di quello che è dietro le quattro stragi.

È falso, ingiusto e non ci appartiene parlare di strage di Stato, ma non perché funzionari dello Stato, anche di grado molto elevato, non siano stati coinvolti; è falso ed ingiusto perché nello Stato, accanto a quei pochi che hanno venduto il

dovere di fedeltà alla Repubblica, operano migliaia di altri uomini che adempiono quotidianamente le proprie funzioni con lealtà istituzionale, che è giunta spesso sino al sacrificio della vita.

Onorevoli colleghi, il processo di piazza Fontana è segnato da due terribili assassinî di uomini molto diversi tra loro e che al processo avevano dato contributi diversi: Vittorio Occorsio ed Emilio Alessandrini. Terribile, in particolare, quest'ultimo omicidio, visto che Alessandrini fu ucciso da un gruppo di terroristi di Prima linea proprio mentre era in corso l'istruttoria per l'eventuale favoreggiamento di Guido Giannettini e perché — così scrissero i suoi assassini, i cui nomi ed i cui volti ciascuno di noi ha ben stampati nella memoria — contribuiva a rendere credibile lo Stato.

Non una strage di Stato, certo, ma il processo per la strage è stato una sorta di manuale di ciò che non deve essere un processo in uno Stato di diritto. Le indagini sono state viziate, distorte e deviate; funzionari scrupolosi ed onesti sono stati puniti, altri che con il loro comportamento avevano fatto sorgere gravi sospetti sulla loro fedeltà sono stati premiati e promossi; gli imputati sono stati ripetutamente sottratti ai loro giudici naturali; il processo è finito da Milano a Roma, poi è tornato a Milano e quindi è stato trasferito dalla Corte di cassazione a Catanzaro per motivi di ordine pubblico; ai giudici non sono stati inviati elementi di prova decisivi; persone ricercate sono state fatte fuggire all'estero da ufficiali dei servizi di sicurezza; dall'archivio della direzione generale degli affari penali del Ministero di grazia e giustizia è addirittura scomparso il fascicolo inviato dalla procura generale di Milano con la richiesta all'onorevole Zagari di sollevare il segreto politico-militare.

In questo clima di manipolazione, di sospetto e di deviazione profonde si colloca anche la condizione di favoritismo di cui ha sempre goduto Guido Giannettini presso i servizi di sicurezza, tanto da avere contatti diretti con ufficiali generali, da essere segnalato all'allora capo

del SID, ammiraglio Henke, dal capo di stato maggiore della difesa, generale Aloia, da essere ospitato in un alloggio del SID quando c'è il sospetto che i giudici lo cerchino, da essere accompagnato all'estero, fornito di denaro e di passaporto da ufficiali dei servizi, da essere finanziato dal SID ancora nell'aprile 1974, tre mesi dopo l'emissione del mandato di cattura.

Il comportamento di Giannettini, in tutta questa vicenda di favoritismi, non è improntato a gratitudine supina, ma ad alterigia e ad intimidazione, anche, come risulta dalle conversazioni con il capitano La Bruna che vennero registrate nell'alloggio del SID, e come risulta anche da una lettera inviata al generale Maletti dopo la sua fuga dall'Italia.

Perché tutto questo favore per una persona che è stata qualificata come «di nessuna utilità informativa», «un semplice ritagliatore di giornali»? Ad un confidente da nulla non si riserva questo trattamento; non lo si copre fino a bruciare il proprio avvenire professionale, come è avvenuto con il generale Maletti e con il capitano La Bruna.

In questo contesto matura l'opposizione del segreto politico-militare alle richieste del giudice istruttore di Milano, e matura la permanenza del segreto anche dopo la comunicazione giudiziaria dell'agosto 1973, e anche dopo il mandato di cattura del gennaio 1974.

Non si tratta, insomma, di un'azione di favoreggiamento, o comunque dell'opposizione di un segreto politico-militare che si innesta in una vicenda tranquilla e pacifica. Quest'opposizione del segreto si innesta in un clima di profondo favoritismo per Guido Giannettini.

Erano consapevoli di queste macchinazioni i ministri Rumor e Tanassi? Non lo sappiamo. Sappiamo per certo che essi, potendo costringere i servizi a fornire alla magistratura le prove dei rapporti con Giannettini, preferirono agire perché queste prove restassero nascoste, nonostante sapessero che Giannettini era ricercato per la strage. Ripetiamo che non sappiamo se fossero consapevoli di tutto; ma

certo è che il loro comportamento fu in singolare, perfetta sintonia con quanto il SID faceva in favore di Giannettini.

L'accusa di favoreggiamento si incentra essenzialmente sul comportamento tenuto dagli onorevoli Rumor e Tanassi dopo la lettera del 12 luglio 1973, con la quale si eccitava il segreto politico-militare alla richiesta del giudice istruttore di Milano di conoscere i rapporti tra Giannettini ed il SID. Nella relazione di minoranza del senatore Lugnano è scritto con chiarezza che i fatti di favoreggiamento sono due, e che essi sono distinti; ed è anche scritto che sulla base degli elementi di prova in atti, a nostro avviso, occorre distinguere le prove che riguardano il primo favoreggiamento, quello relativo cioè alla partecipazione degli onorevoli Tanassi e Rumor nella decisione di opporre il segreto militare con la lettera del 12 luglio 1973 (abbiamo detto che c'è un grado di probabilità per l'onorevole Rumor e di alta probabilità per l'onorevole Tanassi), dalle prove che invece riguardano il favoreggiamento costituito dalla mancata revoca del segreto politico-militare, prove che a nostro avviso sono schiaccianti. È certo, infatti, che gli onorevoli Rumor e Tanassi vennero informati dopo l'opposizione del segreto con la lettera del 12 luglio, nelle loro rispettive qualità di Presidente del Consiglio e di ministro della difesa, dell'avvenuta opposizione del segreto e del fatto che Giannettini era incriminato e poi perseguito con un mandato di cattura per strage.

Vennero informati innanzitutto dalla stampa, che pubblicò il 5 settembre 1973 notizia della comunicazione giudiziaria per strage data ad un agente del SID (e la comunicazione giudiziaria era del 31 agosto, se non erro), e che informò il 19 gennaio 1974 del mandato di cattura emesso, sempre contro Giannettini per la strage, il 9 gennaio precedente.

È sorprendente che di fronte a questa situazione il ministro della difesa, in base alle norme allora vigenti responsabile della politica della sicurezza e titolare del diretto controllo del SID, e il Presidente del Consiglio, responsabile della politica

generale del Governo, avendo appreso che un uomo dei servizi era ricercato non per un comune reato, ma per la strage di piazza Fontana, non abbiano chiesto informazioni, non abbiano agito per ottenere chiarimenti dai servizi.

L'onorevole Rumor ha sempre rivendicato la sua volontà di fare luce sulla strage, dato che, tra l'altro, egli era Presidente del Consiglio all'epoca della strage. Ma allora perché non si muove, perché non agisce, perché non chiede, perché non fa quello che altri ha fatto dopo di lui?

«Le devo confessare in tutta sincerità», ha risposto l'onorevole Rumor ad uno dei parlamentari che compongono la Commissione parlamentare, per i procedimenti di accusa, «che certamente lessi i giornali; ma non detti, lo dico con tutta schiettezza, quel peso e quell'importanza alla cosa...» — ma non aveva detto, l'onorevole Rumor, che intendeva muoversi a tutti i costi per far luce sulla strage? — «...compiacendomi anzi che era risultato che c'era stato il mandato di cattura, a fronte di uno che era considerato in qualche maniera connivente o responsabile della strage di piazza Fontana». È una risposta che lascia amareggiati o indignati. Possibile che un Presidente del Consiglio non si fosse reso conto che il mandato di cattura, certo, era stato spiccato, ma tutti i giornali avevano scritto che il catturando era scappato; bastava chiedere ai servizi e muoversi, perché i giornali dicevano anche che quell'uomo ricercato era un uomo dei servizi di sicurezza.

Ma in quale clima si forma questo compiacimento del Presidente del Consiglio? Con una situazione complessiva di stimolo, di rafforzamento delle iniziative, di collaborazione con la magistratura, di azione? No, c'è un clima che ricorda singolarmente quello esistente nei servizi di sicurezza, di favoritismo e di protezione per Giannettini. Il ministro guardasigilli Zagari si imbatte in una situazione deteriorata; c'è un moltiplicarsi di sforzi dell'onorevole Zagari, ed invito i colleghi che devono votare e decidere a rileggere

le pagine del resoconto stenografico del suo interrogatorio in Commissione. Si ha la netta sensazione che il ministro di grazia e giustizia sbattesse continuamente contro un muro di gomma; è sufficiente ricordare un solo passaggio del suo interrogatorio, in cui, in risposta ad un commissario che gli chiedeva: «Ministro Zagari, lei siede nella sala del Consiglio dei ministri accanto all'onorevole Tanassi; gli ha mai chiesto se aveva intenzione di togliere questo segreto?», l'onorevole Zagari ha risposto: «Tentativi ce ne sono stati, della cosa si è continuamente parlato, ma io non posso fare affermazioni che possono essere smentite. Persino il fatto che io sono andato da Rumor poteva essere smentito, se io non fossi stato accompagnato. Questa era la situazione, il quadro era diverso da quello che io immaginavo che potesse essere».

È in questa situazione che si muoveva il vertice politico! E ancora: «Dico che di questa cosa si è parlato; non voglio però fare allusioni a colloqui che possono poi essere smentiti. Io rimango fermo nella posizione politica che era il Presidente del Consiglio a dover operare in questa direzione, e che le cose si potessero muovere nel senso auspicato. Era una mia impressione, che probabilmente poi non fu sostenuta dai fatti».

La Commissione poteva assumere un teste determinante su questa atmosfera di ostilità sfuggente. L'ex ministro Zagari ha fatto il nome dell'onorevole De Martino, come della persona che era stata informata delle sue pressioni perché fosse revocato il segreto politico-militare. Abbiamo chiesto di sentirlo in Commissione e la maggioranza ha rifiutato di farlo. Era un teste certamente al di sopra delle parti, di indiscussa attendibilità; una sua parola avrebbe potuto chiarire in un senso o nell'altro un aspetto fondamentale della vicenda, ma è prevalsa la logica che spesso domina questo dannoso organo parlamentare che è la Commissione per i procedimenti di accusa, che si basa sulla volontà della maggioranza a tutti i costi, e con una decisione ingiusta della maggioranza si è privato il Parlamento di

un fondamentale elemento di verifica.

Allo stato attuale comunque resta forte, con tutte le angosce che reca con sé, la deposizione dell'onorevole Zagari e di essa il Parlamento non potrà non tenere conto. Da tale deposizione emerge che l'onorevole Zagari informò il Presidente del Consiglio Rumor della questione del segreto, proponendogli di sollevarlo e che ne ebbe una risposta favorevole. «Io trovai l'onorevole Rumor — dice il ministro Zagari — molto disponibile; non trovai nessuna resistenza da parte dell'onorevole Rumor, se non un atteggiamento di sorpresa per quello che stava leggendo. Credo che abbia letto praticamente tutto quello che gli avevo portato; ha studiato tutte le pagine: ne abbiamo parlato lungamente. Dopo di che si era impegnato a compiere tutte le azioni che erano di sua competenza in quel campo, cioè operare in modo tale che il segreto cadesse».

Questo è il contenuto del colloquio, e non mi si può dire, onorevoli colleghi, come pur ha detto con lucidità l'onorevole Silvestro Ferrari ieri, che il colloquio verteva esclusivamente in generale su questioni relative alla politica del segreto. Qui siamo in una sede politica, valutiamo anche il significato politico delle cose! Erano uomini politici, uomini di Governo, che si parlavano! Un ministro della giustizia aveva portato un documento, dal quale risultava che la magistratura cercava un uomo che figurava aver agito per conto dei servizi di sicurezza, e lo cercava per strage. Non si può dire che si discuteva teoricamente del problema del segreto. No, si discuteva se bisognava o meno rivelare quel nome, quali erano gli interessi in gioco. Era questo il problema e l'onorevole Rumor, in un primo momento, in quel colloquio si dimostra, come avrebbe dovuto continuare a dimostrarsi, favorevole alla collaborazione con il ministro della giustizia.

Andiamo avanti. «La questione era di estrema gravità — dice Zagari — perché se si veniva a provare che Giannettini era al servizio del SID, allora tutta questa azione eversiva assumeva un determinato

significato estremamente grave e quindi, evidentemente, non potevamo rimanere in attesa. Bisognava operare subito con tutte le forze disponibili sul terreno politico». E ancora «ricordiamo tutti che questo problema era all'attenzione di tutti, non ci si muoveva nel segreto, era su tutti i giornali, in tutti i nostri dibattiti, in tutte le nostre riunioni; quindi, non era un problema che riguardasse soltanto due o tre ministri, ma l'intero paese». Questi sono aspetti di rilievo.

Aggiungo ancora un dato che ritengo essenziale per comprendere ciò che è successo dopo. Dice Zagari: «Io andai in un primo momento in modo informale dall'onorevole Rumor». Perché? Perché i suoi uffici gli avevano detto che quel tipo di rapporto inviatogli dall'autorità giudiziaria di Milano, dal punto di vista formale, non poteva essere accettato, in quanto non vi era stata una deposizione testimoniale. A quei tempi la legge stabiliva che quando un testimone eccepiva il segreto al giudice, questi avrebbe dovuto informare il procuratore generale e quest'ultimo il ministro della giustizia, chiedendo l'autorizzazione a procedere per falsa testimonianza. La legge non stabiliva nulla, quando l'opposizione fosse fatta per lettera, come avvenne in quel caso con la lettera del 12 luglio. I giudici ritennero di poter applicare in via analogica la norma sui testimoni. L'ufficio della direzione generale degli affari penali del Ministero di grazia e giustizia disse che questa norma non si applicava analogicamente. Quindi, Zagari andava a quel colloquio esclusivamente per sollevare il problema politico del segreto.

Afferma poi Zagari: «Avrei potuto andarci un'altra volta (dall'onorevole Rumor) in modo formale, se i giudici avessero chiesto al capo del SID di testimoniare e questi, in sede di testimonianza, avesse rifiutato la testimonianza stessa. Ricordo che tra le tante cose che dissi all'onorevole Rumor e che mi sono annotato, vi era proprio quella di aver sottolineato che nel parere era contenuta l'espressione 'almeno allo stato', il che vuol dire che se mi avessero proposto la

questione in modo diverso, avrei avuto tutte le ragioni per aprire un grosso contenzioso che probabilmente sarebbe esploso in una grossa crisi di Governo».

Qualche tempo dopo cosa fanno i giudici? Questo colloquio avviene intorno al 7-8 ottobre 1973, se non ricordo male. Il 24 ottobre i giudici interrogano l'ammiraglio Henke, allora capo di Stato maggiore della difesa e all'epoca della strage capo del SID. Naturalmente gli chiedono di Giannettini e — su questo punto stiamo attenti — l'ammiraglio non oppone il segreto politico-militare, ma dice il falso. Se avesse opposto il segreto politico-militare avrebbe consentito ai giudici di Milano, questa volta, di eccepire in maniera rituale tutta la procedura che avrebbe portato alla eventuale revoca del segreto.

«A me personalmente — dice Henke — non è mai risultato che Giannettini fosse o meno un informatore del SID, in quanto io, come capo del SID, non conoscevo e non potevo conoscere l'identità degli informatori». Questo è falso e lo riconoscerà dopo anche lo stesso Henke, spiegando che successivamente si è recato dal ministro Tanassi per dirgli che, interrogato dai giudici, aveva dovuto dire queste cose perché si era deciso di opporre il segreto politico-militare. Tanassi ratifica questo comportamento dell'ammiraglio Henke. Il ministro Tanassi, quindi, sa per certo nell'ottobre 1973, dopo che Giannettini era stato incriminato, che Giannettini stesso era un agente del SID e che il capo di stato maggiore della difesa ha detto il falso ai giudici affermando di ignorare che Giannettini fosse un agente dei servizi, mentre avrebbe dovuto eccepire il segreto politico-militare. Se l'onorevole Tanassi approva questo comportamento, significa che pur avendo tutti i dati e gli elementi per revocare il segreto, non intendeva farlo; altrimenti avrebbe immediatamente ordinato al capo di stato maggiore della difesa di correggere la primitiva deposizione.

Sta di fatto che in un successivo interrogatorio, quello del 3 febbraio 1975, quando ormai Giannettini era stato arrestato, così Henke giustifica al giudice

istruttore di Milano il suo mendacio precedente: «Le dichiarai che a me personalmente non era mai risultato che Giannettini fosse un informatore del SID perché le autorità competenti, e cioè il ministro della difesa, e, successivamente al suo rapporto, il Presidente del Consiglio, avevano eccipito e mantenuto fermo il segreto politico-militare». Due dati emergono da questa dichiarazione: che l'opposizione del segreto venne decisa sia dal ministro della difesa che dal Presidente del Consiglio, e che Henke non oppone il segreto, ma dichiarò il falso.

Perché? Perché dicendo il falso, da un lato, tranquillizzava i giudici milanesi e, dall'altro, evitava che questi giudici di fronte all'opposizione del segreto instaurassero una nuova procedura presso il ministro della giustizia, dando al ministro della giustizia la forza, che egli non aveva nel primo colloquio, di imporre la revoca del segreto e forse anche — come egli stesso disse — di aprire la crisi di governo. Infatti, il ministro Zagari, socialista, non tollerava di stare in un Governo che risultava coprire una persona ricercata per la strage di piazza Fontana.

È l'ammiraglio Henke, quindi, che agisce (non sappiamo se in maniera concordata comandata o no) nell'interesse dell'onorevole Rumor, ricevendo poi la ratifica dell'onorevole Tanassi. È certo, pertanto, che sia l'onorevole Rumor che l'onorevole Tanassi erano al corrente delle ricerche dei giudici, della rilevanza che essi annettevano alle informazioni sui rapporti tra Giannettini e il SID, e che, ciò nonostante, non revocarono il segreto.

A questo punto si pongono, nell'ordine, alcune questioni. Avevano, l'onorevole Rumor e l'onorevole Tanassi, il potere di revocare il segreto politico-militare? Avevano il dovere di farlo? E l'omessa revoca integra gli estremi del favoreggiamento?

Innanzitutto, nessuno dei due (né l'onorevole Tanassi né l'onorevole Rumor) contesta che il segreto avrebbe dovuto essere revocato. Avremmo capito, colleghi, una posizione difensiva di questo genere: «Io non ho revocato il segreto, e non l'ho revocato per un motivo

politico: revocandolo, avrei aperto i servizi allo sfascio, al controllo degli organi giudiziari, a tutto quanto ne sarebbe seguito e che è facilmente immaginabile». Questa è una posizione politica che ha una sua solidità, che si richiama a dei valori condivisibili o no, ma chiari. Qui non è stato detto che il segreto non è stato revocato perché su quei punti era giusto che ci fosse. È successo, invece, che l'onorevole Tanassi ha dichiarato che la revoca del segreto spettava all'onorevole Rumor, e l'onorevole Rumor ha fatto capire che tale revoca spettava all'onorevole Tanassi.

Si è avuto, in sostanza, un non adeguato, tono difensivo, perché entrambi, uno ministro della difesa e l'altro Presidente del Consiglio, in base a principi e ragioni diverse avevano la possibilità di attivarsi per revocare il segreto. La struttura dei servizi di sicurezza a era regolata all'epoca da una circolare del ministro Tremelloni, che stabiliva che il ministro della difesa, in quanto responsabile della politica informativa, controinformativa e di sicurezza nell'interesse della difesa e della sicurezza nazionali, ha il diretto controllo del SID. Perciò Tanassi poteva in qualsiasi momento chiamare il capo del SID, farsi dire le cose come stavano e decidere. Infatti, Henke, capo di stato maggiore della difesa, gli va poi a riferire circa il comportamento tenuto davanti ai giudici. Nella circolare si dice poi che il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro della difesa possono chiedere al capo del SID notizie che interessino la sicurezza nazionale. C'è, quindi, un rapporto istituzionale che comporta la possibilità di acquisire informazioni e di muoversi di conseguenza.

Altri hanno detto (ricordo un argomento del relatore Beorchia): «Ma porre il segreto politico-militare è una questione dei militari e non dei politici». Il relatore Lugnano ha svolto questa parte nella sua relazione; ad essa rinvio per non intrattenermi a lungo.

Ma, proprio perché siamo un organo politico, crediamo davvero, signori, che il segreto politico-militare in uno Stato de-

mocratico sia un fatto di esclusiva pertinenza dei generali, che sono organi burocratici senza alcuna responsabilità politica, che possono revocare od opporre il segreto politico-militare. Si chiamava segreto «politico-militare» proprio perché aveva una valenza politica, perché era frutto di scelte politiche nazionali e internazionali. E questo è chiaro ed evidente a tutti.

A parte una serie di argomenti testuali, che sono contenuti nella relazione e non sto quindi a citare, ci sono fatti successivamente accaduti che confortano questa tesi. Il Presidente del Consiglio Moro, ad una autorità giudiziaria che gli chiedeva la conferma o meno del segreto nel 1974, rispondeva personalmente, eccettuando il segreto ed assumendosene la responsabilità; non dicendo «spetta al ministro della difesa» o «non spetta a me, spetta ai generali». Ancora, il Presidente del Consiglio Andreotti, in quella vicenda che va sotto il nome di «spionaggio FIAT» risulta aver dato l'autorizzazione all'opposizione del segreto, in quanto Presidente del Consiglio.

Si dice poi: non doveva essere revocato il segreto perché Giannettini era un agente dei servizi. Torneremo verso la fine su questo punto ma, intanto, voglio dire che quando il segreto viene revocato, sia pure in maniera impropria, con la famosa intervista del 20 giugno 1974, nessuno ritiene che il ministro della difesa revocando il segreto abbia commesso il delitto di rivelazione di segreti di Stato. Questo perché, evidentemente, si riteneva che il segreto potesse essere opposto: nessuno ha incriminato l'onorevole Andreotti per questo; nessuno di coloro che difendono le tesi della esclusiva titolarità dei militari ha ritenuto che in quel caso si fosse commesso un abuso. Certo, il modo di sollevare il segreto era assolutamente improprio, ma sta di fatto che nessuno ha ritenuto fosse stato commesso un reato, perché vi era un potere-dovere di revocarlo.

Questa è la riprova della giustizia della tesi accusatoria; anzi, una delle riprove.

In cosa consiste il favoreggiamento? Di-

ciamo subito che, al di là del termine pomposo, la giurisprudenza ha affermato chiaramente che non è necessario lo scopo di aiutare taluno ad eludere le investigazioni delle autorità, essendo sufficiente la volontà di commettere azioni che costituiscano aiuto. Bisogna cioè accertare se quella omissione (di revoca del segreto) fu un'omissione consapevole (e abbiamo visto che lo era, perché i due ministri conoscevano tutti gli elementi di fatto) e se ha costituito aiuto.

Guardiamo allora questo: come si può fare per accertare se l'omissione abbia costituito aiuto? Confrontiamo quanto è successo fino al 20 giugno con quanto è accaduto dopo, quando cioè il segreto è stato sollevato.

Dopo il 20 giugno si è scoperto che Giannettini era stato accompagnato all'estero; si è saputo che i servizi lo avevano agevolato, lo avevano accompagnato all'estero. E non avevano favorito soltanto Giannettini, ma anche Pozzan, cioè un altro degli incriminati per la strage di piazza Fontana, che non aveva niente a che fare con i servizi, era soltanto un usciere di Padova.

Si evidenzia cioè una rete di comportamenti, di collusioni, di coperture dei servizi nei confronti di personaggi che avevano avuto ruoli diversi ma tutti quanti di primo piano, secondo l'accusa dell'epoca, nella strage di piazza Fontana.

Questo viene fuori e qui sta il favoreggiamento.

Si è detto: è stato emesso il mandato di cattura e quindi Giannettini non è stato favorito. No, perché il mandato di cattura è stato emesso ma Giannettini non è stato preso. È stato preso solo dopo che si è rivelata la sua funzione all'interno dei servizi.

E dopo si è saputo altro circa il ruolo avuto da Giannettini in tutta la vicenda. Si è conosciuta la questione delle chiavi date da Giannettini alla sorella di Ventura perché Ventura potesse evadere dal carcere in cui era detenuto; si è saputo di una bomboletta *spray* contenente sonnifero data da Giannettini alla sorella di Ventura; bomboletta che è poi risultata es-

sere, se non erro, dello stesso tipo di quelle acquistate dal SID per operazioni di sicurezza, di controinformazione.

Tutto questo si è saputo dopo e dallo scarto fra quello che c'era prima e quello che c'era dopo vi è tutta la dimensione del favoreggiamento, della copertura, dell'intralcio alle indagini giudiziarie.

Si è parlato della necessità di tutelare le fonti, ma non è vero: innanzitutto perché Giannettini si rivelava una fonte infedele, nel momento in cui era imputato di un reato di strage e nel momento in cui risultava che, avendo steso rapporti per conto dei servizi, ne aveva data copia anche a Ventura (Giannettini stilava questi rapporti e ne dava una copia a Ventura ed una ai servizi). Visto che dai servizi era pagato, l'aver egli lavorato anche per altri era segno di infedeltà. Era un fatto di forza per il servizio scaricare Giannettini e rivelare che non si era disponibili a coprire gente che faceva il doppio gioco, gente incriminata per questi reati contro lo Stato: sarebbe stato un fatto di forza e non di debolezza, del servizio; ma non basta, vi è tutta una vicenda narrata dal colonnello Genovesi, dei servizi di sicurezza, sempre al giudice Alessandrini. Genovesi racconta che precedentemente a questa vicenda, il giudice D'Ambrosio voleva sapere se Giannettini avesse dato informazioni sugli attentati verificatisi in Roma. Queste informazioni erano state date da un altro confidente del SID, certo Serpieri; ebbene, Genovesi oppone il segreto e se ne torna a Roma, dicendo ai suoi capi: guardate che qui i giudici insistono per sapere di Giannettini, e però vogliono sapere anche chi ha dato queste informazioni; la mia posizione è che o si oppone il segreto su entrambi i nomi, perché si tutelano le fonti (sia Serpieri sia Giannettini), o si rivelano entrambe. La decisione imposta è che si rivela Serpieri, ma non Giannettini!

Si tiene una seconda riunione di generali presso il SID, nei primi del 1974, per opporre di nuovo il segreto su questo dato: e tutti sostengono che c'è l'avallo politico! Anche successivamente, nel 1975, pare, emergerà un altro confidente

del SID, certo Nicoli ed i servizi di sicurezza, sotto un'altra direzione, diranno chiaramente che Nicoli è un agente dei servizi. Non è vero che i servizi di sicurezza abbiano sempre coperto le persone incriminate: hanno coperto solo e sempre Giannettini, ed in questo clima di favoreggiamento dei servizi che si colloca l'omissivo comportamento di cui stiamo discutendo.

Come potevano, Rumor e Tanassi, estranei alla strage, favorire una delle persone ricercate per quel processo? Diciamo subito: nessun'ombra di dubbio, ci mancherebbe altro, che questi due uomini di Governo potessero per caso aver mano in quella terribile strage; il favoreggiamento anzi presuppone proprio che non si sia concorso nel reato commesso dalla persona favorita. Ma nessuno di coloro che hanno favorito Giannettini, condannati con due sentenze (indiscutibilmente allo stato, Maletti e La Bruna) era nei servizi nel 1969, con ruoli operativi; Maletti era fuori e La Bruna faceva altro; eppure hanno favorito Giannettini! Tutte le persone che abbiamo citato sinora (meno Henke) non sono risultate coinvolte nella strage di piazza Fontana, ma senza dubbio, documentalmente, hanno agevolato Giannettini! Il problema qui non era di coprire se stessi, perché si è omesso di revocare il segreto: sono questioni attinenti ai moventi. Per debolezza; forse perché i servizi avevano o minacciavano di avere strumenti di ricatto o ritorsione; forse per debolezza nei confronti degli apparati burocratici; forse per altro. Questo fa parte dei moventi cioè di altro e non incide sulla struttura del fatto. Sarà poi la Corte costituzionale, eventualmente, a stabilire se bisogna dare questa o quella pena secondo il tipo di movente; ma qui il problema è di stabilire se i due ministri avevano la consapevolezza che quel tipo di condotta agevolava Giannettini, e non potevano non averla, visto che coprivano i rapporti tra Giannettini ed i servizi.

In conclusione, Rumor e Tanassi seppero, compresero, non agirono e così favorirono Giannettini. C'è contrasto fra po-

litici e generali, su questo punto? No. Il contrasto è soltanto apparente perché in realtà l'azione dei generali, degli ufficiali imputati di questa cosa, ha sostanzialmente la stessa finalità e si colloca nello stesso quadro di favoreggiamento dell'azione dei politici, non c'è contrapposizione, non c'è contrasto tra le due posizioni. Per quanto riguarda la falsa testimonianza ascritta all'onorevole Andreotti, noi abbiamo sostenuto in Commissione, e lo sosteniamo qui, che non si tratta di un reato ministeriale, cioè di un reato che rientra nell'esercizio delle attribuzioni ministeriali. Di questo reato è competente la magistratura ordinaria; sarebbe un fatto di grave prevaricazione se si dichiarasse la competenza di questo Parlamento, sottraendo ancora una volta un processo ai suoi giudici naturali. L'onorevole Andreotti fu sentito come teste e non come ministro, per questo riteniamo che di ciò debba occuparsi la magistratura ordinaria. La nostra è una competenza eccezionale che va contenuta nei termini rigorosamente previsti dalla Costituzione: non sono consentiti slabbamenti di nessun genere.

Collegli, ciascuno voterà secondo una serena valutazione dei fatti; in coscienza ognuno ha esposto le sue tesi, le sue valutazioni, i suoi giudizi, credo tutti con onestà intellettuale. Ci auguriamo tutti che nessuno soggiaccia a direttive di parte, ma questa vicenda, per le parti presenti in questo Parlamento propone con drammatica urgenza il problema dei procedimenti di accusa. Non si può andare avanti con questo sistema, con queste regole, con questo procedimento, però queste cose le diciamo qui, ma quando siamo in Senato, a discutere la riforma, nessuno si muove perché evidentemente questa Commissione fa comodo così come è concepita. Essa è un filtro, impedisce l'accertamento della verità e getta ombre su tutto e su tutti, separa la società civile dal sistema politico, crea o fa pensare ad ingiusti privilegi. Nel momento in cui vogliamo affrontare problemi di riforma politica, di riforma dei partiti, di trasformazione della società civile, è possibile pensare

ancora ad un procedimento di questo genere nei confronti degli uomini di Governo? Abbiamo tutti presente cosa significa discutere qui di questi problemi, ci confrontiamo su questo terreno e affermiamo che occorre varare la riforma. Usciti poi da quest'aula dopo aver votato non parliamo più di nulla. Questo è un fatto estremamente grave, comunque vada la vicenda. Ciascuno voti secondo coscienza, però le parti qui presenti assumano l'impegno politico, importante e decisivo, di stabilire nuovi tipi di rapporti tra società civile e politica; riformiamo il procedimento di accusa, eliminiamo queste ingiustificate prerogative, lavoriamo per un sistema diverso che con le giuste garanzie non crei ingiusti privilegi e non getti, ripeto, ombre e sospetti su tutto e su tutti (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vitalone. Ne ha facoltà.

CLAUDIO VITALONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'intervenire in questo dibattito, non ci si può sottrarre ad una domanda preliminare circa la logica e le motivazioni reali che hanno determinato alcune forze politiche a chiedere la convocazione delle due Camere in seduta comune. L'istruttoria compiuta dalla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa è stata diligente, appassionata, approfondita ed ha permesso di vagliare, in un sereno ed obiettivo confronto dialettico, la vicenda nella sua concretezza, nei suoi svolgimenti, nelle sue reali implicazioni. La magistratura ordinaria ha svolto un'opera diligente ed intensa, senza lasciare nulla di intentato su quel vile e spietato massacro che doveva consegnare piazza Fontana a testimonianza storica di una violenza ottusa e crudele, purtroppo non ancora interamente debellata nella vita della società democratica.

Le stesse relazioni di minoranza, pur piegate all'esigenza di contrastare le conclusioni cui la Commissione era pervenuta, non hanno offerto un solo elemento

di giudizio che non fosse stato già ampiamente meditato e vagliato in più sedi. Lo stesso intervento del collega Violante non ha introdotto alcun elemento di novità ed esso poteva essere riservato pressoché interamente alla cognizione delle assise di Catanzaro che hanno ampiamente esplorato i comportamenti degli ufficiali del SID, pervenendo alla erogazione di condanne per fatti che solo surrettiziamente si possono introdurre in questa sede politica.

Se l'atteggiamento di alcuni può genericamente ricondursi ad una espressione di sfiducia, di diffidenza, di aprioristica condanna del sistema e delle forze politiche che più direttamente lo sostengono, diversa è la riflessione che si deve compiere sull'atteggiamento di altri il cui apporto pure è stato determinante per inaugurare questa nuova fase del procedimento penale-costituzionale.

Quanto scrive il senatore Lugnano, e cioè che ad una giusta pronuncia si perverrà solo prescindendo dalla logica degli schieramenti in favore del confronto dei fatti e delle interpretazioni, dovrebbe stare ad attestare che è da escludere ogni disegno strumentale di costruzione di un contenzioso politico interamente estraneo a questa sede di rilevanti decisioni. Del resto un disegno siffatto potrebbe rivelarsi funesto per la vita dello stesso istituto parlamentare, una volta che esso fosse sottratto alla essenzialità del ruolo tracciato nel disegno delle grandi armonie costituzionali.

Forse una spiegazione è anche, nel retaggio della pubblicistica degli anni '70, nell'appagarsi alla formula della strage di Stato, nella mancanza di una analisi critica attenta delle radici vere del terrorismo cosiddetto nero. Lo stesso senatore Lugnano nella sua relazione ha avvertito (e il collega Violante lo ha ripetuto poc'anzi) l'esigenza di affermare quanto sia falso ed ingiusto parlare di strage e che più giusto sarebbe parlare di pochi uomini che hanno venduto il proprio dovere di fedeltà agli autori della strategia eversiva a fronte delle molte migliaia che quotidianamente adempiono le loro funzioni con lealtà e

spesso anche con sacrificio della vita. Ma la particolare rilevanza che coloro che sono intervenuti attribuiscono al presente dibattito in Parlamento collegandosi talvolta — forse anche involontariamente — a tutta la stagione di attentati e di lutti dovuti al terrorismo nero, da piazza Fontana in poi, conferma che quel retaggio purtroppo è persistente ed operante. Va da sé che a questo retaggio pubblicistico fornisce un forte *humus* emozionale e reattivo il fatto che rimangano impuniti (ne convengo, collega Violante) i responsabili, di orrendi eccidi (piazza Fontana prima ed ora piazza della Loggia), che il processo per la strage dell'*Italicus* presenti fortissime ombre e contraddittorietà di vicende, che l'indagine per la strage della stazione di Bologna sia ben lontana dall'approdare ad esiti processuali di apprezzabile rilievo.

Noi abbiamo vissuto e viviamo la tragedia e l'exasperazione delle vittime ed è nostra la protesta perché ancora i nomi dei colpevoli sono una buia anagrafe di ignoti e la verità appare soltanto a laceri brandelli, scritta con la provvisorietà dei segni sulla sabbia. È anche nostra l'ansia, la volontà di sapere e di scoprire finalmente il volto vero della violenza che tormenta il nostro quotidiano, che rarefà gli spazi di libertà del cittadino. Ma tutto ciò non legittima, né moralmente, né politicamente, a spiegare il mancato accertamento della verità gettando l'ombra di ingiustificati quanto atroci ed insensati sospetti sulle istituzioni dello Stato e sugli uomini che le rappresentano o riesumando la formula fuorviante e arrogante nella sua pretesa insindacabilità, della strage di Stato.

Io credo che l'uso delle pseudoverità nei grandi dibattiti d'opinione abbia già fatto guasti difficilmente colmabili, anche in termini di crescita delle sacche di disaffezione democratica. È un antico imbroglio che va demistificato, cominciando con il sottrarsi alla tentazione dell'argomento emotivo, della risposta quale che sia, ancorché suppositiva, non sintesi di certezze, ma azzardo di intuizione, o peggio, frutto di preconcetto.

Le stragi di Stato sono state, e purtroppo ancora sono, fatti politici sconvolgenti e orrendi: ma il discorso non ci tocca, non tocca lo Stato italiano, anche se a tanti eversori ideologici è piaciuta l'infame menzogna. I capri espiatori, *instrumentum regni* delle dittature, sono ignoti, devono restare ignoti alla vita della democrazia. Epperò la perversa dottrina della strage di Stato ha intossicato molte fragili coscienze ed ha portato abbondante acqua al mulino dell'eversione: «Uno Stato criminale va combattuto con metodi criminali»: questa la teorizzazione del principio per motivare la legittimazione politica del partito armato.

È un discorso amaro — ma che abbiamo il dovere di fare — a monte di una vicenda procedurale che, ad onta delle migliori intenzioni, rischia di aggiungere smarrimento e incomprendimento su temi importanti, per storia e contiguità, della nostra vita politica.

È un discorso reso necessario dalle peculiarità del dibattito, il quale soltanto se mantenuto nella più assoluta chiarezza potrà offrire nuovi motivi di riflessione, e anzi deve offrire nuovi motivi di incontro e di unità alle forze politiche, per articolare risposte sempre più efficaci agli insulti della violenza eversiva. Ma se non c'è un mutamento di fondo, onorevoli colleghi, nelle interpretazioni stancamente correnti, se non c'è il superamento critico di certe scorie culturali, non c'è possibilità di pervenire ad approdi sicuri e definitivi, in questa impresa che non tollera renitenze, ambiguità o disimpegno. La strage di Stato è il compendio di oscure verità alternative, il cui successo pubblicistico, purtroppo, è stato pari alla sua inconsistenza.

Ricordo anch'io, come il collega Violante, il fatto che a queste indagini, alle indagini per i fatti di piazza Fontana, è stato impegnato nel tempo un altissimo numero di uffici giudiziari, quali, certamente, nessun altro processo conta: dal giudice istruttore di Treviso, alla procura e all'ufficio istruzione di Roma, alla corte d'assise di Roma, alla procura e all'ufficio istruzione di Milano, alla Corte di

cassazione, più volte e in diverse composizioni, alla procura e all'ufficio istruzione di Catanzaro, alla corte d'assise e alla corte d'assise d'appello di Catanzaro, alla corte d'assise di Potenza e, ancora, alla procura di Milano, alla procura generale e alla pretura di Catanzaro.

Numerosi, e sostenuti da una coscienza che non s'acquieta di fronte agli ostacoli e alle difficoltà, sono stati i magistrati protagonisti delle vicende; ad alcuni dei quali — come anche il collega Violante ha voluto ricordare — ho voluto dedicare il mio intervento nella fase dei lavori di Commissione: mi riferisco a Vittorio Occorsio e ad Emilio Alessandrini, tratti a morte dallo stesso disprezzo della ragione che ha reso lugubri molti giorni della nostra vita democratica.

Ebbene deve esser detto chiaro: in nessuna di queste moltissime sedi giudiziarie è mai stata minimamente avanzata l'ipotesi di complicità istituzionali nella stagione di violenza inaugurata a Milano il 12 dicembre 1969.

Le condanne inflitte a Catanzaro, collega Violante, agli stessi uomini del SID, e gli stessi fatti di cui discutiamo in questa sede parlamentare, appartengono a fattispecie polarmente diverse, concettualmente antitetiche, e cronologicamente successive a qualunque forma di partecipazione criminosa a quei luttuosi avvenimenti. E addirittura le condanne irrogate per titolo di favoreggiamento personale riposano su un presupposto negativo, tipico di questo reato: l'essere il favoreggiatore estraneo alle attività criminose del favorito e, quindi, necessariamente, al delitto principale. Talchè l'evocazione, persistente nelle relazioni di minoranza, di quei momenti di sangue, della spietata efferatezza e ferocia di quelle gesta criminali, mentre nulla aggiunge all'indelebilità di quel ricordo nella nostra coscienza civile e politica, finisce invece per introdurre elementi di suggestione, che devono restare estranei al nostro giudizio.

Il delitto ministeriale, forse come ipotesi di una ricerca inconsapevolmente tesa ed adeguare livelli di responsabilità alla sciagurata enormità di quel crimine,

ma è una suggestione che deve essere tuttavia respinta con fermezza, perché propone operazioni artificiose, che sono del tutto svincolate dalla realtà, dalla corretta lettura delle risultanze di quel processo. Una realtà affatto diversa, che ha registrato, proprio a cavallo degli avvenimenti di cui ci occupiamo e per merito di uomini sui quali qui abbiamo avventato l'insulto e le offese del dubbio, successi importanti (Violante dovrebbe ricordarli personalmente) nella lotta all'eversione nera, in ragione di una incondizionata e leale collaborazione prestata dalle istituzioni dello Stato a tutti i magistrati italiani.

Il disagio, che pure avvertiamo, per la sproporzione tra i risultati della ricerca della verità, e il durissimo impegno cui tanti giudici e valorosi funzionari si sono sottoposti, non deve indurci a sacrifici esorcistici di vittime innocenti, bensì deve farci prendere piena coscienza della inadeguatezza degli strumenti della ricerca e della repressione.

Una prova indiretta, se volete, ma significativa di questa verità può trarsi proprio da quanto è accaduto in margine alla strage della stazione di Bologna. Non si può dire che ai magistrati bolognesi sia mancato il conforto dell'opinione pubblica e la forte presenza politica della città, né si può dire che ad essi sia mancata la più totale collaborazione istituzionale, né si può dire che a quei magistrati abbia fatto difetto un non sempre misurato attivismo (come è dimostrato anche dalla storia delle scarcerazioni di tutte le persone frettolosamente arrestate dall'agosto 1980 in poi), né è stato mai detto che si trattasse di magistrati di regime: eppure, è doveroso ammetterlo, le acquisizioni di quella vicenda non sono appaganti. Le acquisizioni di quella vicenda processuale sono ancora incerte e precarie, né si intravedono, prossime, conclusioni risolutive.

E allora, occorre riconoscere che la formula «strage di Stato» è vuota, pericolosa, fuorviante, ed è una sorta di droga a buon mercato e di uso molteplici: copre e giustifica vicende ed esiti delle indagini e

delle istruttorie; canalizza contro le istituzioni il sentimento inappagato di giustizia e la sete di verità; placa, alimentando il senso di frustrazione dinanzi a presunte e inafferrabili potenze oscure, l'amarezza dei cittadini onesti, risolvendola in impotenza; impedisce il formarsi e lo svolgersi di una analisi razionale e realistica del terrorismo di destra, per il quale servono ben diversi strumenti e metodi di indagine, ben diversi supporti culturali.

Qui ne parliamo soltanto per sottolinearne l'incomponibilità di fondo, l'incompatibilità strutturale con la vicenda che è al nostro esame. E ne parliamo per rendere più nette le proporzioni, ben distinti i piani e più realistiche le valutazioni, in ossequio proprio a quel primato della ragione e del diritto, cui giustamente si appellava il senatore Lugnano. Ma ne parliamo anche per rendere esplicito tutto il nostro rigore, la nostra intransigenza, la nostra implacabile volontà di combattere qualunque degenerazione violenta della contesa politica, quale che ne sia il cromatismo ideologico, rinunciando però ad ogni semplificazione, sempre estremamente pericolosa, a fronte di un fenomeno che richiede di guardare nelle pieghe della società italiana, e non nei suoi grandi tratti o processi di trasformazione. È un fenomeno che richiede attenzione non ai grandi movimenti culturali, ma alla marginalità intellettuale alle subculture, ai ritardi, ai miti di ritorno, rifiutati dalla collettività e ripresi da testimonianze individuali solo parzialmente aggregate. È un fenomeno i cui episodi e le cui vicende non sono legati da una strategia politica complessiva, ed appaiono svincolati da un interesse di classe e privi di una sostanziale unità rivoluzionaria o di un organico disegno strategico. È un fenomeno per il quale è sostanzialmente mancata una compiuta analisi, che riuscisse a cogliere, al di là dei vuoti ideologici, le ragioni autentiche delle sue intermittenze, delle sue telluriche esplosioni, dei suoi silenzi. È un fenomeno che rischia di essere sempre meno compreso, e perciò sottovalutato, tutte le volte che la faziosità della ricerca ne sbiadisce l'es-

senza nelle polveri fitte dei più ingiustificati ed atroci sospetti. La mitizzazione di presunti nessi tra terrorismo nero ed istituzioni ha sinora prodotto amarezza ed inanità di conclusioni.

La via per affrontare radicalmente il fenomeno dell'eversione brigatista è stata lunga e difficile ed ha richiesto uno sforzo ed analisi di comprensione e di documentazione che indubitabilmente sono alla base dei più recenti successi e che hanno costituito il presupposto di una diversa politica globale dello Stato nei confronti del partito armato. A maggior ragione si deve produrre, con il concorso di tutti, uno sforzo di analisi seria, meditata sulla specificità dell'eversione nera, lasciando alla disinvoltura di certe mode letterarie le folgoranti intuizioni di verità alternative. Mirando ad artificiosi obiettivi istituzionali, si crea un'immunità di fatto per gli eversori veri, per gli autentici responsabili delle stragi orrende e dei delitti efferati, per i quali non ci stancheremo mai di chiedere che la giustizia non desista dalla ricerca della verità per l'infrazione delle giuste sanzioni.

Tutto ciò conduce ad una conclusione. Proprio in ragione della sua frammentazione, dell'assenza di un progetto politico, questo tipo di terrorismo presenta una spiccata pericolosità sociale per la possibilità di reclutare violenza senza la necessità di condividere analisi politiche e strategie. È una pericolosissima imprevedibilità, che dipende anche dalla mancanza di selezione e di obiettivi. E ciò non può non essere complessivamente di grande allarme e non può non costituire un motivo di grande attenzione soprattutto a tutela delle generazioni dei giovanissimi, particolarmente esposti al richiamo individualista, anarcoide e violento. Proprio su questo aveva posto l'accento, con commossa preoccupazione, un altro magistrato, Mario Amato, nella sua deposizione al Consiglio superiore della magistratura due mesi prima di incontrare la morte per mano di eversori neri, quando, richiamando alla riflessione sull'estensione e sull'anonimato di quel tipo di criminalità politica, sottolineava la necessità

di preoccuparsi razionalmente dei giovanissimi, esposti alle suggestioni della violenza.

Lo sforzo che attende le istituzioni e la ricerca di cui ci si deve far carico sono dunque ben diversi da quelli suggeriti dalla strisciante insinuazione che si annida alla matrice di questo processo costituzionale e della quale deve farsi onesta e severa giustizia.

Onorevoli colleghi, esaurita questa premessa credo sia giusto sottolineare come il dissenso registrato sulle conclusioni approvate dalla maggioranza della Commissione, dissenso poi espresso con la richiesta di investire il Parlamento in seduta comune per le sue definitive determinazioni, non abbia mai riguardato l'esistenza di elementi idonei a fondare un qualunque giudizio di colpevolezza, bensì soltanto i limiti del giudizio che doveva essere riservato alla Commissione parlamentare.

Tutti i colleghi che, di fatto, si sono astenuti in talune fasi dal voto, hanno motivato la loro scelta assumendo che la non manifesta infondatezza della notizia del fatto doveva costituire l'oggetto ed il confine invalicabile della sommaria delibazione demandata alla Commissione. Non mi attarderò qui a confutare la validità di questa tesi, che sembra trascurare la decisa virata legislativa operata con l'articolo 14 della legge 10 maggio 1978, n. 170, che ha spostato la nozione dell'indagine, il concetto stesso dell'indagine, dalla notizia del fatto al fatto nella sua sussistenza; né indugiero a sottolineare quali corrette conseguenze dovrebbero trarsi dall'assenza, nella fattispecie, di una relazione d'accusa, ai sensi dell'articolo 12 della legge costituzionale n. 1 del 1953, che è norma a cui dovrebbero essere allineate, per il principio della gerarchia delle fonti, tutte le altre disposizioni di legge ordinaria e le disposizioni regolamentari.

L'esigenza di fornire trasparenti e convincenti risposte agli interrogativi suggeriti dal reclamo contro la decisione di archiviazione impone di superare, in questa sede di penetrante valutazione politica, ogni pur

consistente obiezione sulle forme del procedimento d'accusa. Ma, mentre rifiutiamo di percorrere qualunque tragitto che potrebbe apparire elusivo del merito del discorso, dobbiamo, con uguale coscienza e fermezza, respingere la pretesa di arretrare il nostro giudizio alle parvenze sbiadite di immagini negative ed impalpabili quali quelle che si vorrebbero comporre nella definizione di non manifesta infondatezza.

Una simile impostazione del discorso sulla ricerca di verità mutile simili a quelle che si pretende di assegnare all'indagine della Commissione, mortificherebbe il ruolo del Parlamento, tradirebbe la solennità delle Assemblee, relegherebbe questa importante fase ad un momento iterativo di un inconcludente rituale del tutto estraneo alla vera essenza della funzione disegnata negli articoli 90 e 96 della Costituzione. Dunque, credo sia necessario riconoscere che la centralità del Parlamento, nell'economia dell'intero procedimento di accusa, assai prima che nei margini della discrezionalità espressa attraverso il voto, si riconosca nella completezza, nell'adeguatezza, nella politicità del giudizio valutativo su tutti, nessuno escluso, gli elementi della *res iudicanda*. Giudizio che, per esaurire davvero la riserva di sfiducia espressa col reclamo, non può appagarsi di nominalismi o di apparenze ma deve ancorarsi a certezze, almeno per il circoscritto, ma rilevante fine di stabilire se sia o no luogo all'esercizio dell'azione penale, se sussistano o no elementi idonei alla formulazione del libello di accusa, previa identificazione di tutti quegli elementi di seria probatoria che vengono indicati, pretesi, dall'articolo 17 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, nonché dall'articolo 27 del vigente regolamento parlamentare. Diversamente, le stesse complessità del procedimento di accusa resterebbero incomprensibili artificiosità di un sistema avariato ed irrazionale. Difficile sarebbe comprendere qual è il corretto assetto dei rapporti tra la Commissione ed il Parlamento, ambigua diventerebbe la specificità dei compiti assegnati a quest'ultimo. Ma, diversamente,

nessuna norma autorizza a ritenere, non la Costituzione, non la legge costituzionale, non quella ordinaria, non le disposizioni regolamentari, non i confronti, né le simmetrie sistematiche. Il confine della non manifesta infondatezza è un apocrifo normativo e serve soltanto a rendere meno audace la pretesa avanzata, in qualche relazione, di legare alle cabale probabilistiche il giudizio di costituzionale responsabilità.

La verità è che la tentazione di mutuare al processo costituzionale, costruito secondo schemi di taglio squisitamente accusatorio, gli istituti del processo comune è sempre forte e dura a morire; così come la pretesa di assoggettare la disciplina dei rapporti tra distinte giurisdizioni alle stesse regole che armonizzano la competenza all'interno degli organi di giustizia ordinaria. Eppure, non dovrebbe essere difficile scorgere talune sostanziali diversità ed altre irriducibili incompatibilità tra i due modelli di processo, a cominciare dalla cosiddetta archiviazione, disciplinata dall'articolo 74 dal codice di rito penale, rispetto alla omonima figura dell'articolo 17 del nostro regolamento parlamentare. Qui esiste un potere diretto della Commissione, là dove il processo comune confonde la linearità dell'alternativa azione-archiviazione in una struttura inquisitoria caratterizzata dalla presenza di interventi di tipo decisamente giurisdizionale.

Ma se è vero, così come è stato unanimemente sostenuto da quanti hanno sollevato la questione della competenza del giudice ordinario, che i poteri della Commissione dovevano configurarsi ed esaurirsi nell'esiguo ambito delle attività dirette al delineamento della notizia di reato, sorprendente appare che si pretenda qui di interdire anche al Parlamento la *plena cognitio* sull'intera fattispecie, insistendo al contempo per revocare le scelte della Commissione. Ed infatti, muovendo dall'idea che la Commissione opera in un momento procedurale ancor più prodromico rispetto all'esercizio dell'azione, si devono necessariamente dedurre due ordini di considerazioni: la competenza del

Parlamento copre una vasta serie di situazioni (dalla «non manifesta infondatezza» alla sussistenza degli elementi per la «*translatio iudicii*»); i compiti della Commissione si esauriscono nella mera verifica della riconducibilità del fatto ad un paradigma punitivo.

La deliberazione di archiviazione testimonia dunque, in questo sistema, l'impossibilità di formulare un'accusa, ma non già in forza di un non raggiunto grado di convincimento probatorio, bensì in forza di una non raggiunta integrazione degli elementi idonei a dar vita ad un reato.

È il caso di notare che questa conclusione si salda perfettamente alla premessa che era stata suggerita dai relatori di minoranza, premessa che identifica nelle indagini preliminari della Commissione una serie di attività dirette proprio al delineamento delle notizie di reato. Il punto è fondamentale, giacché altrimenti basterebbe una qualsiasi denuncia per aversi notizia di reato, sufficiente a determinare l'esercizio dell'azione penale. E le indagini preliminari, così come configurate, stanno proprio a scongiurare questo pericolo.

Se, dunque, l'archiviazione per manifesta infondatezza copre soltanto i casi di inconfigurabilità dello schema legale ai fini della determinazione del reato, ne segue automaticamente che ciò taglia in radice anche il tema della giurisdizione e della competenza. L'una e l'altra non sussistono perché manca addirittura una notizia di reato. A ben vedere, la deliberazione di archiviazione implica proprio il difetto di giurisdizione e l'incompetenza in senso assoluto giacché, mancando la notizia di reato, mancano i presupposti per rendere operanti le regole di giurisdizione e di competenza. E quando si dichiara l'archiviazione si decide non solo di non fare il processo: in realtà, ci si afferma anche carenti di giurisdizione e di competenza, per l'assorbente motivo della impossibilità di ricondurre comportamenti concreti ad una qualunque fattispecie astratta.

Il discorso vale, ovviamente, anche quando le indagini preliminari della Com-

missione si siano svolte in funzione del delineamento di più notizie di reato. A questo riguardo va detto che, se si tratta di ipotesi di connessione, queste, nel processo penale costituzionale, non operano soltanto con riferimento alla competenza, bensì anche alla giurisdizione; e l'attrazione nella sfera di pertinenza del procedimento penale costituzionale deriva, oltre che dall'articolo 5 della legge n. 170 del 1978, dall'operatività dell'articolo 49, che fissa il principio di favore per questa giurisdizione speciale. E che questo sia stato l'inequivocabile significato del voto — l'inesistenza di una qualsiasi notizia di reato suscettibile di apprezzamento — è trasparente, onorevoli colleghi, nell'assoluta inconsistenza ed irrilevanza dei fatti, sui quali pure si è tanto a lungo discusso. È difficile, ad esempio, intuire quale sia il profilo della falsità testimoniale che si vorrebbe ascrivere all'onorevole Andreotti, sia pure per il limitatissimo fine di riservare la pertinente decisione liberatoria all'autorità giudiziaria, competente a conoscere il presunto reato non ministeriale. È difficile intuirlo, perché mai nessuno, durante gli innumerevoli interventi della fase istruttoria o l'ampio dibattito della seduta pubblica conclusiva, ha mai tracciato i contorni di questa incolpazione. Chi ha fatto vago cenno alla vaga congettura accusatoria, l'ha fatto sbrigativamente, per dire non già quale fosse il fatto penalmente apprezzabile, bensì che il reato, se mai sussistente, doveva essere riservato alla delibazione degli organi di giurisdizione ordinaria. Altri, più disinvoltamente, come l'onorevole Franchi, vi ha fatto riferimento per dire che l'idea di mettere una pietra sopra l'intera vicenda poteva anche essere una lusinga ma che, se si doveva andare dinanzi al Parlamento, di ministri bisognava accusarne almeno quattro. Una bizzarra idea della giustizia politica, che ha meritato anche l'ironica sferzata del senatore Stanzani Ghedini: «Franchi» — ha detto — «convincimi di Andreotti e ci sto subito!». Una bizzarra idea, che non mi sembra particolarmente rispettosa dei fondamentali principi dell'ordinamento giuridico e

neppure dei criteri che, a livello costituzionale, informano il giudizio di responsabilità penale. Una bizzarra idea, quanto bizzarra è la pretesa di elevare a dignità di memorie di Aldo Moro i falsi letterari fabbricati nelle tane di Via Montenevoso delle Brigate rosse.

Non una parola della falsa testimonianza negli interventi, pure vigorosi e appassionati dell'onorevole Spagnoli il quale anzi, esaminando il complessivo ruolo svolto dall'onorevole Andreotti nella vicenda, ha in onestà riconosciuto: «Ritengo che nei confronti di Andreotti l'affermazione di manifesta infondatezza non solo sia sentita, ma anche doverosa»; ed ancora: «Debbo dire con molta franchezza che do una valutazione fortemente positiva dell'intervento dell'onorevole Andreotti». E, sullo specifico tema dell'intervista pubblicata da *il Mondo*, ancora l'onorevole Spagnoli afferma: «Per quanto riguarda la questione di Caprara, si può dire che il giornalista ha capito male».

Non una parola, di questa ipotesi di reato, nell'intervento ampio ed approfondito — anche se per molti aspetti, ovviamente, non condivisibile — dell'onorevole Violante il quale, sulla posizione processuale dell'onorevole Andreotti, ha espresso questa sola ed inequivoca conclusione: «Ritengo che sia manifestamente infondata la *notitia criminis* nei confronti del ministro Andreotti».

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

CLAUDIO VITALONE. Ma neppure una parola nel rapporto del procuratore della Repubblica di Milano dell'11 novembre 1980, che pure è l'atto in base al quale la Commissione parlamentare ha avviato le sue indagini. È sufficiente leggere la parte dispositiva di quel documento per verificare che mai il magistrato milanese, cui pure tutti hanno riconosciuto il merito di aver esplorato con acume e diligenza persino gli aspetti più marginali della complessa vicenda, ha adombrato

minimamente una falsa testimonianza a carico dell'onorevole Andreotti: falsa testimonianza, del resto esclusa per intero da tutta la parte motiva del provvedimento. Non un cenno nelle denunce inviate al procuratore della Repubblica di Catanzaro dall'avvocato Alberini, difensore di Freda, e dall'avvocato Azzariti, difensore di parte civile, i quali non si può dire che abbiano lesinato le iniziative per estendere il tema decisivo alle asserite responsabilità del livello politico.

E quando di questa misteriosa falsa testimonianza si deve di necessità parlare perché un improprio uso degli strumenti del reclamo parlamentare l'hanno reso ineluttabile, se ne parla, come fa la relazione di minoranza a firma del collega Lugnano, per dire che l'onorevole Andreotti dovrebbe comparire davanti al magistrato ordinario soltanto in ossequio al presunto formalismo di presunte regole di competenza anche se agli atti è già la prova dell'esatto contrario della supposizione accusatoria.

Singolare storia di questo dilemma accusatorio; la prima ipotesi, quella del favoreggiamento personale, sepolta nella sua inconsistenza da una decisione pressoché unanime della Commissione (diciannove voti su venti), nasce da un equivoco di date; l'altra, la falsità testimoniale, nasce dall'esigenza polemica di tenere aperto un discorso che sembra mirato assai più sulla qualità delle persone che sulla sostanza dei fatti; e non credo serva molto a dimostrare, data la fragilità dell'argomentazione, l'artificiosità dell'intera costruzione ipotetica.

Ho letto attentamente le relazioni di minoranza, ho ascoltato attentamente quanto è stato detto in quest'aula con la speranza di cogliere almeno il tratto essenziale della materialità del reato, una indicazione meno generica e approssimativa di quella emersa durante i lavori della Commissione; una speranza delusa, un forte pregiudizio per chi volesse in qualche modo ricercare un utile ed onesto confronto dialettico sui fatti; una difficoltà non facilmente sormontabile per per chi si appagasse anche soltanto di

capire qual è il tema della contestazione. Alla esigenza di delineare almeno i contorni della immaginata falsità si è ritenuto di rispondere elusivamente: «per le deposizioni rese a Catanzaro per l'intervista-Caprara».

Ho apprezzato molto lo sforzo del collega Stanzani Ghedini che ha cercato di uscire dalle fitte nebbie della genericità azzardando alcuni rilievi su ciò che non gli è piaciuto delle deposizioni dell'onorevole Andreotti a Catanzaro. E tuttavia devo dire che il discorso del senatore Stanzani Ghedini si rivela perfettamente sterile, del tutto inutile, in quanto oggetto della sua censura sono soltanto le opinioni del testimone, dato notoriamente inutilizzabile nell'economia della particolare incriminazione, e non pure i fatti sui quali l'onorevole Andreotti è stato chiamato a deporre. Non di meno, pur nella sostanziale indecifrabilità del profilo di colpa che si vuole allegare a fondamento di questa ipotizzata fattispecie, credo sia giusto dedicare un succinto commento alle presunte contraddizioni dell'intervista-Caprara, un commento breve come la linearità del caso consente, ma anche un commento severo, perché troppo spazio, troppo tempo si è concesso alle incredibili cose scritte da Caprara. Oggi l'onestà intellettuale dei relatori di minoranza e degli altri oratori che sono intervenuti in questo dibattito fa finalmente giustizia della scrupolosa inesattezza con la quale l'onorevole Caprara ha trascritto la sua intervista con il Presidente Andreotti. Ma a Catanzaro è stato richiesto un confronto per accertare se il Presidente Andreotti non avesse mai confidato al giornalista fatti e circostanze sicuramente inesistenti, e per di più frutto di mediocri inventiva.

«Giannettini autore di un rapporto dal quale risultava la pista delle bombe», questo scrive Caprara nella sua presunta intervista. «Il SID che consegna il rapporto ai giudici dopo molte esitazioni». «È stato Giannettini ad informarvi, perché non avete dichiarato il contenuto del rapporto?» chiesero i giudici al SID. «Non possiamo rispondere perché si tratta di

un segreto militare». Sono tutte affermazioni in libertà, che non hanno riscontro in nessun angolo delle moltissime pagine dell'indagine su Piazza Fontana e che Caprara inventa di sana pianta («sbagliando» dirà il collega Stanzani Ghedini), con la pretesa di renderle più credibili con l'attribuirne la paternità all'onorevole Andreotti.

Ma a Potenza sarà lo stesso Caprara a fare ammenda dei suoi innumerevoli errori — mi duole che il collega Violante nel suo pur diligente intervento non abbia ricordato questo particolare — confessando: «Mi fu detto che nella risposta data alla magistratura milanese, alla domanda se Giannettini fosse o no agente arruolato del SID, fu opposto il segreto politico-militare. Tutto qui». Davvero poco per giustificare la gravità dell'invenzione giornalistica e delle speculazioni che vi si sono innestate.

Ma credo sia opportuna ancora un'altra considerazione. Prima di essere sentito a Catanzaro, l'onorevole Andreotti, scrivendo a Caprara, ha contestato il contenuto dell'intervista, astenendosi dal richiedere la rettifica perché doveva essere sentito dai giudici e doveva riferire in Parlamento su tutti i problemi riguardanti il SID.

Al giornalista Iannuzzi, che sull'*Espresso* del 30 giugno gli pone domande a proposito dell'articolo di Caprara, la risposta, che viene puntualmente pubblicata sul numero successivo del settimanale è di tale tenore: «È stato dal SID documentato ai magistrati che le informazioni avute sui fatti terroristici», cito testualmente, «furono immediatamente trasmesse agli organi di polizia giudiziaria. In quanto al render nota la qualità di informatore di Giannettini, si è applicato un principio generale di copertura delle fonti. Non mi risultano riunioni specifiche. Per il caso del Giannettini non ho ritenuto necessario chiedere ad altri, in quanto ritengo che la Presidenza si occupi di questioni generali e di principio». Esattamente le stesse cose che il Presidente Andreotti ripeterà ai giudici di Catanzaro.

E allora c'è da chiedersi: la falsa testimonianza concerne le dichiarazioni riportate da Caprara, o quelle autografe dell'onorevole Andreotti, riportate integralmente su *L'Espresso*? Se queste ultime, onorevoli colleghi, sono state fatte tre anni prima della deposizione testimoniale, e a questa integralmente corrispondono, come si può ipotizzare il contrasto con quelle inventate da Caprara?

Si è osservato che l'onorevole Andreotti non avrebbe smentito la pretesa riunione di Palazzo Chigi davanti a D'Ambrosio ed Alessandrini, mentre ha smentito in merito al rapporto Giannettini e sul fatto che Giannettini, nella sua attività di semplice informatore, non avesse mai riferito argomenti che potessero in qualche misura interessare le indagini di polizia giudiziaria. E l'onorevole Andreotti che, nella stessa occasione, faceva rilevare come l'intervista Caprara, riguardante diversi argomenti, fosse una libera ricostruzione del giornalista, con imprecisioni ed inesattezze, ha dichiarato che della riunione non si parlò perché i magistrati inquirenti non vi avevano fatto alcun cenno.

Ebbene, questa circostanza riceverà puntuale conferma nell'intervista che il compianto Alessandrini ha rilasciato a Mariella Grossi, dell'*Europeo*, e che il settimanale ha pubblicato alcuni giorni dopo la tragica scomparsa del magistrato.

Ma chi ha fatto riferimento a quella deposizione testimoniale dell'onorevole Andreotti davanti a D'Ambrosio e ad Alessandrini avrebbe potuto, con meno succinta e più puntuale citazione, ricordarne almeno un altro passo più significativo: «In quanto alla qualità di informatore del SID riferita al giornalista Giannettini,» — leggo dal verbale delle deposizioni testimoniali dell'onorevole Andreotti a Milano — «confermo l'esattezza della notizia che deliberatamente ho comunicato dopo aver preso le dovute notizie dal «Servizio», perché ritengo che la regola generale di coprire gli informatori a questo punto non dovesse più applicarsi perché poteva dare la sensazione che il

ministero non volesse dare al magistrato una illimitata collaborazione».

E più avanti: «Credo opportuno che lo stesso capo del SID, eventualmente completando le notizie fornite in precedenza dal Giannettini, e sugli attentati oggetto delle indagini istruttorie, fornisca direttamente ogni possibile indicazione o documentazione che possa essere utile alle indagini». Un invito, come si vede, a seguire la corretta strada istruttoria: un invito purtroppo rimasto inascoltato.

Ed ancora, sempre l'onorevole Andreotti, in questo importante atto giudiziario: «Dichiaro di aver dato le istruzioni necessarie perché, come ho detto sopra, la collaborazione dei nostri uffici con i magistrati inquirenti sia totale e quindi senza alcuna limitazione».

Ma si è dimenticato anche che la rilevante scelta politica dell'onorevole Andreotti, nell'informare a criteri nuovi di leale ed incondizionata collaborazione con tutti gli altri organi dello Stato l'opera dei Servizi, aveva avuto una vasta e positiva eco parlamentare già nel lontano luglio del 1974. Dagli atti di quel dibattito emerge la conferma che nessuno dei numerosi parlamentari intervenuti nella discussione attribuì la benchè minima rilevanza alla presunta riunione di palazzo Ghigi. Lo stesso senatore Pechioli, che vi aveva fatto cenno nell'interrogazione a firma anche dei senatori Valori e Pirastu, espresse il suo deciso apprezzamento per le «dichiarazioni e gli accenti nuovi contenuti nell'intervento del ministro», senza accennare in maniera alcuna alla circostanza che, se vera, avrebbe di sicuro meritato una ben diversa attenzione.

Il 28 ottobre 1976 la Commissione di indagine presieduta dall'onorevole Aldo Bozzi concluderà i suoi lavori ritenendo all'unanimità che «con fondatezza l'onorevole Andreotti ha denunciato come grave» il silenzio serbato dal SID sul ruolo di Giannettini. Una denuncia severa, che l'onorevole Andreotti ripeterà in tutti i suoi interventi istruttori: davanti al giudice Migliaccio l'11 febbraio 1976, davanti alla corte di assise di Catanzaro il 15

settembre 1977; il 7 gennaio 1978 in occasione del confronto con Caprara, smentendo sempre e perentoriamente la fantomatica riunione di Palazzo Chigi, la cui inesistenza doveva essere definitivamente affermata dalla corte di assise di Potenza con la sentenza, passata ora in cosa giudicata, che ha riconosciuto la piena innocenza del generale Malizia.

Questa è la semplice, rigorosa, verità dei fatti, la cui logica inesorabile dimostra quanto profondamente ingiusto sia ancora oggi arrischiare l'ombra del sospetto su una storia che è stata sempre molto chiara. L'opposizione del segreto, il favoreggiamento, la falsa testimonianza sono l'ultimo tema cui io voglio dedicare una brevissima riflessione. Consentitemi però di esprimere per un istante il mio stupore per l'ampia virata delle tesi accusatorie.

Per molto tempo, durante i lavori della Commissione abbiamo discusso di una presunta attività favoreggiatrice in relazione all'assenso che si assumeva prestato dal «livello politico» all'opposizione del segreto. Non a caso abbiamo riesaminato (forse per la ventesima volta) tutti gli ufficiali che avevano partecipato alla riunione tecnica del 30 giugno 1973, dalla quale era partito il suggerimento di non rivelare la qualità di Giannettini.

Dunque: Rumor e Tanassi, concorrenti nel delitto consumato da Miceli con l'opporre ingiustificatamente il segreto alla richiesta di D'Ambrosio. Senonchè, ci si è poi accorti che mai nessuno si era peritato di incriminare Miceli: né D'Ambrosio, né il pubblico ministero Lombardi, né alcun altro giudice tra i tantissimi che ho ricordato. Il pubblico ministero Fenizia, anzi mostra di ritenere che Miceli agì non solo lecitamente, ma con sostanziale correttezza. All'evidenza, l'accusa agli onorevoli Rumor e Tanassi finiva per risolversi in una ipotesi di reato sconosciuta al sistema punitivo: concorso in ... fatto lecito altrui.

Allora abbiamo abbandonato questa stravagante impostazione (anche perché nel frattempo la corte di assise di Potenza aveva chiarito che quella riunione del ver-

tice politico non c'era mai stata) ed abbiamo ripiegato — con buona pace dei diritti di difesa garantiti anche qui dalla Costituzione — su un'altra costruzione accusatoria, in verità non molto più brillante della prima.

Nelle relazioni di minoranza, in particolare in quella a firma del senatore Lugnano, si è ampiamente insistito sulla tematica del segreto per inferirne come, in via definitiva, spettasse all'autorità di Governo, segnatamente al Presidente del Consiglio, il potere di rimuovere gli ostacoli frapposti da Miceli con la nota lettera del 12 luglio. Di qui la proposizione dell'addebito a carico degli onorevoli Rumor e Tanassi per aver omesso di partecipare al giudice istruttore la reale qualità di Giannettini, anche dopo che contro costui era stato emesso il mandato di cattura del 9 gennaio 1974. Si tratta della ipotesi di reato avanzata dal procuratore della Repubblica di Catanzaro e che attiene ad una fattispecie di delitto «commissivo mediante omissione», in cui il verificarsi di un evento, in rapporto causale con la condotta omissiva, è essenziale alla stessa esistenza del reato.

Io trascurerò qui il discorso sulla causalità nei reati omissivi, tematica riconosciuta tra le più infeconde del diritto penale, anche se forse sarebbe doveroso e corretto domandarsi (come ha fatto del resto lo stesso procuratore della Repubblica di Milano) se il silenzio opposto e presuntivamente avallato intorno alla qualità di Giannettini sia realmente servito ad intralciare il corso di giustizia o non sia valso piuttosto a consolidare intorno a questo personaggio i sospetti posti a fondamento del mandato di cattura.

Mi sembra giusto, tuttavia, sottolineare talune vistose inesattezze in cui è incorso il relatore Lugnano, sul tema del segreto, della sua opposizione, del potere di revocare il segreto già opposto. Ha affermato il senatore Lugnano, che all'epoca del fatto, la titolarità del segreto spettasse in via esclusiva ai vertici dell'esecutivo, cui competeva anche la consequenziale facoltà di rimuovere l'opposizione già avan-

zata, e di (cito testualmente) «informare l'autorità giudiziaria attraverso una nuova deposizione del teste o un'informativa indiretta».

PRESIDENTE. Senatore Vitalone, il tempo a sua disposizione è scaduto,

CLAUDIO VITALONE. Posso terminare in pochissimi minuti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Purchè si tratti di due o tre minuti al massimo.

CLAUDIO VITALONE. La ringrazio, signor Presidente.

La tesi non è fondata e non ne migliora il pregio la circostanza che l'onorevole Tanassi, come ricorda il relatore, abbia affermato in sede istruttoria che il diritto-dovere di togliere il segreto fosse del Presidente del Consiglio.

La realtà è ben diversa: in virtù del principio generale enunciato nell'articolo 352 del codice di procedura penale tutti i pubblici ufficiali hanno l'obbligo di astenersi dal deporre e non possono essere interrogati su quanto coperto dal segreto di Stato (segreto politico o militare nella vecchia formulazione). Questo in via generale.

In particolare sulla disciplina del segreto militare (perché è bene ricordare che soltanto il segreto militare fu opposto da Miceli e non già, come erroneamente affermato ancora poc'anzi dal collega Violante ed in tutte le relazioni di minoranza, il segreto politico-militare) aveva vigore all'epoca il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, che conferiva all'autorità nazionale per la sicurezza, cioè a Miceli, non solo i compiti inerenti la tutela, ma anche il potere di estendere il divieto di divulgazione. Alla stregua di quel disposto normativo, e quali che fossero le personali opinioni dei protagonisti, il potere di decretare il segreto ed eventualmente di rimuoverlo spettava in via esclusiva al capo del SID, con l'unico limite rappresentato, secondo il rilievo della corte d'assise di Potenza, dal controllo demandato al ministro di grazia e giusti-

zia, ai sensi dell'articolo 352; controllo di fatto impedito proprio nella vicenda di piazza Fontana per una impropria impostazione della ricerca probatoria da ascrivere non già alla responsabilità dell'autorità di Governo, ma alla specifica scelta operata dal giudice istruttore D'Ambrosio, il quale, anziché percorrere i tragitti segnati dalla legge processuale, formulò un interpellò cui fu facile rispondere nel modo elusivo che tutti conosciamo.

E dunque la circolare Tremelloni, l'articolo 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, citati dal senatore Lugnano, non rilevano molto nel contesto. L'opposizione del segreto militare per fatti inerenti la tutela dell'anonimato delle fonti informative all'interno di un servizio (il SID) a struttura squisitamente militare, non poteva che essere un fatto di esclusiva pertinenza del livello tecnico e militare, quale il generale Miceli, capo del servizio, era.

Allora, se l'onorevole Zagari si comportò correttamente nell'informare il Presidente del Consiglio che la questione del segreto opposto da Miceli era stata, per la parte di competenza del Governo, affrontata e risolta nel senso suggerito dall'ufficio legislativo, cos'altro si doveva esigere dall'onorevole Rumor?

Allora, anch'io credo, come ha affermato di credere l'onorevole Spagnoli, all'onorevole Rumor quando risponde a Zagari: «Giannettini è un nome nuovo, non l'ho mai conosciuto è la prima volta che lo sento». E anch'io penso quello che pensa l'onorevole Spagnoli dell'incontro di settembre fra Rumor e Zagari: «Rumor ha detto che non ricorda. Se non ricorda, dobbiamo crocifiggerlo? No, colleghi» ha detto l'onorevole Spagnoli. Ma più ancora dell'onorevole Spagnoli io dico che nostro compito, ma non soltanto nostro, di tutti coloro che hanno realmente a cuore la salvezza delle istituzioni e la sopravvivenza della democrazia, è concentrare la nostra volontà, le nostre energie, il nostro impegno appassionato ed intenso su obiettivi di vera giustizia, non su falsi e fuorvianti bersagli.

Non è con la congettura, la suggestione dialettica, le torture concettuali, la mozione dei sentimenti, le disinvolture speculative, che si ricostruisce la verità. Non è riducendo la vita ed il confronto politico a cronaca giudiziaria, che si risponde alle angosciate domande d'opinione.

Uno stato di diritto si tutela e si preserva ripudiando queste pratiche con determinazione, con sincero disprezzo. (*Vivi applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Ho esitato a lungo, signora Presidente e colleghi senatori e deputati, nel decidere se intervenire o meno in questo dibattito, che pure riguarda temi drammatici e tragici per tutta la storia della nostra Repubblica negli ultimi tredici anni, e che in particolare riguarda temi e questioni di carattere giuridico, politico, istituzionale ed anche morale, sui quali anche personalmente, non solo il gruppo radicale come tale, mi sono a lungo impegnato nel corso della mia milizia politica... Mi fermo finché non è finito il conciliabolo tra i deputati democristiani.

PRESIDENTE. Onorevole Boato, la sua voce si sente chiaramente, ma invito i colleghi ad esprimere le loro congratulazioni all'oratore che ha parlato in precedenza con un tono più pacato. Continui, onorevole Boato.

MARCO BOATO. Ho esitato a lungo, dicevo, perché siamo di fronte purtroppo ad un dibattito stanco, frustrante e forse anche frustrato, per un diffuso senso di impotenza: un dibattito, in realtà, privo di tensione politica, la quale — come abbiamo sentito poco fa — viene surrogata con la demagogia politica e anche con la demagogia giuridica (esiste anche questa), e ancora purtroppo un dibattito con un esito negativo che è scontato.

Non avrei voluto e non vorrei affermare che dovrebbe essere scontato in questo dibattito un esito di colpevolezza

assolutamente contrario a quello che, per esempio, poco fa il senatore Vitalone ha affermato, perché da questo punto di vista rinnegherei anche la mia coerenza politica e la mia correttezza giuridica. Siamo di fronte ad una verifica di carattere giudiziario collegiale da parte del Parlamento a Camere riunite, ma la sensazione netta e precisa che si ha in quest'aula semivuota (dovrebbero essere presenti 630 deputati e 315 senatori, ma ve ne sono poche decine) e fuori di essa, non solo nei corridoi del palazzo del potere, ma anche nell'opinione pubblica, è che questa vicenda sia ormai drammaticamente e tragicamente chiusa, e che su di essa il Parlamento nella sua maggioranza (ovviamente non coinvolgo l'intero Parlamento in questa responsabilità, che non è propria dell'intero Parlamento) si accinge a calare una gigantesca e spaventosa pietra tombale.

Questa metafora della pietra tombale mi permette di dire, senza alzare la voce, senza usare toni demagogici, che siamo di fronte veramente, da questo punto di vista, ad un aspetto funerario, non all'unico aspetto (qualcuno stamattina ha scritto su un giornale che forse questa vicenda segna la fine della prima Repubblica; in realtà la fine della prima Repubblica troppe volte in questi anni a torto è stata evocata e ricordata; ma mi auguro che neppure questa vicenda segni la fine della prima Repubblica); sicuramente questo è un aspetto funerario della vicenda non della prima Repubblica, ma della Repubblica italiana, col quale si celebra appunto il funerale della giustizia: sia della giustizia penale in senso stretto, in senso proprio, sia, e a maggior ragione, della cosiddetta «giustizia politica», di cui nostro malgrado siamo protagonisti (e con questo «malgrado» mi riferisco al gruppo radicale, perché noi non avremmo più voluto esserlo; per questo avevamo chiesto la soppressione della Commissione inquirente); e sia anche, da questo specifico punto di vista — non voglio usare, ripeto, toni catastrofici, perché non mi si addicono —, i funerali della giustizia con la «g» maiuscola, cioè di quel

sentimento comune di giustizia che attraversa le coscienze della gran parte dei cittadini italiani, a prescindere dalla loro collocazione politica e dalla loro matrice culturale, ideologica o religiosa.

Questo sentimento a me pare che attraversi anche molti di coloro che all'interno del mondo cattolico (che non tutto si esprime nella democrazia cristiana), pur riconoscendosi sul terreno politico-elettorale nella democrazia cristiana, non si riconoscono però in questo tipo di atteggiamenti di omertà (così devo definirli) assunti da alcuni esponenti della democrazia cristiana (non voglio fare un discorso sommario, poi entrerò nel merito particolarmente) e in questo caso del partito socialdemocratico oltre che, per certi aspetti di rilevanza assai minore, dello stesso partito socialista.

Siamo giunti alla fase terminale di una complessiva e tragica vicenda giudiziaria, che è anche tanta parte della vicenda storico-politica del nostro paese negli ultimi tredici anni. Questa fase terminale segna purtroppo — non lo dico, ripeto, gridando, perché ne soffro intimamente: forse dovrei gridare, ma sarebbe un grido di denuncia politica, non un grido demagogico — il crac della giustizia italiana in questa materia, in materia di capacità di indagare, di individuare e di colpire, non in termini incostituzionali, ma con coerenza e rigore costituzionale e giuridico, i responsabili della strategia della tensione e della strage, del colpo di Stato, i responsabili delle stragi materialmente commesse in questi anni nel nostro paese; e di individuare, là dove vi siano state, o vi siano tuttora, complicità, omertà, connivenze, corresponsabilità, oppure anche soltanto omissioni, da parte o all'interno di organi dello Stato, sia dal punto di vista amministrativo, e sia organi dello Stato in senso stretto, cioè per quanto riguarda il potere politico e in particolare il potere esecutivo, cioè il Governo.

Questo non è il segno soltanto del crac della giustizia italiana dal punto di vista penale, sia nella fase inquirente sia nella fase giudicante, ma anche — mi si consenta di sfondare una porta che apparen-

temente è spalancata, ma che è in realtà rigorosamente chiusa — del crac del Parlamento, a Camere riunite, come giudice.

Non posso continuare ad ascoltare serenamente (anche se non me ne scandalizzo più troppo), in ogni occasione drammatica, come ad esempio due anni fa quando, nel luglio del 1980, si svolse il procedimento nei confronti dell'allora ancora in carica Presidente del Consiglio Cossiga (verso il quale io ebbi una posizione differenziata rispetto al mio gruppo: tutt'altro che spietatamente accusatoria), gli esponenti della maggioranza dire che questa «giustizia politica» non ha senso, che non è giusta, che queste procedure speciali sono inaccettabili, che il Parlamento non dovrebbe fare questo. Non posso accettare questo perché, da almeno cinque anni, cioè dal 1977 (quando furono raccolte dai radicali le firme per il referendum abrogativo della Commissione inquirente), questo Parlamento era stato posto di fronte al problema, ma nel 1978 votò, si era nella precedente legislatura, una legge che vorrei definire «legge-truffa» o comunque una pseudoriforma (chiamatela come volete), la quale trasformò la Commissione inquirente in Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa. Ma tanto poco tutti credono a questa trasformazione, al punto che tutti continuano a chiamarla, non solo nel linguaggio parlato o in quello giornalistico (il che potrebbe essere ammissibile, e di fatto gli italiani sono convinti che esiste ancora una Commissione inquirente), ma perfino in quest'aula e addirittura nelle relazioni scritte, Commissione inquirente. Nessuno crede quindi al significato che possa aver avuto la pseudoriforma o controriforma del 1978 in tema di Commissione inquirente e di una trasformazione in Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa.

Ma chi ha fatto qualcosa, chi ha mosso un dito sul piano dell'iniziativa legislativa perché non si arrivasse ad un'altra vicenda di questo genere, al Parlamento che a Camere riunite esercita la cosiddetta

giustizia popolare? Non dico nessuno, perché intanto (anche se molte volte sono critico nei confronti del gruppo di cui faccio parte) devo sottolineare che, da questo punto di vista, nei confronti del gruppo radicale non solo non vi è nessuna critica, ma addirittura vi è una rivendicazione collegiale di responsabilità positiva, perché noi abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre forze per impedire che oggi, ad esempio, il senatore Rumor, l'onorevole Andreotti e l'ex deputato Tanassi venissero chiamati a rispondere di fronte a questo Parlamento. E non perché noi volessimo assolverli o condannarli pregiudizialmente, ma perché ritenevamo e riteniamo tutt'ora che altra dovrebbe essere la sede propria per giudicare di questi fatti.

Ma cosa hanno fatto le altre forze politiche di questo Parlamento? Anche questa accusa non è rivolta indiscriminatamente a tutti, perché anche tra le altre forze politiche vi sono stati differenti livelli di sensibilità e di iniziativa. Complessivamente, però, il risultato è catastrofico, fallimentare: è ridicolo, ipocrita, vergognoso, inaccettabile che si venga qui, come è stato fatto poco fa e anche ieri, a lamentarsi della giustizia politica! Ma chi ha voluto questa giustizia politica? Chi ha voluto l'Inquirente? Chi ha voluto la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa? Chi ha stroncato ogni tentativo legittimo, legale, costituzionale, per una radicale modifica in senso contrario, con l'appello diretto al popolo previsto dalla Costituzione (*il referendum*) o con l'appello al potere legislativo, a noi e a voi, colleghi senatori e deputati? Chi ha stroncato ogni tentativo di mettere definitivamente una pietra tombale (questa volta positiva) sul capitolo «giustizia politica», per aprirne uno diverso per l'individuazione di eventuali responsabilità penali anche degli uomini di Governo? Salva naturalmente l'esclusione, da tutti giustamente prevista e riconosciuta dei reati di tradimento, per i quali è necessario che si eserciti una solenne giustizia politica, ove si dovessero verificare. E mi auguro che questo non avvenga mai.

Così stando le cose, non può allora non essere considerato un alibi questo continuo tornare su questo punto da parte di chi ha continuato pervicacemente, perseguendo (lo dico in modo ironico) un «unico disegno criminoso», a impedire sistematicamente che si arrivasse all'abolizione della «giustizia politica» nel nostro paese.

Non so cosa pensi il senatore Vitalone di tutto questo, ma non posso credergli quando dice quel che dice; come non gli posso credere (svilupperò forse questo punto più approfonditamente) quando, per eccesso di difesa — mi auguro che non glielo abbia chiesto l'onorevole Andreotti, e sono convinto che non glielo abbia chiesto —, nel respingere le attribuzioni di responsabilità (ho un giudizio particolare anche su questo), dell'onorevole Andreotti in rapporto alla falsa testimonianza riferita all'intervista di Massimo Caprara, non si limita a parlare solo di eventuali imprecisioni (anche se in effetti ne ha parlato) dell'intervista — personalmente sono d'accordo quanto alla valutazione sulle possibili inesattezze, perché sono giornalista a mia volta e so quali errori possa comportare trasferire l'altrui pensiero, specialmente su temi delicati, nelle pagine di un giornale, senza per ciò ipotizzare affatto malafede da parte del giornalista —, ma arriva a dire — e lo ha detto con forza — che è «presunta» l'intervista di Andreotti a Caprara! Insistentemente il senatore Vitalone ha detto: la «presunta intervista» di Andreotti a Caprara! Mi si consenta di affermare che non credo in questo tipo di difesa, non la ritengo corretta e la giudico sbagliata, la sento come un'offesa non al Parlamento ma all'intelligenza degli stessi colleghi della democrazia cristiana e (se egli me lo consente) persino un'offesa allo stesso collega Andreotti, il quale non solo non mi pare abbia parlato di «presunta» intervista, ma ha raccontato in concreto lo svolgimento di questa intervista, precisandola dal punto di vista della sua versione. Non posso accettare che tranquillamente si accetti questa assuefazione ad un simile metodo di ragionare, a questa

falsificazione delle carte oltre al fatto che nella votazione di domani conterà non già quanto ha detto ciascuno di noi (questo interesserà solo qualche decina di noi, di colleghi che si sono ascoltati l'un l'altro, appartenenti a tutti i gruppi), bensì solo il numero (di maggioranza o di opposizione) di cui ci si considera parte. Voterà quasi un migliaio di parlamentari, ma secondo posizioni prestabilite, e non conterà affatto quanto qui è stato detto; si darà per scontato che Vitalone, o altri come lui, smentisce tutto, mentre un altro rinnova accuse su tutto, con un esercizio rituale e prestabilito di ruoli all'interno del Parlamento che suona offesa al nostro essere in qualche misura (sia pure non nel momento giudicante) giudici in questo momento. Siamo giudici anche se non giudichiamo, ma dobbiamo soltanto rilevare l'eventuale non manifesta infondatezza delle accuse mosse. Presidente Reggiani, noi esercitiamo in qualche misura una funzione giurisdizionale ed ho molto apprezzato il collega Riccardo Lombardi, che, dopo aver letto che il suo partito aveva deciso di assumere in questo dibattito una certa posizione, non si è dichiarato aprioristicamente né consenziente né dissenziente, ma ha scritto una letterina al giornale del suo partito, per dire: in questo momento sono giudice e non deputato militante tenuto alla disciplina del partito socialista (come di qualunque altro partito), e come giudice mi regolerò in coscienza. Apprezzerai molto una posizione analoga anche da parte di deputati della DC, del PSDI, del PLI, del PRI, oltre che dei deputati dei gruppi dell'opposizione; questo vale quindi anche per noi, che tuttavia abbiamo sempre rivendicato l'autonomia individuale. Perché, infatti, parlano vari deputati del gruppo radicale in questa vicenda? Perché non vi è stata e non vi è una nostra disciplina di gruppo in materia: non si è tenuta neppure una riunione del gruppo radicale per decidere l'atteggiamento da assumere; al massimo, ne terremo una nel corso del dibattito, solo per valutare gli orientamenti emersi, collegialmente; ciascuno di noi deciderà poi

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1982

unitamente o separatamente, a seconda di quanto gli detterà la sua coscienza! Perché questo atteggiamento non è assunto indistintamente da tutti i membri di questo Parlamento? Purtroppo, non viene assunto dalla stragrande maggioranza, sia degli assenti — che sono la larghissima maggioranza — sia (e nessuno di voi si offenda) dei presenti, che sicuramente hanno già quasi tutti una propria posizione e sanno come voteranno domani, a prescindere da quanto qualsiasi deputato di qualsiasi gruppo potrà dire di convincente dai microfoni in quest'aula...

Ritengo personalmente che quanto affermato sui «capri espiatori» dal collega che ha parlato per la democrazia cristiana, ieri sera (se non ho sentito male, in un'aula anche allora molto deserta), sia vero in linea di principio; personalmente non voglio (non bisogna: sarebbe una tragica droga giuridica, giudiziaria ed istituzionale) che si cerchino «capri espiatori»: non bisogna cioè che qualcuno, chiunque esso sia, per il fatto di essere caduto sotto le grinfie cui sono sfuggiti tutti gli altri, paghi le responsabilità di tutti coloro che sotto non le «grinfie» (delle quali ho parlato apposta, nel caso dei capri espiatori), ma sotto le doverose e tuttavia fallimentari indagini giudiziarie, sotto la doverosa ma fallimentare valutazione della magistratura giudicante, non hanno potuto essere sottoposti, o lo sono stati in modo fallimentare! Nessuna giustizia sommaria, quindi; mi si consenta solo di dire, visto che sono passati cinque anni ed io comunque allora non sedevo in questa Camera, che anche allora, nel 1977, durante il «caso Lockheed», quando qualcuno parlò, e suscitò quella drammatica replica del presidente della democrazia cristiana Aldo Moro, dei «processi nelle piazze», usando magari un'espressione poco felice, tipica però di un dibattito di quel tempo, ne parlò solo nella misura in cui in quest'aula, in questo Parlamento, la giustizia istituzionale non compiva il suo dovere. Egli allora disse: se non rendete giustizia voi, volete che vi siano i processi nelle piazze? A questa espressione, forse, poco felice, rispose un discorso tanto fa-

moso quanto infelice di Aldo Moro, che non fu incentrato tanto sul «caso Lockheed», quanto soprattutto in generale difesa del regime politico nel nostro paese in questi ultimi trent'anni. Ognuno può avere la sua opinione su questo, ed io rispetto le valutazioni diverse; personalmente ho sempre assunto un atteggiamento di rispetto e stima, anche se molto critica, nei confronti di Aldo Moro. Nell'occasione del suo sequestro feci tutto quello che era nelle mie scarse possibilità e forze, anche esponendomi personalmente e pubblicamente rispetto ai brigatisti rossi, perché non si consumasse quello spaventoso omicidio. Se giustizia nelle sedi dovute — e la parlamentare è una sede dovuta, perché così stabilisce la legge nel nostro paese, che non avete voluto modificare o avete modificato non con un autentica riforma, ma con un provvedimento che oggi criticate voi stessi — non verrà esercitata, certamente non dirò — questo sarebbe demagogico, non giustificato, e non corrisponderebbe al mio sentire — che sarete giudicati nelle piazze, anche perché questo fortunatamente non avverrà, ma la giustizia subirà un'ulteriore perdita di credibilità. Io ho sempre il terrore della giustizia esercitata nelle piazze, perché è sommaria anche quando dovesse colpire in modo giusto; essa infatti colpisce con tale strage di legalità e di garanzia dei diritti della difesa che, anche quando in passato ha colpito in modo giusto — parlo di risposte a regimi dittatoriali —, tutto ciò si è potuto comprendere solo in un contesto di rivolgimento istituzionale e di spaventose contraddizioni che attraversavano il nostro paese. Ma sicuramente non tanto nelle piazze quanto nei marciapiedi — per usare un'espressione che piace molto ai radicali — dovrebbe poter circolare un sentimento comune di giustizia, di chi possa dire che in Italia magari vanno male tante cose, che vi sono state tante vicende drammatiche, e che però di tanto in tanto vi sono dei sussulti di dignità, di sano orgoglio, di coerenza, di credibilità tali da far dire che questo paese ne ha pur viste di tutti i colori, ma che ci sono dei

momenti in cui tutti o quasi tutti i cittadini italiani, a qualunque colore politico essi appartengano, possano dire: questa volta è stata fatta giustizia, non si è guardato in faccia nessuno, nel senso non di fare terra bruciata, ma di applicare rigorosamente i principi della nostra Costituzione, del nostro ordinamento penale ed anche i discutibili principi, che sono però in vigore e vanno rispettati della giustizia politica.

Non mi soffermerò molto — e non perché li sottovaluti, ma non voglio stancarvi con ripetizioni — sugli aspetti strettamente giuridici della vicenda odierna. Ritengo, comunque, che da questi si debba partire, perché questo è il nostro compito primario sia in senso politico che tecnico.

Non mi soffermerò comunque molto su di essi, non solo per ragioni di tempo, ma anche perché il collega Stanzani Ghedini ha affrontato questi aspetti nella sua relazione di minoranza scritta e nel suo intervento orale. Alcuni di questi aspetti sono stati poi citati ieri sera dal senatore Spadaccia, e sono certo che molto meglio di me — lo dico non per solidarietà di gruppo, ma semplicemente per un'attestazione di stima — il collega De Cataldo parlerà questa sera sugli aspetti più strettamente giuridici della vicenda. Dico solo, in termini molto generali — e mi risparmierete di farvi un'ennesima ricostruzione dei fatti svolti già da altri colleghi, tra cui anche Violante, che l'ha sintetizzata con molta correttezza —, che dal mio punto di vista, se vogliamo rispondere su questo specifico terreno, che è anche un terreno politico, ma principalmente e prioritariamente è giuridico, alla domanda essenziale che tanto dà fastidio al senatore Vitalone, il quale la considera capziosa, quasi un alibi, quasi un grimaldello per affermare responsabilità diverse o per incuneare nelle relazioni un germe ideologico che mi pare venisse addirittura presentato come sovversivo o eversivo, noi dobbiamo tecnicamente e giuridicamente rispondere che, per quanto riguarda il nostro giudizio, dato in coscienza, c'è non l'affermazione o meno

di responsabilità penale, che a noi non compete, ma l'affermazione della non manifesta infondatezza delle ipotesi di reato che vengono attribuite ai tre uomini politici, cioè all'allora Presidente del Consiglio Mariano Rumor, all'allora ministro della difesa e prima ancora Presidente del Consiglio Giulio Andreotti, e all'allora ministro della difesa Mario Tanassi. Io dico in modo differenziato — e lo voglio specificare sinteticamente — che, a mio parere, questa non manifesta infondatezza sicuramente esiste. Ed esiste in un modo talmente evidente ed impressionante, per chi abbia letto con un minimo di cura e di attenzione le carte, da stupirmi che si possa non dico contestarla (siamo qui per questo: io affermo una posizione, altri ne affermano una analoga, ed altri ancora una diversa), ma stigmatizzarla come una posizione incredibile, inconcepibile, inaccettabile ed addirittura perversamente e sottilmente eversiva all'interno di questo Parlamento.

Chiunque abbia letto le carte di questa vicenda giudiziaria, a mio parere (e non pretendo di forzare né la coscienza né l'intelligenza di altri), non può non derivarne non l'affermazione certa di responsabilità penale o addirittura l'anticipazione della condanna, perché questo non può e non deve avvenire, ma sicuramente la non manifesta infondatezza delle ipotesi di reato che vengono contestate, ferma restando, per queste persone che sono o sono state parlamentari ma che ora sono qui chiamati a rispondere in quanto ex membri del Governo della Repubblica, come per qualunque cittadino, la presunzione costituzionale di innocenza fino all'eventuale condanna definitiva. Ripeto per l'ennesima volta in quest'aula questo principio, perché mi dispiace — poiché anche all'interno di collocazioni politiche diverse dalla mia credo che potrebbe esserci maggiore coerenza da questo punto di vista — che questa affermazione così cristallina di garantismo, di tutela dei principi fondamentali e sacri dello Stato di diritto, di fedeltà ai principi dell'ordinamento penale che viene fatta in queste circostanze (non solo

in questa, ma anche in occasioni precedenti), poi dai più venga immediatamente dimenticata o calpestata nelle vicende giudiziarie quotidiane del nostro paese.

Quante sono le persone che, addirittura in quest'aula nell'ambito dei dibattiti sul terrorismo o sulla criminalità in genere, sono state date automaticamente per colpevoli o responsabili? Quali principi di garantismo hanno inoltre ispirato il senatore Vitalone a presentare una famigerata interpellanza, che purtroppo molti suoi colleghi della democrazia cristiana firmarono, la quale riguardava una decina di magistrati democratici, sospettati semplicemente perchè il loro nome venne trovato nel taccuino di un esponente politico dell'estrema sinistra all'inizio degli anni '70 e che poi si ipotizza — non essendo stato condannato — che dieci anni dopo abbia preso eventualmente parte a vicende eversive? Quale garantismo ha ispirato il senatore Vitalone ed i suoi colleghi della democrazia cristiana nel presentare un'interpellanza con quel contenuto contro suoi colleghi della magistratura indicati come complici di eversori e di terroristi? Io personalmente non ricambio questo metodo inaccettabile con lo stesso metro! Non accetto che se qualcuno fa strage di garantismo si debba rispondergli con altrettanta strage di garantismo, magari nei confronti dei suoi colleghi di partito. Ma non dovrebbe stupirci se altri, magari meno sensibili allo Stato di diritto, alla democrazia politica, alle garanzie dei cittadini, ai principi fondamentali della difesa penale, magari non esperti di diritto e che si basano soltanto sulla lettura dei giornali, di fronte ad un senatore Vitalone, che dice ciò che dice, gli rispondono con un metodo abbastanza analogo, vista la sua mancata coerenza — secondo il mio punto di vista — perfino nell'esercizio della sua responsabilità di parlamentare. Non mi riferisco infatti tanto a quella — e non ripeto l'espressione spregiativa, per non essere richiamato dalla Presidente, che il collega Spadaccia usò in un altro dibattito al Senato — procura di Roma, o meglio ad una parte della procura, e non rievoco nep-

pure l'espressione pesantissima allora usata. Io mi riferisco soprattutto all'esercizio del diritto-dovere di parlamentare del senatore Vitalone di usare gli strumenti del sindacato ispettivo, un esercizio rivolto invece a interferire ed intervenire sulle vicende giudiziarie — lui magistrato —, per stigmatizzare e proporre provocatoriamente all'opinione pubblica del paese ed alla stessa magistratura quei suoi colleghi magistrati che lui ha considerato, pressoché automaticamente, complici degli eversori, perché all'inizio degli anni '70 in un certo taccuino pubblico — pubblico nel senso di personale, sì, ma non clandestino appartenente ad una persona che faceva vita pubblica e che evidentemente partecipava a dibattiti e convegni — erano scritti i numeri di telefono di questi magistrati. Come se, tra l'altro, i clandestini scrivessero i numeri di telefono sui propri taccuini!

A mio parere, ripeto — e chiudo su questo punto —, c'è la non manifesta infondatezza, sia per l'ipotesi di reato prevista dall'articolo 378 del codice penale (favoreggiamento), nei confronti dell'ex Presidente del Consiglio Rumor e dell'ex ministro della difesa, Tanassi, sia per l'ipotesi di reato prevista dall'articolo 372 del codice penale (falsa testimonianza) per gli stessi Rumor e Tanassi, nonché, sotto un profilo diverso e con una rilevanza di gravità minore e diversa — lo dico per una cautela che non è di carattere politico, ma di carattere giuridico e giudiziario, per la responsabilità che sento di avere, come ciascuno di voi, in questo momento — per l'ex ministro della difesa Andreotti. Non c'è ombra di dubbio, comunque senatore Jannelli, che il tipo di comportamento del deputato Andreotti è stato completamente diverso rispetto a quello di Rumor e Tanassi; siamo su due versanti completamente diversi, perché siamo di fronte, da una parte a due persone (Rumor e Tanassi) cui vengono attribuite, in ipotesi, responsabilità di favoreggiamento rispetto al «caso Giannettini», in rapporto alla vicenda di piazza Fontana, e siamo di fronte, dall'altra al fatto che l'ex ministro della

difesa Andreotti ha, magari in via extralegale — non illegale, ma diciamo in via non ufficiale, non secondo quella che sarebbe la prassi corretta —, rivelato l'identità, dal punto di vista del suo ruolo istituzionale, di Giannettini ed ha, per così dire «tolto il coperchio dalla pentola». Così facendo, Andreotti si è assunto una responsabilità, in forma discutibile — perché poteva rilasciare tutte le interviste che voleva, ma probabilmente prima doveva seguire un'altra strada, quella istituzionale, e poi concedere interviste —, ma comunque una responsabilità che allora è stata sicuramente positiva nel nostro paese — non ho alcuna reticenza a dirlo — in un momento drammatico. Dovete ricordare che eravamo nel giugno 1974, cioè poche settimane dopo la strage di piazza della Loggia a Brescia e non solo cinque anni dopo la strage di piazza Fontana! Dunque l'intervista di Andreotti avviene a poche settimane dalla strage di piazza della Loggia, dopo tutto ciò che la strage ha comportato, dopo le nuove emergenze di eventuali complicità istituzionali; l'episodio dell'intervista riguardava la strage di piazza Fontana del 1969, ma il clima politico, sociale, umano e giuridico era quello dell'impatto con la recentissima strage di piazza della Loggia. Fra l'altro, due mesi dopo vi sarebbe stata la strage dell'*Italicus*, il 4 agosto 1974.

Guardate che perfino i brigatisti rossi, che fino ad allora — oggi sembra persino incredibile ricordarlo — non avevano mai ucciso o ferito (se infatti ricostruite la storia delle Brigate rosse, anche dagli atti giudiziari, arrivate sino alla metà giugno del 1974 senza che vi sia non solo un omicidio, ma neppure un solo ferimento compiuto dai brigatisti clandestini, che erano terroristi anche allora, ma si trattava di un terrorismo incruento) si sentono «legittimati» (tra virgolette, ovviamente) a giustificare l'omicidio di due esponenti missini della federazione del MSI di Padova, in via Zabarella, avvenuto il 17 giugno del 1974. E ciò proprio perché, dopo la strage di piazza della Loggia del 28 maggio e dopo tutto ciò che è emerso o non è emerso sulle complicità istituzio-

nali, anche loro si sono sentiti, da loro punto di vista, giustificati sostanzialmente a dire: «Sono stati ammazzati due missini; non lo volevamo fare» (questo avvenne, e la ricostruzione di Buonavita, che ormai si conosce, dimostra che è stato uno spaventoso ed irresponsabile «incidente sul lavoro», dal punto di vista del terrorismo; ma, una volta che li hanno uccisi, si sono resi conto che, dal punto di vista terrorista, comunque, dopo la strage di Piazza della Loggia, si potevano anche rivendicare questi omicidi da parte loro per la prima volta, e pure hanno poi avuto decine di omicidi sulle loro spalle e sulla loro responsabilità, tra cui quello spaventoso, che tutti ricordiamo, di Aldo Moro), «ma, a questo punto, dopo Brescia, si possono ammazzare due fascisti, pressoché impunemente». E, ovviamente, cominciano a rivendicare l'omicidio di due fascisti, perché erano quelli che nell'opinione pubblica, nella coscienza popolare, rappresentavano gli omicidi (scusate l'espressione sarcastica e tremenda) più «facili», cioè quelli che, nell'impatto determinato dalla strage di Piazza della Loggia, dai ricordi delle stragi precedenti, eccetera, suscitavano meno sdegno e meno reazioni. Dico tutto questo in modo molto critico e problematico, come capite, ma voglio ricostruire il clima di allora, da questo particolare punto di vista: del rapporto tra radicalizzazione del terrorismo di sinistra e impunità per le stragi e la strategia della tensione.

A mio parere, non dico che non ci sia ombra di dubbio che l'onorevole Andreotti sia responsabile penalmente e che certamente per questo andrebbe condannato, più che per falsa testimonianza direi per reticente testimonianza; ma, a mio parere l'ipotesi di reato è sicuramente non manifestamente infondata pur sotto il profilo di un comportamento completamente diverso da quello di Rumor e di Tanassi, anche se in questa vicenda odierna, poi, Rumor si siede di fianco ad Andreotti e tutto viene accomunato. I democristiani tutto accomunano per una malintesa solidarietà, perché si

tratta di due esponenti del loro partito. Ma, ricostruita la storia è completamente diversa. Rumor e Andreotti non sono accomunati in questa storia da un identico comportamento: sono accomunati dalla responsabilità governativa, non dai comportamenti, in questa vicenda. Ripeto che il comportamento è stato completamente diverso: c'è chi ha chiuso una vicenda, o meglio l'ha tenuta seppellita nel segreto, e c'è chi, in via extra-istituzionale, discutibile proceduralmente, ma con un atto quanto meno di responsabilità politica, anche se sul versante giornalistico, ha aperto questa vicenda, l'ha scoperchiata sottraendola al segreto. A quel punto, mi pare di capire che, di fronte a quello che è stato fatto, pur con tutte le discutibili eventuali versioni dell'intervista (non presunta, Vitalone, reale, data e sostanzialmente confermata, non smentita nella sua struttura essenziale), pur con eventuali imprecisioni, poi da parte di Andreotti non si è andato fino in fondo nella testimonianza in sede giudiziaria ed anche di fronte all'Inquirente, rispetto a quello che era stato pur riconosciuto in quella intervista.

Questo vuol forse dire che, con assoluta certezza, il deputato Andreotti è responsabile penalmente di falsa testimonianza; in questo caso io meglio parlerei di reticente testimonianza. Sicuramente, a mio parere, c'è la falsa testimonianza per Rumor e Tanassi. Lo dico dal punto di vista della materialità dei fatti; poi, penalmente, non devo giudicare io. Ma, dal punto di vista materiale, veramente non riesco ad immaginare come si possa negare la falsa testimonianza per Rumor e per Tanassi. È incredibile, ma comunque rispetto le posizioni altrui. Dico che è incredibile per me; non condivido, ma rispetto le posizioni altrui. Ma sicuramente c'è anche la non manifesta infondatezza sotto il profilo, a mio parere, non tanto della falsità quanto della reticenza (però è lo stesso articolo del codice penale), anche per quanto riguarda Andreotti, pur essendosi la sua eventuale reticenza sicuramente verificata in un contesto di comportamento politico (e, se mi consentite,

questa volta anche morale e istituzionale) molto diverso da quello di Rumor e di Tanassi, addirittura, dal punto di vista dell'origine della vicenda, contrapposto. C'è chi seppellisce la verità su Giannettini e c'è chi, in modo discutibile finché si vuole, contribuisce, nel contesto che ho evocato poco fa, quanto meno a farla emergere.

Questa è la mia convinzione, ed è una convinzione che io mi sono formato serenamente. E vi dico con la massima franchezza che, da questo punto di vista, capisco, ma non riesco a consentire con chi, per dire che Tanassi ha mentito ed ha favorito, che in ipotesi questo ha fatto, e che comunque ciò non è manifestamente infondato, deve però premettere a questo il fatto di provare pietà per Tanassi, perché Tanassi ispirerebbe comprensione umana, perché Tanassi sarebbe l'unico che ha pagato. Ma non è assolutamente vero tutto questo! Si tratta di un uomo che è stato vicepresidente del Consiglio, che è stato ministro della difesa! È un uomo che ha truffato, è un uomo che si faceva dare i soldi in contanti nella vicenda della *Lockheed*, per essere sicuro di averli impunemente! È un uomo che ha disonorato la Repubblica, che ha disonorato il Parlamento, che ha disonorato il Governo, che ha disonorato (se Reggiani me lo consente) il suo stesso partito! Spero almeno che il suo partito non rivendichi come onore l'averlo avuto tra i suoi componenti. Anche se io ho un giudizio molto critico nei confronti del PSDI, mi sentirei ingiusto se coinvolgessi tutto il PSDI nella vicenda di Tanassi. Ma perché dobbiamo usare tutte queste cautele, non dico sul piano giuridico e giudiziario (quelle vanno usate tutte), ma sul piano morale? Ma perché non dobbiamo avere il coraggio di dire che è una vergogna per il nostro paese che quest'uomo sia stato vicepresidente del Consiglio, che è una vergogna per le forze armate del nostro paese che questo uomo abbia avuto le responsabilità che ha avuto come ministro della difesa, che è spaventoso ricordare come in quegli anni i servizi segreti nel nostro paese fossero sotto la sua re-

sponsabilità politica? Le nomine dei vertici militari erano da lui proposte: questa è una cosa che fa rabbrivire. Perché non dobbiamo dire alto e forte, affinché ciò non avvenga più, affinché si facciano tutte le coalizioni di Governo che si vogliono — pentapartito, bipartito, tripartito, monocolore, quadripartito — che, quando si scelgono i ministri, qualunque sia il partito cui appartengono, siano questi almeno persone che abbiano il senso della dignità e della responsabilità del compito istituzionale e costituzionale che vanno ad assumere? Perché non dobbiamo avere la forza ed il coraggio di dire questo, serenamente? Io non odio Tanassi, non l'ho mai visto in vita mia, non ero in Parlamento quando c'era lui, non ho nessun sentimento particolare nei suoi confronti, ma ho un preciso giudizio morale e storico-politico, prima che giudiziario, su di lui. Comunque è accertata definitivamente la sua responsabilità giudiziaria nella vicenda *Lockheed*, è accertato il fango che quest'uomo col suo comportamento ha gettato sulle istituzioni della nostra Repubblica, è accertata la sua irresponsabilità in un periodo tanto delicato, qual è quello in cui egli ha assunto le funzioni di vicepresidente del Consiglio e di ministro della difesa.

Mi si consenta ora, a proposito dell'ex Presidente del Consiglio Rumor (anche qui, con molta serenità, differenzio il giudizio, che non è solo di carattere giuridico, ma anche di carattere morale e storico-politico), di ripetere che ritengo la non manifesta infondatezza delle ipotesi di reato che lo riguardano. E lì mi fermo, lì finisce il mio compito. Posso poi formarmi tutti i convincimenti che voglio sulla sua eventuale responsabilità, ma non sta a me in questa sede giudicare. Se mi è consentito, tuttavia, debbo ulteriormente riflettere con voi ad alta voce, anche perché questi convincimenti si formano per vie complesse, che è giusto manifestare, come hanno fatto colleghi di altri gruppi. Quest'uomo era Presidente del Consiglio nel momento della strage di piazza Fontana; se non ricordo male, egli presiedeva allora un Governo monocolore

democristiano (c'era stata nel luglio 1969 la scissione del partito socialista) che durò fino al marzo 1970. Debbo forse per questo ritenere, poiché la strage di piazza Fontana si è realizzata quando egli era Presidente del Consiglio, per via — che so io — di coincidenze temporali e di responsabilità istituzionali, che in qualche modo sicuramente Rumor c'entri? Vi dico francamente che, nel modo più assoluto, non penso questo. Quando il senatore Vitalone spara a zero contro la tesi — discutibile anche questo, finché volete, ma fa parte di un'epoca — della «strage di Stato», spara in realtà a pallettoni, da caccia al cinghiale, nei confronti di una mosca. «Strage di Stato» non significa che il Presidente della Repubblica, il Presidente della Corte costituzionale, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera, il Presidente del Consiglio, i ministri, e «giù per li rami», elencando tutte le responsabilità istituzionali del nostro paese, siano stati sicuramente complici, conniventi, coinvolti, cospiratori in una strage contro la Repubblica.

Non questo significava parlare di «strage di Stato»: è talmente banale e ridicola, questa interpretazione, che è altrettanto banale e ridicolo quello che Vitalone ha detto per contestarla. La tesi della «strage di Stato» si basava sul fatto che emergeva la responsabilità di uomini del SID, e di un uomo che se non ricordo male si chiamava Elvio Catenacci, il quale era il vicecapo della polizia ed il capo della divisione affari riservati del Ministero dell'interno e non un maresciallo di questura. Catenacci era il capo della divisione affari riservati del Ministero dell'interno, cioè di uno dei due servizi segreti di allora nel nostro paese! Emergeva la responsabilità del capo dell'ufficio politico della questura di Milano e di altri; alcuni di costoro sono stati imputati e poi amnistiati, altri assolti; emergeva che era stata rapinata la competenza giudiziaria per la strage di Milano: da Milano venne portata a Roma.

Perché? Non posso rifare la tremenda e allucinante storia giudiziaria ed istituzionale del processo per la strage di piazza

Fontana, in questo Parlamento. Ma ce le siamo forse dimenticate queste cose? Vitalone se l'è forse dimenticate queste cose? Vitalone si è forse dimenticato dell'indagine del giudice Tamburino sulla «Rosa dei venti», nel 1973-74 a Padova, con imputato fra gli altri Miceli (colui che qui è il principale — diciamo così — testimone d'accusa) per cospirazione politica? Indagine rapinata a Padova, portata a Roma! È l'imputazione di cospirazione politica diventa allora automaticamente — Vitalone! — favoreggiamento. Miceli viene processato, ma viene assolto; si effettua impugnazione da parte della procura, ma quest'ultima non viene neppure presa in considerazione! Cosicché si chiude la vicenda processuale in primo grado, con una assoluzione definitiva di Miceli. Si chiude! Si chiude perché la procura della Repubblica di Roma, che ha chiesto la condanna per un reato minore, proprio il favoreggiamento (guardate la nemesi storica!), «dimentica» di coltivare l'impugnazione che pure si era fatta, avverso Miceli, colui che nell'attuale vicenda è il principale «teste d'accusa»! Ce le siamo dimenticate queste cose? Le dico per rapidi *flashes*, anche perché credo che tra cinque-dieci minuti il mio tempo scadrà.

PRESIDENTE. Ha ancora tre minuti, esattamente, onorevole Boato.

MARCO BOATO. Mi darà metà della tolleranza che ha dato a Vitalone.

PRESIDENTE. Onorevole Boato, mi dispiace ma ho assunto la Presidenza mentre il senatore Vitalone stava finendo. Sarei stata più severa se avessi presieduto. Mi scusi...

MARCO BOATO. Mi scusi lei. Cerco di concludere rapidamente.

Siamo di fronte, dunque, a gravi aspetti istituzionali. Vorrei ricordarne molti di questi fatti alla vostra memoria! Andreotti, il giorno che ha fatto quell'intervista, ritengo che alcune di queste preoccupazioni, pur espresse malamente

dal giornalista, le avesse in mente. Se non le avesse avute, perché avrebbe fatto l'intervista? Se non aveva la sensazione che eravamo su di un crinale pericoloso per la vita della Repubblica nel nostro paese, perché l'ha fatta? Non voglio attribuire — figurarsi! — ad Andreotti quelle che sono le mie convinzioni, ma se egli non aveva la sensazione che si era ormai da 15 anni di fronte a servizi segreti devianti e deviati... Il che non vuol dire che tutti gli ufficiali e gli agenti dei servizi segreti, che tutti i capi, che tutti i ministri della difesa siano stati coinvolti in queste vicende. Non di ciò si tratta. Ma eravamo di fronte a servizi segreti, quanto meno dalle vicende SIFAR e dal «piano Solo» del 1964, di un certo tipo. Se il SIFAR ha operato secondo certe linee, se si è organizzato il «piano Solo» nel 1964, i promotori non si saranno inventati tutto questo nel giugno del 1964! Vi fu una commissione parlamentare d'indagine su quei gravissimi fatti... Le vicende risalgono in realtà un pò più indietro: alla fine degli anni cinquanta per la divisione affari riservati; all'inizio degli anni '60 per il ruolo del SIFAR. E via via fino al 1969 ed alle vicende successive, fino al 1974. Dunque, i servizi segreti avevano deviato dai loro compiti istituzionali. Avevano — lo dico con forza — tramato contro la sicurezza dello Stato! I servizi di sicurezza che, avrebbero dovuto tutelare la sicurezza dello Stato, avevano in realtà tramato contro la sicurezza dello Stato! Avevano anche inquinato le indagini della magistratura, sottraendo le prove, in alcuni casi, falsificandole in altri, deviando le inchieste in altri ancora. Vedremo come andrà l'indagine sulla strage di Bologna, che non è del 1969, ma del 2 agosto 1980! Non c'è ormai più nessun imputato. Chi ha fornito le «prove», gli «imputati», alla magistratura di Bologna nei primi giorni e nelle prime settimane successive non al dicembre 1969, ma all'agosto del 1980?

Per tre volte abbiamo ritrovato i vertici dei servizi segreti coinvolti in queste vicende di natura eversiva fino ad epoca recentissima, fino alla vicenda P2.

Il potere politico è automaticamente responsabile di tutto ciò che è avvenuto? Lo è il potere politico con la maiuscola, il Palazzo (usiamo l'espressione pasoliniana, che si è ormai involgarita nell'uso troppo frequente; è talmente banalizzata, che non ha più neppure il significato che Pasolini le attribuiva allora)? No, non credo. Ritengo che nel potere politico vi siano state persone che hanno fatto il loro dovere, altre che lo hanno fatto meno, altre che non lo hanno fatto più perché non hanno capito che perché non hanno voluto, altre ancora che non lo hanno fatto perché effettivamente non hanno voluto, altre che pervicacemente hanno fatto esattamente l'opposto del loro dovere. Ma una certa risposta dobbiamo pur darcela, sulla vicenda specifica che abbiamo di fronte e riflettendo anche sulla vicenda complessiva.

Di fronte a tutto questo, il potere politico non ha visto nulla? Il presidente Rumor non sapeva nulla, non si è accorto di niente? È soltanto perché Andreotti passa per essere — mi scusi il deputato Andreotti, ma lo dico con rispetto — più «furbo» di Rumor, che egli ha capito? Andreotti ha capito, gli altri non hanno né visto né capito... Ed allora le alternative non sono forse solo due, come dice il senatore Stanzani nella sua relazione scritta...

PRESIDENTE. È già scaduto il tempo a sua disposizione, onorevole Boato.

MARCO BOATO. Ho davvero finito. Le alternative forse sono tre. C'è la complicità e la corruzione. E vi dico che la mia convinzione è che per quanto riguarda Tanassi c'è stata complicità e corruzione. Non complicità nella strage, ma complicità in questi ruoli istituzionali. E c'è un comportamento imbecille... Ad esempio, per quanto riguarda Zagari, a mio avviso non c'è né complicità né corruzione, ma egli è certo stato un imbecille. Zagari appare come un uomo che ha capito ed ha visto, ma che non ha avuto il coraggio di andare fino in fondo. Oppure, ed è la terza alternativa — e la ricordo senza

offesa, citando la relazione scritta del senatore Stanzani — c'è stata (ed ho paura ad usare questo termine, perché non voglio offendere nessuno) «imbecillità»: quella di chi non è imbecille, ma in realtà non ha visto né capito nulla. Vitalone ci dice che Rumor non ha visto, non ha sentito, non ha saputo, non ha ricordato; non sapeva, non ricordava (sedici volte al processo di Catanzaro!); ma allora perché ha fatto per cinque volte il Presidente del Consiglio?

Credo che a quest'ordine di problemi dobbiamo dare una risposta, serena, ma rigorosa per quanto riguarda prioritariamente gli aspetti giuridici. Non manifesta infondatezza per tutti, quindi: la eventuale responsabilità penale sarà decisiva in altra sede, non da noi: né io, che tra l'altro mi sono espresso in modo problematico e differenziato sui tre indiziati, voglio affermarla qui in modo indiscutibile. Dobbiamo però dimostrare un minimo di coerenza e di forza nel riflettere sul contesto storico, politico, istituzionale in cui questa vicenda si è svolta. A meno che al *crack* della giustizia penale, al *crack* della giustizia politica, non vogliamo aggiungere — e spero che così non sia: io non credo, ripeto, che si sia alla fine della prima Repubblica — anche il *crack* del Parlamento. (*Applausi dei parlamentari radicali*).

PRESIDENTE. Debbo dire che, essendo numerosi gli iscritti a parlare, occorre essere piuttosto rigorosi nel mantenere fermo il termine di 45 minuti per gli interventi di ciascun oratore. Fino a questo momento, soltanto il senatore Vitalone e l'onorevole Boato hanno superato tale termine...

MARCO BOATO. Chiedo scusa, signor Presidente.

PRESIDENTE. ...ed io vorrei pregare tutti i colleghi che debbono ancora intervenire di attenersi rigorosamente al termine stabilito.

È iscritto a parlare l'onorevole Preti. Ne ha facoltà.

LUIGI PRETI. Cercherò di essere molto più sereno dell'onorevole Boato. La procura della Repubblica di Milano, con una nota del 3 maggio 1980, e la procura della Repubblica di Catanzaro, con una nota dell'11 novembre 1980, trasmettevano gli atti di procedimenti penali potendosi ravvisare nelle deposizioni rese dagli onorevoli Rumor, Andreotti e Tanassi il reato di favoreggiamento e di falsa testimonianza. Tutto ciò avveniva in relazione al processo a carico dei fascisti Freda e Ventura e dell'informatore del SID Guido Giannettini, per la strage di piazza Fontana. In sostanza, costoro sono sospettati di aver coperto l'agente del SID Guido Giannettini, non dando all'autorità giudiziaria la comunicazione della sua qualità ed asserendo poi il falso come testimoni. Come la maggioranza della Commissione ha riconosciuto, nulla si può imputare agli onorevoli Rumor ed Andreotti, ed in particolare all'onorevole Tanassi, del quale intendo occuparmi in questo intervento, tanto più che è stato crocifisso, per colpe presunte, forse inferiori a tante altre, ed anche in questa sede è stato vilipeso dall'onorevole Boato.

Il 27 giugno 1973, il giudice istruttore di Milano, dottor D'Ambrosio, inviava una lettera al capo del servizio informazioni difesa, nella quale tra l'altro era scritto: «Le trasmetto altresì fotocopia di due veline sequestrate nella cassetta di sicurezza dell'imputato Ventura Giovanni, che — a dire del Ventura medesimo — sarebbero state consegnate anche a codesto servizio da Guido Giannettini, già indicato nella precorsa corrispondenza. Il Giannettini — sempre a dire del Ventura — sarebbe stato un informatore di codesto servizio ed avrebbe passato non solo le «due veline» in questione, ma anche le altre, già inviate in esame da questo ufficio a codesto servizio. Ai fini dell'ulteriore corso dell'istruttoria, è opportuno che codesto servizio» — cioè il SID — «chiarisca specificamente se il Giannettini abbia mai svolto attività informativa e comunque fornisca sullo stesso ogni notizia di cui è in possesso».

Questa non era la prima volta che la magistratura si rivolgeva al SID per Giannettini; infatti, il 21 dicembre 1972, il giudice istruttore di Milano aveva chiesto al SID informazioni sulla provenienza di alcune «veline» rinvenute nella cassetta di sicurezza intestata a Giovanni Ventura. Il generale Miceli aveva fatto trasmettere, tramite i carabinieri di Milano, un appunto datato 20 marzo 1973, nel quale si escludeva che il materiale provenisse dal servizio informazioni e che era verosimile l'ipotesi che l'imputato lo avesse ricevuto dallo stesso compilatore.

Avuta la lettera summenzionata del dottor D'Ambrosio, di cui prima ho dato lettura, il generale Miceli, capo del SID, convocò una riunione tenutasi quasi certamente il 30 giugno, alla quale parteciparono alti ufficiali suoi collaboratori e ufficiali non da lui dipendenti ma competenti ad esprimere un'opinione sulla materia. Il generale Miceli non lesse tutta la lettera del giudice D'Ambrosio e riferì brevemente, cercando di minimizzare, e senza parlare della risposta data nel mese di marzo. Prevalse il principio della tutela del segreto, anche perché nel corso della riunione fu data assicurazione che a carico del Giannettini non risultavano indizi di partecipazione ed attività sovversiva; si concordò nella riunione che il rivelare la qualità di un informatore, anche di scarso rilievo, avrebbe provocato effetti negativi sulle altre fonti impegnate per il SID.

Il generale Miceli affermò in quell'occasione che avrebbe comunicato poi la decisione al ministro della difesa, lasciando così intendere la necessità di ottenere un superiore avallo politico alla risposta già in precedenza concordata.

Il testo della risposta, firmata dal generale Miceli, quale comandante del SID, e datata 12 luglio è il seguente: «Questo servizio, nell'applicazione dei particolari metodi di ricerca connessi con l'assolvimento dei compiti istituzionali, si avvale di fonti fiduciarie la cui identificazione potrebbe arrecare pregiudizio all'efficienza dell'intero organismo che opera per la sicurezza dello Stato. La richiesta della signoria vostra verte pertanto su

notizie da considerarsi segreto militare e che non possono essere rese note».

Di fatto, la risposta del Miceli era solo formalmente negativa, tant'è che il giudice istruttore di Milano ritenne acquisito che il Giannettini fosse un informatore del SID e ne trasse le debite conclusioni. Nella bozza di lettera — questo è importante —, che porta la data del 4 luglio 1973, è scritta l'annotazione per mano di Miceli: «Approvata dal signor ministro e dal capo di stato maggiore della difesa». Quest'annotazione del generale Miceli, evidentemente non veritiera, rientra nella tattica del menzionato generale, il quale dichiarò dinnanzi alla corte d'assise di Catanzaro che l'opposizione del segreto militare, e non politico-militare, era stata decisa a livello politico: ministro della difesa e Presidenza del Consiglio dei ministri.

Quest'affermazione del Miceli fu contestata nel primo processo di Catanzaro dal consulente giuridico dell'onorevole Tanassi, generale Malizia, il quale secondo Miceli, sarebbe stato il tramite tra lui e il ministro. La corte d'assise di Catanzaro condannò il generale Malizia per falsa testimonianza, ma questi ricorse, e la Corte di cassazione annullò la sentenza, rinviando alla corte d'assise di Potenza. Quest'ultima assolveva con formula piena — dico con formula piena — il generale Malizia, con sentenza del 30 luglio 1980, che è passata in giudicato, e sulla quale quindi non si può discutere.

È dunque acquisito definitivamente che il generale Malizia disse la verità escludendo l'interessamento del ministro Tanassi.

Tra la data della riunione dei generali e quella della lettera di risposta vi sarebbero stati, secondo la fantasiosa versione del generale Miceli, tre suoi incontri con il ministro Tanassi; e sarebbe quindi intervenuta l'autorizzazione politica della presidenza del Consiglio. Questa versione, oltre ad essere respinta e sconfessata dalla sentenza di Potenza, è smentita dall'onorevole Tanassi, il quale ha negato che il generale Miceli gli abbia mai parlato del problema Giannettini, né gli abbia

esibito la lettera del giudice e la bozza di risposta. La versione è smentita anche dall'onorevole Andreotti, Presidente del Consiglio fino al 7 luglio 1973, il quale ha dichiarato che della questione venne a conoscenza soltanto dopo il suo ritorno al Ministero della difesa, vale a dire addirittura nel marzo 1974. E fu allora, cioè nel marzo 1974, il generale Miceli a riferirgliela.

L'onorevole Andreotti ha aggiunto che, nel periodo in cui fu Presidente del Consiglio, non gli venne mai portata a conoscenza una qualche pratica che riguardasse il segreto militare da opporre o da non opporre. È vero che il giornalista Caprara, in un successivo colloquio-intervista (sappiamo bene come sono le cosiddette interviste di certi quotidiani o settimanali italiani!) con l'onorevole Andreotti, annotò che vi fu una riunione a palazzo Chigi; ma Andreotti si affrettò a scrivere al giornalista che l'intervista conteneva imprecisioni, che egli avrebbe rettificato inanzi ai giudici ed al Parlamento, come di fatto fece.

Un'importante disamina sulla questione dell'avallo politico alla decisione del SID di opporre il segreto si trova nella sentenza della corte d'assise di Potenza, che, ripetiamo, è passata in giudicato, e che ha assolto — lo ripeto ancora — il generale Malizia con formula piena.

Il generale Malizia ha affermato a Catanzaro e ribadito a Potenza che il generale Miceli, dopo la riunione tecnico-militare, non aveva espresso l'intenzione di adire la sede politica. Ha aggiunto Malizia che egli non aveva — ripeto, non aveva — informato il ministro e che ignorava che vi fosse stata una riunione presso la Presidenza del Consiglio. Il generale Malizia escludeva quindi che di quell'ipotetica riunione egli potesse aver dato notizia al capo del SID.

Il generale Malizia ha pure detto di non avere partecipato alla redazione della bozza di lettera del SID, e di non aver svolto alcun ruolo di collegamento — ripeto: alcun ruolo di collegamento — tra il Ministero della difesa e la Presidenza del Consiglio. Qual era la disciplina vigente

sul segreto all'epoca dei fatti di cui stiamo parlando?

La Corte di cassazione ha distinto tra tutela e opposizione, osservando che la prima, ossia la tutela, spettante in origine ai singoli ministri per delega del Presidente del Consiglio, era divenuta di competenza del capo del SID, come autorità nazionale per la sicurezza, mentre la seconda spettava semplicemente al detentore del segreto.

Nel «caso Giannettini», il capo del SID era detentore e custode del segreto, titolare di un proprio autonomo potere di opposizione, senza necessità di una preventiva autorizzazione del ministro della difesa o del Presidente del Consiglio. Né era ammessa, secondo la legge di allora, un ricorso a tali autorità contro la decisione del SID, come poi stabilì molto più tardi la legge 24 ottobre 1977, n. 801.

La sentenza di Potenza precisa poi che l'unico controllo esercitabile era quello del ministro di grazia e giustizia, il quale su informativa del procuratore generale poteva non tanto esprimere alcuna dichiarazione confermativa della legittimità dell'esecuzione sollevata dal depositario della notizia, ma soltanto rimuovere l'ostacolo alla procedibilità nei confronti del teste reticente o dell'organo amministrativo che arbitrariamente avesse ommesso di eseguire l'ordine di esibizione.

La corte d'assise di Potenza ha negato altresì che per effetto della legge 31 marzo 1969, n. 93 (inchiesta sul SIFAR), possa essersi instaurata la prassi di ricorrere in materia di segreto politico-militare all'avallo del vertice politico. Infatti, nella legge n. 93 l'intervento dell'esecutivo era previsto in via successiva per rimuovere il segreto già opposto, ed aveva lo scopo di non ostacolare i lavori della Commissione parlamentare di inchiesta; dall'intervento preventivo degli organi politici non vi era alcun cenno. Delineata la disciplina processuale sul segreto vigente all'epoca dei fatti e ricordato che la disposizione dell'articolo 153, secondo comma, del codice di procedura penale sanciva il potere del detentore del segreto

di astenersi dal deporre sulle notizie qualificate come riservate dall'autorità amministrativa, e il corrispondente dovere del giudice di non indagare — salvo il previsto rimedio, per i soli fini dell'esercizio dell'azione penale —, la corte d'assise di Potenza ribadiva che all'esecutivo ossia ai ministri, non era imposto alcun dovere di esprimere dichiarazioni confermativa della legittimità dell'eccezione sollevata dal depositario della notizia. E dico per la terza volta che la sentenza della corte d'assise di Potenza è passata in giudicato. Eppure è provato senza dubbi, come ha dichiarato la corte d'assise di Potenza, che non si sono mai verificati casi di ricorso all'esecutivo per il segreto militare prima del «caso Giannettini», dove peraltro non si verificò; anzi, nel periodo in cui a capo del SID era il generale Miceli, la dichiarazione di segreto militare era sempre stata espressa autonomamente dagli organi del SID, ai quali spettava decidere. La corte ha altresì escluso che ai tempi dei fatti controversi si sia formata la prassi di interpellare il vertice politico prima di eccepire il segreto militare all'autorità giudiziaria. L'inesistenza della prassi è confermata dai fatti. Il generale Malizia che, secondo Miceli avrebbe dovuto essere un collegamento tra il Ministero della difesa e la Presidenza del Consiglio per la questione concernente il segreto militare, non si recò mai a palazzo Chigi fra il 30 giugno ed il 15 luglio 1973. Ciò è documentalmente accertato attraverso i permessi di entrata concessi in quel periodo. Tanto meno vi è stata una riunione a palazzo Chigi, di cui ha parlato con fantasia Miceli. Non erano, infatti, materialmente possibili riunioni di quel genere in giornate particolari, con il Governo Andreotti dimissionario; giornate dedicate alla costituzione e preparazione — opera complessa e difficile — del nuovo Governo Rumor che entrò in carica l'8 luglio; riunioni non erano possibili neppure nei giorni immediatamente successivi, quando Rumor, dovendo risolvere numerosissimi problemi ed espletare le incombenze iniziali del suo mandato, non aveva

certo tempo di occuparsi di cose minime, come era indubbiamente a quel tempo l'informazione su Giannettini. Quando poi al fatto che il generale Miceli avrebbe conferito con il ministro Tanassi, egli ha dichiarato di averlo visto il 30 giugno giorno della riunione degli ufficiali nel suo ufficio, oppure il 1° luglio, ma risulta provato documentalmente, attraverso i registri di entrata, che in nessuno di quei due giorni il ministro Tanassi si recò in ufficio e questo non deve essere considerata una cosa strana perché come presidente del partito socialdemocratico, era impegnato alla direzione del partito e al gruppo parlamentare, preoccupato di seguire le vicende della crisi di Governo.

D'altra parte, quello stesso Miceli, che ha affermato a Catanzaro di aver chiesto l'avallo all'autorità politica, approvava il 14 luglio 1973, nello stesso giorno della consegna della risposta relativa a Giannettini al giudice istruttore di Milano, una pubblicazione intitolata «Norme unificate per la tutela del segreto», che si affermava concordata con gli organismi di sicurezza delle tre forze armate ed approvata da tutte le amministrazioni dello Stato.

In questo documento ufficiale del 14 luglio, data della risposta sul Giannettini, si ribadisce che il capo del SID è organo direttivo dell'organizzazione di sicurezza ed assume pertanto la denominazione di «autorità nazionale per la sicurezza»: come tale, egli sovrintende alla tutela del segreto interessante la difesa nazionale e conseguentemente alle mansioni ed all'aggiornamento di norme in materia, nonché all'esercizio del controllo sulla loro applicazione.

Il potere di decisione spettava dunque chiaramente non all'autorità politica, ma esclusivamente al capo del SID poiché si può logicamente ritenere che le suddette norme fossero in preparazione da qualche tempo; sarebbe veramente assurdo che il capo del SID, nel momento in cui rivendicava la sua esclusiva competenza in materia, contravvenisse alle norme che egli stesso si accingeva ad emanare e cercasse l'avallo

dell'autorità politica cioè dell'onorevole Tanassi.

Per negare l'estraneità dell'onorevole Tanassi sulla vicenda Giannettini i suoi accusatori fanno riferimento anche al capo di stato maggiore della difesa di quel tempo, ammiraglio Henke. Questi, interrogato dal giudice milanese D'Ambrosio sull'appartenenza di Giannettini alla rete del SID, aveva risposto negativamente. Henke ne riferì il 23 novembre all'onorevole Tanassi, il quale gli avrebbe risposto che si era comportato bene. Tanassi non ricorda, peraltro, il colloquio, e la ragione è chiara: egli non si era mai occupato del «caso Giannettini» e diede pertanto una risposta generica, riferita alla questione generale del segreto militare.

La totale estraneità del ministro Tanassi alla vicenda del segreto su Giannettini è dimostrata da un fatto significativo avvenuto nel mese di settembre. Il 5 settembre il giudice istruttore di Milano inviava una relazione al procuratore generale, con la quale lamentava l'intervenuta opposizione del segreto, che considerava senza fondamento, e chiedeva al procuratore generale stesso — che lo fece con nota del 10 settembre 1973 — di inoltrare un rapporto al Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 352, terzo comma, del codice di procedura penale.

Orbene, il direttore generale degli affari penali, Noccioli, riteneva che non sussistessero i presupposti della norma invocata e che non fossero esaurienti le ragioni addotte sull'infondatezza del ricorso al segreto militare. Concludeva che, allo stato degli atti, nessun provvedimento poteva essere adottato dal Ministero di grazia e giustizia. La lettera del giudice venne archiviata, con conforme parere del capo di Gabinetto. Intervenne poi un interessamento politico del ministro della giustizia Zagari con il Presidente del Consiglio Rumor, senza che Zagari riferisse alcunchè a Tanassi, che era appunto incompetente in materia. Non reputo opportuno soffermarmi sul colloquio fra Zagari e Rumor, perché non riguarda il ministro Tanassi.

L'estraneità del ministro della difesa era dimostrata dal fatto, che, volendo tornare alla carica il giudice istruttore di Milano si rivolgeva ad un altro ministro, quello della giustizia, in base proprio alle disposizioni di legge vigenti e non al ministro della difesa. Occorre d'altronde ricordare — e il fatto è importante — che una richiesta del giudice al SID di fornire ogni notizia su Guido Giannettini di cui eventualmente fosse in possesso codesto servizio ebbe risposta positiva il 20 novembre 1973 dal generale Miceli. Il SID inviava un appunto riservato in cui è detto: «Sono trascritte tutte le norme concernenti Guido Giannettini di cui è possesso il servizio».

Dopo questa esauriente informativa nel mese di novembre la magistratura di Milano si ritenne evidentemente soddisfatta e non si interessò ulteriormente al cosiddetto segreto, che per essa non era più evidentemente tale.

Il 9 gennaio 1974 fu emesso un mandato di cattura per il delitto di strage a carico di Giannettini, che era già espatriato il 3 aprile 1973, dopo che la magistratura aveva cominciato ad interessarsi di lui. Tale mandato di cattura dimostra che la risposta, sostanzialmente non negativa, del SID del 12 luglio 1973, il mancato riscontro del ministro della giustizia del 10 settembre 1973, non avevano favorito Giannettini né intralciato le indagini; e infine che la lettera del SID del 20 novembre 1973 aveva costituito un vero e proprio presupposto per il mandato di cattura. Ma allora, che cosa è mai stato nascosto?

Dopo il mandato di cattura del 9 gennaio 1974, il SID non aveva motivo di interessare l'autorità politica, ammesso che ciò avvenisse in base alla legge sul segreto militare, visto che la verità era già stata comunicata al giudice con la menzionata lettera del 29 settembre 1973 del generale Miceli. Il ministro della difesa rimase pertanto al di fuori della vicenda.

La notizia che Giannettini era informatore del SID era già pubblica — dico pubblica — ai primi del mese di febbraio 1974, quando venne diramata la nostra

ANSA, che riportava il passo della requisitoria del giudice Alessandrini: «La risposta del SID autorizza a ritenere che Giannettini fosse un suo agente». Era, dunque, la risposta del SID che autorizzava a ritenerlo.

Poco tempo dopo, lo stesso giudice istruttore D'Ambrosio affermava nella sua sentenza, senza mostrare alcun dubbio: «Giannettini era quanto meno un confidente del SID». Non ha dunque senso ipotizzare un favoreggiamento da parte di chicchessia in favore del Giannettini dopo l'emissione del mandato di cattura e ancor più dopo la nota dell'ANSA. La magistratura sapeva già che Giannettini era un informatore e non aveva motivo di chiedere una conferma più ufficiale di quella presente nella lettera di Miceli del mese di novembre. A quel punto il SID avrebbe dato ulteriori chiarimenti se la magistratura li avesse richiesti. Ma ciò non avvenne, perché era inutile.

Non deve destare stupore che il ministro Tanassi non seguisse la vicenda Giannettini. La figura di Giannettini non aveva ancora acquisito quel rilievo che gli venne dato dalla stampa solo in seguito, per la clamorosa intervista data a Parigi dal Giannettini stesso, quando il titolare del Ministero della difesa non era più Tanassi, ma già Andreotti. L'onorevole Tanassi apprese la notizia del mandato di cattura dalla stampa, come tanti altri parlamentari; e nessuno, pur esistendo in Parlamento una numerosa ed agguerritissima opposizione, presentò interrogazioni al ministro Tanassi in ordine al citato mandato di cattura. L'onorevole Andreotti, tornato al Ministero della difesa nel marzo 1974, dovette rispondere ad interrogazioni parlamentari a seguito dell'intervista rilasciata dal Giannettini a Parigi. Egli lamentò poi di essere stato ingannato dal SID quando gli fece rispondere in Parlamento, di fronte a numerose interrogazioni, che non c'erano stati rapporti fra il SID o elementi del SID e Giannettini dopo il mandato di cattura. Se questo poté dire l'onorevole Andreotti, è chiaro che neppure l'onorevole Tanassi era stato in precedenza informato dal

mantenimento di tali rapporti tra il SID e Giannettini. Del mantenimento di questi rapporti furono ritenuti responsabili il generale Maletti ed il capitano La Bruna, che per questo comportamento furono condannati.

Non si dica poi che nell'intervista dell'onorevole Andreotti del mese di giugno fu rivelato un segreto militare: a parte che non lo si rivela attraverso interviste ai giornali, il segreto militare era già in precedenza rivelato. Nessun elemento di fatto risulta, dunque, per poter configurare un favoreggiamento da parte dell'onorevole Tanassi nei confronti del Giannettini, né in un primo tempo, né dopo l'emissione del mandato di cattura. Quanto poi al favoreggiamento, ossia all'aiuto dato per eludere le investigazioni dell'autorità giudiziaria, è necessario ricordare che (soltanto incidentalmente) il Giannettini, destinatario del preteso favoreggiamento, ha ottenuto di recente in secondo grado un'assoluzione per insufficienza di prove.

Del resto, sia i giudici milanesi, sia il giudice istruttore ed il pubblico ministero di Catanzaro hanno indirettamente escluso il favoreggiamento, quando non solo non hanno in merito preso alcuna iniziativa, ma hanno ammesso ed assunto come testimoni sul fatto quelli che del reato avrebbero dovuto rispondere. Perché poi l'onorevole Tanassi avrebbe dovuto coprire, dinanzi alla magistratura, una persona sospettata di aver concorso ad un delitto a scopo destabilizzatore, quando lo stesso Tanassi, per le alte cariche che ricopriva, era tra i più interessati ad evitare una destabilizzazione di quel sistema politico, nel quale svolgeva un importante ruolo? È semplicemente ridicolo imputare a Tanassi di aver favorito la strategia della tensione, quando si è battuto con tutte le forze, finché non è scomparso dalla scena politica, contro quegli ambienti e quelle organizzazioni che tendevano a destabilizzare il paese!

È caduta ormai la tesi assurda ed allucinante della strage di Stato, che sarebbe stata consumata a piazza Fontana di Milano nell'autunno 1969, per volontà di

una classe dirigente che sarebbe stata la più folle ed indegna del mondo, se ciò fosse stato vero! Comunque, in quel periodo Tanassi non faceva parte del Governo, nel quale entrò successivamente, assumendo per la prima volta il Ministero della difesa il 27 marzo 1970. Se non è responsabile di favoreggiamento, a maggior ragione l'onorevole Tanassi non è responsabile di falsa testimonianza, perché nulla ha nascosto: ha raccontato onestamente quello che ricordava della dibattuta vicenda. Il solo a non testimoniare secondo verità è stato il generale Miceli, come dimostra la sentenza passata in giudicato della corte d'appello di Potenza che, come detto, ha assolto il generale Malizia, che aveva smentito tutte le affermazioni del Miceli stesso circa il coinvolgimento dei vertici politici nell'estate 1973. La verità è che si è voluto portare dinanzi al Parlamento riunito in seduta comune questo caso increscioso per puri scopi di speculazione e propaganda politica: anche gli accusatori sanno che a Tanassi non si può nulla imputare in questa vicenda, così come nulla si può imputare agli altri uomini politici chiamati in causa, Andreotti e Rumor. La vicenda ha rivelato invece le carenze ed il cattivo funzionamento del SID in quei tempi: orbene, chiudiamo questa squalida pagina per non disonorare la classe politica italiana, che ha i suoi torti, certamente, ma non merita di essere additata alla vergogna, come tentano di fare coloro che mettono in dubbio l'innocenza di Tanassi, Rumor ed Andreotti (*Applausi dei parlamentari del PSDI e al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Riz. Ne ha facoltà.

ROLAND RIZ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i precedenti procedurali che hanno portato a questo dibattito, sono di estrema semplicità e si lasciano riassumere nei seguenti punti: primo, la Corte d'assise di Catanzaro ha assolto Giannettini per insufficienza di prove; secondo, due difensori hanno sporto denuncia per

favoreggiamento e per falsa testimonianza nei confronti degli onorevoli Rumor, Andreotti, Zagari e Tanassi e quindi è stata promossa azione penale; terzo, la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, dopo attento esame di tutta la documentazione che era stata ad essa trasmessa, ha deliberato l'archiviazione di tutti gli atti; quarto, oltre un terzo dei membri del parlamento ha ritenuto opportuno chiedere questo dibattito ed il voto in Assemblea.

Diciamo subito che noi non ce la sentiamo di seguire questa manovra che tenta di mettere sul banco degli imputati due ex presidenti del Consiglio ed un ministro, solo perché la giustizia non è riuscita a trovare il colpevole per piazza Fontana. Non ci si fraintenda. Voglio aggiungere che fa onore alla giustizia se essa non si fa trascinare da pressioni politiche e se essa non condanna quando ha dei dubbi sulla responsabilità dell'imputato. Anzi, dobbiamo dire che per fortuna la giustizia non è un fatto politico!

Onorevoli colleghi, una larga parte dei deputati che ha chiesto il dibattito vuole l'accertamento della verità, ma vi è anche chi tenta di usare armi di bassa lotta politica, che vanno a danno di tutti e soprattutto delle istituzioni, e consentitemi di aggiungere che questa forma di lotta politica, basata su un infondato procedimento di accusa, è destabilizzante, serve solo ad aumentare il distacco tra la base del paese e la classe politica, che va a danno di tutti, compresi coloro che si servono di questi mezzi.

Passiamo ora alla valutazione dei fatti, cioè dei motivi che ci inducono a chiedere l'archiviazione.

Il giudice istruttore D'Ambrosio, chiese al SID sia di chiarire specificatamente se il Giannettini avesse mai svolto attività informativa e sia di fornire sullo stesso ogni notizia di cui era in possesso. Mi richiamo alla lettera del 27 giugno 1973. È certo che la domanda era rivolta al SID ed è certo che è stato il SID a rispondere in senso negativo con la lettera del 12 luglio 1973, precisando che la richiesta verteva su notizie «da considerare segreto

militare» per cui non potevano essere rese note.

Successivamente il giudice istruttore D'Ambrosio si rivolgeva al ministro della giustizia Zagari, che oggi non fa più parte degli accusati, il quale giustamente non poté decidere diversamente dal SID e quindi la richiesta del giudice istruttore D'Ambrosio è rimasta agli atti.

In quale modo, onorevoli colleghi, il ministro di allora Zagari abbia informato il presidente del Consiglio Rumor non è dato sapere con precisione. Certo è che questa informazione era solo verbale e che il ministro Zagari non ha trasmesso al Presidente del Consiglio note o richieste scritte, tanto è vero che lo stesso Zagari ammette di non aver lasciato al Presidente Rumor «nessun appunto e nessuna richiesta scritta». Pertanto, non si capisce perché Rumor avrebbe dovuto rispondere! Questa è la prima risposta che una persona di buon senso, anche se non è un giudice o un giurista, deve dare.

Altro argomento è quello della competenza del SID. È fuori discussione che al tempo dei fatti solo il SID era competente ad eccipire il segreto politico-militare e che era stato sempre il SID, anche in altre occasioni, ad esprimersi in via autonoma sul segreto militare quando su di esso bisognava decidere. Quindi i ministri ed i Presidenti del Consiglio di allora non c'entrano per niente perché non rientrava nella loro competenza rispondere, sovrapponendosi al SID. Solo il non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo: questo è un principio valido per tutti. Nessuno può sovrapporsi alla decisione di un altro organo quando quello è competente a decidere.

Del resto gli stessi accusatori in quest'aula, quando sostengono che il SID avrebbe informato l'allora Presidente del Consiglio ed altri ministri, si danno un pochino la zappa sui piedi, perché essi stessi ammettono che non è il ministro che si rivolge al SID, ma che è il SID che informa il ministro delle decisioni prese, che favoreggiamento è questo, in cui il SID — anche se lo avesse fatto —

informa il ministro delle sue decisioni e in cui il Ministro si limita a recepire la notizia. Io non riesco a capire questa logica!

Bisogna altresì valutare se il SID abbia fatto bene o male ad agire, come ha agito. È un argomento che dovrebbe essere al di fuori della nostra discussione e che non dovrebbe nemmeno toccarci, poiché era nella competenza del SID di eccepire il segreto politico-militare: quindi non tocca a noi valutare in questa sede se il SID abbia agito bene o male! Vediamo tuttavia il contenuto della risposta data dal SID, per valutare se avesse fatto bene o male a dare quella risposta! È discutibile, onorevoli colleghi, se un servizio segreto debba rendere noto il nome dei suoi informatori e degli agenti segreti. La logica ci dice che è assai poco «segreto» quel «servizio segreto» che rende palesi i nomi dei suoi informatori. Certo è che all'epoca dei fatti si dava priorità agli interessi dello Stato, della sicurezza pubblica e militare, rispetto ad altri beni protetti dall'ordinamento. Pertanto la stragrande maggioranza allora sosteneva che il servizio segreto doveva tenere segreti i nomi di informatori ed agenti segreti. Vi era in effetti in quel tempo anche chi sosteneva il contrario, come l'onorevole Andreotti che ha sostenuto (e esisteva una grossa critica nei suoi confronti) che bisognava dare le necessarie istruzioni perché la collaborazione degli uffici con i magistrati inquirenti fosse totale e senza alcuna limitazione. Questo ha detto Andreotti allora, sostenendo il parere che bisognava rendere pubblico il segreto nei confronti del magistrato inquirente.

È una questione di opinioni, onorevoli colleghi, ma una cosa è certa: l'onorevole Andreotti, che ha creduto di fare di più del suo dovere, oggi si trova aggredito dall'altro versante politico, cioè da coloro che erano per il mantenimento del segreto e così anche lui si trova sotto accusa in questo processo.

Onorevoli colleghi, l'assurdità, la mancanza assoluta di prove in questo procedimento è palese ed evidente.

Anche sul piano della falsa testimo-

nianza mancano tutte le premesse per sostenere l'accusa. È assurdo voler sostenere tale reato discutendo in sede parlamentare su fatti del tutto carenti di prova, o addirittura sull'esattezza di articoli di giornali. È veramente grave se siamo arrivati a questo punto. Quando un giornalista interpreta le parole «discusso *in alto loco*» in «discusso in una riunione alla Presidenza del Consiglio dei ministri», scrivendo una settimana dopo l'incontro con il suo interlocutore un articolo, vuol dire che egli ha semplicemente male interpretato le parole di colui che stava intervistando.

E noi discutiamo, in seduta comune, intere giornate per affrontare cose di questo genere! Ma, suavia, onorevoli colleghi, credo che pecchiamo di serietà se procediamo con discussioni di questo tipo! Questa almeno è l'opinione della mia parte politica.

Si aggiunga, onorevoli colleghi, che tutti negano questi fatti peraltro irrilevanti e che non vi è la minima prova sulla loro veridicità. Quindi noi riteniamo che sia addirittura poco serio volersi arrampicare sugli specchi.

Con ciò, onorevoli colleghi, mi avvio alla conclusione, aggiungendo che tutta questa discussione perde gran parte del valore sostanziale, dal momento che Giannettini è stato assolto dalla Corte d'assise d'appello di Catanzaro. Ha poco senso anche se debbo ammettere che sotto il profilo giuridico è possibile, svolgere oggi una lunga discussione sul fondamento dei motivi che hanno indotto il SID ad opporre il segreto militare ed eventuali «favoreggiamenti» e «false testimonianze» su tale fatto, quando la Corte d'assise d'appello di Catanzaro ha assolto la persona che era stata coperta dal segreto militare. Credo che questo dato lo capisca tutto il mondo e che non vi sia bisogno di essere dei grandi giuristi per comprendere l'inutilità di questo nostro dibattito.

Ma purtroppo oltre ad essere inutile questa discussione, onorevoli colleghi, è lesiva in relazione a quei nostri colleghi che si trovano additati di fatti gravi, che

sono messi in difficoltà di fronte a tutta la nazione e a tutto il paese.

Noi non vogliamo andare oltre, vogliamo solo dire, attraverso queste mie parole, che approviamo l'operato parlamentare della Commissione per i procedimenti d'accusa e che pertanto la *Sudtiroler-Volkspartei* voterà con convinzione per l'archiviazione degli atti (*Applausi dei parlamentari della Sudtiroler-Volkspartei e al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Crucianelli. Ne ha facoltà.

FAMIANO CRUCIANELLI. Signor Presidente, come è noto il 12 dicembre 1969, dopo l'esplosione di una bomba nella Banca dell'agricoltura di Milano, ci trovammo di fronte a 17 morti e 90 feriti; nel maggio 1974, dopo le bombe di piazza della Loggia a Brescia, abbiamo avuto 8 morti e 100 feriti; nell'agosto, sempre del 1974, avemmo l'attentato al treno *Italicus*; il 2 agosto 1980, a Bologna, vi furono 85 morti e 181 feriti. Sono quattro città che richiamano quattro tragedie nella storia di questi nostri dieci anni.

Possiamo già vedere i risultati dei processi e delle inchieste. Per il processo di Catanzaro, sono stati tutti assolti, non c'è stato nessun colpevole. Al processo di Brescia, chiuso da poche settimane, non si è avuto nessun colpevole. Il processo sull'*Italicus*, che si sta celebrando, rischia di perdersi tra false testimonianze e reticenze. Il futuro processo di Bologna rischia di non avere alcun imputato.

La domanda che dobbiamo porci — ed è una domanda ovvia e naturale — è come mai questo sia stato possibile, come mai di fronte a queste stragi, di fronte a tanti morti sia stata possibile tanta impunità. La risposta non è difficile. La risposta è nella omertà, nella complicità, nel silenzio, nel favoreggiamento, nell'occultamento di prove e di testimoni che i servizi segreti hanno fatto nel corso di questi anni. E tale possibilità si è realizzata anche grazie a coperture di importanti settori dello Stato. D'altronde, come sarebbe spiegabile altrimenti il fatto che si sia riusciti ad incidere così a fondo su

quelli che sono i settori del terrorismo cosiddetto rosso, del quale conosciamo oggi moltissime cose e di cui molti esponenti sono già nelle carceri e, invece, nessun risultato si sia ottenuto sul versante del terrorismo di destra, del terrorismo fascista?

Ma vi sono anche dei fatti che mostrano con chiarezza alcune cose. La fuga di Giannettini del 3 aprile 1973 avviene prima del mandato di cattura, ed è una fuga organizzata da ufficiali dei servizi segreti. Nel 1970 è l'ufficio affari riservati del Viminale che organizza con Delle Chiaie incidenti di piazza. Sempre nel 1970, abbiamo il rinvenimento di arsenali militari, preparati dagli stessi servizi segreti. E ancora, il 31 ottobre 1974 viene alla luce, nella sostanza, un SID parallelo, e viene alla luce la «Rosa dei venti», ovvero una organizzazione nella quale vivevano esponenti militari che dovevano prendere contatti con esponenti di destra contro l'ordine democratico e costituzionale. L'elenco sarebbe lunghissimo e testimonierebbe quanti fatti portino continuamente ai servizi segreti, agli apparati dello Stato, in vicende tragiche nel corso di questi anni.

Infine, se andiamo a vedere anche gli esponenti maggiori di questi settori, di questi servizi, vediamo come questi esponenti siano nuovamente tutti nelle liste della loggia P2 di Licio Gelli. Io mi chiedo — ed è anche questa una domanda naturale — come tutti questi fatti drammatici, delittuosi, in qualche modo penosi per la coscienza democratica di questo paese potessero realizzarsi senza che il potere politico ne avesse una qualche avvertenza, senza che vi fosse una qualche complicità. È assolutamente impensabile. Ogni logica elementare dice il contrario. Badate, questo processo politico che oggi qui si sta facendo è un processo in qualche modo già scritto; rischia di essere una farsa: va detto con chiarezza. È un processo di cui è stata già decisa la soluzione finale, è stato deciso il risultato. Questa è o sarebbe una cosa estremamente grave come il segnale politico per la coscienza democratica di questo paese.

Già sappiamo che l'archiviazione è ampiamente scontata e che stiamo qui discutendo per onore di firma, come si usa dire. Ora, che questo avvenga per quanto riguarda la democrazia cristiana è abbastanza scontato, è nelle cose; forse a mio parere è ben più preoccupante che anche il partito socialista, un partito che ha una gloriosa tradizione di battaglie sulla verità e sulla libertà, possa essere parte di questo meccanismo perverso, che va modificato, che va rotto se vogliamo salvaguardare la dignità nostra e delle istituzioni.

Non entro provocatoriamente dentro i meccanismi particolari di questo dibattito, perché sarebbe inutile. Lo dimostra il tipo di discussione e lo dimostra il fatto che il risultato sia già ampiamente scontato. È una vicenda già decisa quella di cui qui si sta discutendo. Vorrei solo riprendere un passaggio, a mio parere emblematico, presente nella relazione di maggioranza, in cui si dice: «Ma soprattutto dobbiamo chiederci quale interesse potesse avere il Presidente del Consiglio» (ci si riferisce a Rumor) «che la sera di piazza Fontana aveva affermato di fronte alla nazione che non si sarebbe lasciato nulla di intentato e che, in questo senso, aveva dato precise direttive per scoprire e punire gli autori della strage, a consentire che si frapponesse anche il minimo ostacolo al procedere delle indagini dirette all'accertamento della verità». Ebbene, io credo che questa affermazione sia contraddittoria e mi chiedo come quel Presidente del Consiglio, che aveva detto quelle cose e dato quelle garanzie, potesse essere distratto di fronte all'affermazione dello stesso onorevole Zagari, come potesse non prendere in considerazione gli elementi che riguardavano Giannettini e che venivano posti all'attenzione del Presidente del Consiglio proprio perché c'era quel Presidente del Consiglio.

Ecco, io credo che questa situazione e questo tipo di dibattito siano profondamente inficiati. Ma un elemento bisogna almeno salvaguardare. Il relatore diceva che la strage di piazza Fontana, in realtà, ha rappresentato un attentato contro il

Governo, o meglio contro il centro-sinistra. Ebbene, questa è una menzogna che non si può accettare: quella strage non fu contro il Governo, contro un centro-sinistra già agonizzante; quella strage fu, in primo luogo, contro la gente, contro quei giovani, quegli studenti, quegli operai che, proprio in quegli anni, stavano portando nel paese una straordinaria carica di lotte, di esperienze e di volontà ideali. Contro costoro ebbe luogo quella strage; fu il tentativo di settori importanti del regime di porre un freno, anzi di «provocare» quel tipo di movimenti, di esperienze che si stavano sviluppando.

In questo senso anche questo dibattito, anche questo tipo di continuità che, nella coscienza democratica, si è avuta nel corso di questi anni, la stessa attenzione rispetto a quel drammatico evento, nascono proprio da quelle mobilitazioni. Non è certo dal Governo o anche da settori consistenti del potere politico che è venuta l'attenzione, la ricerca della verità su queste cose. E se un giorno — come è auspicabile — la verità dovesse emergere nei tribunali e non soltanto nell'opinione di settori democratici di questo paese, il ringraziamento, il merito, l'onore andranno proprio a quei settori sociali, a quella gente, a quei democratici che, allora come oggi, hanno continuato a tenere alta la battaglia della verità su fatti che hanno offeso profondamente la coscienza civile e democratica di questo paese (*Applausi dei parlamentari del PDUP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho letto le relazioni e tutte, quasi freudianamente, dicono alla fine: «Ci rivolgiamo alla coscienza dei singoli parlamentari..., ci rivolgiamo a tutti voi perché esaminiate, al di fuori degli schematismi, al di fuori dei giochi di maggioranza e di opposizione, i problemi del decidere che a noi competono in questa fase costituzionale del nostro ruolo». Credo che entro tale ambito vi sia

la preoccupazione, viva in tutti, che appare anche dagli articoli dei giornali di oggi, oltre che da quelli di ieri, che il dibattito si esaurisca in una sorta di stanca ripetizione di posizioni già anticipate, che le parti si siano già distribuiti compiti e funzioni, che valutazioni anticipate, e, quindi pregiudizi, esistano in luogo del giudizio che la Camera è tenuta a dare.

Ritengo che tale ansietà e preoccupazione sia in fondo propria di una realtà che corre alcuni rischi: o di essere conforme, e quindi giudicata conformistica, oppure di voler andare — come mi pare un momento fa Crucianelli pretendesse — in contropiede rispetto alla sostanza ed alle prove (ma anche alle «non prove») di questa dolorosa, tristissima vicenda nazionale, in riferimento alla quale l'Italia, il popolo italiano, noi che ne siamo i rappresentanti, siamo tutti ancora creditori di giustizia.

Vi sarebbe uno sfogo, se non meschino, riduttivo delle finalità di voler sapere, di voler individuare, di voler quantificare e qualificare, ed eventualmente recuperare, quote di giustizia perdute in precedenza, se in margine a tutto dovessimo compiere un atto superbo di individuazione e di attribuzione di responsabilità che non esistono e che hanno subito vagli processuali, di cui si può discutere la dislocazione, la quantificazione e, se volete, anche la dubbia posizione nei confronti di un accertamento delle responsabilità, ma che pure appartengono a questa storica vicenda nazionale.

Ho ascoltato Violante, poco fa, e poi ho ascoltato Vitalone, i magistrati presenti in quest'aula, a testimonianza di una funzione e di un ricordo funzionale che, indubbiamente, non esulta dalla loro posizione e dall'impostazione dei rispettivi pensieri, nelle diverse situazioni in cui si trovano ad operare. Ambedue hanno escluso la possibilità della sussistenza della strage di Stato.

Desidero dirvi una cosa (senza svelare alcun segreto): sono stato difensore di parte civile nel processo di Catanzaro. Ho quindi, più di altri, conoscenza, all'in-

terno di detta realtà dei ruoli dei comportamenti ed anche delle tattiche che nel corso del processo si sono sviluppati. Ritengo di poter dire, parlando di Guido Giannettini, che la sua presenza e la sua posizione nell'ambito di questa realtà mi ha consentito, in coscienza, di non assumere mai giudizi conclusivi nei suoi confronti. Ho assunto conclusioni nei confronti di Freda, di Ventura, di Valpreda, di Merlino, di tutti gli altri legati dal non insolito destino, per chi è estremista, in una realtà contraria agli interessi della nazione, finalizzata soltanto da una superba — e talvolta non solitaria perché collegata — visione diversificata di fini da raggiungere, che poi coincidono tanto a destra quanto a sinistra, se si esaminano di fronte alla caduta dei valori della democrazia, sia pur essa discussa e discutibile nei suoi strumenti. In questa realtà, la posizione di Giannettini nel processo l'ho sempre vista come relativa ad una realtà posticcia, di un infiltrato che svolgeva, nell'ambito della situazione processuale, un doppio gioco ed un doppio ruolo nei confronti dei suoi mandanti, i servizi segreti, e nei confronti di coloro con i quali intratteneva rapporti — se si vuole — di solidarietà di simpatia, di interesse più o meno pubblicistico ed editoriale, con diverse realtà utilizzate per il doppio comportamento, su diverse schiere di impostazione e di modi di agire. In questa posizione di ibrido processuale si collocano le difficoltà da parte dei servizi segreti, di riconoscerselo, di attribuirselo; e quindi, nell'ambito dei comportamenti e della discrezionalità delle decisioni, le angosce sopravvenute, dopo un certo tipo di istruttoria che era seguita alla vicenda di piazza Fontana. In tale contesto l'imputazione si collegò in un primo momento con la «banda 22 marzo», capitanata da Pietro Valpreda mentre ci si accorse nel corso dell'indagine, per la capacità di indagine di giudici coraggiosi ed anticonformisti, che vi era anche un altro ramo, un altro versante su cui indagare con la difficoltà che sempre esiste di collegare vari spezzoni istruttori. In questa diversificazione si colloca

dunque l'ambigua posizione iniziale di Giannettini; di qui deriva la necessità di recepirne il ruolo da parte dei giudici che giustamente reclamano una valutazione qualitativa e soggettiva dei comportamenti; e da questo dato sorge la preoccupazione di veder determinata, in tale prospettiva, una scelta che i servizi ritengono, autotutelandosi, di non dover in quel momento rivelare, sia perché il problema del segreto e della sua apposizione li preoccupava dal punto di vista funzionale della rivelazione delle fonti, sia perché la decisione successiva poteva determinare lo sfaldamento di quello che restava di una situazione nella quale la posizione di un uomo come Giannettini poteva essere connessa, dal punto di vista interpretativo, a dei fatti che, se fossero stati diversamente considerati, avrebbero potuto trarre in inganno chi giudicava.

Ma questo è un ragionamento che esprime, se si vuole, una critica per l'erronea impostazione, per la valutazione che veniva fatta, in funzione certo, del tempo che volgeva; ma non si può assolutamente trarre da questa realtà (che — ripeto — dal punto di vista funzionale era propria dei servizi segreti), una corresponsabilità collegata, finalizzata, tesa ad un'interpretazione, come poi si è creduto di poter ravvisare, di favoreggiamento personale. Ciò è vero perché in realtà si trattava soltanto dell'adempimento di un compito che competeva esclusivamente, in quella fase, per legge, al dirigente dei servizi segreti, il quale ritenne di assumere quella decisione e la espose al giudice D'Ambrosio; questi poi, gli aveva posto una richiesta al riguardo in termini tali — lasciatemelo dire — per cui, mentre negava o quanto meno non esplicitava in maniera concreta e completa una certa realtà, in effetti la ammetteva. Non vi è quindi stata, neppure nell'esplicitazione del ruolo e del compito, alcuna attività di copertura.

Ed allora, come si è arrivati, strada facendo, ad un'interpretazione diversificata, ad una scelta di comportamenti, nell'ambito dell'attività governativa, che potesse ad altri attribuire responsabilità

proprie dei servizi che avevano agito? Dalla necessità di coprirsi, di allargare l'ambito delle responsabilità, di esporre in termini diversi, di minor diretta responsabilità una visione di «superiore comando» che al momento non esisteva per legge, attraverso una interpretazione ricostruttiva *a posteriori*, che non ha nemmeno il pregio della univocità e del collegamento coerente dei singoli avvenimenti.

È questo il primo aspetto che mi preme segnalare. Vi è una realtà posticcia, una presenza scomoda, un soggetto che ha svolto in modo discutibile il proprio ruolo, vi è una preoccupazione dei servizi, vi è un comportamento dei servizi e vi è, sotto questo profilo, non la mancanza ma l'impossibilità concreta di controllo da parte di chi, al di sopra dei servizi avrebbe potuto agire e reagire, solo che vi fosse in atti la prova di un sicuro riferimento, e quindi di una possibile attivazione di correttivi. Diceva bene il collega Riz che non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo; ma occorre la notizia, che preceda questa realtà, occorre che vi sia la possibilità di svolgere, con la consapevolezza delle funzioni ad altri destinate, un'iniziativa che vada nel senso contrario. Credo che, da questo punto di vista, manchi all'interno di questa realtà che stiamo valutando, qualunque sostanza che abbia la caratteristica di certezza, starei per dire iniziale, propedeutica ad ogni tipo di responsabilità.

Credo, signor Presidente, che si debba dire con una certa lealtà che se si vuole (attribuendo a Tanassi a Rumor e ad Andreotti, sia pure avendo eliminato quest'ultimo dall'ipotesi di favoreggiamento perché la Commissione per i procedimenti di accusa ha ritenuto di diversificarsi — giustamente — numericamente su questo punto) stabilire questo rapporto, questo collegamento, e dire che lo Stato nei suoi vertici ha compiuto atti che manifestano una determinazione complice dal punto di vista non della fase iniziale ma di quella successiva, con un dolo di rappresentazione di ciò che è av-

venuto e con la volontà di eludere le indagini che ne consegue, credo anche che si dovrebbe avere la lealtà di dichiarare con quali modalità e con quali azioni questa determinazione illecita si esplicava al momento in cui i fatti avevano la loro evoluzione, e in che cosa si esplicò l'atteggiamento negativo nei confronti di una iniziativa la quale aveva per sua natura una caratteristica non avulsa, non scissa, ma non controllata, né controllabile nella fase operativa. Tale fase è delegata a chi, svolgendo una attività segreta, si avvale di soggetti, dislocandoli in particolari ambienti in modo che si integrino nell'ambiente in cui operano, mimetizzati anche dal punto di vista ideologico nell'ambiente in cui svolgono la loro attività, sicché questo coinvolgimento, questo inserimento non esprime la volontà di concorso nei comportamenti illeciti, bensì quella di scoprirli, anticiparli e se possibile anche punirli prima della loro esecuzione.

Ma se questo non è avvenuto perché in ipotesi l'informatore non si è comportato bene o non ha svolto la funzione a lui assegnata, ma è pericoloso denunciare questa carenza essendoci altri che stanno compiendo analoghe operazioni, e che rischierebbero di essere individuati e scoperti, questo potere decisionale discrezionale, questo rischio che è sul crinale dell'utile che si vuole perseguire e del dannoso che si dovrebbe tentare di evitare, non può essere ritenuto un fatto di favoreggiamento, in relazione alla evoluzione degli avvenimenti, e alla scienza del poi, che avrebbero suggerito diversi comportamenti e diversi atteggiamenti. Tali atteggiamenti peraltro, se si esaminano nella loro concretezza (verificata su quattro diversi fronti, e cioè Treviso, Milano, Roma, Catanzaro) mai hanno trovato una imputazione o una dichiarazione accusatoria. Infatti, si sono rese necessarie le fasi istruttorie dibattimentali, nelle quali si è evidenziato che il problema della memoria, delle dichiarazioni, e del collegamento tra le proprie dichiarazioni rese ad un giornalista che le ha sintetizzate e quelle rese tra due soggetti importanti come un Presidente del Consi-

glio e un ministro della giustizia (quest'ultimi hanno un colloquio nel quale non in termini precisi viene individuato il tipo di azione) può essere ricondotto — come risulta dagli atti — a un tipo di comportamento non illegittimo, e ciò valga come risposta da dare a D'Ambrosio.

Quindi, in questa diversa impostazione, con un ministro che chiede, ed un altro che intende conoscere prima di rispondere, e che non essendo addentro al problema stabilisce di fronte ad esso soltanto una fase interlocutoria e conoscitiva alla quale segue una documentazione interna all'ufficio stesso del ministro postulante, non dico petulante, in questa — dicevo — diversità di posizione si colloca non un'inerzia ma una accettazione di una realtà, così come veniva esposta, che non costituisce affatto una attività di favoreggiamento, ma puramente e semplicemente una attività coerente con una impostazione generale alla quale sul momento non si credeva, né si poteva, né si doveva dare un esito e un dirottamento diverso rispetto alle realtà precedenti.

Voglio anche dire che nel reato di favoreggiamento occorre una ristrutturazione di carattere psicologico e di carattere materiale che nessuno, in questa causa, ha provato. Nell'anticamera di ogni realtà comportamentale, anche in quella di favoreggiamento — che può essere considerata di tipo, starei per dire, altruistico nel male — occorre una interpretazione del ruolo altrui, della funzione altrui, che è antitetica — lasciatemelo dire — anche alle persone che sono implicate in questa vicenda. Ne parlavamo poco fa con Bozzi: io parlo per me, perché mi esprimo secondo la mia libera coscienza; abbiamo parlato però, nel gruppo, delle preoccupazioni, delle angosce, della volontà di non fare del male, in questa triste e dolorosa realtà, ulteriormente, rispetto a quanto già è stato fatto non riuscendo a perseguire i colpevoli. L'idea che si possa, in questa vicenda, individuare nella persona di Mariano Rumor, nella persona di Giulio Andreotti, nella persona di Mario Tanassi coloro che si alleano con i nemici dello Stato è veramente aberrante. Io non

voglio dire «assolvetele perché li conosciamo»; però una considerazione va fatta. Su *Paese sera* di ieri Beppe Rosselli, un bravo giornalista, si è chiesto: ma che tipo di processo è mai questo, dal momento che il gruppo socialista ha detto che voterà in un certo modo, si sa già come voteranno i democristiani, si sa già come voteranno coloro che aderiscono alle relazioni di minoranza, che hanno lealmente espresso la rispettiva, e rispettabile, opinione. Che tipo di processo è questo? Se fossimo giudici ordinari, ed esprimessimo preventivamente il giudizio — in camera di consiglio o anche prima di questa — ci sarebbe la riconsuazione.

Ebbene, io credo che sia giusto quello che dice Rosselli; ma egli non tiene conto di un elemento che fa parte della realtà in cui ci muoviamo: un giudizio nel quale anche il rapporto politico conta, in cui conta anche il rapporto di consapevolezza, starei per dire, oltre che delle qualità, anche dei limiti dei modi di atteggiarsi nella difficile entità e globalità della realtà italiana in quel momento, in quella fase; non perché Rumor fosse nella fase iniziale della sua attività di Governo; e non perché Andreotti, nella intervista a Caprara, faccia un ragionamento che attiene al «come eravamo» e si ponga in una posizione, se si vuole, intellettualmente critica rispetto a situazioni che, da lui diversamente opinare, avrebbero potuto svolgersi diversamente, e quindi si erga, sotto questo profilo, in chiave correttiva. Ma questo è un dato qualificante della assenza di un elemento intenzionale; è la prova del nove che ognuno si è mosso nell'ambito delle proprie impostazioni con criteri che appartengono alla rispettiva personalità, ma per nulla strumentali ad una azione criminosa altrui, alla quale dare un supporto con il proprio comportamento, attivo od omissivo.

E vediamo ora la fase della cosiddetta falsa testimonianza. Guardate, questa realtà della falsa testimonianza è veramente singolare, anche dal punto di vista giuridico. Si ipotizza infatti — o almeno si ipotizzava per tutti — un reato di favoreggiamento; poi si ipotizza una falsa testimo-

nianza, a copertura del reato di favoreggiamento; e si pretenderebbe che, chiamati a deporre, i favoreggiatori avessero deposto contro se stessi, ammettendo di aver favoreggiato! Ma questo non solo è contrario ai principi del codice penale, ma è contrario a un criterio di carattere logico! Starei per dire che proprio nelle incertezze, nelle difficoltà, se si vuole anche negli imbarazzi, e mnemonici e comportamentali, sta la natura, non di falsificazione, ma di interpretazione di una realtà difficile in quella fase in cui si è trovato chi deponeva. E quando vi è un contrasto tra Andreotti e Caprara sulla validità delle rispettive dichiarazioni, quelle scritte e quelle orali, io non credo di offendere nessuno dei giornalisti se dico che in una sintesi — se si vuole anche intelligente, provocante e provocatoria al tempo stesso — si individua un tipo di discorso che ha un significato molto più forte, se gli si attribuisce una validità sostanziale in ordine a chi ha parlato di cose in alto loco, e l'«alto loco» si trasforma nel Consiglio dei ministri, o in apposita riunione, in cui vi era stata una diretta e collegata relazione tra i capi del servizio segreto che avevamo deciso in una camera di consiglio. Si parla di una annotazione; ma una annotazione può essere anche quella di una intenzione di fare una cosa che poi non è stata fatta. E i dati, indiscutibili, sono quelli del processo di Potenza, in fase di rinvio dalla Cassazione, con sentenza passata in giudicato, e quindi sotto questo profilo aventi una forza di stautizione sui fatti e sui comportamenti e sulle rispettive motivazioni dei soggetti (e, nella specie, del generale Malizia che smentisce determinate dichiarazioni). È stata messa una pietra tombale su dichiarazioni diverse, che non spetta a noi valutare, perché saremmo stravolgenti della realtà se dovessimo prescindere dagli accertamenti giudiziari.

L'onorevole Franchi ha avuto la lealtà di dichiarare questo, dicendo che, pur non essendo d'accordo con la decisione, la rispettava. Questa è una realtà conflittuale e antitetica rispetto a una impostazione precedente, la quale poteva avere

tutti i valori di indizio, di sospetto, di prova, nel momento in cui si poneva, ma non può più avere questo titolo, una volta che da quell'indizio, da quel sospetto, da quel principio di prova, è scaturito un giudicato solenne il quale, essendo definitivo, non ha più possibilità ormai di essere messo in discussione per ciò che ha accertato e per le valutazioni che ha espresso.

Allora, anche da questo punto di vista, mi sia consentito dire che questo nostro processo, questa nostra funzione di verifica della validità delle decisioni della Commissione, ha una sua funzione, se ha una sua coerenza rispetto a ciò che i colleghi della Commissione, con diverse angolature visuali, hanno ritenuto. Se noi dovessimo, perché un terzo dei commissari ha ritenuto nella loro coscienza di sollecitare alle coscienze altrui una verifica, andare di diverso avviso solo perché — ecco quello che mi pareva di cogliere in negativo in Crucianelli è in alcune richieste di Violante — una specie di giustizia in «zona Cesarini» può non farci accusare di aver salvato la corporazione dei politici. Questa pretesa sarebbe marginale e riduttiva ed ingiusta nella sua sostanza, anche rispetto al compito politico-giudiziario — che ho letto nelle relazioni — e alla coscienza dei singoli, alla valutazione degli elementi, alla considerazione generale dei problemi, alla stessa funzione che svolgiamo come organo di giustizia sotto il profilo politico, ma anche sotto il profilo del promuovimento dell'azione penale.

È anche discutibile — mi sia consentito, con l'ammirazione sincera che ho per l'ingegno e la capacità accusatoria del collega Violante — una volta fatta una specie di subordinata, come qualunque avvocato fa nei processi minori, una volta escluso il reato di favoreggiamento, sostenere che almeno sussista la falsa testimonianza; e, non essendo il reato ministeriale, li si manda in pretura. Sarebbe assai grave che tutto finisse in questo modo: che, di fronte all'opinione pubblica, di fronte al credito, che dobbiamo certo riconquistare con i nostri comporta-

menti, non dovessimo ristabilire anche nei rapporti tra la giustizia e la politica una *par condicio*, nella quale superare o migliorare — come chiediamo da tempo noi liberali — l'istituto dell'immunità e dei procedimenti di accusa con le stesse procedure che sono in corso di lenta evoluzione al Senato. E questo se vogliamo metterci alla pari degli altri, alla pari dei tempi, se non vogliamo sembrare diversi, se non vogliamo dare la sensazione, giudicando noi stessi, che giudicheremmo diversamente se giudicassimo i «comuni».

Invece, io credo che la posizione nella quale si sono trovati ad operare in un difficile, drammatico, ambiguo momento, com'è stato quello del 1969, coloro che hanno avuto nella difficoltà di reggere lo Stato in quell'epoca, disattenzione per i liberali... (Ma noi non siamo democratici dal fiato corto, non portiamo i rancori brevi delle occasioni politiche, noi guardiamo ai fatti, anche a quelli della storia, come a quelli del diritto che vive nella storia; anche nelle fasi più buie della storia talvolta difficoltà di muoversi, di uscire da questa preoccupante realtà negativa nella quale il paese da quel momento si trova...). Se vi è stata una strategia oltre che di disattenzione nei confronti di forze democratiche sincere, anche di esasperazione della lotta politica che da quel momento è cominciata consentendo che si sostituisse alla politica leale, alla opposizione leale e democratica l'antidemocratica opposizione delle armi, se da quel momento è cominciata la possibilità per qualcuno di imboccare scorciatoie della storia, non siamo noi che possiamo rimediare in questa fase ad una realtà così difficile che allora cominciava e di fronte alla quale — diciamolo lealmente — tutti ci siamo trovati poco pronti ed attrezzati. È la verità. Da allora abbiamo imparato, forse sulla nostra carne, sui nostri dolori, su quelli dei nostri giudici, dei nostri avvocati che sono caduti. Ricordo Occorsio che Valpreda offese chiamandolo «bastardo fascista» nell'aula della corte d'assise di Roma, che ora si intitola a suo nome. Ricordo Ales-

sandrini, ucciso da coloro che non vogliono che i magistrati siano all'altezza dei tempi; era troppo moderno, troppo democratico, troppo garantista e quindi troppo credibile. Ebbene, nel procedimento in esame vi sono queste figure, quella di Occorsio che accerta un frammento di verità e quella di Alessandrini che la completa insieme ad Ambrosio; quella di Stiz che a Treviso propone nuove vie, quella dei giudici che a Catanzaro hanno dovuto decidere in corte d'assise ed hanno avuto la lealtà, dentro di sé, di dubitare anche quando la opinione pubblica spingeva a non dubitare. Anche questa è giustizia.

L'insufficienza di prove, a volte, non è un fatto di impotenza processuale, è un atto leale di verifica dei confini che separano la certezza dall'arbitrio, in cui il giudice sovrano si trova talvolta anche in condizioni di difficoltà intellettuali ed anche intima, nei confronti della pubblica opinione che vuole qualcosa: prima il mostro in prima pagina, poi il condannato finale per appagare quelle che sono talvolta, nella richiesta di giustizia, talune ansie di vendetta.

Ebbene, per aver avuto l'onore di rappresentare due caduti in questa dolorosa realtà di inizio di una prima strisciante guerra civile nel nostro paese, che vogliamo mantenere in questo ambito e non aumentare e che crediamo civilmente di dover combattere con gli strumenti della legge, anche per questo riteniamo di dover aderire agli accertamenti effettuati, per la qualità e la quantità di riscontri, perché gli elementi che sono stati portati da chi li contrastava — rispettabili quanto si vuole — non hanno la caratteristica della precisione, della concordanza, della certezza e quel tanto che consenta di modificare una realtà alla quale in coscienza ritengo di dovere, anche a nome dei colleghi del mio gruppo, aderire con sincerità e rispetto delle altrui opinioni (*Applausi dei parlamentari liberali e al centro*).

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle 16.

**La seduta, sospesa alle 13,45,
è ripresa alle 16.**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Felisetti. Ne ha facoltà.

LUIGI DINO FELISETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se si potesse prescindere da quelli che sono stati gli interventi caldi e persuasivi insieme, sia pure sui due versanti, dell'onorevole Franchi, da un lato e dell'onorevole Boato, dall'altro, e senza volere con questo esprimere un giudizio negativo sull'intervento di tutti gli altri colleghi, direi che il dato praticamente certo, convinto, sentito soprattutto, soppesato, che si ricava dalla discussione che stiamo facendo in questa occasione nella quale è riunito il Parlamento in seduta comune, è quello di una scarsa o insufficiente dose di convincimento in tutte le posizioni. Forse sarà anche l'usura, perché tutti gli strumenti alla fine subiscono un'usura; ma io trovo che siamo piuttosto distanti dal livello di partecipazione e di intensità che registrammo in altre occasioni di questo stesso tipo, e cioè all'epoca della *Lockheed* o all'epoca del caso Cossiga.

Tant'è che, se non fosse per il tragico scenario del terrorismo che sta dietro, se non fosse perché lacrime e sangue di innocenti grondano ancora sangue da questa vicenda, se non fosse perché la sentenza di Catanzaro e — perché no?, anzi soprattutto, dato che è una conferma — quella di Brescia hanno conclamato nei fatti, se non nelle intenzioni e nelle volontà, una sorta di resa della giustizia dello Stato a far luce su vicende di questo tipo; se non fosse per tutto questo, obiettivamente noi potremmo dire che stiamo trattando in quest'aula casi che, come qualcuno ha già annotato, rientrano nella competenza tipica di processi da pretura.

La verità è che siamo tutti quanti all'interno di una forbice della quale le due braccia sono, da una parte, la modestia dal punto di vista tecnico-giuridico delle contestazioni di cui ci stiamo occupando e della — tutto sommato anche da parte

delle relazioni di accusa — tenue, fragile consistenza degli elementi probatori, anche limitatamente al giudizio che dobbiamo esprimere in questa sede; dall'altra parte della forbice, viceversa, vi sono le vicende che ci gravano attorno (piazza Fontana, piazza della Loggia e, sullo sfondo, la strage dell'*Italicus* e quella di Bologna).

È all'interno di tutto questo che acquista una certa consistenza il nostro dibattito, per cui pone a tutti noi, a quelle coscienze che io ritengo essere libere, che si formano la loro opinione attraverso l'esame delle varie posizioni e, attraverso queste, arrivano ad un proprio convincimento.

Mi associo ad alcune considerazioni che sono state fatte circa le conseguenze insite nell'incorrere sistematicamente e con molta intensità (lo so bene che tutto questo deriva dalle cose e non da una vocazione giurisdizionale in materia penale dei senatori o dei deputati) in vicende di procedimento penale costituzionale; cosa che ci è accaduta già tre volte nel corso delle ultime due legislature.

Questo Parlamento, in questo tipo di seduta che era stato concepito dai costituenti come quello destinato alla trattazione di enormi affari di carattere penale (in sostanza, l'altro tradimento o l'attentato alle istituzioni democratiche e costituzionali), finisce per ridursi a trattare materia che, dal punto di vista tecnico, è estremamente modesta e limitata, ancorché illuminata in modo corrusco dallo sfondo di cui parlavo prima. Dall'altro lato, sta la considerazione fatta per esempio dal collega Lugnano a pagina 38 della sua relazione, ripresa stamane per qualche verso da alcuni oratori ed in particolare dal collega onorevole Violante, secondo la quale «si perverrà ad una pronuncia giusta solo prescindendo dalla logica degli schieramenti politici»: amici miei, o si è monocoli, o vale per tutti questo discorso, perché l'esperienza (mi associo a questa considerazione) è tale per cui la collocazione in schieramento è generalizzata, per tutti gli schieramenti! Tutti i precedenti davanti a noi (su questo

è naufragata l'Inquirente che continuiamo a chiamare così per brevità di termini, è su questo che fa naufragio la navicella del procedimento penale costituzionale) sono i seguenti, Trabucchi, *Lockheed*, Cossiga e forse (*quod deus avertat*) oggi ognuno di noi si colloca strettamente nell'ambito di un pronunciamento che corrisponde — guarda caso — alla collocazione politica cui appartiene, o per lo meno a tale collocazione si uniforma il taglio di fondo. Questa logica vale purtroppo per l'una e l'altra parte: se qualcuno è in grado (qui, forse immodestamente lo è soltanto chi vi parla) di dire un accenno in senso contrario, non all'interno del voto bensì a livello di pubblica dichiarazione; se qualcuno è in grado di citare qui un qualsiasi precedente di dissociazione dalla propria linea, lo dica ed io gli darò ragione!

TULLIO VINAY. Lo dico, io sono indipendente!

LUIGI DINO FELISETTI. Ecco perché tutti ci associamo. Ho interrotto stamane, credo amabilmente, un collega che parlava: tutti diciamo di sciogliere questa Inquirente; d'accordo, anche la parte politica che vi parla, ha detto più volte, presentando progetti di legge in tal senso nella precedente legislatura, ed in questa: i ministri vadano, come tutti i cittadini di questo mondo, davanti al giudice ordinario perché il procedimento costituzionale è stato concepito ed intuito per i reati di alto tradimento ed in questi limiti è giustificata la riserva di pronunciamento giurisdizionale, penale e costituzionale di questo tipo; per tutto il resto, non ha alcun senso, soprattutto quando gli effetti cui perveniamo, sono quelli di cui prima ho parlato!

V'è una degenerazione, in tutto questo, tuttavia curiosa: anche se non è il caso di parlarne qui, ai giudici ordinari rimproveriamo di compiere una sorta di invasione sul terreno legislativo, diventando giudici-interpreti e qualche volta giudici-legislatori; ma poi sembriamo prenderci quasi a titolo di rivincita la nostra parte,

non già e soltanto in quel che riguarda il campo di cui stiamo trattando in questo momento (legittimo, perché costituzionalmente previsto), ma attraverso — oltre la Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio — le varie Commissioni di inchiesta sulla loggia P2, sul rapimento e l'assassinio di Moro, sul caso Sindona, quella per la camorra e via dicendo, nelle quali alla fin fine ci trasformiamo, dopo aver chiesto ed ottenuto un voto per venire qui a fare i legislatori, in giudici, con conseguenze che non sono sempre molto armoniche, rispetto al nostro scopo ed ai nostri fini. Ma taccio di tutto questo ed arrivo alle argomentazioni che sotto il profilo del merito ci riguardano, e cioè la colpa o la responsabilità di cui si discute in ordine ai ministri.

È una vecchia storia (che si applica, dal punto di vista della considerazione umana è fondamentale, a tutte le umane vicende), quella di riuscire a vedere *a posteriori* gravi colpe nei comportamenti altrui, tanto più che commisurandole, sempre più o meno inconsciamente, con i fatti nel contempo intervenuti, facile diventa dire: ah, ma se avesse fatto questo, se avesse fatto quest'altro, le cose starebbero altrimenti! Pongo alcune considerazioni di questo genere in un campo che non riguarda ancora Andreotti, né Rumor, né Tanassi, ma qualche altro soggetto che poi figura in questo processo. Il relatore Beorchia, il senatore Lugnano non me ne vogliano, ma guardiamo anche alla precisione (dato che le cose si consacrano per iscritto). Leggo nella relazione che rende Beorchia dei fatti molto importanti e cioè la intervista che Andreotti rese il 20 giugno 1974; ebbene, a pagina 4 leggo che questo colloquio è avvenuto il 20 gennaio, a pagina 13 leggo 20 giugno ed a pagina 16, 20 ottobre 1974. Se si dovesse giudicare le cose da un punto di vista di precisione dei riferimenti, si può bene immaginare a quale conclusione si dovrebbe pervenire. Mi rendo conto che queste sono piccole miserie o refusi di stampa, ma sono lì e chi leggerà questi atti tra qualche anno si domanderà in che data è avvenuta la vicenda.

Nella relazione del collega Lugnano, a proposito del giorno in cui cade la risposta di Miceli al giudice D'Ambrosio, a pagina 8 si legge che questa è avvenuta il 4 luglio 1973, a pagina 9 si dice invece che la risposta è stata inviata il 12 luglio 1973. So bene che al di sotto di questo discorso vi è una questione di merito e se cioè la lettera sia stata formata il 4 o il 12, e ciò è importante per trarre poi delle conclusioni in ordine ai contatti che si dice sarebbero intercorsi in sede politica. Comunque la data oscilla dal 4 al 12 luglio; Andreotti il 4 luglio era in una certa collocazione istituzionale, il 12 era in tutt'altra collocazione, con la conseguenza che a proposito di responsabilità, che derivano dall'essere seduti in certi posti, vi sarebbero delle conseguenze diverse secondo che la lettera sia partita il 4 o il 12 luglio. Non è questa però la questione sulla quale vogliamo discutere, ve ne sono infatti altre ben più importanti, sempre giudicando le cose con l'animo del poi.

Vorrei ora parlare del giudice D'Ambrosio e desidererei essere capito: parlo in termini di apertura logica e mentale, e non accetto che qualcuno attribuisca a ciò che sto per dire conclusioni che vanno oltre quelle che sono le mie intenzioni e le mie dichiarate espressioni sul voto, lo dico a proposito di convincimenti personali.

Se fosse esatta la tesi secondo cui — come si sostiene — titolare del diritto di opposizione del segreto, non già di quello di revoca del segreto che è altra cosa, è il potere politico, cioè il ministro della difesa o il Presidente del Consiglio, credo allora che il primo a cadere in errore sia stato il giudice D'Ambrosio. Egli o ha sbagliato indirizzo oppure, convinto dell'indirizzo assunto, si è comportato in un certo modo. Sono tre le richieste scritte che il giudice D'Ambrosio redige al fine di conoscere l'operato di Giannettini: una è del dicembre 1972, una è del giugno 1973 e l'altra è del novembre 1973. Tutte e tre le volte, a fronte della esistenza di veline trovate nelle cassette di sicurezza, prima della madre e poi dello stesso Ventura, il

giudice D'Ambrosio — si veda la deposizione del dottor D'Angelo in relazione all'indagine che fu promossa in sede di Ministero dell'interno, con richiesta di perizia circa l'autenticità delle veline trovate, perizia che si conclude con la sicura affermazione che quei documenti provenivano dai servizi segreti — si rivolge solo al generale che dirige il SID.

Signori miei, se non è lui competente alla individuazione — e in applicazione della legge in via generale e soprattutto, come colui che sta compiendo una indagine avendo la pesantissima eredità (avendola ricevuta quando veniva da Padova per poi arrivare a Milano) della strage di piazza Fontana — se non è lui ad avere contezza di quel che significhi individuare persone responsabili anche all'interno dei servizi segreti, chi avrebbe dovuto esserlo? Ebbene, egli scrive solo ed esclusivamente all'autorità militare del SID.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI.

LUIGI DINO FELISETTI. Anch'io agisco con il senno di poi, ma lo dico proprio per portare tutte le situazioni a coerenza logica! Ebbene, se per avventura una di queste tre lettere — e magari la più importante, e cioè quella del giugno 1973 — il giudice istruttore D'Ambrosio, anziché indirizzarla al generale Vito Miceli del SID, l'avesse inviata al ministero della difesa o al Presidente del Consiglio, al di là di ogni discorso di competenza, noi ora non saremmo più qui a discutere, perché avremmo avuto la certezza che l'autorità politica sarebbe stata raggiunta in modo preciso da quella richiesta (perché esiste presunzione di legittimità sulla risposta che viene fornita o meno in sede di opposizione del segreto). Dunque non saremmo più qui a discutere, perché il discorso sarebbe risolto per *concludentia facti*. Viceversa ci sono queste tre lettere! Perché non ce le diciamo queste cose che non costituiscono una critica? L'attività di

individuazione unilaterale del giudice D'Ambrosio, solo ed esclusivamente nei confronti del generale Miceli, permane anche dopo la negativa che è stata opposta. A quel punto, quando Miceli risponde con la lettera in cui dice: «...quindi per queste ragioni blocco...» eccetera, eccetera, la conclusione era automatica, se proprio si vuole dare importanza alla cosa. Ebbene se colui che, a torto o a ragione, è da me stato individuato come il titolare del potere di scioglimento del segreto, afferma la esistenza del segreto, se io considero la cosa di una certa importanza, mi rivolgo all'autorità politica che è la sola che può sciogliere o revocare quel provvedimento. *Ne verbum quidam* su questo punto: si continua a scrivere per chiedere notizie in data 5 novembre 1973 a quello stesso generale Miceli che ha fornito quella risposta. Quindi ci troviamo in una situazione nella quale, volendo fare il processo alle intenzioni, finiremmo per dire che atti di omissione o qualcosa di più esistono anche qui. Questo è ciò che io non affermo nel modo più assoluto, desiderando portare soltanto argomenti logici in funzione di un certo discorso concernente alcune tesi aprioristiche. Ne volete un'altra?

Io credo che molti di noi — ed in qualche misura io sono l'ultimo — conoscono le carte di questo processo. Ma non vi offendete colleghi se penso che molti non le conoscono affatto fino in fondo e non vi è offesa poiché anch'io, prima di ricevere l'incarico di prendere la parola su questo argomento a nome della mia parte, non le conoscevo tutte. Se a qualcuno dicessi che vi è stato un momento nel quale Freda e Ventura, dopo ed in relazione alla strage, nonché in relazione ad una serie di altri episodi terroristici loro addebitati (come quelli avvenuti nell'agosto del 1969), nonché in relazione al ritrovamento di determinate carte, erano stati messi in galera e che il 22 luglio 1971 (siamo a circa due anni dalla strage) vengono rimessi in libertà, voi cosa direste? Se fosse un giudice di nome Tanassi, Andreotti o Rumor a prendere un provvedimento di questo genere, a

quali conclusioni voi perverreste? Eppure a questi personaggi venne concessa la libertà provvisoria in un contesto di strage e per rimmetterli dentro bisognerà arrivare ad altri fatti nuovi che sono la scoperta a Castelfranco Veneto, e in un altro luogo che non ricordo, di armi, di nuove collusioni e di nuove situazioni di accusa; e quindi si arriva alla nuova carcerazione. Però Freda e Ventura sono stati «fuori» dal 22 luglio 1971, sapendo essi in qual tipo di veste si conducevano rispetto a questi rapporti. Ebbene sono rimasti fuori dalla prigione per parecchio tempo, avendo la possibilità di intessere tutte le condizioni difensive della loro attività, in una situazione di libertà recuperata attraverso il provvedimento del giudice che li poneva in libertà provvisoria, che, tanto per intenderci, non era D'Ambrosio, perché siamo nella fase padovana del procedimento.

Ecco perché dico che, in sostanza, bisogna guardare le cose con un certo distacco e bisogna farlo anche rispetto ai giudici, dei quali non vorrei che ci si formasse un'opinione di contenuto negativo aprioristico, perché io mi rendo ben conto — ed è la nostra tragedia, in fondo, è la nostra colpa, di molti e non soltanto di qualcuno — che noi abbiamo fatto precipitare sui giudici la soluzione di problemi che non sono soltanto giudiziari. Io domando se ci sia qualcuno in quest'aula che veramente pensi che Catanzaro, Brescia, l'*Italicus* e la strage di Bologna siano fatti ed episodi da liquidare sul piano di una competenza di carattere solamente giudiziario. Certo che esiste anche questo aspetto, ma prima questi episodi sono ben altro, e se sulle spalle dei giudici sono pervenuti fatti enormi di questo genere cioè è avvenuto perché tutti i filtri che lo Stato doveva opporre (dal Ministero dell'interno, dalla polizia o da altri) sono venuti a mancare, con la conseguenza che, *a posteriori*, la situazione viene fatta precipitare sulla testa dei poveri giudici che, a questo punto, noi vorremmo fossero dei maghi o dei semidei, per risolvere le questioni. Poi, alla fine, si hanno certi risultati: basta vedere le conclusioni

del processo di Catanzaro, di Brescia e ciò che sta accadendo per l'*Italicus*, sul cui processo, allo stato degli atti, non credo si debbano nutrire troppe illusioni o speranze. Noi, in definitiva, a questi giudici, per «vuotare il mare» e trovare al fondo di esso, una volta prosciugato, la verità concreta, diamo solo un «cucchiaino», che si chiama codice di procedura penale, o qualche agente di polizia giudiziaria che va all'occorrenza, all'ultimo momento, a cercare le cose quando le vicende sono ormai già superate.

Dico questo perché il discorso sul giudice ha una sua importanza.

Ma vengo ad argomenti più pertinenti. Mi aspettavo nella relazione di minoranza comunista — prendo in esame soltanto questa relazione, colleghi, perché è quella sulla quale sono stato maggiormente indotto ad un momento di dialogo e di riflessione — un certo discorso a proposito della tesi del sillogismo, che per me è un sofisma, in forza del quale ad un certo momento si dice (a pagina 36) in sostanza: se non sono favoreggiatori, allora sono dei falsi testimoni, mentre, se sono favoreggiatori, non c'è più luogo a parlare di falsa testimonianza, perché le dichiarazioni, obiettivamente false o reticenti, sono state dette in funzione della difesa dall'accusa di favoreggiamento. Talché si arriva alla conclusione che poiché se per qualcuno o per tutti — ma c'è già Andreotti, sul quale la Commissione inquirente si è pronunciata definitivamente — non si può più parlare di favoreggiamento, allora parliamo di falsa testimonianza. Poi, siccome il favoreggiamento è un reato ministeriale, mentre la falsa testimonianza non lo è, mandiamo il falso testimone di fronte all'autorità giudiziaria ordinaria.

Se la tesi fosse portata fino in fondo... ma io vedo, e ne prendo atto, a meno che non se ne parli successivamente, nell'intervento del senatore Perna, che l'argomento sembra essere stato accantonato, dal momento che il senatore Lugnano ha attribuito ieri la paternità di questa tesi ad un altro collega, il quale, quando ha preso la parola, a meno che non mi sia

sfuggito, dell'argomento non ha parlato affatto. Se è così, io ne prendo atto.

Ricordiamoci una cosa: sia il giudice che ha trasmesso gli atti a questa corte, sia l'Inquirente quando ha rubricato le contestazioni, rispetto alle due contestazioni hanno detto che l'una è legata all'altra dall'aggravante della teleologicità. In altre parole, la falsa testimonianza è uno strumento per commettere il reato di favoreggiamento. I due reati sono in stretta connessione. Se la tesi prospettata avesse qualche fondamento, noi assisteremo ad uno spettacolo curioso: nell'ipotesi che Tanassi e Rumor venissero da noi ritenuti sottoponibili all'azione penale e rimessi al giudizio della Corte costituzionale per il reato di favoreggiamento e, insieme, di falsa testimonianza (che, poi, potrebbe eventualmente cadere), Tanassi e Rumor andrebbero davanti alla Corte costituzionale; nell'ipotesi che si limitasse a lui l'accusa di falsa testimonianza, Andreotti (per cui esiste già la pronunzia di proscioglimento rispetto al reato di favoreggiamento, ma sussiste l'ipotesi della falsa testimonianza) dovrebbe andare davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.

Vedo che il collega Spagnoli mi fa cenno di no. Ne prendo atto. Se del caso, attendo un chiarimento, perché mi pare che soltanto nei confronti dell'onorevole Andreotti esista la richiesta di andare davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. Ma lasciamo questo discorso, e veniamo a qualche argomento più convincente, anche perché alla fine, secondo me, questo in fondo è un sofisma e tale resta. E non credo che trovi molto spazio in questa sede, anche perché poi non ha una grande pertinenza rispetto alla soluzione che dobbiamo dare al problema.

Esaminiamo un momento i personaggi. Per quanto riguarda Andreotti, tutte le volte che io penso a lui, specie nell'ambito di queste vicende, dato che mi è capitato, all'epoca in cui ero all'Inquirente, di incontrarlo più volte (sono i rischi del mestiere), mi viene sempre in mente lo spettacolo di quegli aerei nei film di guerra che passano in mezzo ad uno spumeg-

giare di fuochi d'artificio delle difese antiaeree e rimangono incolumi, salvo poi registrare qualche bruciacchiatura sulle ali o sulla coda, quando successivamente arrivano nel campo. Ma, a parte tutto questo, l'onorevole Andreotti è stato più volte al centro della nostra attenzione. Mi riferisco all'Inquirente, mi riferisco al Parlamento in seduta comune. E, nel corso degli anni che vanno dal 1976 ad oggi, quattro volte è stato oggetto di nostre discussioni. Penso al procedimento n. 88 della sesta legislatura, ai procedimenti nn. 121, 125, 128 e 177 della settima legislatura. L'ultimo era il cosiddetto «caso *Lockheed*» n. 2, relativo agli aerei *Starfighters*.

A proposito di tutte le discussioni che qui abbiamo avuto sul fatto che, nel caso di non manifesta infondatezza, si dovrebbe sempre rinviare alla Corte, devo dire che, per quanto riguarda la Commissione inquirente, questo mi può andare bene, ma in questa sede, la cosa mi va un po' meno bene. Qui siamo giudice politico, oltre che tecnico. Ma, signori miei, quelle volte assolvemmo Andreotti tutti insieme, con i quattro quinti dei voti. Per arrivare ad una maggioranza di quattro quinti erano necessari anche i voti dei componenti comunisti. Qualcuno, maliziosamente, mi dice che tutto questo avveniva allora. Ma guardate, allora vi erano i fatti. Poi, li abbiamo ritenuti non fondati, ma i fatti c'erano. È inutile che io li citi; perderei tempo, e vedo che l'orologio sta camminando. Lo assolvemmo tutti insieme. Non era la logica del centro-sinistra, per caso, quella che presiedeva alla formazione del convincimento della manifesta infondatezza? Devo dire di no, perché anche adesso che tutto questo non c'è più Andreotti è stato assolto dell'accusa di favoreggiamento con una maggioranza di quattro quinti. Questo vuol dire che esiste un convincimento di manifesta infondatezza. E mi pare che la stessa cosa possa dirsi per quanto riguarda la falsa testimonianza, a proposito della quale tutto si ridurrebbe allo stabilire se vi sia falsità o reticenza in una delle due frasi: quella che egli avrebbe pronunziato nella

nota intervista e quella detta davanti alla Commissione parlamentare, parlando di «consesso politico». A mio parere, non credo che vi sia molta differenza fra le due espressioni... Viceversa, sarebbe stato forse più pertinente un altro approfondimento e, per il rispetto e la stima che porto all'onorevole Andreotti, lo manifesto qui pubblicamente: mi chiedo il perché di questo discorso, abbastanza particolare, dell'intervista ad un certo tipo di giornalista, in data 20 giugno 1974 e con certe forme. Egli, allora, era ministro della difesa: se vogliamo parlare di meccanismo di revoca della concessa opposizione di segreto, gli strumenti tecnici erano altri e diversi. Egli, viceversa, con la sensibilità politica che lo distingue (bisogna immedesimarsi nella situazione di allora: ho parlato del 20 giugno 1974; poco meno di un mese prima, il 28 maggio 1974, c'era stata la strage di piazza della Loggia, per cui ci trovavamo in presenza di un contesto abbastanza unitario, almeno di sospetti), probabilmente intuì che qualcosa gli bruciava sotto la seggiola (parlo della seggiola del ministro della difesa). Come Alessandro di fronte al nodo gordiano prese la spada e lo tagliò, così egli si servì dell'intervista, e nessuno disse niente — perché nessuno doveva dir niente —, di fronte ad un fatto che era risolutivo e che, però, era la scoperta dell'America, dato che tutti i giornali avevano parlato e riparlato di un Giannettini che era in quelle determinate condizioni. Forse l'indagine potrebbe essere approfondita su questo punto, ma non è certo questo il terreno sul quale troviamo la via per arrivare ad un discorso al fondo del quale vi sia la falsa o reticente testimonianza.

Quando ho letto le deposizioni di Rumor io, che sono un inveterato cultore di ricordi classici, ho pensato ad una frase che dice: «Conosco i segni dell'antica fiamma». L'ho infatti trovato proprio uguale a quello che avevo lasciato all'epoca delle vicende della *Lockheed*. Questo veneto apparentemente distratto ed indaffarato, che muove le carte che gli dà Zagari (pare proprio in questo corri-

doio, nel «Transatlantico») e le sfoglia una dopo l'altra come un bardo distratto che tocca le corde della chitarra e ne trae chissà quali concerti... È però l'uomo che è stato per cinque volte Presidente del Consiglio; è anche l'uomo che, in altra situazione ma soprattutto in questa situazione, dovrebbe da noi essere condannato alla luce delle dichiarazioni di Miceli, perché altre non ve ne sono (comunque anche quelle che vengono attribuite ad altri hanno origine da Miceli).

Più volte è stata citata la sua memoria: ebbene, credo che nessuno possa negare, accreditando su questo punto l'onorevole Rumor, che egli abbia posto accenti di sincerità difficilmente contestabili quando, chiamato o presentatosi davanti al giudice, disse: «Chi io? Favoreggiamento per questa gente? Io che ne fui il bersaglio, io che sono il bersaglio... Io che fui a piazza Fontana subito dopo la vicenda e mi pronunziai davanti alla gente, quella che piangeva, quella che aveva i morti caldi ancora lì... Io che ero la vittima designata del successivo attentato di via Fatebenefratelli...».

Credo che sia difficile contrastare tutto questo fino al punto di pensare ad un'ipotesi di favoreggiamento o di falsa testimonianza, tant'è che le posizioni di accusa su questo punto — e Lugnano è molto serio nel dire questo — si spezzano trovando un crinale: prima del 12 luglio 1973 e dopo, prima dell'apposizione del segreto e dopo.

E veniamo a quello che è, a mio avviso, il discorso di fondo su questa materia, dopo aver incluso nello stesso — ma *sunt lacrimae rerum*, veramente a questo punto — la posizione dell'onorevole Tanassi, per quel che lo riguarda nella attuale vicenda. Mi riferisco allo spartiacque del 12 luglio 1973 (devo dare atto con molta onestà di quanto ha detto questa mattina l'onorevole Violante, là dove più dal tono della voce e dal gesto delle mani che dalle parole stesse, che pure erano eloquenti, si intuiva decisamente l'assoluto — anche loro — convincimento della inesistenza di responsabilità commissive) ed a quello che è suc-

cesso dopo la data di cui sopra, pur se al riguardo ci si sposta su un terreno di favoreggiamento attraverso omissione. I colleghi — i tecnici soprattutto — non hanno bisogno che spenda parole per dire quanto sia ambiguo il percorso su questo terreno del favoreggiamento attraverso omissione. Non spenderò parole al riguardo, mentre dirò qualcosa a proposito di un altro discorso.

Ed al riguardo introduco una nota che ritengo doverosa in questa sede, sperando di riuscire a restare nei termini; in caso contrario invoco clemenza. Stiamo attenti a certi tipi di accuse facili che traggono origine dal fatto che laddove ha fallito la ricerca dell'autorità giudiziaria, nel dare risposta ad una sete di giustizia che è di tutti (Biondi lo ha detto questa mattina ed io a lui mi associo; ed è una fonte molto credibile, essendo stato parte civile al processo di Catanzaro), si cerca altro; stiamo attenti a non surrogarci, per una spinta emotiva comprensibile, dando risposte accusatorie là dove l'autorità giudiziaria non è pervenuta! Perché... L'ho visto passeggiare qui, ma non so se è presente in questo momento. Sto parlando, colleghi, di Luigi Gui. Converrà che il giudice rifletta sui propri comportamenti precedenti. In qualche misura c'è un insegnamento che ci deriva da tutto questo. Noi lo abbiamo spedito diritto alla Corte costituzionale. Qualcuno mi dirà: ma è stato ripristinato nel pieno dei suoi onori attraverso una assoluzione. Ma il costo di operazioni di questo genere, sul piano umano, sul piano del prestigio, sul piano della sofferenza, credo sia facilmente intuibile e determinabile. Rispetto, dunque, a certe soluzioni che sembrano intonate a spirito di giustizia e a ricerca di giustizia, e che poi si trasformano in qualche momento di meditazione, credo si debba riflettere un pochino tutti quanti. È un monito vivente che ci induce a determinate considerazioni, specie allorché non vi siano tutti gli estremi della sicurezza. Forse per qualche altro caso nessuno ha ripensamenti; per casi di questo tipo, sì.

Ma veniamo al punto. A mio avviso, la chiave di questo processo, nei suoi ter-

mini tecnici, è individuabile. Il processo politico è un altro, ma ci illudiamo se riteniamo di poterlo fare qui. Il processo di strage è un'altra cosa, e non lo paghiamo, e non lo soddisfiamo attraverso uno scampolo di falsa testimonianza o attraverso uno scampolo di favoreggiamento. Quella è un'altra cosa e, d'altra parte sui personaggi, sulla loro levatura, sul loro livello rispetto alle esigenze della nostra vita e della nostra amministrazione collettiva, è prima la cronaca e poi la storia che hanno già fatto e fanno giustizia.

Dicevo, veniamo al punto fondamentale della questione quello della titolarità del segreto. Ho già detto che D'Ambrosio scrive tre volte ed individua, come unico interlocutore capace di sciogliergli il segreto, il SID. Gli scrive tre volte: il 21 dicembre 1972, il 27 giugno 1973, il 5 novembre 1973. Perché scrive al SID, se fosse vero che titolare del segreto è il ministro? Qualcuno mi potrà dire: ad un certo momento si è messo in contatto anche con un ministro. È vero, si è messo in contatto con l'onorevole Zagari. Qualcuno lo ha ricordato qui questa mattina, ma occorre che ci chiariamo le cose al riguardo. Se è vero che competente è il titolare politico (questa mattina Violante diceva: «politico-militare»), io non darei molto peso ad affermazioni di carattere contenutistico-tautologico, ma piuttosto alla consistenza delle cose. Così ad esempio quando il giudice interroga un funzionario del SID, in qualità di testimone — caso Henke —, e questi oppone il segreto perché l'articolo 352 del codice dice che deve opporre il segreto, e fermo restando che il segreto è quindi in capo al funzionario, e non ad altri, cosa succede se il giudice non rimane persuaso? L'onorevole Preti ha detto stamane — ma secondo me, e glielo dico pacatamente, ha sbagliato — che in tal caso il giudice deve rivolgersi al ministro di grazia e giustizia. Niente affatto! Il giudice non può che rivolgersi al titolare del potere di revoca del segreto: perché, appunto, il segreto è stato apposto, e la sua revoca compete soltanto al Presidente del Consiglio tanto è vero che il richiamato articolo 352 di-

sponde che il magistrato, a fronte del testimone pubblico ufficiale che invoca il segreto, deve rivolgersi al Presidente del Consiglio perché lo liberi dal segreto. Allora, D'Ambrosio ha sbagliato quando ha scritto al generale Miceli, se è vero che costui non era il titolare cui doveva rivolgersi. Ma perché lo ha fatto, perché ha scritto al generale Miceli? Perché era persuaso che così fosse. E così era.

Vi sono dei precedenti. Sono tre e, poiché sto per terminare il tempo cui ho diritto li menzionerò semplicemente con un'indicazione di riferimento. Un primo caso è quello che riguarda il caso della circolare Tremelloni, e coinvolge anche questa volta, l'ammiraglio Henke. Siamo all'epoca del SIFAR: il funzionario dei servizi segreti, che nella circostanza è appunto l'ammiraglio Henke, appone il segreto; il magistrato scrive allora al Presidente del Consiglio, per svincolarsi dal segreto. Questo è il canale. Un secondo precedente è del 1976: a richiesta dell'autorità giudiziaria, essendo stato apposto il segreto, Moro, Presidente del Consiglio — è il famoso caso degli «omissis» — revoca il segreto; ma c'è stata una opposizione del segreto fatta dal funzionario del SID, una richiesta del magistrato invocante la revoca del segreto, e la decisione del Presidente del Consiglio di revocare il segreto. Il magistrato, a quel punto, si è diretto esattamente all'autorità che poteva liberarlo.

PRESIDENTE. Onorevole Felisetti, lei ha ormai esaurito i 45 minuti a sua disposizione. Non posso concederle se non un paio di minuti per concludere.

LUIGI DINO FELISETTI. C'è un terzo precedente, che riguarda — guarda caso — l'onorevole Andreotti. Siamo all'epoca della vicenda FIAT a Napoli. Anche in quel caso, dopo l'apposizione del segreto, il magistrato non si acquieta, rivolge la sua richiesta al Presidente del Consiglio, che all'epoca è appunto l'onorevole Andreotti, il quale revoca il segreto.

In sostanza a me sembra che tutti gli elementi che dovrebbero indurre, sia in

sede di opposizione che di revoca ad individuare una responsabilità ministeriale, dimostrano invece che questa responsabilità non c'è. Giungo così alla chiave del ragionamento, che finora non è stata a mio avviso affrontata. Il nodo riguarda Miceli, i servizi segreti ed alcuni personaggi di questi servizi. Credo che su ciò non vi siano dubbi. Pongo allora una sola considerazione, che coinvolge un problema di date. La prima lettera che il giudice D'Ambrosio, nel novembre 1972, invia, ottiene una prima risposta dal SID in data 23 marzo 1973. Si tratta di una lettera generica, in cui si dice di no, ma senza specificazioni concrete. Però è una lettera d'allarme: tenete ben presente che, a quel punto, si sa già che Giannettini ha le mani in pasta, per via delle famose «veline» e il giudice lo sa perché ha avuto luogo la perizia presso il Ministero dell'interno.

Quindi, si mette in moto il meccanismo, poi arriva la seconda lettera del 26 giugno la riunione dei generali del 30 giugno 1973 e la risposta del 12 luglio 1973. Colleghi, riflettete su una cosa: tra la prima lettera e la riunione dei generali, dalla quale deriva la seconda lettera, si verifica un fatto sul quale forse non si è riflettuto abbastanza: la fuga di Giannettini. Infatti, Giannettini è latitante, è fuggito con l'aiuto del capitano La Bruna — quindi uomini dei servizi segreti — esattamente il 5 aprile 1973. Cioè quando il giudice D'Ambrosio scrive la seconda lettera in cui chiede di sapere se Giannettini sia uomo dei servizi e il generale Miceli convoca la riunione del 30 giugno alla quale, guarda caso, si assenta dopo averla insediata e ritorna soltanto a parere espresso, Giannettini è già scappato. Ma non vi viene a questo punto la logica conclusione, almeno a livello di sospetto, poiché tutto era già avvenuto — fuga di Giannettini programmata ed accompagnata, riunione del 30 giugno dei generali e lettera del 12 luglio con la quale il SID risponde dicendo che oppone il segreto — che tutto sia stato fatto — come poi dirà esattamente la corte di Potenza dichiarando false tante altre dichiarazioni e assol-

vendo con formula piena Malizia — proprio a copertura di un fatto già avvenuto e che proprio per questo la parte politica non sia stata messa al corrente di quanto era avvenuto?

PRESIDENTE. Onorevole Felisetti, la prego di concludere il suo intervento entro un minuto altrimenti sarò costretta, in un dibattito di questo genere, ad essere molto rigida.

LUIGI DINO FELISETTI. Un minuto ancora e concludo.

FAUSTO BOCCHI. Ancora tre fughe di Giannettini.

PRESIDENTE. Non c'entra niente; ha un minuto per concludere.

LUIGI DINO FELISETTI. A questo punto giustamente si innesta quello che la corte di Potenza ha deciso con molta argomentazione e in ogni caso con un giudizio non più discutibile; cioè, che si è chiusa definitivamente una situazione in forza della quale tutto quello che veniva fatto dopo era un recupero ai fini di una conclusione che era già stata fatta, e che il richiamo ai politici serviva da copertura.

Per concludere, vorrei invitare i colleghi ad esaminare la questione, così come realmente avviene nelle cose umane. Ad esempio se, dovendo scrivere una lettera così delicata in risposta all'autorità giudiziaria, fossi stato autorizzato dal ministro della difesa o — si dice — addirittura dal Presidente del Consiglio ad apporre il segreto come potrei io — Miceli — non fare riferimento al consenso avuto? Leggete quella lettera e non troverete nel modo più assoluto alcun richiamo, avallo, o appoggio a quella che era la decisione ministeriale che sicuramente sarebbe stata presa per *tabulas*, ove questo vi fosse stato. Non c'è stato non c'è e non lo possiamo introdurre noi attraverso tutta una serie di argomentazioni sul piano delle possibilità per cui saltando altre argomentazioni sulle quali desideravo soffermarmi, concludo se-

condo quella che è l'impostazione di coerenza già data dalla parte politica che rappresento in sede di decisione della Commissione inquirente. (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perna. Ne ha facoltà.

EDOARDO ROMANO PERNA. Signor Presidente, la gravità e l'importanza delle decisioni che deve assumere il Parlamento in questa seduta comune si fondano su un duplice ordine di circostanze: la prima costituita dal fatto che, dopo la strage di piazza Fontana, per anni nel funzionamento del Servizio di informazione difesa vi sono state ripetute e continue deviazioni, che non solo hanno sottratto Giannettini alle ricerche e alle investigazioni dei giudici, ma lo hanno protetto, foraggiato, fatto espatriare con passaporto falso. In secondo luogo, da prove documentali e testimoniali indiscutibili risulta che in questo sono coinvolti Mario Tanassi e Mariano Rumor: il primo per aver approvato il segreto posto dal SID il 12 luglio 1973; il secondo quanto meno per aver mantenuto il segreto, dopo l'esplicita richiesta del giudice di Milano che il segreto stesso fosse revocato.

Questi sono i fatti che esaminiamo oggi, quando sappiamo che gli uomini del SID che protessero Giannettini, Miceli, Malletti, La Bruna sono nell'elenco della P2. Sono i fatti che dobbiamo valutare oggi, quando dobbiamo amaramente constatare che resta inesplorata la lunga catena di reticenze e di omissioni che ha protetto i più gravi fatti eversivi, come le stragi di piazza Fontana, piazza della Loggia e di Bologna, e ha nascosto la trama dell'eversione di destra di marca reazionaria e fascista.

Nella Commissione inquirente la maggioranza dei commissari ha lavorato consapevolmente per alzare un muro di impunità a favore degli uomini politici coinvolti, e lo ha fatto esorbitando dalla legge del 1978. Queste non sono solo gratuite e facili affermazioni. Già ieri il relatore Luginano ha spiegato perché si è fatto cat-

tivo governo della legge del 1978; io voglio ritornare su questo argomento per ricordare che la legge del 1978 non fu fatta solo per evitare un *referendum*, ma perché un anno prima nel dibattito sul caso *Lockheed* è risultato evidente a tutti che il sistema del procedimento di accusa in vigore non poteva più andare avanti e che, come da molte parti venne detto, meglio era rimettere alla giustizia ordinaria, con le garanzie proprie della giustizia ordinaria, i processi a carico dei ministri, piuttosto che trasformare un procedimento garantito in una garanzia di impunità.

L'accordo tra le forze politiche che fecero passare la legge del 1978 era anche un accordo per modificare le norme costituzionali sui giudizi di accusa, tanto è vero che quasi tutte queste forze politiche hanno poi proposto modifiche della Costituzione e di altre leggi costituzionali; e questo mentre da parte dei Presidenti della Corte costituzionale, prima Amadei e poi Elia, è stato più volte affermato, anche di recente, che non soltanto la Corte costituzionale non può reggere a quel tipo di processi, ma che è contrario ad ogni regola, e sarebbe assai più equilibrato nell'assetto attuale dei poteri costituzionali e dell'ordine delle responsabilità, se alla Corte costituzionale fosse riservato soltanto di giudicare dei reati di altro tradimento e di attentato alla Costituzione.

Ora, qui ci troviamo dinanzi alla concomitanza di due atteggiamenti paralleli: nella Commissione inquirente una maggioranza, che guarda caso è la stessa maggioranza che sostiene lo schieramento di Governo, decide che è manifestamente infondata la *notitia criminis*; in Parlamento, al Senato, dove pendono davanti alla I Commissione permanente vari progetti di modifica della Costituzione e di altre leggi costituzionali, la stessa maggioranza o una parte di essa impedisce che vada avanti l'*iter* legislativo. E qui sarebbe facile, ma il tempo non lo consente e forse sarebbe inutile, fare il lungo elenco delle sedute della I Commissione del Senato che sono andate tutte regolar-

mente a vuoto, perché a turno una delle forze di maggioranza ne ha impedito l'ulteriore discussione.

Questa concomitanza è illuminante, ed è ancora più illuminante se si tiene conto che con la legge del 1978 non furono modificate soltanto norme procedurali relative al procedimento di accusa, ma fu modificato il rapporto tra Commissione inquirente e Parlamento in seduta comune; furono modificati i poteri, e quindi le competenze della Commissione inquirente. Secondo la legge del 1962 che l'aveva preceduta, la Commissione inquirente poteva compiere istruttorie con i poteri del pubblico ministero nell'istruttoria sommaria. Secondo la legge del 1978 questi poteri non ci sono più: la Commissione inquirente può soltanto, fatte le opportune indagini, stabilire se i fatti — i fatti, non la loro qualificazione giuridica —, così come sono esposti nella denuncia o nel rapporto da cui sorge l'ipotesi di una violazione *ex* articolo 90 o 96 della Costituzione, in quanto fatti materiali, siano o non siano manifestate infondati.

Ora, che cosa è accaduto? È accaduto, per quanto riguarda i fatti, che nell'ordinanza di archiviazione si dice che l'unica voce che sarebbe stata sentita, ascoltata, percepita a suffragare il concorso di Rumor e di Tanassi, o di Tanassi soltanto, nella opposizione del segreto, sarebbe quella del generale Miceli; ma che questa unica voce non sarebbe risultata suffragata da prove o da indizi concludenti. Questo è manifestamente falso, perché ci sono le deposizioni testimoniali dell'ex ministro di grazia e giustizia Zagari e del suo ex capo di gabinetto Altavista; perché c'è la deposizione, resa davanti a un magistrato e formalizzata, dell'ammiraglio Henke, che avvalorata, sia pure da altro versante, le affermazioni di Miceli. E tutto il contesto della famosa riunione del 30 giugno 1973, delle manovre e delle ambiguità che pure possono aver circondato o viziato quella riunione, sta a dimostrare che esisteva una consapevolezza da parte del ministro della difesa del fatto che era stato opposto il segreto; il fatto

principale è che durante più di un anno il segreto non sia stato tolto, comprendo tutte le attività di Giannettini e tutte le altre attività che il SID, tramite Giannettini o a favore di Giannettini, svolgeva per fuorviare le indagini.

Per di più, la Commissione inquirente ha deciso a maggioranza che essa deve fare una valutazione di diritto; e infatti comincia col dire: «I reati sono punibili a titolo di dolo, dolo che implica la duplice consapevolezza...» eccetera. Ma, poiché la legge del 1978 ha assegnato alla Commissione inquirente soltanto una funzione referente, e le ha consentito di procedere eccezionalmente all'archiviazione solo quando i fatti — e non la qualificazione dei fatti — risultino manifestamente infondati, con questo la Commissione, signor Presidente, è andata al di là dei poteri che le erano assegnati dalla legge, ed ha anticipato il giudizio che spettava al Parlamento, o addirittura alla Corte costituzionale, se con questa sua decisione ha voluto dichiarare, con effetto definitivo, che non esisteva l'elemento personale e soggettivo nel comportamento dei ministri e del Presidente del Consiglio.

Io comunque, non mi soffermerò ancora molto su questi argomenti, perché, oltre alla relazione scritta del senatore Lugnano ed alla sua illustrazione verbale di ieri sera, abbiamo ascoltato il chiaro e preciso intervento, questa mattina, del compagno Violante, di cui non ripeto le considerazioni, molto esatte. In particolare, non ritorno minimamente sulla parte, pur così importante, relativa alla diversità di competenza e alla questione delle false testimonianze.

Vorrei dire però, per fermarmi un momento sul favoreggiamento, all'onorevole Felisetti, che noi non neghiamo affatto che la Commissione inquirente possa decidere che una *notitia criminis* è manifestamente infondata, ma riteniamo che lo debba decidere precisando quali sono gli elementi che la rendono manifestamente infondata e non sottacendo tutti gli altri, che pure sono formalmente acquisiti, da cui si ricava che è più che fondata.

Non ammettiamo non ci pare giusto,

che la Commissione inquirente, di cui si sono voluti ridimensionare e riequilibrare i poteri conferendo al Parlamento, in caso di decisioni assunte dalla Commissione con una maggioranza inferiore ai quattro quinti dei componenti, la potestà di promuovere la seduta comune non più su iniziativa della metà dei suoi componenti, ma di un terzo; non possiamo ammettere, dicevo, che la Commissione inquirente continui a procedere come prima, continui ad essere non un mezzo per l'accertamento della verità, a soltanto un mezzo per ribadire le impunità, nel momento stesso in cui — lo ripeto — si impedisce di portare a compimento la riforma, pur da tutti auspicata a parole, dei giudizi di accusa.

Ho affermato che in base ai fatti non è possibile negare la fondatezza delle questioni sottoposte alla Commissione inquirente. Mi pare sia difficile negarlo perché sappiamo innanzitutto anche da Henke, oltre che da Miceli, che Tanassi condivise il segreto opposto il 13 luglio 1973.

Per quanto riguarda Rumor, abbiamo in primo luogo la memoria scritta dallo stesso Rumor per i giudici di Catanzaro, memoria difensiva palesemente non estorta; non è immaginabile che sia stata resa sotto la suggestione di un interrogatorio stringente, ma liberamente redatta a propria difesa. In questa memoria, scritta, sottoscritta e siglata in ogni pagina dall'onorevole Rumor, si ammette non solo che vi fu il primo colloquio con Zagari, ma anche che forse Zagari gli mostrò la nota del dottor D'Ambrosio, cioè la famosa richiesta del 5 settembre 1973 con cui la magistratura milanese si rivolgeva, attraverso la procura generale di Milano, al Governo perché fosse rimosso il segreto che era stato opposto.

Sappiamo infine che l'onorevole Andreotti, divenuto ministro della difesa nel marzo 1974, ritenne nel giugno dello stesso anno di dover far cadere il segreto nel modo inusitato e clamoroso che scelse. Su questo non mi soffermo perché evidentemente, ritenne che solo in quel modo poteva venire a cessare l'attività del SID in favore di Giannettini.

D'altra parte nessuno credo possa discutere sulla qualità di Giannettini, sul fatto che egli era un agente del SID, che era stipendiato dal SID, che lavorava per il reparto D (sicurezza interna) diretto dal generale Maletti e poi da altri, che era un agente che lavorava sia nei confronti della destra eversiva sia della sinistra extraparlamentare e sul fatto che la sua presenza, la sua disponibilità volontaria o obbligata da parte dei magistrati ai fini della indagine era essenziale.

Dobbiamo ricordarci che ci trovavamo già nel 1973, a grande distanza di tempo dalla strage di piazza Fontana e che questa indagine che aveva subito già tanti dirottamenti e traversie ed era tanto in ritardo sull'evento, aveva un punto centrale nella possibilità di conoscere chi fosse Giannettini, nella possibilità di reperirlo, interrogarlo ed eventualmente astringerlo a disposizione della magistratura.

Dopo quel 1973 si è venuto a sapere chi è Giannettini; e chiedo scusa se torno un momento su questo personaggio, ma non credo sia una questione secondaria. Risulta che già nel 1964 Giannettini conoscesse Freda, perché il nome di Freda era appuntato in una sua agendina di quell'anno; nel 1965 diventa collaboratore dell'agenzia *Oltremare*, finanziata dal SID; nel 1966, con le modalità e i passaggi descritti dall'ammiraglio Henke nella sua deposizione davanti ai magistrati milanesi, viene assunto alle dirette dipendenze del SID e utilizzato nel reparto «D» del generale Maletti; dal 1966 alla tarda primavera, e forse fino all'inizio dell'estate, del 1974 (per otto anni) Giannettini è pagato, istruito, diretto e utilizzato dal SID non come un informatore esterno, ma come un dipendente: ed è privilegiato, come ha dimostrato stamattina il compagno Violante nel suo intervento, rispetto ad altri agenti ed informatori del SID, che in altre occasioni in quell'epoca il SID ha «scaricato» o sui quali non ha opposto il segreto delle proprie fonti. Fino all'estate del 1969, cioè prima della strage di piazza Fontana, Giannettini è un agente con doppia attività: di infiltrazione

e provocazione nei gruppuscoli di estrema sinistra, di collaborazione e di mutua reciproca fiducia con Freda e Ventura.

È a piena conoscenza, come è dimostrato dalle deposizioni dello stesso Ventura e di Lorenzon, di tutti gli attentati compiuti da Ventura e Freda fino all'estate del 1969 (ben 17, se non mi sbaglio). Nessuno di questi attentati è stato fatto conoscere nel suo svolgimento alla magistratura: tutti sono stati coperti dal silenzio delle informazioni. Eppure, titolare della conoscenza di queste informazioni è Giannettini, stipendiato dal SID, protetto da Maletti, addetto alla sicurezza interna.

Dopo la strage di piazza Fontana continua la collaborazione con Freda e Ventura, e continua in forme complesse. Risulta che nell'agenda di Ventura esisteva il nome di Giannettini, risulta una dimestichezza di rapporti con la famiglia di Ventura, risultano rapporti con altre persone collegate, risulta scambio di informazioni (tutte cose che sono documentate e che non sto a ricordare). Fino a che, all'inizio del 1973, quando il nome di Giannettini non è ancora arrivato alla percezione dei magistrati di Milano, che stanno conducendo le indagini sulla strage di piazza Fontana, Giannettini si presenta dalla sorella di Ventura, le presenta una chiave e una bombola di gas soporifero e le dice: «Questa è la chiave con la quale si aprono le celle del settore maschile del carcere di Monza, dove è ricoverato tuo fratello. Questa bombola di gas serve a paralizzare le guardie carcerarie o chi altro volesse impedire la fuga. Non vogliamo però con questo invitarlo alla fuga, vogliamo dimostrargli che siamo in grado di offrirgli i mezzi sufficienti ad una evasione».

Ventura ci pensa, gli sorge il dubbio che l'uscita dal carcere possa essere il preludio all'uscita di questa valle di lacrime, e rifiuta. Rimane il fatto che, secondo un riscontro effettuato successivamente, la chiave apre effettivamente quelle celle, e che quella famosa bombola è di un tipo non in commercio in

Italia ed è identica ad altre bombolette — lo ha già detto questa mattina il compagno Violante — in uso al SID per quella che eufemisticamente si chiama attività di controinformazione.

Nella primavera del 1973, quando la magistratura viene a conoscenza di questo nome, Giannettini viene fatto fuggire dal proprio appartamento e poi dall'Italia; e risulta che il 15 settembre del 1973, esattamente dieci giorni dopo, la magistratura milanese è tornata alla carica perché venga revocato il segreto, scrive una lettera al generale Maletti sollecitando — come dice il sostituto procuratore generale di Catanzaro che ha redatto i motivi del ricorso in Cassazione — «senza mezzi termini un colpo di Stato militare». E, aggiungono i motivi di ricorso, «con toni che tradiscono un'antica consuetudine di opinioni e di intese».

Se questi fatti, che sono stati tutti giudizialmente accertati e che non dobbiamo noi (come ad esempio la questione se vi sia stata o meno tentata evasione) prendere in esame a nessun fine particolare, ma che comunque sono fatti certi e riscontrati, sono veri, credo sia difficile dire che i fatti riportati nelle notizie di reato pervenute alla Commissione inquirente dalla magistratura milanese e da quella di Catanzaro siano tali da far ritenere manifestatamente infondati i fatti stessi.

Anzi, direi che questi fatti sono più che sufficienti a dimostrare che i politici di cui discutiamo sapevano del segreto opposto e lo mantenevano, pur essendo a conoscenza che frattanto a Giannettini era stata inviata senza esito una comunicazione giudiziaria e che era andato a vuoto un mandato di cattura spiccato contro di lui; questi fatti sono sufficienti a ritenere che le indagini erano state fuorviate, rallentate e rese scarsamente idonee ai fini dell'acquisizione e del non inquinamento delle prove. E tutto questo è stato ampiamente e dettagliatamente confessato dall'ammiraglio Henke quando, richiamato davanti ai magistrati, ha detto «sì», la prima volta che sono venuto qui ho detto il falso e l'ho detto

per questi e questi motivi» (sono stati già spiegati e non sto a ripeterli), dimostrando con questo che tutto il servizio (lui era capo di stato maggiore della difesa e quindi sovrintendeva al servizio), per colpa evidentemente di alcuni che ne avevano fuorviato i fini, era stato utilizzato per depistare l'inchiesta sulla strage, per distorcerla, per rallentarla, per impedire che — sia pure a distanza di tempo — si acquisissero le prove necessarie per trovare i responsabili e condannarli.

Ma cosa si vuole di più? Si dice: qui dobbiamo trovare il dolo. Ho già detto che a mio parere non spetta alla Commissione (per lo meno) compiere un'indagine sull'elemento soggettivo. Ma c'è un profilo politico di tale questione che è bene riprendere un momento e che ho visto accennato in una delle relazioni di minoranza.

Il giudice istruttore di Milano, dottor Fenizia, nel trasmettere alla Camera dei deputati per la Commissione inquirente il suo rapporto, dice qualcosa che sembra voler suggerire al Parlamento una via d'uscita: di trovare, cioè, un modo per lasciare in pace Rumor, Tanassi e Andreotti senza negare la verità dei fatti. Sembra adombrare una soluzione per cui si dica: sì, i fatti esistono (tutti quelli che ho elencato e tanti altri), però noi Parlamento in seduta comune (non Commissione inquirente) dobbiamo valutare un'altra cosa; non tutte quelle sciocchezze — mi si scusi — che sono scritte nell'ordinanza di archiviazione, ma se, nel momento in cui venne opposto il segreto e nei successivi momenti in cui il segreto, consapevolmente non venne revocato, esisteva o no un conflitto fra diversi interessi egualmente meritevoli di tutela; e se questo conflitto poteva essere ragionevolmente risolto nel senso di tutelare l'attività del SID. Da una parte, cioè, il bene della repressione di un delitto pur gravissimo, ma ormai da alcuni anni consumato e cessato (questa è la prosa del dottor Fenizia); dall'altra, la prevenzione e la sicurezza nazionale, affidate al Servizio informazioni difesa. Se la maggioranza della Commissione inquirente avesse im-

boccato questa strada (ma non l'ha fatto), se gli oratori, che hanno parlato ed ancora parleranno a sostegno dell'ordinanza della maggioranza della Commissione inquirente, avesse imboccato questa strada (non lo hanno fatto e penso che non lo faranno), forse avrebbero provato di avere un certo coraggio e quindi ci dobbiamo domandare: è per mancanza di coraggio, per pura arroganza, è per tracotanza che si continua invece ad affermare cose assolutamente non vere? È per pusillanimità che si pretende che la legge sia stata rettammente applicata? Può darsi che vi sia anche arroganza o tracotanza o pusillanimità, ma il fatto è un altro.

In questo caso, nessuno si è sentito il coraggio di seguire la suggestione in qualche modo adombrata dal dottor Fenizia, perché questo astratto conflitto d'interessi, egualmente meritevoli di tutela, in questo caso, non c'era; non è infatti paragonabile in alcun modo l'interesse alla verità sulla strage di piazza Fontana e su quelle che sono seguite, con l'interesse non a mantenere quello che era il SID allora, ma ad avere diversi servizi di sicurezza, diversamente orientati e diversamente controllabili, ecco la questione!

Come si potrebbe sostenere che v'era un interesse prevalente, dato che non tutti gli ufficiali, generali ed agenti del SID erano da considerarsi eversori? Certo, non tutti lo erano, ma di fronte alle questioni fondamentali, di fronte ad una trama tutt'ora vivente che non è stata sventata né stanata, che non si riesce a liquidare, per anni si è dovuto andare avanti così! C'è voluta la legge del 1977 per la riforma dei servizi segreti di sicurezza, ma non è bastata; per anni si è dovuto discutere e lottare perché fosse applicata in un certo modo. E non nel 1977, né nel 1973, bensì l'anno scorso, nel 1981, tutti i vertici di quei servizi si sono dovuti sostituire, perché inquinati dalla P2! È allora evidente che quel suggerimento non può essere seguito e che coloro che nella Commissione inquirente hanno votato per l'archiviazione adottando formule giuridicamente infondate ed in fatto quanto meno erronee, erano e

sono consapevoli che questa comparazione d'interessi non può essere fatta e che la causa dell'occultamento della verità e dell'impunità dei ministri, è la causa di chi vuole che non si facciano pulizia ed ordine nei più delicati congegni della sicurezza dello Stato.

Da parte nostra, nel promuovere la raccolta di firme per provocare questa seduta comune, nell'attività svolta in Commissione inquirente ed in ciò che siamo andati dicendo in questa discussione non c'è stata una prevenzione od un'impostazione faziosa; ci ha preoccupato il fatto che le norme sui procedimenti d'accusa sono diventate un congegno impazzito. Ci preoccupa il non venire mai a capo della questione, né dal punto di vista normativo né da quello della chiarezza delle decisioni; ciò serve soltanto a scoraggiare le forze democratiche del paese ed a far passare la qualunque opinione che il Parlamento è incapace di compiere un'operazione di verità a giustizia. D'altra parte, non c'è nessun imperativo superiore, nessuna esigenza di difesa dell'ordine civile che possa legittimare il fatto che si chiude il sipario su una vicenda così fosca e grave. L'esigenza di verità è tutt'una con quella di liquidare i poteri occulti, è tutt'una con quella della certezza del diritto; corrisponde ad una insistente domanda popolare e per questo, signor Presidente, noi chiediamo che venga votata la messa in stato di accusa (*Vivi applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.

VINCENZO TRANTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel paese delle verità sommerse, per cercare di contribuire non tanto a fare la storia, ma a rileggere la amarissima cronaca nera del terrorismo, bisogna improvvisarsi palombari. Così ci si imbatte in una delle più squallide oltre che allarmanti, verità sommerse; intendo riferirmi al rapporto San Marco che, cucito agli atti di Catanzaro non ha trovato un lettore, un interprete,

uno studioso; un rapporto che ha riaffermato il solito luogo comune di pitturare la violenza in un solo modo e con una sola vernice, almeno la violenza di quel tempo. Questo documento, di cui ora darò lettura, dà la prova di una orchestrata e maliziosa campagna diffamatoria che, scardinando e violentando la verità, ha contribuito ad insanguinare le strade di questo paese. Così il «rapporto San Marco» (documento 1/A, V, A/9) esordisce: «Nel corso dell'anno 1969 due opposte linee di pressione venivano esercitate sull'Italia da forze estranee, secondo gli schemi seguenti: i servizi tedesco-occidentali si impegnavano ad estendere l'area di potere dei socialisti operando su due direttrici principali, sostenendo il partito socialista italiano e fornendo nuovo impulso al movimento della sinistra extraparlamentare, organismo di azione parallela ed esterna al partito socialista (documento B, paragrafo 1/A, 2/E, 2/F). Al contrario la frazione atlantica della CIA o i quadri del dipartimento di Stato americano, perseguivano l'obiettivo opposto dell'indebolimento del partito socialista, obiettivo da ottenersi mediante la secessione socialdemocratica. La linea tedesca veniva lanciata in corrispondenza con una fase politica basata su tre punti-chiave: definizione di un programma antisovietico, filocecoslovacco e filocinese al congresso della SPD di Francoforte nella primavera del 1968, congresso presieduto dal vice cancelliere e ministro degli esteri federali Willy Brandt; tale programma segnava la continuità dell'impegno tedesco nell'est europeo, ed in particolare nella Cecoslovacchia, in funzione antisovietica (documento B, paragrafi 2/A, 2/B, 2/C, 2/F); vittoria elettorale della SPD nel settembre 1969 e nomina di Willy Brandt alla cancelleria federale; assunzione del controllo del movimento della sinistra extraparlamentare europea da parte dei servizi segreti tedesco-occidentali. Obiettivi principali della linea tedesca erano: stringere un'alleanza tra i principali partiti socialisti europei: SPD tedesca, SPO austriaca, PSI italiano, LP britannico, LCY iugo-

slava; rilanciare l'azione della sinistra extraparlamentare europea, intesa come appoggio di piazza ai partiti socialisti, con una doppia funzione di opposizione alle tendenze di destra - o di centro - destra — e di opposizione - concorrenza ai partiti comunisti ortodossi filosovietici; utilizzare l'alleanza dei partiti socialisti europei e l'azione delle sinistre extraparlamentari come strumenti di pressione per fare gravitare l'Europa occidentale nella sfera d'influenza tedesca.

I principali strumenti politici esterni dell'operazione tedesca sull'Italia erano il servizio federale BND diretto, dal 1° maggio 1968, dal generale Gerhard Wessel; i quadri dell'ufficio esteri della SPD e principalmente: Egon Bahr, Franke e Günther Markscheffel. I principali strumenti italiani della linea tedesca erano a quel tempo: i quadri dirigenti del PSI e principalmente Giacomo Mancini e Francesco De Martino; i gruppi della sinistra extraparlamentare, tra cui principalmente gli ambienti legati all'editore Giangiacomo Feltrinelli. In particolare Giangiacomo Feltrinelli, insieme a Giovan Battista Lazagna, Giuseppe Saba, Carlo Fioroni e Italo Saugo, creava nel 1969 una organizzazione clandestina per il terrorismo e la guerriglia, nota con il doppio nome di BR-GAP (brigate rosse-gruppi di azione partigiana). Le principali basi esterne si trovavano nella Repubblica federale di Germania. I gruppi di pressione che, al contrario, contavano sull'indebolimento dei socialisti in Italia erano la frazione atlantica della CIA, rappresentata a quel tempo dal generale Dick Wernon Walter e da William Egan Colby; i quadri direttivi dell'OSEA e dell'INR, i servizi informativi del dipartimento di Stato americano, i quadri direttivi della BEA, del dipartimento di Stato, e principalmente Charles Johnson, in posto a Washington e Will Staber, in posto a Roma presso l'ambasciata statunitense.

La scissione socialista si verifica nel luglio 1969. Per la seconda volta, il PSI si scindeva in due gruppi: uno conservava la vecchia sigla ed il vecchio nome, mentre l'altro assumeva la denominazione di

PSDI. L'operazione era stata finanziata dalla CIA, dal dipartimento di Stato americano, attraverso il canale dei sindacati americani. Artefice della scissione fu Giuseppe Saragat.

La parte avuta da Saragat nell'operazione è testimoniata da due fatti precisi: nell'estate 1969 un comunicato ufficiale annunciava che esponenti sindacali italo-americani, guidati da Luigi Antonini (lo stesso gruppo che aveva finanziato Saragat nel 1947 per la prima scissione socialista), erano stati ricevuti al Quirinale ed avevano ottenuto un riconoscimento per la loro opera. Il 14 dicembre 1969 il giornale inglese *The Observer*, legato alla sinistra laburista, in un servizio sulla situazione italiana, scriveva testualmente: «Lo scorso luglio il Presidente Saragat causò la scissione socialista nel tentativo di spostare la democrazia cristiana verso destra, portare il paese alle elezioni in seguito ai disordini ed assicurare l'esclusione dei comunisti dal potere. A seguito della scissione si venivano a creare in Italia due diverse linee socialiste, una moderata basata sul binomio Saragat-Rumor (guarda chi si vede!), con appoggi esterni sulla CIA, sui servizi speciali della NATO, sulla Jugoslavia e sul partito laburista inglese, ed un estremista basata principalmente sul gruppo dirigente del PSI, facente capo a Giacomo Mancini, e sui gruppi della sinistra extraparlamentare. Sono noti i contatti tra Mancini e Lionello Massobrio, esponenti di Lotta continua, con appoggi interni sulla società petrolifera SIR (ingegner Nino Rovelli) e sulla FIAT (Gianni ed Umberto Agnelli), sul gruppo *BIN-BERGH* (si può confrontare il documento B, paragrafo 1-d) e due appoggi esterni dell'*SPD* di Willy Brandt sulla *SPO* di Bruno Kreisky e sul partito laburista inglese. La linea estremista, durante il corso del 1969, rilanciava la contestazione della sinistra extraparlamentare nelle università e nelle scuole ed estendeva la rivolta nelle fabbriche con il cosiddetto «autunno caldo» sindacale. Su questo sfondo di violenza generalizzata, che sconvolgeva la società e l'economia italiana, si verificavano i primi attentati

dinamitardi, che costituivano le punte più estreme della pressione esercitata sul paese. L'Italia si trasformava in un teatro di disordini originati dalla sinistra che dovevano per strategia essere attribuiti a destra».

Così il «rapporto San Marco», che costituisce un album di famiglia e non più il classico scheletro nell'armadio, ma un autentico cimitero dentro casa, per cui ci sembra almeno paradossale, certamente ingeneroso, sicuramente sfrontato l'atteggiamento del senatore Perna, che ha concluso il suo intervento poco fa, il quale chiedeva se questa eversione di destra avesse trovato in Giannettini e nelle coperture a lui date una matrice politica sicuramente lontana dalla sinistra. Sappiamo che Giannettini e tutta l'eversione che girava attorno a lui, nonché le macchinazioni di regime, erano «fabbricati» strategicamente con il marchio di destra nelle botteghe del regime e certamente con gli *artificieri* — e non lo dico a caso — della sinistra!

Ecco allora che dal «vangelo secondo San Marco» — per riferirci alla lettura di poco fa — discende la spiegazione della copertura data a Giannettini. A questo punto, vorrei fare un'osservazione di ordine tecnico: non so se l'inefficiente costituzione del giudice (o illegittima, in questo caso, poiché ci troviamo con giudice assente — poiché questa è stata l'importanza data al dibattito — che dovrebbe giudicare poi, e quindi con un giudice latitante che certamente, per non aver sentito, non è in condizione di conoscere) metta in condizione il giudice stesso di valutare i punti fermi da cui origina tutta l'impostazione della tematica enunziata nella relazione di minoranza dell'onorevole Franchi, che risulta essere esemplare per indagine, per serietà, per scrupolo e rigore d'analisi.

Ebbene, l'«archiviazione Zagari» è un fatto sintomatico, perché impone un principio opposto: che Zagari l'ha fatta franca in quanto ha ammesso che quelle riunioni al *summit* politico, e non solo a quello militare, vi furono, e furono note ai cosiddetti «vertici politici».

La presenza di due personaggi, Malizia e Castaldo, entrambi estranei al SID, in quella riunione, dove venivano per riferire — e non certamente a scopo turistico — in ragione della loro qualità di esperti giuridici, uno del Ministero della difesa e l'altro del Presidente del Consiglio, conclama ulteriormente (ove ve ne fosse bisogno) che quella riunione fu nota pochi istanti dopo la conclusione proprio ai vertici politici del tempo.

Gli appunti e le sigle in calce ai documenti di Henke e di Miceli sono poi l'atto consacrato della certezza di quanto stiamo per dire.

L'onorevole Preti in uno dei suoi vaneggiamenti si è permesso di dire che la deposizione di Miceli a Catanzaro è certamente da guardare con sospetto, perché Miceli aveva interesse a trascinare nel vortice i politici, dimenticando che in quel tempo Miceli non era un politico. Ma c'è da aggiungere un'altra osservazione: Miceli sul punto non è stato mai smentito. È insospettabile Miceli in quel momento! Ma a definire il contenzioso basta una sola considerazione, che a nostro modo di vedere, appare perentoria e definitiva: non fu Miceli a mandare gli atti al processo di Catanzaro, non fu Miceli a mandare prima gli atti al giudice istruttore D'Ambrosio, ma fu Casardi, che, mettendo insieme tutto quello che ebbe a trovare, inviò un appunto, che forse non era neppure vivo nel ricordo di Miceli. Da quell'appunto si nota una data importantissima: 4 luglio 1973, su cui ha battuto a freddo e a caldo l'onorevole Franchi; oltre al 4 luglio 1973, si legge: «bozza approvata dal signor ministro e dal capo di stato maggiore della difesa».

Ora io mi chiedo: se il generale Miceli in quella occasione avesse inventato quell'appunto, sarebbe stato immediatamente smentito e perseguito da coloro i quali rappresentavano i suoi superiori gerarchici. Quell'appunto, invece, non poteva assolutamente essere superato, perché denotava la storicità dell'avvenimento, un avvenimento — badate — dal quale Miceli si assentò, ne lasciò a «lor signori» la definizione e, quando tornò,

proprio i rappresentanti, proprio i luogotenenti, i proconsoli dei politici — intendo riferirmi a Castaldo e Malizia — avevano già dato il loro parere e si erano impegnati a trasferire tutto nelle autorevoli sedi del Ministero della difesa e della Presidenza del Consiglio.

Gli atti arrivano all'autorità giudiziaria, il dottor Luigi Fenizia li cuce, li esamina, li «trivella», dà dei pareri contorti, perché sembra che si dica il tutto e il contrario di tutto, ma emerge una certezza: si domanda al Parlamento un esame nel quale non è certamente richiesta l'indagine sulla colpevolezza o sulla ricorrenza di eventuali esimenti. Nulla di tutto questo; è meno che l'indagine sull'indizio: si cerca il fumo del reato. E di quale reato, in particolare? Di un reato che doveva necessariamente trovare fumo, vista la tanta legna che era stata accatastata e bruciata; e il fumo di questo reato coinvolge la tipologia dei reati di pericolo per cui il fumo è nella fattispecie, perché si tratta di uno di quei reati che servono ad inquinare l'attività giudiziaria e costituiscono proprio le mine vaganti contro lo svolgimento della stessa.

I trattatisti sono stati dimenticati — visto che in quest'aula gli avvocati hanno cercato di nascondere la toga per essere sempre più politici — e non si è voluto ricordare che addirittura i post-glossatori, quando si parlava di favoreggiamento, implicavano persino 3 frasi: *l'ante delictum, in delicto, post delictum*; e ci volle la dottrina moderna, e soprattutto la sistematica di quel gigante modernissimo che si chiama Rocco, per definire l'articolo 378 con l'ultimo inciso: «dopo che il reato è stato commesso». Risponderà dunque del reato colui il quale commetta, un fatto, che a un esame sommario giustificati quanto meno un sospetto di criminalità e di punibilità; quindi basta il sospetto, perché al sospetto si allei un nome certo, per diventare, codesto nome certo, un indiziato del reato di favoreggiamento. E in questa circostanza il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 378 sta a indicare proprio la sostanza del favoreggiamento, che non è un reato, ma un fatto di

reato, vale a dire un elemento che potrà diventare reato — quasi il reato ministeriale visto in senso laicizzato — tutte le volte in cui da codesta indagine derivi il fumo e, il sospetto che l'autorità giudiziaria possa essere stata fuorviata. Né opera l'articolo 170 del codice penale, che è risolutivo per tutte le altre fattispecie, perché l'articolo 170 trova muro nell'articolo 378 («Quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato»). E che cosa intendesi per «aiutare», come vuole il favoreggiamento? Il nucleo essenziale dell'aiutare consiste in questo: una condotta diretta a realizzare interessi altrui prima che interessi propri. Nel caso in specie, si realizza un combinato disposto di interessi altrui e di interessi propri, e l'aiuto deve essere diretto ad eludere l'investigazione dell'autorità o a sottrarre l'indiziato alla ricerca di questa. Eludere l'investigazione significa frustrare le indagini dell'autorità, ostacolando l'attività della polizia giudiziaria, e dell'autorità giudiziaria diretta a scoprire le fonti di prova, e a desumere da queste gli elementi per accertare se e da chi sia stato commesso un fatto, elemento di reato eventualmente. Ad esempio, integra favoreggiamento il rifiuto di fornire le notizie essenziali per l'identificazione dei colpevoli. Il che significa che la migliore dottrina, la più accreditata, si schiera non tanto dalla nostra parte, dalla parte di noi modesti interpreti del diritto, quanto, dalla parte di chi voglia enucleare dai fatti in esame non più quel *fumus* e non tanto quel *fumus* (e basterebbe quello), ma addirittura gli elementi di fatto diversi dagli elementi di reato; elementi di fatto che possono non tener conto di eventuali ricorrenze di esimenti, che addirittura non tengono conto neppure del dubbio (perché sarà poi l'autorità del merito a spiegare se il dubbio possa affievolire la questione di diritto che si prospetta).

La giurisprudenza non è da meno, perché nel delitto di favoreggiamento personale il termine «aiuta» ha un significato comprendente, nella sua lata accezione,

la rappresentazione di ogni atteggiamento, così di azione come di omissione, diretto alla realizzazione dello scopo di favorire un'altra persona, in guisa di eludere l'investigazione. E in tale concetto rientra anche il comportamento di chi si rifiuta di fornire, nel corso di indagini di polizia giudiziaria, notizie essenziali per l'identificazione del colpevole e per la ricostruzione del fatto, perché in tal modo si provoca una lesione dell'interesse tutelato dall'articolo 378 del codice penale. «Qualora il favoreggiamento sia commesso, oltre che per sottrarre il terzo ad una responsabilità penale, anche per allontanare da sé quella civile o amministrativa» (leggi, nel caso, quella politica), «non rileva l'inscindibilità dei due interessi e l'eventuale prevalenza dell'uno sull'altro, ove sia certo che il favoreggiatore abbia agito con la consapevole volontà di aiutare anche il terzo ad eludere l'investigazione dell'autorità». E allora, la esegesi giurisprudenziale e dottrina porta ad una valutazione insuperabile: non può questo Parlamento dissimulare il privilegio del cosiddetto reato ministeriale con la carità di partito, perché la lapide della questione morale, di cui tanto dibatte l'attuale Presidente del Consiglio, trova un involontario confronto proprio nella sentenza della Corte costituzionale n. 125 del 4 luglio 1977, dove si afferma: «Il processo penale costituzionale non è strumento di garanzia personale per i ministri, ma solo una più ampia e oggettiva garanzia dell'ordinamento costituzionale». Quindi, qui non si protegge l'inquisito, e non si protegge la terna degli inquisiti, ma piuttosto si viene a scardinare o comunque ad attentare a quell'ordinamento costituzionale di cui dovrebbero essere garanti proprio codesti signori che oggi sono al cospetto del Parlamento, in quanto ricoprivano allora le più alte cariche dello Stato. E quell'ordinamento costituzionale dovrebbe risiedere proprio in tali garanti, che oggi fanno di tutto, tramite la voce o il megafono dei loro partiti, per attentare proprio non solo e non tanto alla uguaglianza nel diritto, quanto piuttosto alla certezza costituzionale.

Così, siamo davanti ad un caso dove, in ossequio al dubbio, noi dovremmo immediatamente realizzare una certezza, demandando all'alta Corte di giustizia l'indagine su ogni elemento, al fine di avere una delibazione nel merito, in modo che da tale pronuncia possano essere tratti tutti quegli elementi di riscontro e di confronto che oggi il giudice politico, proprio per povertà di strumenti, non è in condizione di fare. Ma ci accorgiamo che il politico si trova, nel frangente in una situazione particolare. Soprattutto, a stringere le maglie di questa difesa ad oltranza è proprio la democrazia cristiana, la quale, partendo dal partito di Sturzo, sta realizzando qui la politica dello struzzo, per ficcare la testa sotto la sabbia per chiudere gli occhi davanti a tutte le emergenze per dire che non esiste neppure un reato di falsa testimonianza (a parte l'indagine se sia o no un reato ordinario), senza dire che il processo *Lockheed* non ha insegnato nulla a nessuno sia nel bene che nel male. Anche per il processo *Lockheed* furono scomodati tutti questi fantasmi della persecuzione tutti questi discorsi del colpo di maggioranza (sentite da quale pulpito viene la predica!) quando il processo *Lockheed* consegnò degli imputati all'alta corte e questa, sceverando il grano dal loglio, mandò assolto qualcuno e condannò altri. Proprio per questo il segreto della giustizia risiede nel cercare tormentosamente la prova e non nel chiudere gli occhi, o, superbamente, dire con iattanza, con sfrontatezza, con sfida come si fa: «Qui non si tocca nessuno dei potenti». E perché? Perché il reato può essere commesso dal «chiunque» voluto dal codice penale. E per «chiunque» intendesi il disgraziato, il ladro di polli, chi non ha il privilegio di essere definito «autore di reati ministeriali».

Ma può essere che, per ottenere credibilità in questo paese, per vederci designati bene nella stampa internazionale, sia necessario ricorrere alle «teste di cuoio»; può essere che negli ultimi dieci anni, per avere un momento di gloria, si sia dovuto far ricorso proprio ai militari, che assaltano un *bunker*, una fortezza dei

cosiddetti terroristi per salvare un generale?

Onorevoli colleghi, anche qui c'è un generale da salvare e curare, molto più importante di Dozier senza mancargli di rispetto: è il generale disinteresse di un paese che vede nel «palazzo» la clinica ortopedica per ogni illecito, dove tutto si aggiusta, tutto si sistema. Credo che inviare la questione davanti all'alta corte giovi anche ai tre inquisiti. O si deve ricordare Pietro di Castiglia, il quale voleva che per tutti i reati che egli stesso commetteva venissero decapitate le proprie statue, perché giustizia formale (alla lettera!) fosse fatta...

Credo che il primo a dover richiedere l'accertamento e a convincere gli altri colleghi a pressare per l'accertamento debba essere proprio l'onorevole Andreotti, il quale è esperto nella storia dei papi e sa che, all'epoca dei Borgia, due filosofie animavano i cardinali di quel conclave: vi erano i cardinali che non facevano quello che dicevano contrapposti agli altri che non dicevano quello che facevano.

È possibile che lei ed i suoi amici, a quel tempo, non sapeste ciò che tutti i cittadini sapevano, ciò che l'ultimo barbiere, l'ultimo cameriere di bar era in condizione di sapere, solo che avesse sfogliato il giornale del mattino? È possibile che questi uomini, così impegnati nella risoluzione dei grandi problemi italiani, così impegnati nei massimi sistemi tutti astrofisici, tutti dediti al culto della lettura delle stelle, non si accorgessero che stavano per sprofondare, come il filosofo greco, nelle botole delle fosse della pubblica moralità e, in quel momento della garanzia dell'ordine di un paese?

Io credo che sarebbe preferibile il sospetto di complicità davanti a quella che potrebbe essere la certezza della prova di inettitudine per spingere Andreotti, Rumor e Tanassi a richiedere il giudizio del Parlamento per essere inviati davanti alla Corte costituzionale. Perché? Perché potrebbe anche darsi, se fosse consentita in questo momento una parabola d'ordine giuridico, che il Parlamento interessandosi a loro, possa trovare in questo paese,

dove, tutto si fa per segnali, dove tutto gira per messaggi sottintesi, dove la lettura delle cose presuppone sempre la vera scienza che è quella della «dietrologia», un'indicazione, una soluzione assolutamente liberatoria per l'onorevole Andreotti e per i suoi amici Tanassi e Rumor. Ed io, umile avvocato di provincia, mi permetto di dare questa indicazione: il giudice di merito, una volta che loro, accogliendo questo mio modesto consiglio pressassero i loro amici di cordata, potrebbe trovare una soluzione e un'assoluzione per incapacità di intendere... le cose che tutti intendevano, che tutti conoscevano, che tutti sapevano.

Non è consentito, e credo che sia semplicemente mafioso, rozzo e offensivo che siano sempre i soliti stracci a volare, mentre i cosiddetti ministri, protetti dalle robuste mura del palazzo, la fanno franca.

Signor Presidente, l'istituzione della tessera magnetica serve a controllare chi entra e chi esce da questo palazzo. Vorremmo, ed in tal senso lanciamo un modesto segnale (anche noi!) ai tecnici elettronici, che si istituisca un servizio che segnali chi in questo palazzo è degno di entrare: chi è degno di entrarvi per rispetto alle istituzioni, per rispetto al paese per rispetto al dovere e, quindi, per chiedere diritti. Signor Presidente, ritengo che in tal caso potremmo fare sedute congiunte, in quest'aula, senza difficoltà di posti. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gualtieri. Ne ha facoltà.

LIBERO GUALTIERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i deputati ed i senatori repubblicani partono dal presupposto che in questa materia non esista una disciplina politica di gruppo, ma che sia necessario affidarsi al libero giudizio e alla libera coscienza di ognuno. Tuttavia, nelle riunioni che abbiamo tenuto per valutare la documentazione, gli atti e lo svolgimento di questo dibattito, abbiamo tutti insieme rilevato, proprio partendo

dalle nostre singole valutazioni, che non esistevano e non esistono, nel procedimento per il quale siamo qui convocati, le condizioni per mantenere aperta la questione e per portare davanti alla Corte costituzionale, per reati ministeriali, gli onorevoli Andreotti, Rumor e Tanassi.

Non esistono, in particolare, gli elementi giuridici, rifiutando noi ogni tipo ed ogni forma, ogni tentazione di giustizia politica.

Non voglio tornare qui a motivare le ragioni per le quali i repubblicani si battono da tempo per l'eliminazione dal nostro ordinamento, per queste materie, della discutibile tipologia che fa capo alle formule dell'accusa politica e della giustizia politica. Da tempo chiediamo l'abolizione della Commissione inquirente. È in corso di formazione, al riguardo, un ampio fronte di convincimento, che vede le nostre critiche tutt'altro che isolate, assai largamente condivise, e che lascia aperto un ulteriore margine di dibattito tra le forze politiche soprattutto, quanto agli istituti ed alle procedure destinati a sostituire quelli vigenti.

Quasi per una scelta anticipata, nessun parlamentare repubblicano fa parte della Commissione inquirente, organo che in tanto solo si giustifica in quanto, appunto, si parta dall'idea, che per alcuni potrà anche essere un ideale di una giustizia politica. Né alcuno di noi, sulla base della nostra autonoma valutazione della vicenda ha ritenuto di aderire all'iniziativa procedurale che è sboccata nell'odierna giornata parlamentare, una giornata — me lo si lasci dire, onorevoli colleghi — sulla quale pesa un'ombra ed una tristezza. È fraintendimento, ma fraintendimento non casuale, quello in virtù del quale ci è accaduto di leggere sui quotidiani che noi staremmo oggi qui intenti a celebrare un «processo» parlamentare e che uomini politici che sono parte del potere legislativo assumerebbero qui, oggi, in diritto e in fatto, la posizione di giudici, e che la grande tragedia nazionale dell'attentato di piazza Fontana troverebbe tra di noi, quasi a far da contrappeso alla lentezza della giustizia ordina-

ria, un'istanza più celere e sbrigativa di giustizia sommaria politica. Perché il nostro voto — si fa chiaramente intendere — se giuridicamente rappresenta una condizione tecnica di riassunzione e prosecuzione dell'accusa, moralmente apparirebbe al paese quasi un'anticipata condanna. E c'è chi non ha mancato di soggiungere che una parte dei giudici costituzionali è eletta in Parlamento in seduta comune, come dal Parlamento in seduta comune sono designati i cittadini fra i quali vengono sorteggiati i cosiddetti «giudici aggiunti» della Corte, sicché il corpo che oggi si farebbe accusatore, quello stesso corpo, si trova ad aver espresso più dei due terzi del corpo giudicante.

Proprio questo genere di commenti, onorevoli colleghi, anche se si tratta di commenti che prescindono, talora leggermente, da elementi costituzionali e procedurali che tutti conosciamo e che ci danno maggiore affidamento, contribuisce a rafforzare i repubblicani nella convinzione di essere sulla giusta linea di politica delle istituzioni. E dovrebbe rafforzare la convinzione di noi tutti che il sistema della giustizia politica dà luogo a critiche che possono essere variamente radicali e differentemente orientate quanto ai rimedi, ma che in ogni caso esigono una correzione profonda in tempi ravvicinati. Il giorno in cui gli italiani non dovranno più leggere, all'inizio dei resoconti giornalistici delle sedute di questa Assemblea, la sacramentale frase: «si è aperto oggi in Parlamento il processo contro...», sarà un gran giorno per le istituzioni democratiche. Per ora, tuttavia, ci muoviamo sul terreno della legge vigente, e dobbiamo pronunciarci su una iniziativa specifica assunta dai nostri colleghi. Diciamo subito che c'è una sentenza già passata in giudicato, quella di Potenza, e ce n'è una che anche se non ancora coperta dall'autorità della cosa giudicata, ha fatto seguito ad un lungo e minuto accertamento in contraddittorio, quella di Catanzaro. Di entrambe, l'iniziativa dei colleghi non ha tenuto che assai parzialmente conto, come, con serrato rigore di

argomentazione e corretta analisi dei fatti, ha dimostrato il senatore Beorchia, nella sua serena ed esauriente relazione. Gli accertamenti della magistratura non sono per noi, in questa sede, un limite invalicabile, lo sappiamo; ma valgono quanto meno a consolidarci nella nostra convinzione. Proprio perché il dolore delle famiglie e degli amici delle vittime di piazza Fontana, a Milano, di piazza della Loggia, a Brescia, della stazione ferroviaria di Bologna, ha ripercussioni profonde nel nostro animo e più volte abbiamo reclamato che sia fatta piena luce e più pronta giustizia su questi delitti, noi sentiamo in quest'ora tutta l'improprietà di un dirottamento dell'angoscia e della collera di tutti costoro e di noi stessi sull'improprio obiettivo di cominciare, intanto, a «colpire, comunque, qualcuno. C'è, anzi una radice di sentimento popolare che affiora in questi casi e che chiede si colpisca chi, stando più in alto, viene ritenuto responsabile, per la sua sola collocazione nella gerarchia del potere: un sentimento, questo, nella sua umana elementarietà, che non distingue più il limite fra colpevolezza a incolpabilità, quello tra prove ed indizi, tra indizi ed ipotesi verosimili, purché un esempio sia dato. Ma come si può, in una sede di giustizia, come si può in questa sede, resa impropriamente paragiudiziaria, abbandonarsi a queste pur umanamente spiegabili ondate di sentimenti e di risentimenti, collocando in seconda linea le esigenze obiettive della legalità?

Nelle relazioni di minoranza si parla talora di «elementi di prova» e tal'altra di «seria concordanza di indizi». Ma c'è una bella differenza, onorevoli colleghi! Vedo che vi è ora incertezza; talvolta persino esclusione dell'elemento del dolo, che pure è essenziale per l'identificazione del reato di favoreggiamento, e che per il reato di falsa testimonianza almeno una delle relazioni di minoranza ne esclude il carattere di reato ministeriale. Ma allora, di che cosa stiamo infine discutendo, onorevoli colleghi? Ci si dice che lo Stato non deve avere paura di far luce, e noi consentiamo in pieno; ma il Parlamento non

deve neppure prestarsi a gettare ombre pesanti. È vero che qui nessuno assume che vi sia stata promozione o connivenza attiva dei vertici del potere repubblicano in una cosiddetta strategia della tensione che non sarebbe arretrata neppure di fronte all'impiego di mezzi terroristici; ma, a mezza bocca, questo si finisce, da parte di taluno, per dire, o lasciar dire, o lasciar supporre, nel contesto di una combinazione di gesuitismo e di demagogia, di mezze ipotesi e di mezze affermazioni: un sistema che ha avvelenato tanta parte della pubblica opinione italiana negli ultimi anni e che rischia di inquinare, oggi, anche questo nostro dibattito. Noi stiamo ai fatti, perché, se questa è ancora una sede di giustizia politica, nessuno ci assolverebbe dal più piccolo slittamento sul terreno letterario delle ipotesi di fantapolitica. Ed i fatti sono quelli che, con pacata misura, qui sono stati documentati. Non esiste un principio di prova, secondo quanto risultava già alla corte di Catanzaro e risulta in questo dibattito, in ordine al ruolo di collegamento esplicito da Giannettini tra la cellula eversiva veneta ed i vertici militari e politici dello Stato. Non esiste un principio di prova in ordine alla famosa riunione collegiale politica a palazzo Chigi, indetta per autorizzare o comunque avallare e politicamente coprire l'apposizione del segreto. Non sussistono né elementi che documentino una qualsiasi prassi in questo senso, né specifici principi di prova a carico dei ministri Andreotti, Rumor e Tanassi. C'è infine, considerazione non del tutto secondaria anche se non si tratta di sentenza passata in giudicato, il fatto che il soggetto destinatario del preteso favoreggiamento ha ottenuto di recente in secondo grado di assoluzione. Favoreggiamento allora verso chi, e per quale consapevole scopo?

Ma, onorevoli colleghi, non voglio adentrarmi in questa sede in una approfondita disamina di ordine tecnico; è sufficiente per la tranquillità di coscienza di tutti noi sapere che non solo due sentenze, una delle quali passata in giudicato, ma anche lo sforzo di accertamento

di verità della nostra Commissione inquirente, l'ulteriore sforzo dei colleghi relatori di minoranza e gli sforzi di chi è intervenuto in questo dibattito in questi due giorni in senso diverso dal mio, hanno portato ad ipotesi, e non a principi di prova di quanto viene asserito, supposto o insinuato. In ultima analisi ci si riduce ad invertire l'itinerario logico di ogni valutazione, del tipo di quella che ci accingiamo a dare pretendendo qui la prova negativa che i fatti asseriti non sono avvenuti. Questa richiesta di prova negativa in difetto di ogni possibilità di fornirne, almeno a tutt'oggi, non dico una positiva, ma il suo principio, travolgerebbe i cardini stessi della nostra civiltà giuridica, i cardini di ogni ordinato e legale processo penale.

A questo stravolgimento noi repubblicani per convinzione giuridica e per istinto morale non siamo disposti a prestarci, ed ecco il senso, onorevoli colleghi, della decisione che abbiamo preso di negare la sussistenza delle condizioni di procedibilità nel giudizio; e questo qui dichiariamo con ferma coscienza e con sereno giudizio (*Applausi dei parlamentari repubblicani e al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Forlani. Ne ha facoltà.

ARNALDO FORLANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi del Senato e della Camera, non volendo ripetere gli argomenti portati da altri colleghi con un'efficacia ed una proprietà che io non potrei in alcun modo rafforzare, mi limito ad alcune considerazioni molto brevi.

Tredici anni, tra i più oscuri e complessi della nostra storia, hanno registrato sforzi congiunti di trame eversive dirette a colpire le istituzioni ed a rovesciare l'equilibrio democratico del paese. Anche i fatti in discussione devono essere valutati per quanto possibile, avendo presente — credo — questo quadro nella sua concretezza, nella sua realtà, pieno di contraddizioni e di incertezze, nel quale chi era chiamato a decidere non poteva

sfuggire a dati di conoscenza del tutto parziali.

Fatta questa obiettiva considerazione mi pare abbastanza evidente che alcune relazioni elaborate dai membri della Commissione inquirente confermano la tendenza ad interpretare i fatti secondo una sensibilità particolare, che finisce per coincidere con le ragioni politiche di questo o quel partito.

Una delle relazioni di minoranza, ad esempio, quella dell'onorevole Franchi, cerca di trovare una motivazione dei fatti anche nella lotta delle correnti interne alla democrazia cristiana e nel tentativo di collegamento e di inserimento del partito comunista nell'area di Governo, e la distruzione dei vecchi servizi segreti sarebbe stata uno dei prezzi, una delle condizioni per l'attuazione di questo progetto.

Il senatore Stanzani Ghedini punta anch'egli sulla lotta di potere, con al centro delle trame — manco a dirlo! — l'onorevole Andreotti.

Nella relazione di minoranza dell'onorevole Lugnano si legge che non è qui in discussione l'ipotesi della strage di Stato; ma egli vede nell'atteggiamento dei politici una difesa dei servizi di sicurezza, e quindi un'autodifesa politica, data la connessione dei responsabili governativi con i servizi stessi, nonché un patteggiamento con le burocrazie militari.

Dietro queste ed altre tesi è difficile, io credo, onorevoli colleghi, non cogliere — al di là di pur apprezzabili ed anche obiettivi tentativi di approfondimento, che non voglio negare — le suggestioni e le linee di tendenza preordinate e proprie di un aspetto della nostra lotta politica.

Volendo stare invece, com'è d'obbligo, ad una valutazione più propriamente giuridica del caso che è sottoposto al nostro giudizio, ricordato che in ordine agli onorevoli Andreotti, Rumor e Tanassi non è stato individuato dalla Commissione inquirente alcun elemento di colpevolezza, mi limito a rilevare che i giudizi pendenti presso il magistrato, nonché un giudicato definitivo, quello che riguarda il generale Malizia, apportano dati di fatto significa-

tivi, sui quali non mi pare si possa passar sopra con disinvoltura.

Lasciatemi anche osservare che, se è vero quello che è stato detto qui con insistenza, che un aggravio di responsabilità dovrebbe esistere per i politici e per i gestori di funzioni pubbliche in caso di reati personali o normali, è altrettanto vero che questo principio ha un senso e vale nella presente circostanza in quanto i fatti siano provati; altrimenti è chiaro, onorevoli colleghi, che la tecnica delle strumentalizzazioni diventerebbe più che mai un segno di connotazione rovinoso della nostra vita politica.

Se consideriamo dunque le caratteristiche del giudizio di quest'Assemblea, penso che dobbiamo stare molto attenti ai pericoli evidenti delle ricostruzioni, delle forzature dialettiche, delle pratiche deduttive esasperate.

Per tenere conto di tutti i dati di fatto, non è inutile forse ritardare la legislazione e la prassi che regolavano i servizi segreti. La circolare del 25 giugno 1966 stabilisce, in linea di principio, un legame organico del SID con il ministro della difesa ed il Governo; ma non c'è dubbio che non evidenzia con altrettanta precisione un legame di funzionalità: il riferimento al Governo è chiaro, e serve per individuare il responsabile politico posto al termine della catena gerarchica (questa esigenza è propria di ogni democrazia); ma tutti sappiamo che in concreto il SID godeva di larga autonomia, tant'è vero che i vari incidenti di percorso dei diversi servizi sono certamente dipesi più da questo, dalle politiche autonome dei servizi stessi, che non dal presunto uso che ne avrebbe fatto il potere politico.

C'è un documento che riguarda le norme per la tutela del segreto, emanato nel 1973, nello stesso periodo delle vicende che sono al nostro esame; un documento nel quale, ad esempio, il SID aggiorna le norme sul segreto e lo tutela stabilendo autonomamente l'area della sua estensione, e il documento non fa che recepire una prassi in ordine alla facoltà del capo del SID di proporre o meno le questioni oggetto del segreto e di fornire

dati di conoscenza, che il più delle volte non sono riscontrabili se non *a posteriori*.

Non si tratta dunque, com'è stato detto qui ripetutamente, di un'attitudine a scaricare le responsabilità; si tratta di avere ben chiaro e di guardare in modo obiettivo al fatto che la responsabilità dei politici deve essere necessariamente rapportata, per una serie infinita di casi particolari, al grado di conoscenza che i politici stessi avevano dell'attività dei servizi. È stato anche detto giustamente che Giannettini era allora un personaggio marginale, e non si capisce quindi perché non debba apparire normale una decisione autonoma del SID in ordine alla sua posizione. È vero, l'onorevole Miceli afferma il contrario, ma è smentito dal generale Malizia, al quale un giudicato definitivo dà assoluta attendibilità.

Solo dunque attraverso una serie di forzature è possibile proporre come verosimile l'idea di un concerto politico di avallo alle decisioni del SID, anche al di là della fantomatica riunione di palazzo Chigi. Le argomentazioni, ripeto, che sono state esposte da numerosi colleghi sono ineccepibili, e non hanno in verità eluso alcuna delle questioni addotte dall'accusa. Non ci si è, cioè, limitati all'aspetto — pure così rilevante ed immediato, che è presente, io credo, alla coscienza almeno di molti di noi — dell'assoluta incredibilità che uomini che abbiamo ben conosciuto, attraverso prove dure e impegni coerenti in difesa della democrazia, possano aver messo in atto comportamenti ed azioni tendenti ad agevolare chi era sospetto di aver collaborato ad un reato di strage.

Quali interessi avevano? A chi avrebbe giovato il loro comportamento? Non è stato proprio Rumor — e qui poco fa è stato ancora ricordato — oggetto di un attentato al quale è sfuggito per puro caso? E Andreotti non è l'uomo che ha sollevato il segreto relativo alla figura di Giannettini? Ma io non voglio certo arrestarmi a queste considerazioni sulla personalità dei colleghi, considerazioni che pure dovrebbero avere un loro valore. Io

credo che l'avrebbero davanti a qualsiasi giudice.

Gli argomenti, adottati qui a conferma del giudizio espresso dalla Commissione, sono fondati su basi giuridiche, appare cioè manifestamente infondato ogni punto a sostegno dell'accusa, perché è manifestamente infondata l'ipotesi di favoreggiamento e quella di falsa testimonianza.

Un'attenta valutazione dei fatti e delle circostanze, signor Presidente, ci porta ad accogliere il giudizio della Commissione.

È stato ripetuto che è difficile in quest'Assemblea sfuggire ad una logica di schieramenti, rispetto ad una ricerca spassionata, personale, di coscienza, ed anche nella pubblicistica di questi giorni viene accreditata la tesi secondo cui se, dopo aver dibattuto, il Parlamento assolve, questo significa che vuole coprire i reati dei ministri, e pertanto si lascia intendere che noi faremmo fronte alle nostre responsabilità e ai nostri compiti solo investendo del caso in esame la Corte costituzionale.

Questa tesi è molto grave, ed indica indubbiamente un pericoloso modo di ragionare che in fondo è sempre frutto di vecchie pregiudiziali di ostilità nei confronti della classe politica.

Tenendo conto di tutte queste cose, per le responsabilità che ciascuno di noi ha e per essere stata questa nostra forza, insieme ad altre, uno dei bersagli certamente prioritari e centrali dell'offensiva sanguinosa delle trame eversive dirette a scardinare la democrazia in Italia, cari amici, con assoluta franchezza e con semplicità debbo dire che, per quanto mi riguarda, non sarei venuto oggi qui a parlare, se non avessi una sicura convinzione in ordine alla vicenda che è al nostro esame.

Signor Presidente, onorevoli colleghi del Senato e della Camera, mi sembra che dobbiamo cercare di cogliere un dato complessivo di sintesi che, fondato sul diritto, sappia vedere anche ciò che sovrasta la vicenda, il senso politico di fatti che si aprono nelle tremende giornate del dicembre 1969 a Milano, quando furono

feriti e colpiti a morte tanti cittadini intenti alla pratica quotidiana del lavoro.

È dal sangue di piazza Fontana che muove un insieme di atti di terrorismo e di violenza, di cui ancora oggi permangono aperte tante ferite, che hanno mosso contro le istituzioni una lotta durissima.

La lotta al terrorismo non è conclusa e non possiamo dire che non abbia lasciato tracce, che non abbia seminato fatti corrosivi. L'esperienza, la tremenda esperienza che il paese e la stessa classe politica hanno fatto nel loro corpo vivo in questi anni non deve essere vana. Una diversa reattività ed una più adeguata strumentazione di sistemi di prevenzione e di intervento ai vari livelli sono state avviate su una strada giusta.

Decidendo qui per la manifesta infondatezza delle accuse formulate, io credo che daremmo la risposta giusta che i principi del diritto richiedono, ma penso anche che rafforzeremmo quei valori di coesione che nelle istituzioni sono il presidio vero di un sistema operante di democrazia.

Quello che serve ora è non offrire spazi a quanti vogliono fare apparire l'insieme della classe politica inquinata da solidarietà aberranti per legittimare lo stesso attacco del terrore e l'assalto allo Stato.

Si fa un gran parlare dei supposti privilegi dei politici, della loro diversità rispetto ai doveri dei cittadini comuni. Anche questa riunione del Parlamento in seduta comune dice, invece, nella sostanza, quanto esposta a più duri riscontri ed a condizioni tremende sia la posizione di chi si è trovato ad esercitare determinate funzioni.

Approvando la relazione e le considerazioni qui svolte, con molta proprietà e ragionatamente, dal senatore Beorchia e da altri colleghi, non si serve l'una o l'altra parte politica, né si cerca di accomodare situazioni capaci di mettere in questione l'onorabilità di questo o di quello. No, onorevoli colleghi, io credo che difendiamo una causa giusta, che non potrebbe sopportare penalizzazioni aspre della verità (*Vivi, prolungati applausi al centro — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole De Cataldo. Ne ha facoltà.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Signor Presidente, signori senatori, colleghi deputati, è con serena coscienza che personalmente io e i senatori e i deputati radicali voteremo la messa in stato d'accusa, per i reati così come loro oggi contestati, nei confronti degli uomini di governo che sono al giudizio del Parlamento. È la coscienza di chi, signor Presidente, ha ispirato intiera la propria esistenza ai valori della Costituzione, ai valori dello Stato di diritto, a quei principi di garantismo che vengono esaltati oggi attraverso un voto che rimetta gli atti alla Corte costituzionale perché decida, e non, viceversa, che consenta attraverso la mistificazione, attraverso l'adulterazione delle prove e dei fatti, una soluzione che lascerebbe davvero scontenti sia coloro i quali fossero costretti a votare in tal modo, sia l'opinione pubblica, sia il paese, che aspetta dal Parlamento, in questa solenne seduta comune, una parola di verità. Non una parola di verità in ordine alla sussistenza dei reati, così come addebitati ai ministri, non è questo il nostro compito in questa sede, ma una parola di verità in ordine alla ricostruzione di vicende le quali senza dubbio hanno inciso, ed in modo fortemente negativo, sulle determinazioni dell'autorità giudiziaria che, privata di una completa, piena, sicura, collaborazione da parte di altre istituzioni, si è trovata nella necessità dolorosa di concludere, senza concludere, una vicenda che ha travagliato il paese, e che certamente ancora oggi lascia interrogativi strazianti non soltanto in coloro che personalmente furono vittime dell'azione violenta e distruttrice, ma anche nella totalità dell'opinione pubblica.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
OSCAR LUIGI SCALFARO

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Noi chiediamo che il Parlamento esprima una parola di verità in questo momento in

merito a una circostanza pacificamente risultante dalla lettura degli atti di questa triste vicenda; vale a dire un comportamento scorretto, un comportamento illecito e certamente illegittimo da parte delle forze di Governo, da parte dei rappresentanti dei servizi di sicurezza (sembra ironia, signor Presidente, questa definizione: la sicurezza nel nostro paese è quella che ha tentato di intralciare in ogni modo il cammino di giudici di ogni parte d'Italia teso alla ricerca della verità!), in una vicenda in cui non era possibile, non poteva essere possibile una valutazione in ordine all'interesse protetto, tanto eclatante, tanto incredibile, tanto tragica era la vicenda in ordine alla quale si pretendeva, e giustamente, dalla magistratura che cercasse e raggiungesse la verità.

Questo è ciò che la legge ci impone di fare e che noi dovremo in questa sede fare, salvo per quanto è di sua stretta competenza, la possibilità per l'alta corte di giustizia di identificare, ristabilita la verità dei fatti, l'esistenza di comportamenti penalmente rilevanti e quali, nelle fattispecie da individuarsi attraverso la configurazione di reati precisi.

Signor Presidente, non da oggi (dapprima solitari in quest'aula, poi in sempre più numerosa compagnia) noi abbiamo recriminato e continuiamo a recriminare contro questa specie di giustizia domestica (ma domestica perché addomesticata) rappresentata da quella che era la Commissione inquirente e che adesso credo si chiami (ma è soltanto un fatto terminologico) Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa. È una giustizia addomesticata; qualcuno ebbe a definirla felicemente la «grande insabbiatrice»: questo è. E non, presidente Reggiani, per incapacità o per dolo dei singoli o di colui il quale così autorevolmente la presiede, ma perché così è nella logica, nella natura delle cose: la rappresentazione deformata e deformante, attraverso il gioco dei voti, delle maggioranze, di fatti e di circostanze che diversamente e pacificamente rappresenterebbero non indizi di reato (anche se lo stesso indizio

non è che una prova, sia pure critica, sia pure logica) ma prove oggettive di esistenza di reati.

MARCO BOATO. Presidente, non sarebbe il caso che tutte queste conversazioni si svolgessero fuori dell'aula, visto che siamo in un momento abbastanza delicato?

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Il mio, caro Boato, è, come tanti altri in questa Assemblea, un discorso inutile, perché i giochi sono fatti, e di conseguenza noi non possiamo fare altro che consegnare le nostre osservazioni alla storia. Però forse si può dire che non le consegnamo soltanto alla storia, se è vero come è vero che proprio con riferimento alla ormai stantia *vexata quaestio* della Commissione inquirente, si è formato un largo schieramento di forze politiche, sotto la pressione del paese che non sopportava, non poteva più sopportare questa indecenza di cittadini laici (e laici nel senso pieno, totale della parola) sottoposti alle vessazioni ed ai giudizi di giudici ordinari, poi di giudici speciali, poi ancora di giudici ordinari, per anni, fin a quando non intervenga la prescrizione od altro, a fronte di persone titolate perché titolari di mandato conferito dalla nazione, certamente non per sottrarle alla verifica dei loro comportamenti e per punirli allorché questi comportamenti appaiono penalmente rilevanti.

Sempre molto puntuale nei suoi interventi anche se, ahimé, nelle due circostanze in cui è stato costretto a prendere la parola davanti al Parlamento in seduta comune, non ha fatto che rivendicare certe attribuzioni (non direi certi attributi) al suo partito, il presidente della democrazia cristiana non ha offerto ai suoi critici ed a quelli del suo partito nessun indizio (questa volta sì) che si trattasse di rivendicazioni legittime: egli si è doluto che la pubblicistica di questi giorni, varia, autorevole e meno autorevole, interessata o meno interessata come volete, abbia concluso in ordine a questa seduta che si trattava soltanto di una con-

sumata scontata rappresentazione dove non c'era da verificare da sottolineare ed assodare, perché già si sapeva come sarebbe andata a finire! Sarebbe una farsa, se la tragedia contenuta nelle carte del processo non ci imponesse il massimo del rispetto, della correttezza e dell'austerità di fronte a queste cose!

Quale è stato il grimaldello attraverso il quale i nostri contraddittori continuano a tentare di chiudere le porte dietro una archiviazione? Un'interpretazione scorretta delle norme che presiedono i nostri lavori e le funzioni della Commissione parlamentare per i diritti d'accusa: è questo il problema attraverso cui si deve passare perché, se si interpreta tutto ciò correttamente, se cioè si interpreta correttamente la funzione del Parlamento in seduta comune, non è chi non veda — e lo ha detto puntualmente il senatore Perna in modo perfetto ed icastico — come, sia pure nella doverosa ricostruzione della verità dei fatti, il compito non sia quello del Parlamento in seduta comune, bensì l'altro dell'alta corte di giustizia! Che ne facciamo, di quest'articolo che prevede l'archiviazione, esperite le indagini del caso? Signor Presidente, lei ricorda quanto avemmo a discutere in quest'aula sulla commistione dell'attività istruttoria con una conclusione che (come ricordava Lugnano) è di archiviazione, di cancellazione perché, come dicono i tecnici, *ictu oculi* vi è la dimostrazione che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso? È questo il senso dell'archiviazione.

La pubblicistica antica, quella che affondava il bisturi nella ricerca di tutte le ipotesi, allorché doveva esemplificare l'archiviazione nel procedimento penale, si riferiva ai casi eclatanti quali il furto del Colosseo o della torre di Pisa, è vero colleghi che per avventura siete avvocati? E tutto questo in una formulazione abbastanza affannosa e confusa; ha ragione Mellini quando afferma che tutto ciò fu fatto non perché si sentisse, come oggi si sente, la necessità di rimuovere questo feticcio della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa.

GIANFRANCO SPADACCIA. Al Senato siamo di opposto parere.

FRANCESCO DE CATALDO. Sono convinto di questo, ma allora bisognava far fuori uno dei tanti e vincenti *referendum* dei radicali. Si formulò quindi l'articolo 17, un brutto numero, letale per la giustizia. Non c'è la *par condicio* su questo articolo. L'articolo in questione così recita: «Quando la Commissione, esperite le indagini del caso, ritiene che la notizia del fatto è manifestamente infondata, delibera l'archiviazione con ordinanza motivata». Tutto il problema — avevano ragione coloro che sono intervenuti prima di me — è in ordine alla manifesta infondatezza del fatto, salvo poi, signor Presidente, trarre le conseguenze tecnico-giuridiche dal fatto. Ma qui no, qui si è discettato a dritta ed a manca in ordine alla sussistenza o meno del reato di favoreggiamento o di falsa testimonianza, in ordine alla sussistenza o meno dell'elemento psicologico del reato. Mi sembrava di assistere ad una lezione scarsamente interessante in qualche università di secondo ordine.

PRESIDENTE. Non citi il docente!

FRANCESCO DE CATALDO. Non cito il docente per carità di patria, ma quando si è parlato di favoreggiamento ci si è riferiti anche al dolo. Signor Presidente, nulla di questo, nulla di tutto ciò è chiesto alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa ed al Parlamento. Non sono nostri problemi; noi che siamo gelosi custodi di quei principi di divisione dei poteri, ai quali siamo strettamente legati nella riaffermazione di quello stato di diritto che non potremo mai per nessun motivo, per nessun interesse obliterare, diciamo che la cornice dell'attività di ciascun organo è il punto più importante, ed è quello che meno di tutti va messo in discussione, perché ove vi sia lo straripamento del potere di un organo nei confronti di un altro, cominciano a sorgere dubbi sul corretto ordinamento dello Stato.

Signor Presidente, cosa dovevamo risolvere in questa vicenda? Se si sia commesso il reato o se si siano avallati comportamenti illegittimi o penalmente rilevanti o si sia detto il falso. Questo lo abbiamo verificato attraverso la lettura delle carte, delle sentenze, attraverso le considerazioni che via via hanno fatto i diversi giudici. Signor Presidente, la vicenda del giudizio di primo grado innanzi alla corte d'assise di Catanzaro fu drammatica. Per sei mesi, da gennaio a giugno (anche in merito all'articolo 352, e qui non facciamo confusione in quanto vi è il problema di un combinato disposto tra gli articoli 342 e 352, che esiste nel codice di procedura penale e che supera ogni obiezione in contrario con riferimento ai comportamenti), ci fu un difensore il quale, quasi quotidianamente, chiedeva che venissero aperti i forzieri dei servizi di sicurezza, affinché venissero compiuti accertamenti. Per sei mesi la Corte di assise di Catanzaro rispose di no, nella convinzione (non legittima, ma certamente in buona fede) che quanto avevano potuto fornire gli organi dello Stato diversi dalla magistratura, in collaborazione con la magistratura, lo avevano fornito. Ad un certo punto la corte di assise di Catanzaro si trovò a battere la testa contro una serie di fatti e di circostanze dai quali poté desumere agevolmente che il presupposto mancava, donde l'ordinanza del giudice e quelle successive in cui venivano diffidati il SID ed il Governo a compiere determinati comportamenti. Furono quindi citati dei testimoni.

A parere di chi vi parla e di altri, quella era la prima delle fasi di una indagine che una volta conclusa nella parte riguardante i servizi di sicurezza doveva affrontare un altro problema, quello sotterraneo, sempre nascosto e mai emerso. È qui soltanto la differenza tra la capacità dei due organismi e tra i dirigenti di quegli organismi: i primi sono i servizi di sicurezza, cioè il SID, molto meno attenti e furbi dei secondi, rappresentati dall'ufficio affari riservati del Viminale.

Signor Presidente, in quel processo c'è un rapporto che è di qualche giorno o di

qualche ora successivo alla strage di piazza Fontana. È un rapporto del SID nel quale si parla di Avanguardia nazionale come di organismo dipendente e stipendiato (Gianfranco Spadaccia lo diceva ieri) dall'ufficio affari riservati del Viminale.

GIACOMO MANCINI. Perché non avete chiamato come testimoni i ministri dell'interno?

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Li abbiamo chiamati, onorevole Mancini! È venuto il ministro Taviani una mattina ed è passato in un minuto, nella disattenzione generale. Ebbene, quel rapporto faceva riferimento agli affari riservati del Viminale come all'ente erogatore di contribuzioni ad Avanguardia nazionale ed a Stefano Delle Chiaie; che non fosse una notizia da archiviare e che non fosse infondato mi pare risulti ampiamente anche oggi da una iniziativa della magistratura calabrese che ha aperto un procedimento penale nei confronti di Mario Merlino e di Stefano Delle Chiaie, indiziati della strage.

Dunque, di fronte alla ricerca affannosa ed affannata da parte di tutti i giudici della verità si è opposto il fine di non ricevere...

GIACOMO MANCINI. Non ci fu nessun affanno, né a Catanzaro né a Milano!

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Non è vero! Questo è ingiusto, perché noi non sappiamo come si sarebbero comportati i giudici se avessero avuto la disponibilità di strumenti che quel governo, con quel ministro guardasigilli che è uscito per il rotto della cuffia, ha evitato di fornire. Non possiamo essere così drastici nei giudizi e nelle conclusioni.

Ebbene, signor Presidente, proprio quando un giudice di Milano, in una fase di un'indagine che ormai era dilacerata in molti tronconi, a giugno del 1973 chiede ai servizi di sicurezza la notizia in ordine all'appartenenza o comunque alla collaborazione di Guido Giannettini con il SID,

la risposta è negativa, è una risposta che invoca il segreto militare nel combinato disposto degli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale. È una risposta da attribuirsi esclusivamente, onorevole Reggiani, alla responsabilità del capo del SID e di coloro i quali ebbero a consigliarlo in quella circostanza, o è una notizia che non poteva non essere stata portata a conoscenza dell'autorità politica e cioè del ministro della difesa, del Presidente del Consiglio, a quell'epoca l'onorevole Giulio Andreotti?

Signor Presidente, la richiesta del giudice istruttore di Milano venne formulata in un momento in cui Giannettini non risultava né indiziato né imputato, né tanto meno colpito da provvedimento restrittivo della libertà personale. Nonostante questo, per la prima volta — e chiedo di essere smentito su questo punto — il capo del SID ritenne di dover convocare una riunione con la partecipazione del rappresentante del ministro della difesa e del rappresentante del capo di stato maggiore della difesa.

Perché tutto questo? Perché Giannettini, signor Presidente, non era uno qualsiasi, perché Giannettini era noto a uomini di governo, a ministri, allo stato maggiore, in qualità di giornalista e non solo in questa veste. Ricordo che c'è stato un viaggio di un Presidente della Repubblica in una nazione vicino a noi, in cui fra i giornalisti che accompagnavano il Presidente, c'era questo esperto di cose militari, cioè Giannettini, il quale era in contatto con il generale Alojja, che lo aveva inserito nel SID durante la gestione di Henke. Giannettini aveva partecipato, signor Presidente a riunioni della NATO, a riunioni dimostrative; era intervenuto in riunioni per la sperimentazione di carri armati a noi sconosciuti, e lo aveva fatto in qualità di esperto. Giannettini non ha avuto rapporti al SID se non con ufficiali generali: Viola, Gasca, Maletti.

Ed allora si comprende la ragione per la quale all'istanza del giudice istruttore di Milano non si risponde secondo la *routine*, ma si ravvede la necessità di una riunione, e la necessità di interpellare le

forze politiche; tanto più signor Presidente che in quel periodo il SID era impegnato — abbiamo avuto un dibattito non molto recente, ma che è nel ricordo di tutti — con tutti i suoi agenti segreti nel teatro del Mediterraneo e del Medio oriente, essendovi la guerra arabo-israeliana.

Quindi Giannettini era un uomo al centro del lavoro e della indagine dei servizi di sicurezza. Non era quel collaboratore di terzo, quarto, quinto o sesto rango che si è voluto far apparire, con uno stipendio di 70 mila lire circa al mese. Era qualche cosa di ben diverso. Era uno degli esperti di cose militari ed era uno che anche per le protezioni che gli avevano consentito di introdursi nei servizi di sicurezza sia per le conoscenze che aveva era a contatto frequente con l'autorità politica.

Questa è la ragione per la quale, di fronte ad una situazione come quella creata dalla missiva del giudice istruttore, il generale Miceli non si sente di dare una qualsivoglia risposta, se non è coperto sia dal parere dei suoi esperti (Terzani, Maletti, Alemanno e Dorsì) sia dal parere degli esperti governativi (Malizia e Castaldo). E che cosa ci stanno a fare, signor Presidente, Malizia e Castaldo? Perché il primo esprima la sua opinione di giurista sulla vicenda, o perché nella realtà essi rappresentano il collegamento, il cordone ombelicale necessario, dovuto nella circostanza, ma non soltanto nella circostanza, con il Governo? Allora si comprendono signor Presidente, le ragioni per le quali il magistrato Fenizia, che si è rivolto a voi, che si è rivolto a noi, dice testualmente, ad un certo punto, nella sua missiva: «È oltremodo significativo d'altra parte, e non può essere sottovalutato il fatto che, se è vero che per gli altri casi il segreto non fu concordato con autorità politiche, è pur vero che per questi non fu neppure indetta una apposita riunione ai più alti vertici dello stesso SID con la partecipazione addirittura dell'ammiraglio Castaldo, in rappresentanza dello Stato maggiore della difesa, e dello stesso generale Malizia, che doveva ben chiarire gli

aspetti giuridici della questione. Non vi è dubbio che questo caso fu trattato come peculiare, sicchè ogni riferimento a casi e normative diverse non può essere particolarmente significativo».

Cosa vuole che mi interessi, signor Presidente, in questo momento, verificare il *nomen iuris* dell'eventuale illecito penale commesso dal ministro? Quello che mi interessa è che, attraverso il travisamento del fatto, attraverso la falsificazione, attraverso la bugia, si è condotta su una strada diversa e certamente più lontana l'autorità che, unica, ha la prerogativa della ricerca della verità nel nome del popolo italiano, cioè la magistratura. Questo è il punto sul quale non possiamo non convernere. È la falsificazione dolosa? Colposa? Una volta, in quest'aula, a proposito di autorevoli parlamentari sottoposti al giudizio dell'Assemblea, a seguito di richiesta di autorizzazione a procedere (i senatori non lo sanno), io sentii invocare persino in favore di costoro, l'incapacità di intendere e di volere, affinché venissero prosciolti. Potremmo farlo anche in questo caso. Ma diciamolo dopo aver determinato nella sua compiutezza nella sua realtà il fatto da cui evidentemente discende l'evento. Ebbene, data la situazione oggettiva e pacificamente riconosciuta da tutti, non può non concludersi che l'autorità politica fosse a conoscenza di quanto sopra ricordato.

Signor Presidente, ho una grande ammirazione per un deputato più volte Presidente del Consiglio, numerosissime volte ministro. Ero bambino quando egli — giovane — iniziò la sua carriera di sottosegretario e, quindi, di ministro. Ho grandissima ammirazione per le sue capacità. Ma questa adulterazione della realtà storica secondo cui egli che è stato Presidente del Consiglio fino al 7 luglio, non sapeva nulla e che probabilmente sapeva l'altro, che ha giurato l'8 luglio, in relazione ad una decisione adottata il 30 giugno e seguita da una lettera la cui data è chiaramente falsa (appunto quella del 14 luglio), con un numero di protocollo di almeno una settimana prima, è davvero espressione di un comportamento la cui intelligenza intrin-

seca è certamente da apprezzare tanto più in quanto la giustificazione è pacificamente accettata da tutti.

Ma lasciamo perdere, anzi non lasciamo perdere queste cose che sono sintomatiche di uno stato di degenerazione di comportamenti e di volontà che sono particolarmente gravi allorché si riferiscono a chi, per una ragione o per un'altra riveste cariche di alta responsabilità nel Governo.

Ed il magistrato Fenizia prosegue con una serie di osservazioni interessanti e puntuali che non si possono non condividere: «L'esclusione della partecipazione politica pure sostenuta in tempo non sospetto, non può dunque essere sicuramente affermata, tanto più che la stessa lettera di risposta» — e questo è stato più volte detto in quest'aula — «fu fatta siglare, a differenza di altri modi di opposizione del segreto, dallo stesso ammiraglio Henke». Ma vi è di più: «È stata rinvenuta una bozza della lettera di risposta che l'ammiraglio Casardi, successore di Miceli al SID, ha trasmesso alla corte di Catanzaro con nota 6 ottobre 1976. Tale bozza, che reca la data del 4 luglio 1973 presenta a destra in alto, la notazione con grafia e sigla del generale Miceli» (bozza approvata dal signor ministro e dal capo di stato maggiore della difesa) «e in basso, a sinistra, la sigla dell'ammiraglio Henke. Riceve quindi significativa conferma l'assunto della partecipazione ministeriale, perché in epoca non sospetta non si spiegherebbe in alcun modo un'annotazione palesemente falsa da parte del generale Miceli. Costui, per vero, risulta in modo inconfutabile che non aveva mostrato alcun interesse personale nella riunione militare per una soluzione piuttosto che per un'altra. Dopo aver esposto i termini della questione si era allontanato». Conclude poi: «Del resto la autorità politica fu ben investita del problema e nessuno ha contestato a Miceli di aver palesato a suo tempo un'approvazione inesistente».

La verità è che, se foste venuti in quest'aula colleghi, compagni ed amici, a dire: «I fatti effettivamente sono diversi da quelli che abbiamo raccontato, da

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1982

quelli che abbiamo esposto ed esibito a Milano, a Catanzaro, o chissà dove. I fatti sono questi: è vero tutto ciò. Ritenete che nei nostri comportamenti si possano configurare fatti penalmente rilevanti?» Sarebbe stata una discussione corretta. Non so — ve lo dico con estrema sincerità — come avrei concluso. Personalmente mi sento portato ad escludere la rilevanza penale. Ma se, attraverso la mistificazione del fatto, attraverso, la sua falsificazione, voi venite e ci dite «non è favoreggiamento perché non è vero quello che è vero», allora, signor Presidente, siamo completamente in una diversa volontà e, quindi, in una necessariamente diversa interpretazione dei fatti e dei comportamenti.

Dunque del fatto si parlava, e come se ne parlava! Ne parlava privatamente o quasi, senatore Jannelli, il ministro guardasigilli Zagari, incontrando privatamente il giudice istruttore D'Ambrosio. È vero o non è vero? Ne parlava il Presidente del Consiglio con il ministro Zagari. Ne parlavano i dirigenti dei servizi di sicurezza, ne parlavano gli uffici del Ministero di grazia e giustizia, ai quali, nel rispetto della legge, si era rivolto il procuratore generale presso la corte d'appello di Milano, trovando nel carissimo, nel buonissimo, ma soltanto questo, presidente Noccioli una risposta corretta sul piano processuale. Il riferimento infatti, è tale che deve tener presente le due norme che ho prima ricordato ed è infondato nel merito.

Che tutto questo fosse, poi, ampiamente noto, signor Presidente, mi pare ormai di comune conoscenza, fino a quando l'ammiraglio Henke, convocato nell'ottobre 1973 dal giudice istruttore di Milano, non depone in questa sede il falso!

PRESIDENTE. Onorevole De Cataldo, le chiedo scusa ma, vista l'ampiezza del suo intervento, desidero precisarle che ha ancora cinque minuti di tempo scarsi a sua disposizione.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Le

sono, come sempre, molto grato. La ringrazio molto e conterrò nei cinque — più o meno — minuti a mia disposizione il mio intervento.

PRESIDENTE. Proprio nei cinque, onorevole De Cataldo.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Se mi scappa un minuto, lo rincorrerò... Dicevo, signor Presidente, che l'ammiraglio Henke, una delle più alte cariche dello Stato, depone il falso davanti al magistrato di Milano.

Signori della maggioranza, signor presidente Reggiani, lei ritiene che Henke, prima di andare dal magistrato di Milano, non si sia coperto — come suol dirsi — attraverso la presentazione, doverosa, al ministro in carica?

FRANCESCO JANNELLI. In dicembre...

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. No, ad ottobre. Dicevo, non si sia coperto attraverso la richiesta di una linea da adottare, da concordare? Ebbene, Henke non oppone il segreto militare, come pure poteva fare, ma dice il falso. Lui, che «ha preso in braccio» Giannettini nei servizi di sicurezza, dice che non gli consta che costui sia, quanto meno un collaboratore del SID! Da quel punto, anzi da molti mesi prima, se vi è una notazione che va fatta è che spariscono, come interlocutori della magistratura, gli uomini dei servizi di sicurezza. Interlocutore della magistratura diventa il Governo, attraverso il ministro guardasigilli. Il SID è ritenuto infido, non è più interlocutore, non ha più occasione di discorso con il magistrato, che ha capito che non ha la possibilità di ricevere nulla da quella strada e che si rivolge direttamente al Governo.

Ebbene, noi vogliamo liquidare attraverso un'intervista questa vicenda? Qualcuno ha ricordato il giudizio espresso su quell'intervista dal senatore Fanfani: esistono dei canali istituzionali, tanto più doverosi quando si ricoprono certi incarichi...

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1982

GIACOMO MANCINI. Ma se, allora, tutti lo abbiamo applaudito!

PRESIDENTE. Onorevole De Cataldo...

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Lo avrete applaudito voi; noi non lo abbiamo applaudito; tanto più...

GIACOMO MANCINI. Tutti dicevano, allora, che aveva fatto bene.

PRESIDENTE. Onorevole De Cataldo, il tempo a sua disposizione sta scadendo; concluda.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. ...tanto più, signor Presidente, che questa intervista è del giugno 1974, mentre l'onorevole Andreotti assunse il dicastero della difesa nel marzo 1974 e, quanto meno in quella circostanza, venne rappresentata la situazione. Quella situazione che l'onorevole Andreotti definisce, di fronte alla Commissione difesa della Camera, il 5 luglio 1974, nei termini che risultano dal passo del resoconto di quella seduta di cui ora darò lettura: «Il ministro Andreotti, riferendosi alla sua intervista, precisa innanzitutto di aver risposto ad un invito del giornalista Caprara, che stava conducendo un'inchiesta sull'argomento»; — e non smentisce nulla di quell'intervista, davanti ad un organo del Parlamento! — «nel rispondere agli oratori intervenuti nel dibattito osserva come non sia opportuno scaricare tutte le responsabilità sui militari. Vi è e vi deve essere una responsabilità politica dietro l'opera dei servizi di sicurezza».

Signor Presidente, il reato di falsa testimonianza, reato connesso, per connessione probatoria... (*interruzione del deputato Violante*). Non mi interessa, non è questo il nostro compito, collega Violante; il nostro compito è quello che ci viene indicato dalla dichiarazione dell'onorevole Andreotti alla Commissione difesa: la ricerca della verità dei fatti, nella proposizione di una indagine che può concludersi con l'affermazione

di responsabilità penali. Ma non è nostro compito la conclusione in questo senso. Signor Presidente, credo che domani il voto del Parlamento rappresenterà un ulteriore messaggio al paese, dopo tanti che ne sta ricevendo in questi giorni, in questi mesi, una ulteriore verifica se sia vero che esiste una classe politica lontana dal paese, lontana dalla Costituzione, lontana dalle leggi, per cui quello che non è consentito a qualsiasi cittadino, in buona o malafede, può essere tranquillamente consentito a rappresentanti autorevoli del Governo e della classe politica del nostro paese. (*Applausi dei parlamentari radicali*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Reggiani. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO REGGIANI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non ho alcuna difficoltà a riconoscere ed ammettere che prendo la parola non tanto per difendere l'ordinanza che la maggioranza della Commissione ha votato e men che meno per difendere l'uno o l'altro dei tre deputati che sono interessati a questa vicenda; prendo la parola, dopo aver abbastanza lungamente esitato, per rendere ragione a me stesso ed all'Assemblea dei motivi per i quali ho ritenuto di votare insieme agli altri colleghi della maggioranza che si è formata sull'ordinanza della Commissione, motivi che secondo me erano fondatamente, tanto in linea di fatto quanto in linea di diritto, tutti univocamente diretti verso la decisione della quale noi andiamo discutendo e sulla quale il Parlamento in seduta comune dovrà esprimere il suo giudizio.

Devo fare una premessa, che, anche se può sembrare banale, a me pare indispensabile per l'esposizione del mio ragionamento. Sono cioè convinto che la funzione della Commissione inquirente è non dico esclusivamente giudiziaria, ma di gran lunga prevalentemente giudiziaria, inoltre, dico che è mia fermissima convinzione che la Commissione inquirente prima e le Assemblee dopo sono chiamate ad adempiere ad una funzione giudiziaria.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1982

Se questa è la premessa, che altri mi potranno contestare ma che credo mi sia lecita, dobbiamo trarre la conseguenza che nel valutare le risultanze di causa noi dobbiamo riferirci ai principi del diritto codificato e della giurisprudenza. Cioè, dobbiamo — la montagna partorisce il topo — riconoscere (almeno, io riconosco) che chi è chiamato a decidere una controversia di questo genere deve decidere secondo ciò che risulta nel processo e secondo ciò che è stato provato.

Mi rendo conto che coloro che siano portati — non contesto questo atteggiamento — ad attribuire all'attività prima della Commissione inquirente e poi a quella delle Assemblee riunite una natura di gran lunga prevalentemente politica possano ritenere che il giudice, in questo caso il parlamentare, possa decidere secondo coscienza, ma tutti sappiamo che il principio secondo cui il giudice deve decidere secondo coscienza è stato abbandonato nei recessi più bui e più dimenticati del diritto medioevale. Il giudice deve decidere secondo quello che è stato acquisito e secondo quello che è stato provato nel corso del procedimento, qualunque esso sia.

Allora, se questa è la premessa, consentitemi, onorevoli colleghi, di appoggiare il mio ragionamento, che non sarà molto lungo, ad alcune annotazioni, non prima di aver detto che non mi intratterrò sulla posizione dell'onorevole Andreotti, che è stata abbondantemente controllata — non dico difesa perché mi ripugna usare questa parola là dove di difesa, a mio sommessimo avviso, non c'è bisogno — dal collega senatore Vitalone questa mattina, né mi intratterrò di più di quanto non sia necessario sulla posizione che riguarda l'onorevole Rumor, la cui partecipazione, anche teorica, a questo fatto mi riesce estremamente difficile concepire. Infatti, è molto difficile sostenere che l'onorevole Rumor sia un teste falso o reticente dopo essere stato favoreggiatore, quando l'onorevole Rumor dice francamente, con un'onestà che gli fa onore, di non ricordare che di questo argomento alcuno gli abbia parlato e quando dagli atti non

risulta qualsiasi altra prova in contrario che stia a smentire l'affermazione dell'onorevole Rumor.

Devo dire che questa dell'onorevole Rumor è un'affermazione onesta e veritiera.

FRANCO FRANCHI, *Relatore di minoranza*. Per questo avete assolto Zagari!

ALESSANDRO REGGIANI. No, Franchi, non alterare le risultanze di causa. Rumor non ha detto: «Zagari non me ne ha parlato». Rumor ha detto: «Non ricordo che Zagari me ne abbia parlato».

Ed allora, se mi consenti di cogliere la tua interruzione, devo dire anche che la forma con la quale l'onorevole Zagari ha parlato di questa vicenda all'onorevole Rumor è quanto meno atipica.

FRANCO FRANCHI, *Relatore di minoranza*. Presidente, l'ho sostenuta io questa tesi!

ALESSANDRO REGGIANI. È atipica, perché questo fatto sarebbe avvenuto nell'ottobre del 1973, quando già era intervenuta una seconda richiesta del giudice istruttore D'Ambrosio, che era stata diretta al capo del SID (e non al Presidente del Consiglio); era passata attraverso il vaglio del presidente Noccioli, che era il capo della direzione generale degli affari penali del Ministero di grazia e giustizia. Tutta la procedura, ancora una volta, si era svolta al di fuori di qualunque ipotetica competenza del Presidente Rumor.

Dobbiamo dire, allora, che, quando Rumor afferma di non ricordare il fatto, dice la verità, anche se Zagari gli parlò di questo fatto; e, a giustificazione della deposizione di Rumor, devo dire che abbiamo il diritto di fare appello alla forma atipica ed inconsueta con la quale l'onorevole Zagari interessò del caso l'onorevole Rumor, è vero che negli atti della Presidenza del Consiglio non ci sono tracce di questo intervento, tant'è vero che è pacifico in causa che documenti di questo genere non giacciono negli archivi della Presidenza del Consiglio, mentre in-

vece avrebbero dovuto esserci, almeno in copia. È quindi comprensibile e spiegabile che Rumor, nel caso sia stato interessato a questa vicenda dall'onorevole Zagari — caso che io non metto in discussione —, non abbia avuto ricordo dell'episodio nel momento in cui, sei o sette anni dopo, era chiamato a rendere la sua deposizione.

Ed allora, per essere concreto, come ho detto prima, mi interesserò della posizione dell'onorevole Tanassi, che avrei dovuto avere interesse a tenere tra le quinte, dal momento che egli appartiene al mio partito. Viceversa, per appoggiare il mio ragionamento e per rendere conto a voi delle ragioni dalle quali ho ricavato questo convincimento, a lui mi riferisco, ed alla sua posizione.

Il concorso nel reato di favoreggiamento personale a vantaggio di Giannettini verrebbe attribuito all'onorevole Tanassi, in primo luogo per aver egli autorizzato l'opposizione del segreto militare, nei termini esposti dal generale Miceli davanti alla corte d'assise di Catanzaro. La proposizione è questa.

La sentenza del 30 luglio 1980 della corte d'assise di Potenza approfondì tutta la questione, e lo fece attraverso numerosissime deposizioni testimoniali ed acquisizioni documentali. Questa è una sentenza cui non ci si può non riferire, perché è un dato pacifico, indiscutibile in causa; è un dato che ha l'autorevolezza della cosa giudicata, perché a noi non è concesso di sconvolgere, in questa sede, tutto l'ordinamento giuridico, dicendo magari: va bene, la sentenza della corte d'assise di Potenza è stata pronunciata, è definitiva; ma tutto questo a noi non importa. Noi non possiamo, neanche in questa sede, appagarci di un ragionamento di questo genere.

Dunque, la sentenza del 30 luglio 1980 è stata in grado di stabilire in via definitiva che l'onorevole Tanassi è stato assolutamente estraneo alla decisione adottata in via autonoma dal capo del SID, al quale era stata rivolta la richiesta che riguardava Giannettini del giudice istruttore di Milano. Sul tipo di questa richiesta si è

parlato a lungo, però devo dire che tale richiesta aveva delle caratteristiche abbastanza generiche, e devo anche dire che la risposta in data 14 luglio (la cosa ai fini di questo ragionamento non ha grande importanza), pur opponendo nel testo il segreto militare, era chiaramente comprensibile; anzi, era chiaramente detto che si ammetteva che il Giannettini era collaboratore del SID.

Basta leggere tale risposta: «Questo servizio, nell'applicazione dei particolari metodi di ricerca connessi con l'assolvimento dei compiti istituzionali, si avvale di fonti fiduciarie, la cui identificazione potrebbe arrecare pregiudizio all'efficienza dell'intero organismo che opera per la sicurezza dello Stato. La richiesta della signoria vostra verte pertanto su notizie da considerarsi segreto militare, che non possono essere note». Più aperta di così la risposta, più esplicita di così in ordine alla natura di collaboratore del SID di Giannettini, neanche il capo del SID poteva darla!

Si dice che qua viene meno una qualunque ipotesi di favoreggiamento, e quindi anche indirettamente di falsa testimonianza. Però l'accusa insiste e dice che Tanassi sapeva che il SID non aveva risposto in modo esplicito alla richiesta del giudice istruttore di Milano. Ebbene, sempre la Corte affermava che la versione di Miceli era stata chiaramente contraddetta dalle risultanze processuali, le quali provavano senza ombra di dubbio che il generale Malizia non aveva parlato al ministro Tanassi della riunione del 30 giugno 1973, in quanto si trattava di questione riguardante esclusivamente il potere decisionale del capo del SID.

È emerso che il generale Miceli non si era recato dal ministro, nè mai il generale Miceli ebbe a sostenere di essersi esplicitamente recato dal ministro; ebbe a dire soltanto a più riprese davanti ai giudici che la decisione era stata avallata a livello politico, essendosi provato che l'onorevole Tanassi non si era, tra l'altro, recato al Ministero nè il giorno della riunione (il 30 giugno) né il giorno successivo. Non si erano verificati gli incontri descritti dal

Miceli, né il ministro aveva in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, interessato della questione la Presidenza del Consiglio.

È emerso anche che soltanto in occasione dell'esame testimoniale di Henke, avvenuto il 24 ottobre 1973, lo stesso onorevole Tanassi era stato dal teste informato genericamente della risposta negativa fornita dall'ammiraglio al giudice istruttore di Milano, il quale chiedeva se un certo Giannettini fosse o no informatore del SID. Dirò per inciso che di questa circostanza non si trova traccia in nessun altro passo del fascicolo processuale, all'infuori della deposizione dell'ammiraglio Henke.

La formula assolutoria adottata per il generale Malizia, perché i fatti non sussistono, non esclude soltanto la responsabilità di Malizia, esclude i fatti così come sono stati ricostruiti nelle dichiarazioni del capo del SID; e lo esclude anche per quanto riguarda una qualsiasi partecipazione alla opposizione del segreto militare da parte dell'onorevole Tanassi. Non vi sarebbe bisogno di insistere in merito se non fossero state fatte, in alcune delle relazioni di minoranza, delle affermazioni che non collimano del tutto con le risultanze processuali. Per esempio, quella del puntuale e lucido collega senatore Lugnano, il quale avverte nella lucidità della sua esposizione la gracilità degli elementi di prova su questo punto e, sia pure escludendo in ipotesi che il generale Malizia possa aver informato l'onorevole Tanassi, afferma che comunque tale informazione potrebbe essere stata data all'onorevole Tanassi da altri. Questa è una supposizione che potrebbe essere una fonte di prova soltanto se fosse sorretta da elementi di prova emergenti *aliunde*, cosa che né nel corso del procedimento né nel corso di questa discussione è emersa.

Per quanto riguarda l'ipotesi della mancata revoca del segreto dopo l'ordine di cattura, mi sembra che si possa affermare che questa ipotesi di reato risulta aberrante. Si sostiene, infatti, che l'opposizione del segreto fatta dal capo del SID

sulla qualità di informatore del Giannettini non poteva essere mantenuta dopo l'emissione dell'ordine di cattura, in quanto non più assistita dalla presunzione di legittimità iniziale in dipendenza della ritenuta estraneità del Giannettini alla attività criminosa.

Si è già detto che al tempo l'autorità politica non aveva alcun potere né di avallo né di revoca in merito alla opposizione del segreto. A chi poi competesse questa pretesa revoca, la cui inadempienza condurrebbe all'ipotesi di favoreggiamento, neppure nelle relazioni di minoranza è dato cogliere. Quali che fossero, comunque, le opinioni degli onorevoli Rumor e Tanassi in merito alle rispettive competenze sul segreto, la realtà obiettiva è che in materia di segreto militare — il SID ha opposto soltanto il segreto militare perché l'aggiunta del termine «politico» è un vero e proprio errore — unico competente ad opporre (o rimuovere, ove se ne fossero verificate le condizioni) il segreto stesso era il capo del SID. Il ministro Tanassi, comunque, non aveva assolutamente questo dovere, né aveva questo potere giuridico, in quanto la legge allora vigente non glielo assegnava.

Tuttavia, anche se si volesse in via veramente astratta immaginare che ci fosse veramente da fare qualcosa e questo si poteva fare anche da parte del ministro, occorre fare alcune osservazioni. La prima è che, dopo la opposizione del segreto militare con la procedura irrituale, il giudice istruttore interessò il ministro di grazia e giustizia Zagari con il noto rapporto del 10 settembre, del quale lo stesso ministro prese visione prima che venisse restituito con l'annotazione concordante dell'ufficiale ministeriale Noccioli, che aveva espresso il parere della improponibilità dell'intervento del ministro e della legittimità della opposizione del segreto.

Ebbene, anche allora, il rapporto del 10 settembre esponeva tutti gli elementi di responsabilità penale che si stavano profilando su Giannettini, mentre nella riunione del 30 giugno — presenti Miceli e

Maletti ed interessati il generale Miceli ed il generale Maletti oltre al consenso degli altri generali — questi elementi non erano stati esposti. Ebbene, con il rapporto del 10 settembre 1973, il giudice istruttore rende note tutte le particolarità della vicenda e, in evasione di questo rapporto, il 20 novembre successivo il SID riferiva con tre allegati tutte le possibili notizie che erano in suo possesso sulla persona di Giannettini.

Quindi, il 20 novembre 1973 le informazioni che erano state richieste da D'Ambrosio con la sua lettera del 27 giugno del 1973, e che avevano ricevuto una risposta precisa, per quanto indiretta, nella lettera del SID del 4 luglio 1973, vengono ulteriormente rese note al giudice D'Ambrosio con un documento che spiega dettagliatamente tutte le funzioni svolte da Giannettini presso il SID. Sta di fatto, comunque, che nessuna iniziativa venne presa dal Ministero di grazia e giustizia dopo l'emissione dell'ordine di cattura, almeno interessando il ministro della difesa o il Presidente del Consiglio, al quale nell'ottobre precedente si era parlato di Giannettini in termini generali, come esempio di impossibilità di intervento secondo la legislazione allora vigente, e quindi come incentivo per accelerare i lavori della riforma legislativa in merito al segreto.

Occorre osservare ancora che il giudice D'Ambrosio non citò come testimone il generale Miceli, né adottò provvedimenti di sorta quando l'ammiraglio Henke, il 24 ottobre 1973, negò addirittura di conoscere Giannettini, ritenendo fondatamente che rispondere opponendo il segreto voleva dire che costui era veramente informatore del SID.

Nel novembre 1973 a richiesta di D'Ambrosio il SID, come si è detto, fornì le notizie in suo possesso circa Giannettini; e questa circostanza fu messa in rilievo anche dall'onorevole Andreotti nel corso delle sue dichiarazioni alle Commissioni difesa della Camera e del Senato del luglio 1974 e nella sua dichiarazione a *L'Espresso* del giugno 1974.

Ancora: la notizia che Giannettini era

informatore del SID era già pubblica ai primi del febbraio 1974, siccome riportata dalla stampa sulla base della requisitoria Alessandrini e confermata subito dopo dalla sentenza del giudice istruttore.

Non è poi vero che l'opposizione del segreto, sia inizialmente sia a seguito dell'imprecisamente definito mantenimento del segreto, abbia favorito Giannettini; lo afferma testualmente il giudice Fenizia nel suo rapporto al Presidente della Camera, rilevando che proprio la risposta del SID aveva costituito elemento giustificativo dell'emissione dell'ordine di cattura nei confronti di Giannettini.

Se questi sono i fatti di causa — e non ce ne sono altri, — allora la conclusione non può che essere una, e consiste nel ritenere esatto quanto esposto lucidamente nella relazione tanto equilibrata, puntuale e precisa in ogni sua parte del senatore Beorchia trattando il tema riguardante il segreto militare e la sua opposizione a richieste dell'autorità giudiziaria.

È stato ricordato che le citate sentenze dichiarano che il diritto-dovere di opporre il segreto militare spettava nel caso specifico al capo del SID, quale detentore del segreto. Ferma restando la titolarità connessa alla detenzione, il generale Miceli, proprio il giorno stesso in cui faceva partire la lettera di risposta al giudice istruttore di Milano con l'opposizione del segreto militare, emanava una pubblicazione con la quale si stabiliva che il capo del SID, quale autorità nazionale di sicurezza, era l'autorità competente indicata nel regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161; competenza non limitata alla tutela del segreto, ma comprensiva del potere di estendere il divieto di divulgazione anche a notizie non indicate nell'allegato; competenza pertanto esclusiva e al tempo non suscettibile di interventi, autorizzazioni o revoche che fossero, da parte dell'autorità politica, posto che l'unico controllo esercitabile era quello indiretto del ministro di grazia e giustizia, il quale, su informativa del procuratore generale, poteva — come afferma la Corte di Potenza —

non tanto esprimere alcuna dichiarazione confermativa della legittimità della eccezione sollevata dal depositario della notizia, ma soltanto rimuovere l'ostacolo alla procedibilità nei confronti del teste reticente o dell'organo amministrativo che arbitrariamente avesse omesso di eseguire l'ordine di esibizione.

In sostanza, al tempo si poteva anche avere l'incriminazione dell'oppositore del segreto, ma non si poteva avere la rivelazione del segreto. Che tale fosse la conseguenza di quella disciplina lo ribadiva proprio l'onorevole Andreotti, più di qualsiasi altro — è doveroso riconoscerlo — portato ad eliminare l'estensione dell'istituto del segreto, riducendolo allo strettissimo necessario, con le affermazioni che fece davanti alla Commissione difesa della Camera il 4-5 luglio del 1974, auspicando un aggiornamento della normativa allora vigente (l'articolo 352 del codice di procedura penale), per ovviare alle conseguenze paradossali provocate dalla anacronistica disciplina in vigore.

Per questo motivo, non può trovare adesione la tesi circa la possibilità di revoca da parte dell'autorità politica dell'opposizione del segreto militare fatta dal capo del SID. Qui non si tratta di un atto amministrativo di un funzionario ministeriale, per il quale sia prevista la facoltà del ministro di procedere all'annullamento di ufficio; qui c'è una disciplina penale vincolante per tutti e che solo con la legge 24 ottobre 1977, n. 801, si è modificata nel senso che è stato previsto espressamente il ricorso da parte del giudice al Presidente del Consiglio per l'eventuale revoca del segreto.

È chiaro che non ci sarebbe stato bisogno dell'innovazione legislativa, se al tempo dei fatti in esame fosse stata possibile la revoca sulla base della legislazione allora vigente.

Se qualche caso, come si sostiene, venne seguito dal Presidente del Consiglio, fu certamente dovuto all'importanza della materia in discussione ed all'epoca prossima all'emanazione della nuova legislazione: avvenne cioè nel 1976 e nei primi mesi del 1977. Invece, qui si dimen-

tica che la data del luglio 1973 e la nessuna rilevanza, all'epoca, ai fini istruttori, della dichiarazione che concerneva Giannettini, sono tali da giustificare pienamente la condotta dei ministri del tempo per ritenerla pienamente conforme alla legge ed all'opportunità.

A tale proposito, appare valida la considerazione del giudice Fenizia che, rilevando come l'ordine di cattura nei confronti di Giannettini fosse tra l'altro motivato dal fatto che erano rimaste prive di riscontro le affermazioni del Ventura su Giannettini, afferma che in sostanza si ordinava (come prima ho accennato) la cattura di Giannettini proprio perché non era stata accertata la sua qualità di agente del SID; sicché l'apposizione del mandato, lungi dal favorirlo, lo aveva in pratica pregiudicato!

Onorevoli colleghi, questi sono i fatti di causa che, in forma in parte frettolosa ed in parte pedante, ho ritenuto di richiamare a me stesso prima che a voi, per esprimere le ragioni per le quali con serena coscienza e senza obbedire ad alcuna ragione politica, ho voluto aderire (per farne parte) alla decisione della maggioranza della Commissione, quando fu adottata l'ordinanza di cui si discute. È mia convinzione che, così facendo, abbiamo servito non soltanto le ragioni della giustizia, ma anche la ragione politica: abbiamo così dimostrato di sapere distinguere il momento politico da quello giudiziario, in una questione che sotto questo profilo merita una decisione assolutoria.

Non ho alcuna intenzione di perorare posizioni, situazioni o particolari riguardi nei confronti di nessuno: devo dire soltanto che non ho condiviso alcune espressioni d'estrema durezza che sono state riservate all'onorevole Tanassi, non giustificate dalla sede in cui ci troviamo né dalla realtà obiettiva della situazione; credo che nessuno mi possa infatti contestare, sia pure con il dovuto ossequio alla sentenza che ha deciso della responsabilità per altro fatto dell'onorevole Tanassi, la possibilità che io rifletta tra me e me che questa sentenza, unica nel nostro si-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1982

stema giuridico non ha potuto avere e non avrà appello! (*applausi dei parlamentari del PSDI e al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Galante Garrone. Ne ha facoltà.

CARLO GALANTE GARRONE. Signor Presidente, colleghi senatori e deputati, il mio intervento sarà molto breve, non soltanto perché è nel mio costume essere breve (d'altra parte, l'ora è piuttosto tarda), ma anche per due considerazioni specifiche. La prima è che qui è già stato detto molto, quasi tutto, in difesa ed in accusa: ben poco potrei aggiungere io.

La seconda ragione della mia brevità è che, per quanto modesta sia la mia voce, la voce di un parlamentare che per quattro legislature è stato al fianco di Ferruccio Parri, penso che la sinistra indipendente non possa e non debba rimanere estranea a questo tentativo, l'ultimo forse, di rivolgere lo sguardo e l'attenzione sulla strage di piazza Fontana e sulle complicità che di quella strage hanno impedito l'accertamento.

Poco fa avvertivo che tutto o quasi tutto è stato già detto dalla difesa e dall'accusa; ma parlando di accusa sono forse incorso in un errore. A ben vedere, nell'esposizione calda e vibrante del senatore Lugnano e nella diagnosi lucida, serrata e rigorosa del collega Violante ed in altri interventi ancora, non ho riscontrato — così come sono certo che nessuno di voi ha riscontrato — il segno di una mentalità pregiudizialmente accusatoria o, come si dice, volutamente colpevolista. Assolutamente no. Nelle argomentazioni e riflessioni di quei colleghi vi è stata soltanto, e giustamente, la resistenza accanita e la ribellione sacrosanta, sulla base ed alla luce di elementi concreti, alla conferma di una archiviazione frettolosa e sostanzialmente immotivata. Una resistenza ed una ribellione spiegate nel solco dei poteri-doveri del Parlamento, chiamato non già a pronunciare definitive condanne, ma soltanto a trasferire ai giudici (alla Corte costituzionale o alla magi-

stratura ordinaria) una serena e distaccata pronuncia se e quando non tutte le nuvole siano state diradate; e qui l'orizzonte è oscuro e certamente non risplende il sole della manifesta infondatezza.

Sono, questi, concetti elementari che soltanto una cieca e pervicace volontà di precludere definitivi accertamenti potrebbe trascurare e disconoscere. Sono concetti che più diffusamente, e allora con un esplicito e puntuale riferimento agli atti (ero componente a quei tempi, e non ho certamente rimpianti, di quella Commissione inquirente che nel corso degli anni ha mutato etichetta ma non la sostanza) ebbi l'onore di svolgere cinque anni or sono in occasione della discussione del caso *Lockheed* e che in altri e più antichi procedimenti a Camere riunite, con autorità ben maggiore della mia, erano state svolte da parlamentari. Quali Ugo La Malfa, Umberto Terracini, Lelio Basso, Aldo Bozzi: preoccupati tutti, e giustamente, del pericolo e del danno che alle istituzioni repubblicane sarebbe derivato da una giustizia di parte e da una facile soluzione in famiglia, nella famiglia parlamentare, di gravi ed inquietanti vicende.

A questi elementari principi facciamo riferimento per chiedere con forza e con tranquilla coscienza, che sia fatta luce piena, che questo spiraglio — uso la parola pronunciata dal senatore Lugnano — non si chiuda per sempre. Potranno contribuire a diradare le pesanti nebbie i nuovi accertamenti istruttori diretti a colmare evidentissime lacune e stridenti contraddizioni, come è stato proposto in un ordine del giorno a firma di alcuni di noi? O, come personalmente credo, riveditata la questione, le nebbie sono così dense che il Parlamento non potrà non sollecitare, con un voto immediato, il giudizio della magistratura ordinaria o costituzionale? Attendiamo una risposta dai colleghi di tutte le forze democratiche, che non possono non ribellarsi al pensiero di una soluzione parlamentare di archiviazione che si risolverebbe indirettamente, ma chiaramente, in una vittoria

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1982

del terrorismo fascista, di quel terrorismo che, come diceva bene Violante, da piazza Fontana a piazza della Loggia, all'*Italicus*, alla stazione di Bologna, ha goduto ed ancora gode di tanta misericordia e di tante protezioni.

Non dimentichiamo (e non l'ha dimenticato il compagno di tante battaglie, Riccardo Lombardi) che in questa sede noi siamo giudici e, come tutti i giudici degni di questo nome, abbiamo il dovere di decidere in piena libertà e al di fuori di inammissibili ordini di scuderia.

Non so se questo mio appello sincero ed accorato avrà fortuna: a voi la risposta. Ma vorrei leggere a voi tutti, e soprattutto lasciarne traccia nei resoconti, il testo del telegramma che penso sarà stato inviato anche a voi in questi giorni: «Familiari vittime strage stazione Bologna solidali con famiglie vittime strage piazza Fontana chiedono che il Parlamento riunito in solenne circostanza riconosca e consenta il diritto di ottenere giustizia e verità anche alle vittime delle stragi fasciste. Torquato Secci, presidente associazione».

Che la vicenda non finisca qui, che sia detta finalmente una parola di giustizia e di verità: altro non chiediamo, altro la sinistra indipendente non chiede, nel ricordo nei morti di piazza Fontana. (*Applausi dei parlamentari della sinistra indipendente e all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Comunico che sono stati presentati cinque ordini del giorno.

Il primo di essi, a firma del senatore Riccardelli ed altri, propone un supplemento di indagini.

Il secondo, a firma del senatore Lugnano ed altri, propone: 1) la messa in stato di accusa degli onorevoli Rumor e Tanassi per i reati di favoreggiamento, con l'aggravante dell'articolo 61 del codice penale; 2) la dichiarazione di incompetenza per il reato di falsa testimonianza riferito agli onorevoli Rumor e Tanassi, e, in via subordinata, la messa in stato di

accusa degli onorevoli Rumor e Tanassi per il reato di falsa testimonianza.

Il terzo, a firma del senatore Lugnano ed altri, propone la dichiarazione di incompetenza per il reato di falsa testimonianza riferito all'onorevole Andreotti e, in via subordinata, la messa in stato di accusa dell'onorevole Andreotti per il reato di falsa testimonianza.

Il quarto, a firma Crollalanza, Pazzaglia ed altri, e il quinto, a firma del senatore Stanzani Ghedini ed altri, propongono la messa in stato di accusa degli onorevoli Rumor e Tanassi per i reati di favoreggiamento e di falsa testimonianza e dell'onorevole Andreotti per il reato di falsa testimonianza.

Poiché questi due ultimi ordini del giorno sono del tutto identici, sono cumulabili le rispettive firme.

Sospendo la seduta, che riprenderà domani, giovedì 18 marzo 1982, alle 9,30.

La seduta, sospesa alle 19,50 di mercoledì 17 marzo, è ripresa alle 9,30 di giovedì 18 marzo.

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come già annunciato ieri sera all'Assemblea, comunico che sono stati presentati i seguenti cinque ordini del giorno:

Il Parlamento,

riunito in seduta comune dal 16 marzo 1982 per discutere la relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa sul procedimento n. 273-278/VIII, concernente i deputati Giulio Andreotti, Mariano Rumor, Mario Tanassi, nella qualità di Presidente del Consiglio dei ministri e di ministro della difesa, per presunti reati commessi nelle udienze della corte di assise di Catanzaro del 15 e del 16 settembre 1977;

presa visione degli atti processuali, della relazione della Commissione, delle

relazioni di minoranza, e uditi gli interventi orali;

rilevato che le prove fin qui acquisite non consentono di concludere per la manifesta infondatezza della notizia dei reati per cui si procede; che il dibattito a Camere riunite ha però posto in evidenza che devono essere esperiti ulteriori mezzi di prova affinché sia obiettivamente adempiuto al dettato dell'articolo 4, primo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170 («esperite le indagini del caso») e che comunque appare necessario procedere agli atti sotto indicati;

delibera

che si proceda:

1) all'esame dell'onorevole Francesco De Martino in ordine a quanto affermato dall'onorevole Mario Zagari, il quale ha dichiarato alla Commissione di avere a suo tempo informato della «questione Giannettini» l'onorevole De Martino, chiarendo la gravità, anche politica, dell'ostacolo creato allo svolgimento delle indagini giudiziarie dalla opposizione del segreto politico-militare e prospettandogli la necessità di adottare le necessarie iniziative per indurre il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro della difesa, anche a costo di una crisi di governo, ad ordinare al SID di rispondere ai quesiti formulati dal giudice istruttore del tribunale di Milano;

2) a un nuovo esame dell'onorevole Mario Zagari, affinché precisi l'opera da lui complessivamente svolta per superare l'ostacolo posto dal SID allo svolgimento delle indagini (opera che, secondo dichiarazioni non sufficientemente esplicite dello stesso teste richiesto, sarebbe andata ben al di là di un solo, semplice colloquio con il Presidente del Consiglio del tempo, onorevole Mariano Rumor), e affinché chiarisca i motivi che lo hanno costretto a rivelare alla Commissione solo le iniziative e i contatti per i quali era in grado di indicare sicure prove testimoniali (come pure ha affermato davanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa);

3) al confronto tra l'onorevole Mario Zagari e l'onorevole Mariano Rumor in ordine al numero dei colloqui tra gli stessi intervenuti e dedicati in tutto o in parte alla «questione Giannettini», nonché in ordine alla ampiezza e alla profondità della informazione acquisita sull'argomento dall'onorevole Rumor;

4) all'esame del dottor Adolfo Beria d'Argentine, all'epoca capo di gabinetto del ministro di grazia e giustizia, onorevole Zagari, per chiarire la sconcertante dissonanza tra il problema posto dal giudice istruttore di Milano, dottor Gerardo D'Ambrosio, che tendeva a una rimozione del segreto per il proficuo proseguimento delle indagini, e la risposta, impropria ed equivoca, (fra l'altro neppure comunicata al magistrato!) che fu elaborata dagli uffici ministeriali sul diverso oggetto della perseguibilità per reticenza del capo del SID.

Rimette pertanto gli atti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa affinché la stessa proceda al compimento degli atti istruttori sopra indicati o a quanti altri si rivelassero necessari nel corso del loro espletamento, e presenti al Parlamento entro due mesi una relazione suppletiva che tenga conto di tale nuova attività istruttoria.

«RICCARDELLI, ANDERLINI, BASSANINI, GALANTE GARRONE, GOZZINI, CRUCIANELLI, CAFIERO, CATALANO, RAVAIOLI, BRANCA, ALLEGRA, AMARANTE, MANFREDINI, FORTE SALVATORE, ULIANICH, BIANCHI BERETTA, LODOLINI, LA VALLE, COMINATO, ROMANÒ, DULBECCO, MARGOTTO, GOTTO, LAZZARI, BREZZI, CODRIGNANI, GALLI MARIA LUISA, MANNUZZU, MARGHERI, BOSI MARAMOTTI, CIAI TRIVELLI, CACCIARI, POLLIDORO, TORRI, BONDI, CERQUETTI, ANTONIAZZI, LA PORTA, GRANATI CARUSO, VIGNOLA, CASTELLI MIGALI, CIACCI, ROSSANDA, ROSOLEN, ZANINI, CRAVEDI, TALASSI GIORGI, BELLINZONA, CANULLO,

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1982

BALDELLI, TAMBURINI, CONCHIGLIA CALASSO, TOZZETTI, ONORATO, NAPOLEONI».

Il Parlamento,

riunito in seduta comune dal 16 marzo 1982 con all'ordine del giorno: «Discussione della relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa sugli atti del procedimento 273-287/VIII "concernente il deputato Mariano Rumor nella qualità di Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* e l'onorevole Mario Tanassi nella qualità di ministro della difesa *pro tempore* in relazione ai reati di cui agli articoli 378, 81, 61 n. 9 e 372 del codice penale"»;

letta la relazione della Commissione per i procedimenti di accusa e quelle dei relatori di minoranza, visti gli atti e tutti i documenti depositati, tenuto conto del dibattito;

rilevato che al complesso degli atti e dei documenti acquisiti dall'autorità giudiziaria ordinaria e dalla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa e in particolare:

a) dalle dichiarazioni del dottor Altavista, del colonnello Genovesi, dell'ammiraglio Henke, del generale Malizia, del generale Miceli, dell'onorevole Zagari;

b) dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dagli stessi onorevoli Mariano Rumor e Mario Tanassi;

c) dal carteggio intercorso tra l'ufficio istruzione penale presso il tribunale di Milano e il Servizio informazioni difesa, nonché dall'informativa resa, a norma dell'originario testo dell'articolo 352 del codice di procedura penale, dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Milano al ministro di grazia e giustizia;

d) da tutti gli atti, documenti e deposizioni richiamati nella relazione del senatore Francesco Lugnano;

sono emersi sufficienti elementi di prova a carico dell'onorevole Mariano

Rumor e dell'onorevole Mario Tanassi in ordine ai fatti di favoreggiamento personale aggravato e continuato e di falsa testimonianza;

considerato che per la complessità della materia il Parlamento deve deliberare su più questioni ciascuna delle quali riveste carattere preclusivo e pregiudiziale nei confronti delle altre, e che pertanto per motivi logici e procedurali deve essere osservato un determinato ordine di votazioni;

considerato in particolare:

che la deliberazione sulla messa in stato di accusa per il reato di favoreggiamento è prioritaria rispetto alla deliberazione sul reato di falsa testimonianza, in quanto il suo accoglimento precluderebbe ogni pronuncia sull'altro reato, che in tal caso verrebbe a perdere rilevanza penale per effetto del principio secondo il quale nessuno è tenuto a testimoniare contro se stesso;

che, se respinta la proposta di messa in stato di accusa degli onorevoli Mariano Rumor e Mario Tanassi per il reato di favoreggiamento personale aggravato e continuato, deve pronunciarsi l'incompetenza per la residua accusa di falsa testimonianza, la quale esula dalla competenza del Parlamento sia perché riguarda un reato non ministeriale sia perché non connessa con alcun reato ministeriale;

che, se respinta la proposta di incompetenza, il Parlamento dovrà decidere sulla proposta di messa in stato di accusa degli onorevoli Rumor e Tanassi per il reato di falsa testimonianza;

delibera:

1) la messa in stato di accusa avanti la Corte costituzionale dell'onorevole Mariano Rumor nella qualità di Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* per il delitto previsto e punito dagli articoli 378, 81 capoverso del codice penale per avere, dopo che fu commesso in Milano il 12 dicembre 1969 il delitto di strage, aiutato Giannettini Guido ad eludere le inve-

stigazioni dell'autorità e a sottrarsi alle ricerche di questa:

a) partecipando alla decisione con la quale mediante la missiva in data 12 luglio 1973 venne illegittimamente opposto il segreto politico militare all'autorità giudiziaria ordinaria che aveva richiesto notizie sui rapporti tra il Giannettini e il SID;

b) omettendo di revocare il segreto politico militare illegittimamente opposto all'autorità giudiziaria ordinaria con la missiva del 12 luglio 1973 pur essendo a conoscenza che nei confronti del Giannettini erano stati emessi prima, il 31 agosto 1973, una comunicazione giudiziaria per il delitto di strage e poi, il 9 gennaio 1974, un mandato di cattura per lo stesso delitto, e pur avendo l'autorità giudiziaria ordinaria continuato a richiedere informazioni sui rapporti tra Giannettini e il SID.

Con l'aggravante dell'articolo 61 del codice penale. In Milano e Roma dal 12 luglio 1973 al 20 giugno 1974.

E inoltre la messa in stato di accusa avanti la Corte costituzionale dell'onorevole Mario Tanassi nella qualità di ministro della difesa *pro-tempore* per il delitto previsto e punito dagli articoli 378, 81 capoverso del codice penale per avere, dopo che fu commesso in Milano il 12 dicembre 1969 il delitto di strage, aiutato Giannettini Guido ad eludere le investigazioni dell'autorità e a sottrarsi alle ricerche di questa:

a) partecipando alla decisione con la quale mediante la missiva in data 12 luglio 1973 venne illegittimamente opposto il segreto politico militare all'autorità giudiziaria ordinaria che aveva richiesto notizie sui rapporti intercorsi tra il Giannettini e il SID;

b) omettendo di revocare il segreto politico militare illegittimamente opposto all'autorità giudiziaria con la missiva del 12 luglio 1973, pur essendo a conoscenza che nei confronti del Giannettini erano stati emessi prima, il 31 agosto 1973, una comunicazione giudiziaria per il delitto di

strage e poi, il 9 gennaio 1974, un mandato di cattura per lo stesso delitto, e pur avendo l'autorità giudiziaria continuato a richiedere informazioni sui rapporti tra Giannettini e il SID.

Con l'aggravante dell'articolo 61, n. 9, del codice penale. In Milano e Roma dal 12 luglio 1973 al 14 marzo 1974;

2) la declaratoria di incompetenza del Parlamento in seduta comune per il reato di falsa testimonianza, non ricorrendo l'ipotesi prevista dall'articolo 96 della Costituzione e la conseguente trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria ordinaria competente per materia e per territorio:

a) nei confronti dell'onorevole Mariano Rumor;

b) nei confronti dell'onorevole Mario Tanassi;

3) la messa in stato di accusa davanti la Corte costituzionale dell'onorevole Mariano Rumor per il delitto previsto e punito dall'articolo 372 del codice penale per avere, deponendo come testimone dinanzi alla corte d'assise di Catanzaro, affermato il falso, negato il vero e taciuto quanto a sua conoscenza in ordine ai fatti sui quali era interrogato:

a) dichiarando di non avere in alcun modo partecipato alla decisione di opporre illegittimamente il segreto politico militare all'autorità giudiziaria ordinaria, opposizione avvenuta mediante la missiva del 12 luglio 1973;

b) dichiarando inoltre di non aver né visto né letto la informativa inviata al ministro di grazia e giustizia dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Milano, ed i relativi allegati, nel corso dell'incontro avuto con il ministro Zagari attorno al giorno 8 ottobre 1973 in Roma.

E inoltre la messa in stato di accusa avanti la Corte costituzionale dell'onorevole Mario Tanassi per il delitto previsto e punito dall'articolo 372 del codice penale per avere, deponendo come testimone dinanzi alla corte di assise di Catanzaro,

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1982

affermato il falso, negato il vero e taciuto quanto a sua conoscenza in ordine ai fatti sui quali era interrogato, dichiarando di non avere in alcun modo partecipato alla decisione di opporre illegittimamente il segreto politico militare all'autorità giudiziaria ordinaria, opposizione avvenuta mediante la missiva del 12 luglio 1973, né di esserne stato informato.

«LUGNANO, PERNA, VIOLANTE, SPAGNOLI, BASSANINI, ALICI, ROMANO, FERRUCCI, PAPALIA, MONTALBANO, SICOLO, PUGNO, GALLI MARIA, LUISA, SEGA, DA PRATO, LA PORTA, GRADI, MIANA, BOTTARI, RICCARDELLI, LODA, SANDOMENICO, BROCCOLI, FACCHINI, GUERRINI, IANARONE, CARMENO, BONETTI MATTINZOLI, MARSELLI, TESI, GRANZOTTO, ZAVATTINI, ANGELINI, BONCOMPAGNI, BENEDETTI, CARLASSARA, MOSCHINI, PECCHIA TORNATI, SALVATO, MOTETTA, BUTTAZZONI TONELLATO, TESSARI GIANGIACOMO, PERANTUONO, FELICETTI, CHIELLI, GATTI, MONTELEONE, VINAY, CRUCIANELLI, CATALANO, MILANI, FRANCESE, BOTTARELLI, PALOPOLI, MERZARIO, RAVAIOLI, BREZZI, MARRAFINI, GALANTE GARRONE».

Il Parlamento,

riunito, in seduta comune del 16 marzo 1982, con all'ordine del giorno: «discussione della relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa sugli atti del procedimento n. 273-287/VIII» concernente l'onorevole Giulio Andreotti in relazione al reato di cui all'articolo 372 del codice penale;

letta la relazione della Commissione per i procedimenti d'accusa e quella dei relatori di minoranza, visti gli atti e tutti i documenti depositati, tenuto conto del dibattito;

rilevato che dal complesso degli atti e dei documenti acquisiti dalla autorità giudiziaria ordinaria e dalla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, e in particolare dalle dichiarazioni del dottor Massimo Caprara e degli esiti del confronto tra il Caprara e l'onorevole Giulio Andreotti, sono emersi sufficienti elementi di prova a carico dell'onorevole Giulio Andreotti in ordine al delitto di falsa testimonianza;

considerato che la deliberazione sul merito dell'accusa di falsa testimonianza esula dalla competenza del Parlamento perché riguarda un reato non ministeriale;

che se respinta la pregiudiziale proposta di dichiarazione di incompetenza, il Parlamento dovrà decidere sulla proposta di messa in stato d'accusa dell'onorevole Giulio Andreotti per il reato di falsa testimonianza;

delibera

1) la dichiarazione di incompetenza del Parlamento in seduta comune per il reato di falsa testimonianza, non ricorrendo l'ipotesi prevista dall'articolo 96 della Costituzione, e la conseguente trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria ordinaria competente per materia e per territorio;

2) la messa in stato di accusa davanti alla Corte costituzionale dell'onorevole Giulio Andreotti per il delitto previsto e punito dall'articolo 372 del codice penale per avere, deponendo come testimone dinanzi alla corte d'assise di Catanzaro, affermato il falso, negato il vero e taciuto quanto a sua conoscenza in ordine ai fatti sui quali era interrogato, dichiarando di non aver ripetuto al giornalista Massimo Caprara la seguente frase: «per decidere questo atteggiamento (*opposizione del segreto politico militare nei confronti dei rapporti tra Giannettini e SID*) ci fu una apposita riunione a Palazzo Chigi», contenuta nell'intervista effettuata dallo stesso Caprara e pubblicata su *il Mondo* del 20 giugno 1974.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1982

«LUGNANO, PERNA, VIOLANTE, SPAGNOLI, BASSANINI, ALICI, ROMANO, FERRUCCI, PAPALIA, MONTALBANO, SICOLO, PUGNO, GALLI MARIA LUISA, SEGA, DA PRATO, LA PORTA, GRADI, MIANA, BOTTARI, RICCARDELLI, LODA, SANDOMENICO, BROCCOLI, FACCHINI, GUERRINI, IANARONE, CARMENO, BONETTI MATTINZOLI, MARSELLI, TESI, GRANZOTTO, ZAVATTINI, ANGELINI, BONCOMPAGNI, BENEDETTI, CARLASSARA, MOSCHINI, PECCHIA TORNATI, SALVATO, MOTETTA, BUTTAZZONI TONELLATO, TESSARI GIANGIACOMO, PERANTUONO, FELICETTI, CHIELLI, GATTI, MONTELEONE, VINAY, CRUCIANELLI, CATALANO, MILANI, FRANCESE, BOTTARELLI, PALOPOLI, MERZARIO, RAVAIOLI, BREZZI, MARRAFINI, GALANTE GARRONE».

Il Parlamento,

riunito in seduta comune dal 16 marzo 1982 con all'ordine del giorno: «Discussione della relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa sugli atti del procedimento n. 273-287/VII» concernente il deputato Mariano Rumor nella qualità di Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* e l'onorevole Mario Tanassi nella qualità di Ministro della difesa *pro tempore* in relazione ai reati di cui agli articoli 378, 81, 61, n. 9 e 372 del codice penale;

lette la relazione della Commissione per i procedimenti di accusa e quelle dei relatori di minoranza, visti gli atti e tutti i documenti depositati, tenuto conto del dibattito;

rilevato che dal complesso degli atti e dei documenti acquisiti dall'autorità giudiziaria ordinaria e dalla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, e in particolare:

a) dalle dichiarazioni del dottor Altavista, del colonnello Genovesi, dell'ammiraglio Henke, del generale Malizia, del generale Miceli, dell'onorevole Zagari;

b) dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dagli stessi onorevoli Mariano Rumor e Mario Tanassi;

c) dal carteggio intercorso tra l'ufficio istruzione penale presso il Tribunale di Milano e il Servizio informazioni difesa, nonché dall'informativa resa a norma dell'originario testo dell'articolo 352 del codice di procedura penale, dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Milano al ministro di grazia e giustizia;

d) dalle dichiarazioni del dottor Massimo Caprara e dagli esiti del confronto tra lo stesso Caprara e l'onorevole Andreotti;

e) da tutti gli atti, documenti e deposizioni richiamati nelle relazioni di minoranza,

sono emersi sufficienti elementi di prova a carico dell'onorevole Mariano Rumor e dell'onorevole Mario Tanassi in ordine ai fatti di favoreggiamento personale aggravato e continuato e di falsa testimonianza e dell'onorevole Giulio Andreotti in ordine al reato di falsa testimonianza;

considerato che nei confronti degli onorevoli Rumor e Tanassi la deliberazione sulla messa in stato di accusa per il reato di favoreggiamento è prioritaria rispetto alla deliberazione sul reato di falsa testimonianza, in quanto il suo accoglimento precluderebbe ogni pronuncia sull'altro reato, che in tal caso verrebbe a perdere rilevanza penale per effetto del principio secondo il quale nessuno è tenuto a testimoniare contro se stesso:

delibera:

1) la messa in stato di accusa avanti la Corte costituzionale dell'onorevole Mariano Rumor nella qualità di Presidente del consiglio dei ministri *pro tempore* per il delitto previsto e punito dagli articoli

378, 81 capoverso del codice penale, per avere, dopo che fu commesso in Milano il 12 dicembre 1969 il delitto di strage, aiutato Giannettini Guido ad eludere le investigazioni dell'autorità e a sottrarsi alle ricerche di questa:

a) partecipando alla decisione con la quale mediante la missiva in data 12 luglio 1973 venne illegittimamente opposto il segreto politico-militare all'autorità giudiziaria ordinaria che aveva richiesto notizie sui rapporti intercorsi tra Giannettini e il SID;

b) omettendo di revocare il segreto politico-militare opposto alla autorità giudiziaria ordinaria con la missiva del 12 luglio 1973 nonostante la formale richiesta di rimozione del segreto trasmessa al Governo dalla procura generale della Repubblica di Milano in data 10 settembre 1973, e pur essendo a conoscenza che nei confronti del Giannettini erano stati emessi prima, il 31 agosto 1973, una comunicazione giudiziaria per il delitto di strage e poi, il 9 gennaio 1974, un mandato di cattura per lo stesso delitto, e pur avendo l'autorità giudiziaria ordinaria continuato a richiedere informazioni sui rapporti tra Giannettini e il SID.

Con l'aggravante dell'articolo 61 del codice penale. In Milano e Roma dal 12 luglio 1973 al 20 giugno 1974;

2) La messa in stato di accusa avanti la Corte costituzionale dell'onorevole Mario Tanassi nella qualità di ministro della difesa *pro tempore* per il delitto previsto e punito dagli articoli 378, 81 capoverso del codice penale per avere, dopo che fu commesso in Milano, il 12 dicembre 1969, il delitto di strage, aiutato Giannettini Guido ad eludere le investigazioni dell'autorità e a sottrarsi alle ricerche di questa:

a) partecipando alla decisione con la quale mediante la missiva in data 12 luglio 1973 venne illegittimamente opposto il segreto politico militare all'autorità giudiziaria ordinaria che aveva richiesto notizie sui rapporti intercorsi tra il Giannettini e il SID;

b) omettendo di revocare il segreto politico militare opposto all'autorità giudiziaria ordinaria con la missiva del 12 luglio 1973 nonostante formale richiesta di rimozione del segreto trasmessa al Governo dalla procura generale della Repubblica di Milano in data 10 settembre 1973 e pur essendo a conoscenza che nei confronti del Giannettini erano stati emessi prima, il 31 agosto 1973, una comunicazione giudiziaria per il delitto di strage e poi, il 9 gennaio 1974, un mandato di cattura per lo stesso delitto, e pur avendo l'autorità giudiziaria ordinaria continuato a richiedere informazioni sui rapporti fra Giannettini e il SID.

Con l'aggravamento dell'articolo 61 n. 9 del codice penale. In Milano e Roma dal 12 luglio 1973 al 14 marzo 1974;

3) la messa in stato di accusa avanti la Corte costituzionale dell'onorevole Mariano Rumor per il delitto previsto e punito dall'articolo 372 del codice penale per avere, deponendo come testimone dinanzi alla corte d'assise di Catanzaro, affermato il falso, negato il vero e taciuto quanto a sua conoscenza in ordine ai fatti sui quali era interrogato:

a) dichiarando di non avere in alcun modo partecipato alla decisione di opporre il segreto politico militare all'autorità giudiziaria ordinaria, opposizione avvenuta mediante la missiva del 12 luglio 1973;

b) dichiarando inoltre di non aver né visto né letto la informativa inviata al ministro di grazia e giustizia dal procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Milano, ed i relativi allegati, nel corso dell'incontro avuto con il ministro Zagari attorno al giorno 8 ottobre 1973 in Roma;

4) la messa in stato di accusa avanti la Corte costituzionale dell'onorevole Mario Tanassi per il delitto previsto e punito dall'articolo 372 del codice penale per avere, deponendo come testimone dinanzi alla corte di assise di Catanzaro, affermato il falso, negato il vero e taciuto quanto a sua conoscenza in ordine ai fatti

sui quali era interrogato, dichiarando di non avere in alcun modo partecipato alla decisione di opporre il segreto politico militare all'autorità giudiziaria ordinaria, opposizione avvenuta mediante la missiva del 12 luglio 1973, né di esserne stato informato;

5) la messa in stato d'accusa dell'onorevole Giulio Andreotti per il delitto previsto e punito dall'articolo 372 del codice penale per avere, deponendo come testimone dinanzi alla corte d'assise di Catanzaro, affermato il falso, negato il vero e taciuto quanto a sua conoscenza in ordine ai fatti sui quali era interrogato, dichiarando di non aver detto al giornalista Massimo Caprara la seguente frase: «per decidere questo atteggiamento (*opposizione del segreto politico militare nei confronti dei rapporti tra Giannettini e SID*) ci fu un'apposita riunione a Palazzo Chigi», contenuta nell'intervista effettuata dallo stesso Caprara e pubblicata su *il Mondo* del 20 giugno 1974.

«PAZZAGLIA, ALMIRANTE, CROLLANZA, BAGHINO, SOSPIRI, MARTINAT, TRIPODI, LO PORTO, RAUTI, MENNITTI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, TATARRELLA, CARADONNA, ZANFAGNA, ABBATANGELO, DEL DONNO, MACALUSO, VALENSISE, RALLO, SERVELLO, FINESTRA, MONACO, PARLATO, MARCHIO, FILETTI, RASTRELLI, PISTOLESE, POZZO, FRANCO, PISANÒ, TRANTINO, LA RUSSA, MITROTTI, PIROLO, GUARRA, SANTAGATI, PECORINO, RUBINACCI, TREMAGLIA, FRANCHI».

Il Parlamento,

riunito in seduta comune dal 16 marzo 1982 con all'ordine del giorno: «Discussione della relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa sugli atti del procedimento n. 273-287/VIII» concernente il deputato Mariano Rumor nella qualità di Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* e

l'onorevole Mario Tanassi nella qualità di ministro della difesa *pro tempore* in relazione ai reati di cui agli articoli 378, 81, 61, n. 9 e 372 del codice penale;

lette la relazione della Commissione per i procedimenti di accusa e quelle dei relatori di minoranza, visti gli atti e tutti i documenti depositati, tenuto conto del dibattito;

rilevato che dal complesso degli atti e dei documenti acquisiti dall'autorità giudiziaria ordinaria e della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa e in particolare:

a) dalle dichiarazioni del dottor Altavista, del colonnello Genovesi, dell'ammiraglio Henke, del generale Malizia, del generale Miceli, dell'onorevole Zagari;

b) dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dagli stessi onorevoli Mariano Rumor e Mario Tanassi;

c) dal carteggio intercorso tra l'ufficio istruzione penale presso il Tribunale di Milano e il Servizio informazione difesa, nonché dall'informativa resa a norma dell'originario testo dell'articolo 352 del codice di procedura penale, dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Milano al ministro di grazia e giustizia;

d) dalle dichiarazioni del dottor Massimo Caprara e dagli esiti del confronto tra lo stesso Caprara e l'onorevole Andreotti;

e) da tutti gli atti, documenti e deposizioni richiamati nelle relazioni di minoranza,

sono emersi sufficienti elementi di prova a carico dell'onorevole Mariano Rumor e dell'onorevole Mario Tanassi in ordine ai fatti di favoreggiamento personale aggravato e continuato e di falsa testimonianza e dell'onorevole Giulio Andreotti in ordine al reato di falsa testimonianza;

considerato che nei confronti degli onorevoli Rumor e Tanassi la deliberazione sulla messa in stato di accusa per il

reato di favoreggiamento è prioritaria rispetto alla deliberazione sul reato di falsa testimonianza, in quanto il suo accoglimento precluderebbe ogni pronuncia sull'altro reato, che in tal caso verrebbe a perdere rilevanza penale per effetto del principio secondo il quale nessuno è tenuto a testimoniare contro se stesso:

delibera:

1) la messa in stato di accusa avanti la Corte costituzionale dell'onorevole Mariano Rumor nella qualità di Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* per il delitto previsto e punito dagli articoli 378, 81 capoverso del codice penale, per avere, dopo che fu commesso in Milano il 12 dicembre 1969 il delitto di strage, aiutato Giannettini Guido ad eludere le investigazioni dell'autorità e a sottrarsi alle ricerche di questa:

a) partecipando alla decisione con la quale mediante la missiva in data 12 luglio 1973 venne illegittimamente opposto il segreto politico-militare all'autorità giudiziaria ordinaria che aveva richiesto notizie sui rapporti intercorsi tra Giannettini e il SID;

b) omettendo di revocare il segreto politico-militare opposto alla autorità giudiziaria ordinaria con la missiva del 12 luglio 1973 nonostante la formale richiesta di rimozione del segreto trasmessa al Governo dalla procura generale della Repubblica di Milano in data 10 settembre 1973, e pur essendo a conoscenza che nei confronti del Giannettini erano stati emessi prima, il 31 agosto 1973, una comunicazione giudiziaria per il delitto di strage e poi, il 9 gennaio 1974, un mandato di cattura per lo stesso delitto, e pur avendo l'autorità giudiziaria ordinaria continuato a richiedere informazioni sui rapporti tra Giannettini e il SID.

Con l'aggravante dell'articolo 61 del codice penale. In Milano e Roma dal 12 luglio 1973 al 20 giugno 1974;

2) la messa in stato di accusa avanti la Corte costituzionale dell'onorevole Mario Tanassi nella qualità di ministro della difesa *pro tempore* per il delitto pre-

visto e punito dagli articoli 378, 81 capoverso del codice penale per avere, dopo che fu commesso in Milano, il 12 dicembre 1969, il delitto di strage, aiutato Giannettini Guido ad eludere le investigazioni dell'autorità e a sottrarsi alle ricerche di questa:

a) partecipando alla decisione con la quale mediante la missiva in data 12 luglio 1973 venne illegittimamente opposto il segreto politico militare all'autorità giudiziaria ordinaria che aveva richiesto notizie sui rapporti intercorsi tra il Giannettini e il SID;

b) omettendo di revocare il segreto politico militare opposto all'autorità giudiziaria ordinaria con la missiva del 12 luglio 1973 nonostante formale richiesta di rimozione del segreto trasmessa al Governo dalla procura generale della Repubblica di Milano in data 10 settembre 1973 e pur essendo a conoscenza che nei confronti del Giannettini erano stati emessi prima, il 31 agosto 1973, una comunicazione giudiziaria per il delitto di strage e poi, il 9 gennaio 1974, un mandato di cattura per lo stesso delitto, e pur avendo l'autorità giudiziaria ordinaria continuato a richiedere informazioni sui rapporti fra Giannettini e il Sid.

Con l'aggravante dell'articolo 61 n. 9 del codice penale. In Milano e Roma dal 12 luglio 1973 al 14 marzo 1974;

3) la messa in stato di accusa avanti la Corte costituzionale dell'onorevole Mariano Rumor per il delitto previsto e punito dall'articolo 372 del codice penale per avere, deponendo come testimone dinanzi alla Corte d'assise di Catanzaro, affermato il falso, negato il vero e taciuto quanto a sua conoscenza in ordine ai fatti sui quali era interrogato:

a) dichiarando di non avere in alcun modo partecipato alla decisione di opporre il segreto politico militare all'autorità giudiziaria ordinaria, opposizione avvenuta mediante la missiva del 12 luglio 1973;

b) dichiarando inoltre di non aver né visto né letto la informativa inviata al

ministro di grazia e giustizia dal procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Milano, ed i relativi allegati, nel corso dell'incontro avuto con il ministro Zagari attorno al giorno 8 ottobre 1973 in Roma;

4) la messa in stato di accusa avanti la Corte costituzionale dell'onorevole Mario Tanassi per il delitto previsto e punito dall'articolo 372 del codice penale per avere, deponendo come testimone dinanzi alla corte di assise di Catanzaro, affermato il falso, negato il vero e taciuto quanto a sua conoscenza in ordine ai fatti sui quali era interrogato, dichiarando di non avere in alcun modo partecipato alla decisione di opporre il segreto politico militare all'autorità giudiziaria ordinaria, opposizione avvenuta mediante la missiva del 12 luglio 1973, né di esserne stato informato;

5) la messa in stato d'accusa dell'onorevole Giulio Andreotti per il delitto previsto e punito dall'articolo 372 del codice penale per avere, deponendo come testimone dinanzi alla corte d'assise di Catanzaro, affermato il falso, negato il vero e taciuto quanto a sua conoscenza in ordine ai fatti sui quali era interrogato, dichiarando di non aver detto al giornalista Massimo Caparara la seguente frase: «per decidere questo atteggiamento (*opposizione del segreto politico militare nei confronti dei rapporti tra Giannettini e SID*) ci fu un'apposita riunione a palazzo Chigi», contenuta nell'intervista effettuata dallo stesso Caparara e pubblicata su *il Mondo* del 20 giugno 1974.

«STANZANI GHEDINI, BONINO, MEL-
LINI, SPADACCIA, TESSARI ALES-
SANDRO, BOATO, AGLIETTA,
RIPPA, DE CATALDO, CICCIO-
MESSERE, PINTO, CRIVELLINI,
MELEGA».

Poiché gli ultimi due ordini del giorno sono del tutto identici, le rispettive firme sono cumulabili.

Le votazioni, tuttavia, avverranno se-

condo l'ordine stabilito dalla legge e dal regolamento.

Avverto che si procederà innanzitutto alla votazione (per la quale è stato chiesto lo scrutinio segreto dai parlamentari della DC) dell'ordine del giorno Riccardelli ed altri, che propone il rinvio degli atti alla Commissione, affinché essa compia il supplemento di indagini, di cui all'articolo 4 della legge 10 maggio 1978, n. 170.

Chi approva l'ordine del giorno deponerà la pallina bianca nell'urna bianca e la pallina nera nell'urna nera; chi non l'approva, depone la pallina bianca nell'urna nera e la pallina nera nell'urna bianca.

Per dare ordine all'affluenza alle urne, gli onorevoli segretari procederanno alla chiama prima degli onorevoli senatori e poi degli onorevoli deputati.

Data la delicatezza delle votazioni, non consentirò la permanenza dei parlamentari nell'emiciclo; invito pertanto i colleghi che desiderino seguire le operazioni di voto a prendere posto nei banchi. Avverto, inoltre, che non è consentito, durante le votazioni e le successive operazioni di scrutinio, l'accesso dei colleghi al banco della Presidenza.

Aggiungo, infine, che vi saranno almeno quattro votazioni a scrutinio segreto, per cui il nostro lavoro si protrarrà a lungo.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione segreta sull'ordine del giorno Riccardelli ed altri, che propone il rinvio degli atti alla Commissione affinché quest'ultima compia un supplemento di indagini entro il termine di due mesi.

L'onorevole sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Compagna è autorizzato a votare immediatamente, avendo improrogabili impegni connessi al suo ufficio.

(Segue la votazione).

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1982

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
OSCAR LUIGI SCÀLFARO

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	885
Maggioranza	443
Voti favorevoli	347
Voti contrari	538

(È respinta).

Hanno preso parte alla votazione:

Senatori:

Abis Lucio Gustavo
Accili Achille
Agrimi Alessandro
Amodeo Aldo
Anderlini Luigi Silvestro
Andreatta Beniamino
Angelin Gastone
Antoniazzi Renzo
Argiroffi Emilio
Ariosto Egidio
Avellone Giuseppe

Bacicchi Silvano
Baldi Carlo
Barsacchi Paolo
Bartolomei Giuseppe
Bausi Luciano
Bellinzona Giovanni
Benassi Ettore
Benedetti Gianfilippo
Beorchia Claudio
Berlanda Enzo
Berti Antonio
Bertone Flavio
Bevilacqua Paolo
Bisaglia Antonio
Boggio Carlo
Boldrini Arrigo
Bollini Rodolfo

Bombardieri Vincenzo
Bompiani Adriano
Bonazzi Renzo
Bondi Giorgio
Bonifacio Francesco Paolo
Boniver Margherita
Borzi Giuseppe
Bozzello Verole Eugenio
Branca Giuseppe
Brezzi Paolo
Brugger Peter
Bufalini Paolo
Busseti Attilio
Buzio Luigi
Buzzi Carlo

Calamandrei Franco
Calarco Antonino
Calice Giovanni
Canetti Nedo
Carlassara Giovanni
Carollo Vincenzo
Castelli Angelo
Cazzato Domenico
Cengarle Onorio
Cerami Giuseppe
Chiarante Giuseppe
Chiaromonte Gerardo
Chielli Walter
Ciacci Aurelio
Ciocce Dante
Cipellini Alberto
Coco Giovanni Silvestro
Codazzi Alessandro
Colajanni Napoleone
Colella Pietro
Colombo Ambrogio
Colombo Vittorino (Lombardia)
Colombo Vittorino (Veneto)
Conterno Degli Abbatini Anna Maria
Conti Persini Gianfranco
Corallo Salvatore
Cossutta Armando
Costa Mario
Crollalanza Araldo

D'Agostini Giulio
Dal Falco Luciano
Damagio Saverio
D'Amelio Saverio
D'Amico Errico
D'Arezzo Bernardo

Da Roit Armando	Granzotto Giorgio
de' Cocci Danilo	Grassi Bertazzi Nicolò
De Giuseppe Giorgio	Graziani Enrico Giuseppe
Degola Giorgio	Grazioli Carlo
Della Briotta Libero	Grossi Vinci
Del Nero Alberto	Gualtieri Libero
Del Ponte Fausto	Guerrini Paolo
Deriu Francesco	Gusso Giuliano
De Sabbata Giorgio	Iannarone Michele
De Vito Salverino	Jannelli Francesco
De Zan Fabiano	Jervolino Russo Rosa
Di Lembo Osvaldo	Lai Angelo
Di Marino Gaetano	Lapenta Nicola
Di Nicola Francesco	La Porta Epifanio
Donat-Cattin Carlo	La Russa Antonino
Fabbri Fabio	La Russa Vincenzo
Faedo Alessandro Carlo	La Valle Raniero Luigi
Falcucci Franca	Lavezzari Carlo
Fallucchi Severino	Lazzari Elia
Fassino Giuseppe	Leone Giovanni
Felicetti Nevio	Lepre Bruno
Ferralasco Giuseppe	Libertini Lucio
Ferrara Maurizio	Lombardi Domenico Raffaele
Ferrara Nicola	Longo Giorgio
Ferrari Aggradi Mario	Lucchi Giovanna
Ferrucci Claudio	Lugnano Francesco
Filetti Cristoforo	Macaluso Emanuele
Fimognari Giuseppe Beniamino	Macario Luigi
Finessi Riode	Maffioletti Roberto
Finestra Aimone	Mancino Nicola
Fiori Peppino	Manente Comunale Peppino
Flamigni Sergio	Maravalle Fabio
Fontanari Sergio	Marchetti Aristide
Forma Renzo	Marchio Michele
Formica Salvatore	Marcora Giovanni Andrea
Forni Luciano	Margotto Cesare Pietro
Foschi Armando	Mariotti Ilo
Fosson Pietro	Marselli Carlo
Fracassi Giuseppe	Martinazzoli Fermo Mino
Fragassi Donato Michele	Martino Leopoldo Attilio
Franco Francesco	Mascagni Andrea
Gatti Giuseppe	Masciadri Cornelio
Genovese Luigi	Mazza Libero
Gherbez Gabriella	Mazzoli Giacomo
Giacometti Delio	Melandri Leonardo
Giovannetti Daverio	Merzario Modesto
Giust Bruno	Mezzapesa Pietro
Gonella Guido	Miana Silvio
Gozzini Mario	
Granelli Luigi	

Milani Armelino
Milani Giorgio
Mineo Ignazio
Miraglia Michele
Miroglio Giuseppe
Mitrotti Tommaso
Modica Enzo
Mola Antonio
Monaco Riccardo
Monsellato Amleto
Montalbano Giuseppe
Morandi Arrigo
Morlino Tommaso
Murmura Antonino

Nepi Gualtiero
Neri Emilio
Noci Maurizio
Novellini Enrico

Oriana Giuseppe
Orlando Giulio
Ossicini Adriano

Pacini Arturo
Pala Pietro
Panico Pasquale
Papalia Antonino
Parrino Francesco
Pastorino Carlo
Patriarca Francesco
Pavan Angelo
Pecchioli Ugo
Pecorino Biagio
Perna Edoardo
Petronio Giuseppe Lelio
Pieralli Piero
Pinna Pietro
Pinto Biagio
Pisanò Giorgio
Pistolese Pietro
Pittella Domenico
Pollastrelli Sergio
Pollidoro Carlo
Pozzo Cesare
Procacci Giuliano

Rastrelli Antonio
Ravaioli Carla Alberta
Rebecchini Francesco
Riccardelli Liberato
Ricci Cristoforo

Riggio Antonino
Riva Dino
Roccamonte Giosi
Romano Angelo
Romei Carlo
Romeo Antonio
Rosa Vito
Rosi Giorgio Renzo
Rossanda Marina
Rossi Gian Pietro Emilio
Ruhl Bonazzola Ada Valeria
Rumor Mariano

Salerno Carmelo Francesco
Salvaterra Tarcisio
Salvucci Pasquale
Santalco Carmelo
Santonastaso Giuseppe
Saragat Giuseppe
Saporito Learco
Sarti Adolfo
Sassone Irmo
Scardaccione Decio
Scelba Mario
Scevarolli Gino
Schiano Pietro
Schietroma Dante
Sega Vittorio
Segnana Remo
Segreto Domenico
Senese Ignazio Vincenzo
Sestito Mario
Signorello Nicola
Signori Silvano
Spadaccia Gianfranco
Spadolini Giovanni
Spano Roberto
Spezia Giovanni
Spinelli Francesco
Spitella Giorgio
Stammati Gaetano
Stanzani Ghedini Sergio Augusto
Stefani Dante

Talassi Giorgi Renata
Tambroni Armaroli Rodolfo
Tanga Alfonso
Tarabini Eugenio
Taviani Emilio Paolo
Tedesco Tatò Giglia
Tiriolo Elio
Tolomelli Araldo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1982

Tonutti Giuseppe
Toros Mario
Triglia Riccardo
Tropeano Luigi

Ulianich Boris

Valenza Pietro
Valiante Mario
Valori Dario
Vecchietti Tullio
Venanzi Mario
Venturi Giovanni Maria
Vernaschi Vincenzo
Vettori Glicerio
Vignola Mario
Vinay Tullio
Vincelli Sebastiano
Visentini Bruno
Vitale Antonio
Vitale Giuseppe
Vitalone Claudio

Zavattini Agostino
Ziccardi Angelo Raffaele
Zito Sisinio

Deputati:

Abbatangelo Massimo
Abbate Fabrizio
Abete Giancarlo
Accame Falco
Achilli Michele
Aglietta Maria Adelaide
Agnelli Susanna
Aiardi Alberto
Ajello Aldo
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alessi Alberto Rosario
Alici Francesco Onorato
Alinovi Abdon
Aliverti Gianfranco
Allegra Paolo
Almirante Giorgio
Altissimo Renato
Amabile Giovanni
Amalfitano Domenico
Amarante Giuseppe
Ambrogio Franco Pompeo
Amici Cesare

Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Andreotti Giulio
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antoni Varese
Armato Baldassare
Armella Angelo
Armellin Lino
Arnaud Gian Aldo
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Baldassari Roberto
Baldassi Vincenzo
Baldelli Pio
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Bandiera Pasquale
Baracetti Arnaldo
Barbarossa Voza Maria Imacolata
Barca Luciano
Barcellona Pietro
Bartolini Mario Andrea
Baslini Antonio
Bassanini Franco
Bassetti Piero
Bassi Aldo
Battaglia Adolfo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Belussi Ernesta
Benedikter Johann
Berlinguer Enrico
Berlinguer Giovanni
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovanni

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1982

Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Bianco Ilario
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Boato Marco
Bocchi Fausto
Boffardi Ines
Boggio Luigi
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Bova Francesco
Bozzi Aldo
Branciforti Rossana
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco
Brusca Antonino
Bubbico Mauro
Buttazzoni Tonellato Paola

Cabras Paolo
Caccia Paolo Pietro
Cacciari Massimo
Caiati Italo Guido
Calaminici Armando
Caldoro Antonio
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Capria Nicola
Caradonna Giulio

Carandini Guido
Caravita Giovanni
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carlone Andreucci Maria Teresa
Carlotto Natale Giuseppe
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrà Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Casalinuovo Mario Bruzio
Casati Francesco
Casini Carlo
Castelli Migali Anna Maria
Castoldi Giuseppe
Catalano Mario
Cattanei Francesco
Cavaliere Stefano
Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto
Ceni Giuseppe
Cerioni Gianni
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Chirico Carlo
Ciai Trivelli Anna Maria
Ciampaglia Alberto
Ciannamea Leonardo
Ciccardini Bartolomeo
Cicchitto Fabrizio
Cicciomessere Roberto
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colombo Emilio
Colonna Flavio
Colucci Francesco
Cominato Lucia
Compagna Francesco
Conchiglia Calasso Cristina
Confalonieri Roberto
Conte Carmelo
Contu Felice
Corà Renato

Corder Marino
Corradi Nadia
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Cossiga Francesco
Costa Raffaele
Costamagna Giuseppe
Costi Silvano
Covatta Luigi
Cravedi Mario
Craxi Benedetto
Cristofori Adolfo Nino
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuminetti Sergio
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco
Cusumano Vito

Dal Castello Mario
D'Alema Giuseppe
Dal Maso Giuseppe Antonio
Da Prato Francesco
Darida Clelio
De Caro Paolo
De Cataldo Francesco Antonio
De Cinque Germano
de Cosmo Vincenzo
Degan Costante
Degennaro Giuseppe
De Gregorio Michele
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Pennino Antonio
Del Rio Giovanni
De Martino Francesco
De Michelis Gianni
De Mita Luigi Ciriaco
De Poi Alfredo
De Simone Domenico
Di Giesi Michele
Di Giovanni Arnaldo
Di Vagno Giuseppe
Drago Antonino
Dujany Cesare
Dulbecco Francesco
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Erminero Enzo
Esposito Attilio
Evangelisti Franco

Fabbri Orlando
Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faccio Adele
Faenzi Ivo
Falconio Antonio
Fanti Guido
Faraguti Luciano
Federico Camillo
Felici Carlo
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fiori Publio
Fontana Elio
Fontana Giovanni Angelo
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Forte Salvatore
Fortuna Loris
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Frasnelli Hubert
Furia Giovanni
Furnari Baldassarre
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Galante Garrone Carlo
Galli Luigi Michele
Galli Maria Luisa
Gambolato Pietro
Gandolfi Aldo
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Gargano Mario
Garocchio Alberto
Garzia Raffaele

Gaspari Remo
Gatti Natalino
Gava Antonio
Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giglia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giuliano Mario
Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giuseppe
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Greggi Agostino
Grippò Ugo
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Gui Luigi
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ichino Pietro
Ingrao Pietro
Innocenti Lino

Kessler Bruno

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
La Loggia Giuseppe
La Malfa Giorgio
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Torre Pio
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Lettieri Nicola
Ligato Lodovico
Liotti Roberto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco

Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodolini Francesca
Lombardi Riccardo
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Magnani Noya Maria
Magri Lucio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manca Enrico
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredino
Manfredini Viller
Mannuzzu Salvatore
Mantella Guido
Marabini Virginiangelo
Margheri Andrea
Maroli Fiorenzo
Marradini Alfredo
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martorelli Francesco
Marzotta Caotorta Antonio
Masiello Vitilio
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Matrone Luigi
Matteotti Gianmatteo
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzola Francesco
Mazzotta Roberto
Melega Gianluigi
Mellini Mauro
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Menziani Enrico
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Meucci Enzo
Micheli Filippo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1982

Migliorini Giovanni
Milani Eliseo
Minervini Gustavo
Misasi Riccardo
Molineri Rosalba
Mondino Giorgio
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nespolo Carla Federica
Nicolazzi Franco
Nonne Giovanni

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orione Franco Luigi
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novello
Palleschi Roberto
Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Maria
Pani Mario
Parlato Antonio
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pavone Vincenzo
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati Maria Augusta
Peggio Eugenio
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Petrucci Amerigo
Pezzati Sergio

Picano Angelo
Picchioni Rolando
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Piccoli Maria Santa
Pierino Giuseppe
Pinto Domenico
Pirolo Pietro
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Poti Damiano
Prandini Giovanni
Preti Luigi
Principe Francesco
Proietti Franco
Pucci Ernesto
Pugno Emilio
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria
Quattrone Francesco
Querci Nevol
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Rallo Girolamo
Ramella Carlo
Rauti Giuseppe
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Rende Pietro
Revelli Emidio
Ricci Raimondo
Rindone Salvatore
Rippa Giuseppe
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Robaldo Vitale
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Riccardo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1982

Romita Pier Luigi
Rosolen Angela Maria
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranco
Saladino Gaspare
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Edoardo
Santagati Orazio
Santi Ermido
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scalfaro Oscar Luigi
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlatto Vincenzo
Scotti Vincenzo
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Segni Mario
Seppia Mauro
Serri Rino
Servadei Stefano
Servello Francesco
Sicolo Tommaso
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Secondo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi

Speranza Edoardo
Spini Valdo
Sposetti Giuseppe
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tancredi Antonio
Tantalo Michele
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Teodori Massimo
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tiraboschi Angelo
Tocco Giuseppe
Tombesi Giorgio
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tortorella Aldo
Tozzetti Aldo
Trantino Vincenzo
Trebbi Aloardi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tripodi Antonino
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Trotta Nicola

Urso Giacinto
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vagli Maura
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vietti Anna Maria
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Vizzini Carlo

Zaccagnini Benigno
 Zamberletti Giuseppe
 Zambon Bruno
 Zanfagna Marcello
 Zanforlin Antonio
 Zaniboni Antonino
 Zanini Paolo
 Zanone Valerio
 Zarro Giovanni
 Zavagnin Antonio
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zoppi Pietro
 Zoso Giuliano
 Zuech Giuseppe
 Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Senatori:

Malagodi Giovanni
 Mitterdorfer Karl
 Petrilli Romano
 Ripamonti Camillo

Deputati:

Bodrato Guido
 Principe Francesco
 Romualdi Pino

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per i reati di favoreggiamento riferiti agli onorevoli Rumor e Tanassi, di cui ai punti 2) e 3) della lettera A delle conclusioni della Commissione, sono stati presentati ordini del giorno intesi a proporre la messa in stato di accusa.

Per precisione, tale proposta è formulata al punto 1) dell'ordine del giorno Lugnano ed altri e ai punti 1) e 2) degli ordini del giorno Crollalanza, Pazzaglia ed altri e Stanzani Ghedini ed altri, di cui è stata data lettura.

Passiamo ora alla votazione di questi ordini del giorno.

Ricordo che la votazione di tali documenti, a norma del citato articolo 26 del regolamento, deve avvenire obbligatoriamente

mente a scrutinio segreto e che essi non sono considerati approvati se non abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. Avverto che in caso di reiezione degli stessi, si intenderanno approvate le conclusioni della Commissione.

Ritengo che si possa votare contestualmente e separatamente sugli ordini del giorno riguardanti rispettivamente l'onorevole Rumor e l'onorevole Tanassi.

La prima coppia di urne si riferisce all'onorevole Rumor e la seconda all'onorevole Tanassi. Chi approva gli ordini del giorno depone la pallina bianca nell'urna bianca e la pallina nera nell'urna nera; chi non li approva depone pallina bianca in urna nera e pallina nera in urna bianca.

Le palline per le votazioni saranno distribuite separatamente. Per votare con maggiore calma e tranquillità, ogni parlamentare, inoltrandosi nel corridoio, riceverà dal commesso due palline per la prima votazione; poi troverà un altro commesso che gli consegnerà altre due palline per la seconda votazione.

Per dare ordine all'affluenza alle urne, gli onorevoli segretari procederanno alla chiama prima degli onorevoli senatori e poi degli onorevoli deputati.

Data la delicatezza delle votazioni, non si consentirà la permanenza dei parlamentari nell'emiciclo (questa proposizione dovrebbe avere un contenuto reale, dipende da loro, onorevoli colleghi) ed invito pertanto i colleghi che desiderino seguire le operazioni di voto, a prendere posto nei banchi. L'invito è da attuarsi immediatamente, e se i colleghi intendono muoversi la Presidenza sarà loro grata. Avverto inoltre che non è consentito, durante le votazioni e le successive operazioni di scrutinio, l'accesso dei colleghi al banco della Presidenza.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di messa in stato di accusa, per il reato di favoreg-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1982

giamento, dell'ex Presidente del Consiglio *pro tempore* onorevole Mariano Rumor e sulla proposta di messa in stato di accusa, per il reato di favoreggiamento, del ministro della difesa *pro tempore* onorevole Mario Tanassi.

L'onorevole Maria Eletta Martini è autorizzata a votare immediatamente.

(Segue la votazione).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla proposta di messa in stato d'accusa, per il reato di favoreggiamento, dell'ex Presidente del Consiglio dei ministri onorevole Mariano Rumor:

Presenti	893
Maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea	477
Voti favorevoli	372
Voti contrari	521

Poiché non è stata raggiunta la maggioranza assoluta prevista dall'articolo 26 del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, dichiaro non approvata la suddetta proposta di messa in stato d'accusa.

Sono, di conseguenza, approvate le conclusioni della Commissione, concernenti il reato di favoreggiamento, di cui al punto 2) della lettera A della relazione.

Comunico il risultato della votazione sulla proposta di messa in stato d'accusa, per favoreggiamento, dell'ex ministro della difesa Mario Tanassi:

Presenti e votanti	893
Maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea	477
Voti favorevoli	378
Voti contrari	515

Poiché non è stata raggiunta la maggioranza assoluta prevista dall'articolo 26

del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, dichiaro non approvata la suddetta proposta di messa in stato d'accusa.

Sono, di conseguenza, approvate le conclusioni della Commissione concernenti il reato di favoreggiamento, di cui al punto 3) della lettera A della relazione.

Hanno preso parte alla votazione:

Senatori:

Abis Lucio Gustavo
Accili Achille
Agrimi Alessandro
Amadeo Aldo
Anderlini Luigi Silvestro
Andreatta Beniamino
Angelin Gastone
Antoniazzi Renzo
Argiroffi Emilio
Ariosto Egidio
Avellone Giuseppe

Bacicchi Silvano
Baldi Carlo
Barsacchi Paolo
Bartolomei Giuseppe
Bausi Luciano
Bellinzona Giovanni
Benassi Ettore
Benedetti Gianfilippo
Beorchia Claudio
Berlanda Enzo
Berti Antonio
Bertone Flavio
Bevilacqua Paolo
Bisaglia Antonio
Boggio Carlo
Boldrini Arrigo
Bollini Rodolfo
Bombardieri Vincenzo
Bompiani Adriano
Bonazzi Renzo
Bondi Giorgio
Bonifacio Francesco Paolo
Boniver Margherita
Borzi Giuseppe
Bozzello Verole Eugenio
Branca Giuseppe
Brezzi Paolo
Brugger Peter

Bufalini Paolo
Busseti Attilio
Buzio Luigi
Buzzi Carlo

Calamandrei Franco
Calarco Antonino
Calice Giovanni
Canetti Nedo
Carlassara Giovanni
Carollo Vincenzo
Castelli Angelo
Cazzato Domenico
Cengarle Onorio
Cerami Giuseppe
Chiarante Giuseppe
Chiaromonte Gerardo
Chielli Walter
Ciacci Aurelio
Ciocce Dante
Cipellini Alberto
Coco Giovanni Silvestro
Codazzi Alessandro
Colajanni Napoleone
Colella Pietro
Colombo Ambrogio
Colombo Vittorino (Lombardia)
Colombo Vittorino (Veneto)
Conterno Degli Abbati Anna Maria
Conti Persini Gianfranco
Corallo Salvatore
Cossutta Armando
Costa Mario
Crollalanza Araldo

D'Agostini Giulio
Dal Falco Luciano
Damagio Saverio
D'Amelio Saverio
D'Amico Errico
D'Arezzo Bernardo
Da Roit Armando
de' Cocci Danilo
De Giuseppe Giorgio
Degola Giorgio
Della Briotta Libero
Del Nero Alberto
Del Ponte Fausto
Deriu Francesco
De Sabbata Giorgio
De Vito Salverino
De Zan Fabiano

Di Lembo Osvaldo
Di Marino Gaetano
Di Nicola Francesco
Donat-Cattin Carlo

Fabbri Fabio
Faedo Alessandro Carlo
Falcucci Franca
Fallucchi Severino
Fassino Giuseppe
Felicetti Nevio
Ferralasco Giuseppe
Ferrara Maurizio
Ferrara Nicola
Ferrari Aggradi Mario
Ferrucci Claudio
Filetti Cristoforo
Fimognari Giuseppe Beniamino
Finessi Riode
Finestra Aimone
Fiori Peppino
Flamigni Sergio
Fontanari Sergio
Forma Renzo
Formica Salvatore
Forni Luciano
Foschi Armando
Fosson Pietro
Fracassi Giuseppe
Fragassi Donato Michele
Franco Francesco

Gatti Giuseppe
Genovese Luigi
Gherbez Gabriella
Giacometti Delio
Giovannetti Daverio
Giust Bruno
Gonella Guido
Gozzini Mario
Granelli Luigi
Granzotto Giorgio
Grassi Bertazzi Nicolò
Graziani Enrico Giuseppe
Grazioli Carlo
Grossi Vinci
Gualtieri Libero
Guerrini Paolo
Gusso Giuliano

Iannarone Michele

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1982

Jannelli Francesco
Jervolino Russo Rosa

Lai Angelo
Landolfi Antonio
Lapenta Nicola
La Porta Epifanio
La Russa Antonino
La Russa Vincenzo
Lavezzari Carlo
Lazzari Elia
Leone Giovanni
Lepre Bruno
Libertini Lucio
Lombardi Domenico Raffaele
Longo Giorgio
Lucchi Giovanna
Lugnano Francesco

Macaluso Emanuele
Macario Luigi
Maffioletti Roberto
Mancino Nicola
Manente Comunale Peppino
Maravalle Fabio
Marchetti Aristide
Marchio Michele
Marcora Giovanni Andrea
Margotto Cesare Pietro
Mariotti Ilo
Marselli Carlo
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Leopoldo Attilio
Martoni Anselmo
Mascagni Andrea
Masciadri Cornelio
Mazza Libero
Mazzoli Giacomo
Melandri Leonardo
Merzario Modesto
Mezzapesa Pietro
Miana Silvio
Milani Armelino
Milani Giorgio
Mineo Ignazio
Miraglia Michele
Miroglio Giuseppe
Mitrotti Tommaso
Modica Enzo
Mola Antonio
Monaco Riccardo
Monsellato Amleto

Montalbano Giuseppe
Morandi Arrigo
Morlino Tommaso
Murmura Antonino

Nepi Gualtiero
Neri Emilio
Noci Maurizio
Novellini Enrico

Oriana Giuseppe
Orlando Giulio
Ossicini Adriano

Pacini Arturo
Pala Pietro
Panico Pasquale
Papalia Antonino
Parrino Francesco
Pasti Nino
Pastorino Carlo
Patriarca Francesco
Pavan Angelo
Pecchioli Ugo
Pecorino Biagio
Perna Edoardo
Petronio Giuseppe Lelio
Pieralli Piero
Pinna Pietro
Pinto Biagio
Pisanò Giorgio
Pistolese Pietro
Pittella Domenico
Pollidoro Carlo
Pozzo Cesare
Procacci Giuliano

Quaranta Enrico

Rastrelli Antonio
Ravaioli Carla Alberta
Riccardelli Liberato
Ricci Cristoforo
Riggio Antonino
Riva Dino
Roccamonte Giosi
Romano Angelo
Romei Carlo
Romeo Antonio
Rosa Vito
Rosi Giorgio Renzo
Rossanda Marina

Rossi Gian Pietro Emilio
Ruhl Bonazzola Ada Valeri
Rumor Mariano

Salerno Carmelo Francesco
Salvaterra Tarcisio
Salvucci Pasquale
Santalco Carmelo
Santonastaso Giuseppe
Saragat Giuseppe
Saporito Learco
Sarti Adolfo
Sassone Irmo
Scamarcio Gaetano
Scardaccione Decio
Scelba Mario
Scevarolli Gino
Schiano Pietro
Schietroma Dante
Sega Vittorio
Segnana Remo
Segreto Domenico
Senese Ignazio Vincenzo
Sestito Mario
Sica Salvatore
Signorello Nicola
Signori Silvano
Spadaccia Gianfranco
Spadolini Giovanni
Spano Roberto
Spezia Giovanni
Spinelli Francesco
Spitella Giorgio
Stammati Gaetano
Stanzani Ghedini Sergio Augusto
Stefani Dante

Talassi Giorgi Renata
Tambroni Armaroli Rodolfo
Tanga Alfonso
Tarabini Eugenio
Taviani Emilio Paolo
Tedesco Tatò Giglia
Tiriolo Elio
Tolomelli Araldo
Tonutti Giuseppe
Toros Marco
Triglia Riccardo
Tropeano Luigi

Valenza Pietro
Valiante Mario

Valori Dario
Vecchietti Tullio
Venanzi Mario
Venanzetti Claudio
Venturi Giovanni Maria
Vernaschi Vincenzo
Vettori Glicerio
Vignola Mario
Vinay Tullio
Vincelli Sebastiano
Visentini Bruno
Vitale Antonio
Vitale Giuseppe
Vitalone Claudio

Zavattini Agostino
Ziccardi Angelo Raffaele
Zito Sisinio

Deputati:

Abbatangelo Massimo
Abbate Fabrizio
Abete Giancarlo
Accame Falco
Achilli Michele
Aglietta Maria Adelaide
Agnelli Susanna
Aiardi Alberto
Ajello Aldo
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alessi Alberto Rosario
Alici Francesco Onorato
Alinovi Abdon
Aliverti Gianfranco
Allegra Paolo
Almirante Giorgio
Altissimo Renato
Amabile Giovanni
Amalfitano Domenico
Amarante Giuseppe
Ambrogio Franco Pompeo
Amici Cesare
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Andreotti Giulio
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1982

Antonellis Silvio
Antoni Varese
Armato Baldassare
Armella Angelo
Armellin Lino
Arnaud Gian Aldo
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Baldassari Roberto
Baldassi Vincenzo
Baldelli Pio
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Bandiera Pasquale
Baracetti Arnaldo
Barbarossa Voza Maria Imacolata
Barca Luciano
Barcellona Pietro
Bartolini Mario Andrea
Baslini Antonio
Bassanini Franco
Bassetti Piero
Bassi Aldo
Battaglia Adolfo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Belussi Ernesta
Benedikter Johann
Berlinguer Enrico
Berlinguer Giovanni
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovanni
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Bianco Ilario
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso

Boato Marco
Bocchi Fausto
Boffardi Ines
Boggio Luigi
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Bova Francesco
Bozzi Aldo
Branciforti Rossana
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco
Brusca Antonino
Bubbico Mauro
Buttazoni Tonellato Paola

Cabras Paolo
Caccia Paolo Pietro
Cacciari Massimo
Caiati Italo Guido
Calaminici Armando
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario
Caltelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Capria Nicola
Caradonna Giulio
Carandini Guido
Caravita Giovanni
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carlone Andreucci Maria Teresa
Carlotto Natale Giuseppe
Carmeno Pietro

Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrà Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Casalinuovo Mario Bruzio
Casati Francesco
Casini Carlo
Castelli Migali Anna Maria
Castoldi Giuseppe
Catalano Mario
Cattanei Francesco
Cavaliere Stefano
Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto
Ceni Giuseppe
Cerioni Gianni
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Chirico Carlo
Ciai Trivelli Anna Maria
Ciampaglia Alberto
Ciannamea Leonardo
Ciccardini Bartolomeo
Cicchitto Fabrizio
Cicciomessere Roberto
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colombo Emilio
Colonna Flavio
Colucci Francesco
Cominato Lucia
Conchiglia Calasso Cristina
Confalonieri Roberto
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corà Renato
Corder Marino
Corradi Nadia
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Cossiga Francesco
Costa Raffaele

Costamagna Giuseppe
Costi Silvano
Covatta Luigi
Cravedi Mario
Craxi Benedetto
Cristofori Adolfo Nino
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuminetti Sergio
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco
Cusumano Vito

Dal Castello Mario
D'Alema Giuseppe
Dal Maso Giuseppe Antonio
Da Prato Francesco
Darida Clelio
De Caro Paolo
De Cataldo Francesco Antonio
De Cinque Germano
de Cosmo Vincenzo
Degan Costante
Degennaro Giuseppe
De Gregorio Michele
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Pennino Antonio
Del Rio Giovanni
De Martino Francesco
De Michelis Gianni
De Mita Luigi Ciriaco
De Poi Alfredo
De Simone Domenico
Di Giesi Michele
Di Giovanni Arnaldo
Di Vagno Giuseppe
Drago Antonino
Dujany Cesare
Dulbecco Francesco
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico
Erminero Enzo
Esposito Attilio
Evangelisti Franco

Fabbri Orlando
Fabbri Seroni Adriana

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1982

Facchini Adolfo
Faccio Adele
Faenzi Ivo
Fanti Guido
Faraguti Luciano
Federico Camillo
Felici Carlo
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fiori Publio
Fontana Elio
Fontana Giovanni Angelo
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Forte Salvatore
Fortuna Loris
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Frasnelli Hubert
Furia Giovanni
Furnari Baldassarre
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Galante Garrone Carlo
Galli Luigi Michele
Galli Maria Luisa
Gambolato Pietro
Gandolfi Aldo
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Gargano Mario
Garocchio Alberto
Garzia Raffaele
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Gava Antonio
Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giglia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela

Gitti Tarcisio
Giuliano Mario
Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giuseppe
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Greggi Agostino
Grippio Ugo
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Gui Luigi
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ichino Pietro
Ingrao Pietro
Innocenti Lino

Kessler Bruno

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
La Loggia Giuseppe
La Malfa Giorgio
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Torre Pio
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Lettieri Nicola
Ligato Lodovico
Liotti Roberto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodolini Francesca
Lombardi Riccardo
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1982

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Magnani Noya Maria
Magri Lucio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar
Manca Enrico
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Mantella Guido
Marabini Virginiano
Margheri Andrea
Maroli Fiorenzo
Marrafini Alfredo
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martorelli Francesco
Marzotta Caotorta Antonio
Masiello Vitilio
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Matrone Luigi
Matteotti Gianmatteo
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzola Francesco
Mazzotta Roberto
Melega Gianluigi
Mellini Mauro
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Menziani Enrico
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Meucci Enzo
Micheli Filippo
Migliorini Giovanni
Milani Eliseo
Minervini Gustavo
Misasi Riccardo
Molineri Rosalba
Mondino Giorgio
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo

Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nespolo Carla Federica
Nicolazzi Franco
Nonne Giovanni

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orione Franco Luigi
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novello
Palleschi Roberto
Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Maria
Pani Mario
Parlato Antonio
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pavone Vincenzo
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati Maria Augusta
Peggio Eugenio
Pellicani Giovanni
Pellizzari Giovanni
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
Pernice Giuseppe
Perrone Antonio
Petrucci Amerigo
Pezzati Sergio
Picano Angelo
Picchioni Rolando
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Piccoli Maria Santa
Pierino Giuseppe
Pinto Domenico

Pirolò Pietro
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Poti Damiano
Prandini Giovanni
Preti Luigi
Principe Francesco
Proietti Franco
Pucci Ernesto
Pugno Emilio
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria
Quattrone Francesco
Querci Nevol
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Rallo Girolamo
Ramella Carlo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Rende Pietro
Revelli Emidio
Ricci Raimondo
Rindone Salvatore
Rippa Giuseppe
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Robaldo Vitale
Roccella Francesco
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Riccardo
Romita Pier Luigi
Rosolen Angela Maria
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio

Rubbi Emilio
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranco
Saladino Gaspare
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Edoardo
Santagati Orazio
Santi Ermido
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarri Trajujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scàlfaro Oscar Luigi
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Sciascia Leonardo
Scotti Vincenzo
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Segni Mario
Seppia Mauro
Serri Rino
Servadei Stefano
Servello Francesco
Sicolo Tommaso
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Secondo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Speranza Edoardo
Spini Valdo
Sposetti Giuseppe

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1982

Staiti di Cuddia delle Chiuse

Stegagnini Bruno

Sterpa Egidio

Sullo Fiorentino

Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco

Tamburini Rolando

Tancredi Antonio

Tantalo Michele

Tassone Mario

Tatarella Giuseppe

Teodori Massimo

Tesi Sergio

Tesini Aristide

Tesini Giancarlo

Tessari Alessandro

Tessari Giangiacomo

Tiraboschi Angelo

Tocco Giuseppe

Tombesi Giorgio

Toni Francesco

Torri Giovanni

Tortorella Aldo

Tozzetti Aldo

Trantino Vincenzo

Trebbe Aloardi Ivanne

Tremaglia Pierantonio Mirko

Tripodi Antonino

Triva Rubes

Trombadori Antonello

Trotta Nicola

Urso Giacinto

Urso Salvatore

Usellini Mario

Vagli Maura

Valensise Raffaele

Vecchiarelli Bruno

Ventre Antonio

Vernola Nicola

Vietti Anna Maria

Vignola Giuseppe

Vincenzi Bruno

Violante Luciano

Virgili Biagio

Vizzini Carlo

Zaccagnini Benigno

Zamberletti Giuseppe

Zambon Bruno

Zanfagna Marcello

Zanforlin Antonio

Zaniboni Antonino

Zanini Paolo

Zanone Valerio

Zarro Giovanni

Zavagnin Antonio

Zolla Michele

Zoppetti Francesco

Zoppi Pietro

Zoso Giuliano

Zuech Giuseppe

Zurlo Giuseppe

*Sono in missione:**Senatori:*

Malagodi Giovanni

Mitterdorfer Karl

Petrilli Romano

Ripamonti Camillo

Deputati:

Boдрato Guido

Romualdi Pino

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi per i reati di falsa testimonianza riferiti agli onorevoli Andreotti, Rumor e Tanassi, di cui al punto 4) della lettera A delle conclusioni della Commissione, sono stati presentati ordini del giorno intesi a richiedere la dichiarazione di incompetenza del Parlamento in seduta comune e, in via subordinata, la messa in stato di accusa (primo ordine del giorno Lugnano ed altri, punti 2) e 3) e secondo ordine del giorno Lugnano), mentre gli ordini del giorno Crollalanza, Pazzaglia ed altri e Stanzani Ghedini ed altri ai punti 3), 4) e 5) propongono la messa in stato di accusa.

Porro' innanzi tutto in votazione la richiesta di dichiarazione di incompetenza del Parlamento in seduta comune, non ricorrendo l'ipotesi prevista dall'articolo

96 della Costituzione, e della conseguente trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria ordinaria competente per materia e per territorio. In considerazione della natura sostanziale e non meramente procedurale della richiesta, si procederà ad un'unica votazione, per la quale non è prevista la maggioranza qualificata.

Poiché è stato richiesto lo scrutinio segreto, preciso che chi è favorevole alla dichiarazione di incompetenza deporrà la pallina bianca nell'urna bianca e la pallina nera nell'urna nera; chi è contrario deporrà pallina bianca in urna nera e pallina nera in urna bianca.

Per dare ordine all'affluenza alle urne, gli onorevoli segretari procederanno alla chiama prima degli onorevoli senatori e poi degli onorevoli deputati.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione segreta sulla proposta di dichiarazione di incompetenza del Parlamento in seduta comune relativamente al reato di falsa testimonianza riferito agli onorevoli Andreotti, Rumor e Tanassi.

Avverto che il senatore Saragat ha chiesto di poter votare per primo a causa di urgenti impegni. Vi prego di consentire che la Presidenza dia questa precedenza.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	900
Maggioranza	451
Voti favorevoli	378
Voti contrari	522

(È respinta).

Sospendo la seduta fino alle 15.

Hanno preso parte alla votazione:

Senatori:

Abis Lucio Gustavo
Accili Achille
Agrimi Alessandro
Amodeo Aldo
Anderlini Luigi Silvestro
Andreatta Beniamino
Angelin Gastone
Antoniazzi Renzo
Argiroffi Emilio
Ariosto Egidio
Avellone Giuseppe

Bacicchi Silvano
Baldi Carlo
Barsacchi Paolo
Bartolomei Giuseppe
Bausi Luciano
Bellinzona Giovanni
Benassi Ettore
Benedetti Gianfilippo
Beorchia Claudio
Berlanda Enzo
Berti Antonio
Bertone Flavio
Bevilacqua Paolo
Bisaglia Antonio
Boggio Carlo
Boldrini Arrigo
Bollini Rodolfo
Bombardieri Vincenzo
Bompiani Adriano
Bonazzi Renzo
Bondi Giorgio
Bonifacio Francesco Paolo
Boniver Margherita
Borzi Giuseppe
Bozzello Verole Eugenio
Branca Giuseppe
Brezzi Paolo
Brugger Peter
Bufalini Paolo
Busseti Attilio
Buzio Luigi
Buzzi Carlo

Calamandrei Franco
Calarco Antonino
Calice Giovanni
Canetti Nedo

Carlassara Giovanni
Carollo Vincenzo
Castelli Angelo
Cazzato Domenico
Cengarle Onorio
Cerami Giuseppe
Chiarante Giuseppe
Chiaromonte Gerardo
Chielli Walter
Ciacci Aurelio
Cioce Dante
Cipellini Alberto
Coco Giovanni Silvestro
Codazzi Alessandro
Colajanni Napoleone
Colella Pietro
Colombo Ambrogio
Colombo Vittorino (Lombardia)
Colombo Vittorino (Veneto)
Conterno Degli Abbati Anna Maria
Conti Persini Gianfranco
Corallo Salvatore
Cossutta Armando
Costa Mario
Crollanza Araldo

D'Agostini Giulio
Dal Falco Luciano
Damagio Saverio
D'Amelio Saverio
D'Amico Errico
D'Arezzo Bernardo
Da Roit Armando
de' Cocci Danilo
De Giuseppe Giorgio
Degola Giorgio
Della Briotta Libero
Del Nero Alberto
Del Ponte Fausto
Deriu Francesco
De Sabbata Giorgio
De Vito Salverino
De Zan Fabiano
Di Lembo Osvaldo
Di Marino Gaetano
Di Nicola Francesco
Donat-Cattin Carlo

Fabbri Fabio
Faedo Alessandro Carlo
Falcucci Franca
Fallucchi Severino

Fassino Giuseppe
Felicetti Nevio
Ferralasco Giuseppe
Ferrara Maurizio
Ferrara Nicola
Ferrari Aggradi Mario
Ferrucci Claudio
Filetti Cristoforo
Fimognari Giuseppe Beniamino
Finessi Riode
Finestra Aimone
Fiori Peppino
Flamigni Sergio
Fontanari Sergio
Forma Renzo
Formica Salvatore
Forni Luciano
Foschi Armando
Fosson Pietro
Fracassi Giuseppe
Fragassi Donato Michele

Gatti Giuseppe
Genovese Luigi
Gherbez Gabriella
Giacometti Delio
Giovannetti Daverio
Giust Bruno
Gonella Guido
Gozzini Mario
Granelli Luigi
Granzotto Giorgio
Grassi Bertazzi Nicolò
Graziani Enrico Giuseppe
Grazioli Carlo
Grossi Vinci
Gualtieri Libero
Guerrini Paolo
Gusso Giuliano

Iannarone Michele

Jannelli Francesco
Jervolino Russo Rosa

Lai Angelo
Landolfi Antonio
Lapenta Nicola
La Porta Epifanio
La Russa Antonino
La Russa Vincenzo
La Valle Raniero Luigi

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1982

Lavezzari Carlo
Lazzari Elia
Leone Giovanni
Lepre Bruno
Libertini Lucio
Lombardi Domenico Raffaele
Longo Giorgio
Lucchi Giovanna
Lugnano Francesco

Macaluso Emanuele
Macario Luigi
Maffioletti Roberto
Mancino Nicola
Manente Comunale Peppino
Maravalle Fabio
Marchetti Aristide
Marchio Michele
Marcora Giovanni Andrea
Margotto Cesare Pietro
Mariotti Ilo
Marselli Carlo
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Leopoldo Attilio
Martoni Anselmo
Mascagni Andrea
Masciadri Cornelio
Mazza Libero
Mazzoli Giacomo
Melandri Leonardo
Merzario Modesto
Mezzapesa Pietro
Miana Silvio
Milani Armelino
Milani Giorgio
Mineo Ignazio
Miraglia Michele
Miroglio Giuseppe
Mitrotti Tommaso
Modica Enzo
Mola Antonio
Monaco Riccardo
Monsellato Amleto
Montalbano Giuseppe
Morandi Arrigo
Morlino Tommaso
Murmura Antonino

Nepi Gualtiero
Neri Emilio
Noci Maurizio
Novellini Enrico

Oriana Giuseppe
Orlando Giulio
Ossicini Adriano

Pacini Arturo
Pala Pietro
Panico Pasquale
Papalia Antonino
Parrino Francesco
Pastorino Carlo
Patriarca Francesco
Pavan Angelo
Pecchioli Ugo
Pecorino Biagio
Perna Edoardo
Petronio Giuseppe Lelio
Pieralli Piero
Pinna Pietro
Pinto Biagio
Pisanò Giorgio
Pistolese Pietro
Pittella Domenico
Pollastrelli Sergio
Pollidoro Carlo
Pozzo Cesare
Procacci Giuliano

Quaranta Enrico

Rastrelli Antonio
Ravaioli Carla Alberta
Rebecchini Francesco
Riccardelli Liberato
Ricci Cristoforo
Riggio Antonino
Riva Dino
Roccamonte Giosi
Romano Angelo
Romei Carlo
Romeo Antonio
Rosa Vito
Rosi Giorgio Renzo
Rossanda Marina
Rossi Gian Pietro Emilio
Ruhl Bonazzola Ada Valeria
Rumor Mariano

Salerno Carmelo Francesco
Salvaterra Tarcisio
Salvucci Pasquale
Santalco Carmelo
Santonastaso Giuseppe

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1982

Saragat Giuseppe
Saporito Learco
Sarti Adolfo
Sassone Irno
Scamarcio Gaetano
Scardaccione Decio
Scelba Mario
Scevarolli Gino
Schiano Pietro
Schietroma Dante
Sega Vittorio
Segnana Remo
Segreto Domenico
Senese Ignazio Vincenzo
Sestito Mario
Sica Salvatore
Signorello Nicola
Signori Silvano
Spadaccia Gianfranco
Spadolini Giovanni
Spano Roberto
Spezia Giovanni
Spinelli Francesco
Spitella Giorgio
Stammati Gaetano
Stanzani Ghedini Sergio Augusto
Stefani Dante

Talassi Giorgi Renata
Tambroni Armaroli Rodolfo
Tanga Alfonso
Tarabini Eugenio
Taviani Emilio Paolo
Tedesco Tatò Giglia
Tiriolo Elio
Tolomelli Araldo
Tonutti Giuseppe
Toros Marco
Triglia Riccardo
Tropeano Luigi

Ulianich Boris

Valenza Pietro
Valiante Mario
Valori Dario
Vecchietti Tullio
Venanzi Mario
Venturi Giovanni Maria
Vernaschi Vincenzo
Vettori Glicerio
Vignola Mario

Vinay Tullio
Vincelli Sebastiano
Visentini Bruno
Vitale Antonio
Vitale Giuseppe
Vitalone Claudio

Zavattini Agostino
Ziccardi Angelo Raffaele
Zito Sisinio

Deputati:

Abbatangelo Massimo
Abbate Fabrizio
Abete Giancarlo
Accame Falco
Achilli Michele
Aglietta Maria Adelaide
Agnelli Susanna
Aiardi Alberto
Ajello Aldo
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alessi Alberto Rosario
Alici Francesco Onorato
Alinovi Abdon
Aliverti Gianfranco
Allegra Paolo
Almirante Giorgio
Altissimo Renato
Amabile Giovanni
Amalfitano Domenico
Amarante Giuseppe
Ambrogio Franco Pompeo
Amici Cesare
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Andreotti Giulio
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Armato Baldassare
Armella Angelo
Armellin Lino
Arnaud Gian Aldo
Artese Vitale
Astone Giuseppe

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1982

Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Baldassari Roberto
Baldassi Vincenzo
Baldelli Pio
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Bandiera Pasquale
Baracetti Arnaldo
Barbarossa Voza Maria Imacolata
Barca Luciano
Barcellona Pietro
Bartolini Mario Andrea
Baslini Antonio
Bassanini Franco
Bassetti Piero
Bassi Aldo
Battaglia Adolfo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Belussi Ernesta
Benedikter Johann
Berlinguer Enrico
Berlinguer Giovanni
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovanni
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Bianco Ilario
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Boato Marco
Bocchi Fausto
Boffardi Ines
Boggio Luigi
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera

Bonferroni Franco
Bonino Emma
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Bova Francesco
Bozzi Aldo
Branciforti Rossana
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco
Brusca Antonino
Bubbico Mauro
Buttazoni Tonellato Paola

Cabras Paolo
Caccia Paolo Pietro
Cacciari Massimo
Caiati Italo Guido
Calaminici Armando
Caldoro Antonio
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario
Canepa Antonio Enrico
Caltelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Capria Nicola
Caradonna Giulio
Carandini Guido
Caravita Giovanni
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carlioni Andreucci Maria Teresa
Carlotto Natale Giuseppe
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrà Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Casalino Giorgio

Casalnuovo Mario Bruzio
Casati Francesco
Casini Carlo
Castelli Migali Anna Maria
Castoldi Giuseppe
Catalano Mario
Cattanei Francesco
Cavaliere Stefano
Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto
Ceni Giuseppe
Cerioni Gianni
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Chirico Carlo
Ciai Trivelli Anna Maria
Ciampaglia Alberto
Ciannamea Leonardo
Ciccardini Bartolomeo
Cicchitto Fabrizio
Cicciomessere Roberto
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colombo Emilio
Colonna Flavio
Colucci Francesco
Cominato Lucia
Compagna Francesco
Conchiglia Calasso Cristina
Confalonieri Roberto
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corà Renato
Corder Marino
Corradi Nadia
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Cossiga Francesco
Costa Raffaele
Costamagna Giuseppe
Costi Silvano
Covatta Luigi
Cravedi Mario
Craxi Benedetto

Cristofori Adolfo Nino
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuminetti Sergio
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco
Cusumano Vito

Dal Castello Mario
D'Alema Giuseppe
Dal Maso Giuseppe Antonio
Da Prato Francesco
Darida Clelio
De Caro Paolo
De Cataldo Francesco Antonio
De Cinque Germano
de Cosmo Vincenzo
Degan Costante
Degennaro Giuseppe
De Gregorio Michele
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Pennino Antonio
Del Rio Giovanni
De Martino Francesco
De Michelis Gianni
De Mita Luigi Ciriaco
De Poi Alfredo
De Simone Domenico
Di Giovanni Arnaldo
Di Vagno Giuseppe
Drago Antonino
Dujany Cesare
Dulbecco Francesco
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico
Erminero Enzo
Esposito Attilio
Evangelisti Franco

Fabbri Orlando
Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faccio Adele
Faenzi Ivo
Falconio Antonio
Fanti Guido
Faraguti Luciano

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1982

Federico Camillo
Felici Carlo
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fiori Publio
Fontana Elio
Fontana Giovanni Angelo
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Forte Salvatore
Fortuna Loris
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Frasnelli Hubert
Furia Giovanni
Furnari Baldassarre
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Galante Garrone Carlo
Galli Luigi Michele
Galli Maria Luisa
Gambolato Pietro
Gandolfi Aldo
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pia
Gargano Giuseppe
Gargani Mario
Garocchio Alberto
Garzia Raffaele
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Gava Antonio
Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giglia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giuliano Mario
Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giuseppe

Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Greggi Agostino
Grippo Ugo
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Gui Luigi
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ichino Pietro
Ingrao Pietro
Innocenti Lino

Kessler Bruno

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
La Loggia Giuseppe
La Malfa Giorgio
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
La Torre Pio
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Lettieri Nicola
Ligato Lodovico
Liotti Roberto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodolini Francesca
Lombardi Riccardo
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio

Macis Francesco
Madaudo Dino
Magnani Noya Maria
Magri Lucio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar
Manca Enrico
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Mantella Guido
Marabini Virginiangelo
Margheri Andrea
Maroli Fiorenzo
Marrafini Alfredo
Martelli Claudio
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martorelli Francesco
Marzotta Caotorta Antonio
Masiello Vitilio
Massari Renato
Matarrese Antonio
Matrone Luigi
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzola Francesco
Mazzotta Roberto
Melega Gianluigi
Mellini Mauro
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Menziani Enrico
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Meucci Enzo
Micheli Filippo
Migliorini Giovanni
Milani Eliseo
Minervini Gustavo
Misasi Riccardo
Molineri Rosalba
Mondino Giorgio
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo

Motetta Giovanni

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nespolo Carla Federica
Nicolazzi Franco
Nonne Giovanni

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orione Franco Luigi
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novello
Palleschi Roberto
Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Maria
Pani Mario
Parlato Antonio
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pavone Vincenzo
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati Maria Augusta
Peggio Eugenio
Pellicani Giovanni
Pellizzari Giovanni
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Petrucci Amerigo
Pezzati Sergio
Picano Angelo
Picchioni Rolando
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Piccoli Maria Santa
Pierino Giuseppe
Pinto Domenico
Pirolo Pietro
Pisanu Giuseppe

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1982

Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Potì Damiano
Prandini Giovanni
Preti Luigi
Principe Francesco
Proietti Franco
Pucci Ernesto
Pugno Emilio
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria
Quattrone Francesco
Querci Nevol
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Rallo Girolamo
Ramella Carlo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Rende Pietro
Revelli Emidio
Ricci Raimondo
Rindone Salvatore
Rippa Giuseppe
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Robaldo Vitale
Roccella Francesco
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Riccardo
Romita Pier Luigi
Romualdi Pino
Rosolen Angela Maria
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio

Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranco
Saladino Gaspare
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Edoardo
Santagati Orazio
Santi Ermido
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarri Trajujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scàlfaro Oscar Luigi
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Sciaccia Leonardo
Scotti Vincenzo
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Segni Mario
Seppia Mauro
Serri Rino
Servadei Stefano
Servello Francesco
Sicolo Tommaso
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Secondo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Speranza Edoardo
Spini Valdo
Sposetti Giuseppe
Staiti di Cuddia delle Chiuse

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1982

Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tancredi Antonio
Tantalo Michele
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Teodori Massimo
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tiraboschi Angelo
Tocco Giuseppe
Tombesi Giorgio
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tortorella Aldo
Tozzetti Aldo
Trantino Vincenzo
Trebbe Aloardi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tripodi Antonino
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Trotta Nicola

Urso Giacinto
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vagli Maura
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vietti Anna Maria
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Vizzini Carlo

Zaccagnini Benigno
Zamberletti Giuseppe

Zambon Bruno
Zanfagna Marcello
Zanforlin Antonio
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zanone Valerio
Zappulli Cesare
Zarro Giovanni
Zavagnin Antonio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Senatori:

Malagodi Giovanni
Mitterdorfer Karl
Petrilli Romano
Ripamonti Camillo

Deputati:

Bodrato Guido

**La seduta, sospesa alle 13,45,
è ripresa alle 15.**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della richiesta di messa in stato di accusa per i resti di falsa testimonianza riferiti agli onorevoli Andreotti, Rumor e Tannassi, avanzata con gli ordini del giorno di cui è stata data lettura.

Ricordo che la votazione di tali documenti, a norma del citato articolo 26 del regolamento, deve avvenire obbligatoriamente a scrutinio segreto e che essi non sono considerati approvati se non riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. Avverto che in caso di reiezione degli stessi, si intenderanno approvate le conclusioni della Commissione.

Ritengo che si possa votare contestualmente e separatamente sugli ordini del

giorno riguardanti, rispettivamente, l'onorevole Andreotti, l'onorevole Rumor e l'onorevole Tanassi.

La prima coppia di urne si riferisce all'onorevole Andreotti, la seconda all'onorevole Rumor e la terza all'onorevole Tanassi. Chi approva gli ordini del giorno depone la pallina bianca nell'urna bianca e la pallina nera nell'urna nera; chi non li approva depone la pallina bianca nell'urna nera e viceversa. Le palline per le votazioni saranno distribuite separatamente. Per votare con maggiore calma e tranquillità, ciascuno di voi, inoltrandosi nel corridoio, riceverà dai commessi due palline per la prima votazione, poi un altro commesso gli consegnerà due palline per la seconda votazione e un terzo commesso gli consegnerà altre due palline per la terza votazione.

Per dare ordine all'affluenza alle urne, gli onorevoli segretari procederanno all'appello nominale prima degli onorevoli senatori e poi degli onorevoli deputati.

Data la delicatezza delle votazioni, non consentirò la permanenza dei parlamentari nell'emiciclo; invito pertanto i colleghi che desiderino seguire le operazioni di voto a prendere posto nei propri banchi. Avverto, inoltre, che non è consentito, durante le votazioni e le successive operazioni di scrutinio, l'accesso dei colleghi al banco della Presidenza.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di messa in stato di accusa, per il reato di falsa testimonianza, dell'onorevole Andreotti, sulla proposta di messa in stato di accusa, per il reato di falsa testimonianza, dell'onorevole Rumor e sulla proposta di messa in stato di accusa, per il reato di falsa testimonianza, dell'onorevole Tanassi.

Il senatore Saragat è autorizzato a votare per primo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione sulla proposta di messa in stato di accusa dell'onorevole Andreotti per il reato di falsa testimonianza:

Presenti e votanti	892
Maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea		477
Voti favorevoli	364
Voti contrari	528

Poiché non è stata raggiunta la maggioranza assoluta prevista dall'articolo 26 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, dichiaro non approvata la suddetta proposta di messa in stato di accusa.

Comunico il risultato della votazione sulla proposta di messa in stato di accusa dell'onorevole Rumor per il reato di falsa testimonianza:

Presenti e votanti	892
Maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea		477
Voti favorevoli	367
Voti contrari	525

Poiché non è stata raggiunta la maggioranza assoluta prevista dall'articolo 26 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, dichiaro non approvata la suddetta proposta di messa in stato di accusa.

Comunico il risultato della votazione sulla proposta di messa in stato di accusa dell'onorevole Tanassi per il reato di falsa testimonianza:

Presenti e votanti	892
Maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea		477
Voti favorevoli	365
Voti contrari	527

Poiché non è stata raggiunta la maggioranza assoluta prevista dall'articolo 26

del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, dichiaro non approvata la suddetta proposta di messa in stato di accusa (*Vivi prolungati applausi al centro*).

Sono, di conseguenza, approvate le conclusioni della Commissione relative al reato di falsa testimonianza di cui al punto 4) della lettera A della relazione. Si intende altresì approvato il dispositivo di cui alla lettera B della relazione stessa.

Hanno preso parte alla votazione:

Senatori:

Abis Lucio Gustavo
Accili Achille
Agrimi Alessandro
Amadeo Aldo
Andreatta Beniamino
Angelin Gastone
Antoniazzi Renzo
Argiroffi Emilio
Ariosto Egidio
Avellone Giuseppe

Bacicchi Silvano
Baldi Carlo
Barsacchi Paolo
Bartolomei Giuseppe
Bausi Luciano
Bellinzona Giovanni
Benassi Ettore
Benedetti Gianfilippo
Beorchia Claudio
Berlanda Enzo
Berti Antonio
Bertone Flavio
Bevilacqua Paolo
Bisaglia Antonio
Boggio Carlo
Boldrini Arrigo
Bollini Rodolfo
Bombardieri Vincenzo
Bompiani Adriano
Bonazzi Renzo
Bondi Giorgio
Bonifacio Francesco Paolo
Boniver Margherita
Borzi Giuseppe
Bòzzello Verole Eugenio

Branca Giuseppe
Brezzi Paolo
Brugger Peter
Bufalini Paolo
Busseti Attilio
Buzio Luigi
Buzzi Carlo

Calamandrei Franco
Calarco Antonino
Calice Giovanni
Canetti Nedo
Carlassara Giovanni
Carollo Vincenzo
Castelli Angelo
Cazzato Domenico
Cengarle Onorio
Cerami Giuseppe
Chiarante Giuseppe
Chiaromonte Gerardo
Chielli Walter
Ciacci Aurelio
Ciocce Dante
Cipellini Alberto
Coco Giovanni Silvestro
Codazzi Alessandro
Colajanni Napoleone
Colella Pietro
Colombo Ambrogio
Colombo Vittorino (Lombardia)
Colombo Vittorino (Veneto)
Conterno Degli Abbatì Anna Maria
Conti Persini Gianfranco
Corallo Salvatore
Cossutta Armando
Costa Mario
Crollanza Araldo

D'Agostini Giulio
Dal Falco Luciano
Damagio Saverio
D'Amelio Saverio
D'Amico Errico
D'Arezzo Bernardo
Da Roit Armando
de' Cocci Danilo
De Giuseppe Giorgio
Degola Giorgio
Della Briotta Libero
Del Nero Alberto
Del Ponte Fausto
Deriu Francesco

De Sabbata Giorgio
De Vito Salverino
De Zan Fabiano
Di Lembo Osvaldo
Di Marino Gaetano
Di Nicola Francesco
Donat-Cattin Carlo

Fabbri Fabio
Faedo Alessandro Carlo
Falcucci Franca
Fallucchi Severino
Fassino Giuseppe
Felicetti Nevio
Ferralasco Giuseppe
Ferrara Maurizio
Ferrara Nicola
Ferrari Aggradi Mario
Ferrucci Claudio
Filetti Cristoforo
Fimognari Giuseppe Beniamino
Finessi Riode
Finestra Aimone
Fiori Peppino
Flamigni Sergio
Fontanari Sergio
Forma Renzo
Formica Salvatore
Forni Luciano
Foschi Armando
Fosson Pietro
Fracassi Giuseppe
Fragassi Donato Michele
Franco Francesco

Gatti Giuseppe
Genovese Luigi
Gherbez Gabriella
Giacometti Delio
Giovannetti Daverio
Giust Bruno
Gonella Guido
Gozzini Mario
Granelli Luigi
Granzotto Giorgio
Grassi Bertazzi Nicolò
Graziani Enrico Giuseppe
Grazioli Carlo
Grossi Vinci
Gualtieri Libero
Guerrini Paolo
Gusso Giuliano

Iannarone Michele

Jannelli Francesco
Jervolino Russo Rosa

Lai Angelo
Landolfi Antonio
Lapenta Nicola
La Porta Epifanio
La Russa Antonino
La Russa Vincenzo
Lavezzari Carlo
Lazzari Elia
Leone Giovanni
Lepre Bruno
Libertini Lucio
Lombardi Domenico Raffaele
Longo Giorgio
Lucchi Giovanna
Lugnano Francesco

Macaluso Emanuele
Macario Luigi
Maffioletti Roberto
Mancino Nicola
Manente Comunale Peppino
Maravalle Fabio
Marchetti Aristide
Marchio Michele
Marcora Giovanni Andrea
Margotto Cesare Pietro
Mariotti Ilo
Marselli Carlo
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Leopoldo Attilio
Martoni Anselmo
Mascagni Andrea
Masciadri Cornelio
Mazza Libero
Mazzoli Giacomo
Melandri Leonardo
Merzario Modesto
Mezzapesa Pietro
Miana Silvio
Milani Armelino
Milani Giorgio
Mineo Ignazio
Miraglia Michele
Miroglio Giuseppe
Mitrotti Tommaso
Modica Enzo
Mola Antonio

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1982

Monaco Riccardo
Monsellato Amleto
Montalbano Giuseppe
Morandi Arrigo
Morlino Tommaso
Murmura Antonino

Nepi Gualtiero
Neri Emilio
Noci Maurizio
Novellini Enrico

Oriana Giuseppe
Orlando Giulio
Ossicini Adriano

Pacini Arturo
Pala Pietro
Panico Pasquale
Papalia Antonino
Parrino Francesco
Pastorino Carlo
Patriarca Francesco
Pavan Angelo
Pecchioli Ugo
Pecorino Biagio
Perna Edoardo
Petronio Giuseppe Lelio
Pieralli Piero
Pinna Pietro
Pinto Biagio
Pisanò Giorgio
Pistolese Pietro
Pittella Domenico
Pollastrelli Sergio
Pollidoro Carlo
Pozzo Cesare
Procacci Giuliano

Quaranta Enrico

Rastrelli Antonio
Ravaioli Carla Alberta
Rebecchini Francesco
Ricci Cristoforo
Riggio Antonino
Riva Dino
Roccamonte Giosi
Romano Angelo
Romei Carlo
Romeo Antonio
Rosa Vito

Rosi Giorgio Renzo
Rossanda Marina
Rossi Gian Pietro Emilio
Ruhl Bonazzola Ada Valeria
Rumor Mariano

Salerno Carmelo Francesco
Salvaterra Tarcisio
Salvucci Pasquale
Santalco Carmelo
Santonastaso Giuseppe
Saragat Giuseppe
Saporito Learco
Sarti Adolfo
Sassone Irmo
Scamarcio Gaetano
Scardaccione Decio
Scelba Mario
Scevarolli Gino
Schiano Pietro
Schietroma Dante
Sega Vittorio
Segnana Remo
Segreto Domenico
Senese Ignazio Vincenzo
Sestito Mario
Sica Salvatore
Signorello Nicola
Signori Silvano
Spadaccia Gianfranco
Spadolini Giovanni
Spano Roberto
Spezia Giovanni
Spinelli Francesco
Spitella Giorgio
Stammati Gaetano
Stanzani Ghedini Sergio Augusto
Stefani Dante

Talassi Giorgi Renata
Tambroni Armaroli Rodolfo
Tanga Alfonso
Tarabini Eugenio
Tedesco Tatò Giglia
Tiriolo Elio
Tolomelli Araldo
Tonutti Giuseppe
Toros Mario
Triglia Riccardo
Tropeano Luigi

Valenza Pietro

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1982

Valiante Mario
Valori Dario
Vecchietti Tullio
Venanzetti Claudio
Venanzi Mario
Venturi Giovanni Maria
Vernaschi Vincenzo
Vettori Glicerio
Vignola Mario
Vinay Tullio
Vincelli Sebastiano
Visentini Bruno
Vitale Antonio
Vitale Giuseppe
Vitalone Claudio

Zavattini Agostino
Ziccardi Angelo Raffaele
Zito Sisinio

Deputati:

Abbatangelo Massimo
Abbate Fabrizio
Abete Giancarlo
Accame Falco
Achilli Michele
Aglietta Maria Adelaide
Agnelli Susanna
Aiardi Alberto
Ajello Aldo
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alessi Alberto Rosario
Alici Francesco Onorato
Alinovi Abdon
Aliverti Gianfranco
Allegra Paolo
Almirante Giorgio
Amabile Giovanni
Amalfitano Domenico
Amarante Giuseppe
Ambrogio Franco Pompeo
Amici Cesare
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Andreotti Giulio
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina

Antonellis Silvio
Antoni Varese
Armato Baldassare
Armella Angelo
Armellin Lino
Arnaud Gian Aldo
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Baldassari Roberto
Baldassi Vincenzo
Baldelli Pio
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Bandiera Pasquale
Baracetti Arnaldo
Barbarossa Voza Maria Imacolata
Barca Luciano
Barcellona Pietro
Bartolini Mario Andrea
Baslini Antonio
Bassanini Franco
Bassetti Piero
Bassi Aldo
Battaglia Adolfo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Belussi Ernesta
Benedikter Johann
Berlinguer Enrico
Berlinguer Giovanni
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovanni
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Bianco Ilario
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1982

Boato Marco
Bocchi Fausto
Boffardi Ines
Boggio Luigi
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Bova Francesco
Bozzi Aldo
Branciforti Rossana
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco
Brusca Antonino
Bubbico Mauro
Buttazoni Tonellato Paola

Cabras Paolo
Caccia Paolo Pietro
Cacciari Massimo
Caiati Italo Guido
Calaminici Armando
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Capria Nicola
Caradonna Giulio
Carandini Guido
Caravita Giovanni
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carloni Andreucci Maria Teresa
Carlotto Natale Giuseppe
Carmeno Pietro

Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrà Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Casalinuovo Mario Bruzio
Casati Francesco
Casini Carlo
Castelli Migali Anna Maria
Castoldi Giuseppe
Catalano Mario
Cattanei Francesco
Cavaliere Stefano
Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto
Ceni Giuseppe
Cerioni Gianni
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Chirico Carlo
Ciai Trivelli Anna Maria
Ciampaglia Alberto
Ciannamea Leonardo
Ciccardini Bartolomeo
Cicchitto Fabrizio
Cicciomessere Roberto
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colombo Emilio
Colonna Flavio
Colucci Francesco
Cominato Lucia
Compagna Francesco
Conchiglia Calasso Cristina
Confalonieri Roberto
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corà Renato
Corder Marino
Corradi Nadia
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Cossiga Francesco

Costa Raffaele
Costamagna Giuseppe
Costi Silvano
Covatta Luigi
Cravedi Mario
Craxi Benedetto
Cristofori Adolfo Nino
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuminetti Sergio
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco
Cusumano Vito

Dal Castello Mario
D'Alema Giuseppe
Dal Maso Giuseppe Antonio
Da Prato Francesco
Darida Clelio
De Caro Paolo
De Carolis Massimo
De Cinque Germano
de Cosmo Vincenzo
Degan Costante
Degennaro Giuseppe
De Gregorio Michele
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Pennino Antonio
Del Rio Giovanni
De Martino Francesco
De Michelis Gianni
De Mita Luigi Ciriaco
De Poi Alfredo
De Simone Domenico
Di Giesi Michele
Di Giovanni Arnaldo
Di Vagno Giuseppe
Drago Antonino
Dujany Cesare
Dulbecco Francesco
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico
Erminerio Enzo
Esposito Attilio
Evangelisti Franco

Fabbri Orlando

Fabbri Seroni Adriana
Facchini Adolfo
Faccio Adele
Faenzi Ivo
Falconio Antonio
Fanti Guido
Faraguti Luciano
Federico Camillo
Felici Carlo
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fiori Publio
Fontana Elio
Fontana Giovanni Angelo
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Forte Salvatore
Fortuna Loris
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francesse Angela
Franchi Franco
Frasnelli Hubert
Furia Giovanni
Furnari Baldassarre
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Galante Garrone Carlo
Galli Luigi Michele
Galli Maria Luisa
Gambolato Pietro
Gandolfi Aldo
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Gargano Mario
Garocchio Alberto
Garzia Raffaele
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Gava Antonio
Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1982

Gianni Alfonso
Giglia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giuliano Mario
Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giuseppe
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Greggi Agostino
Grippo Ugo
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Gui Luigi
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ichino Pietro
Ingrao Pietro
Innocenti Lino

Kessler Bruno

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
La Loggia Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
La Torre Pio
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Lettieri Nicola
Ligato Lodovico
Liotti Roberto
Lobianco Arcangelo
Lođa Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lo Porto Guido

Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Magnani Noya Maria
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manca Enrico
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredino
Manfredini Viller
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Mantella Guido
Marabini Virginiangelo
Margheri Andrea
Maroli Fiorenzo
Marrafini Alfredo
Martelli Claudio
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martorelli Francesco
Marzotta Caotorta Antonio
Masiello Vitilio
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Matrone Luigi
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzola Francesco
Mazzotta Roberto
Melega Gianluigi
Mellini Mauro
Meneghetti Giacchino Giovanni
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Menziani Enrico
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Meucci Enzo
Micheli Filippo
Migliorini Giovanni
Milani Eliseo
Minervini Gustavo
Misasi Riccardo
Molineri Rosalba
Mondino Giorgio

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1982

Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nespolo Carla Federica
Nicolazzi Franco
Nonne Giovanni

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orione Franco Luigi
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Pagliai Morena Amabile
Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novello
Palleschi Roberto
Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Maria
Pani Mario
Parlato Antonio
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pavone Vincenzo
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati Maria Augusta
Peggio Eugenio
Pellicani Giovanni
Pellizzari Giovanni
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Petrucci Amerigo
Pezzati Sergio
Picano Angelo
Picchioni Rolando
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Piccoli Maria Santa
Pierino Giuseppe

Pinto Domenico
Pirolo Pietro
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Potì Damiano
Prandini Giovanni
Preti Luigi
Principe Francesco
Proietti Franco
Pucci Ernesto
Pugno Emilio
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria
Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Rallo Girolamo
Ramella Carlo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Rende Pietro
Revelli Emidio
Ricci Raimondo
Rindone Salvatore
Rippa Giuseppe
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Robaldo Vitale
Roccella Francesco
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Riccardo
Romita Pier Luigi
Romualdi Pino
Rosolen Angela Maria
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1982

Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranco
Saladino Gaspare
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Edoardo
Santagati Orazio
Santi Ermido
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scalfaro Oscar Luigi
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Sciascia Leonardo
Scotti Vincenzo
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Segni Mario
Seppia Mauro
Serri Rino
Servadei Stefano
Servello Francesco
Sicolo Tommaso
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Secondo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Speranza Edoardo
Sposetti Giuseppe

Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tancredi Antonio
Tantalo Michele
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Teodori Massimo
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tiraboschi Angelo
Tocco Giuseppe
Tombesi Giorgio
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tortorella Aldo
Tozzetti Aldo
Trantino Vincenzo
Trebbi Aloardi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Trotta Nicola

Urso Giacinto
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vagli Maura
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vietti Anna Maria
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Vizzini Carlo

Zaccagnini Benigno
Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno

Zanfagna Marcello
 Zanforlin Antonio
 Zaniboni Antonino
 Zanini Paolo
 Zanone Valerio
 Zarro Giovanni
 Zavagnin Antonio
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zoppi Pietro
 Zoso Giuliano
 Zuech Giuseppe
 Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Senatori:

Malagodi Giovanni
 Mitterdorfer Karl
 Petrilli Romano
 Ripamonti Camillo

Deputati:

Bodrato Guido

Comunicazioni del Presidente sulla scadenza del termine di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per il procedimento instaurato davanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa n. 299/VIII (atti relativi al contratto ENI-Petromin).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Comunicazioni del Presidente sulla scadenza del termine di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per il procedimento instaurato davanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa n. 299/VIII (atti relativi al contratto ENI-Petromin).

Do lettura della lettera pervenutami da parte del Presidente della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, datata 18 febbraio 1982:

«Onorevole Presidente,
 in adempimento di quanto deliberato

dalla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa — che ho l'onore di presiedere — desidero informarLa sullo svolgimento delle indagini istruttorie relative al procedimento n. 299/VIII (atti relativi al contratto ENI-Petromin), per il quale in data 19 febbraio 1982 perviene a scadenza il termine, già prorogato, di cui all'articolo 4 della legge 10 maggio 1978, n. 170: a tale data, peraltro, non risulterà verificata nessuna delle tre ipotesi previste dall'articolo 20, secondo comma, del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, avendo questa Commissione, nella seduta del 17 febbraio 1982, unanimemente ravvisata la necessità di ulteriori accertamenti istruttori piuttosto impegnativi.

Il predetto procedimento è pervenuto a questa Commissione in data 19 maggio 1981 a seguito di trasmissione, effettuata con lettera n. 810519136/SG-AG della signoria vostra, degli atti inviati dalla Procura della Repubblica di Milano l'11 maggio 1981, prot. 2454/81-C P.M.

Quest'ultima missiva, indirizzata anche alla procura della Repubblica di Roma, recava in allegato copia autenticata di parte dei documenti rinvenuti e sequestrati nel corso della perquisizione disposta nei confronti di Licio Gelli, in Castiglion Fibocchi (AR): trattasi, più precisamente, dei documenti contenuti in una busta intitolata «Contratto ENI-Petromin».

La ragione dell'invio degli atti in questione era indicata nella circostanza che già in precedenza la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, come pure la Procura della Repubblica di Roma, si era occupata dei fatti richiamati nei documenti sequestrati. E in effetti sull'argomento la Commissione, a seguito di denuncia di alcuni parlamentari del gruppo radicale della Camera dei deputati, aveva instaurato il procedimento n. 261/VIII che — dopo aver espletato le indagini del caso — aveva definito in data 6 agosto 1980 con ordinanza di dichiarazione di propria incompetenza e di invio degli atti alla procura della Repubblica di Roma per l'eventuale ulteriore corso; per

parte sua, l'autorità giudiziaria di Roma risulta aver concluso il proprio procedimento, nel frattempo instaurato in ordine ai medesimi fatti, con dichiarazione di non doversi promuovere l'azione penale, adottata dal giudice istruttore di quel tribunale in data 16 luglio 1980.

Al ricevimento degli atti provenienti dall'autorità giudiziaria di Milano, il procuratore della Repubblica di Roma provvedeva a trasmettere a questa Commissione tutto il fascicolo processuale formatosi in quegli uffici, al fine dell'«eventuale riunione agli atti esistenti presso la Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa» (note n. 1794/81 del 30 maggio 1981, e n. 1802/81 del 2 giugno 1981, trasmesse con lettera della signoria vostra n. 810602092/SG-AG del 2 giugno 1981).

Dopo l'annuncio dell'arrivo degli atti (da me effettuato nella seduta, immediatamente successiva, del 20 maggio 1981) e conseguente iscrizione del procedimento al n. 299/VIII del registro generale, la Commissione avviava sollecite indagini fin dalla seduta del 27 maggio 1981, disponendo acquisizione di ulteriori documentazioni ed audizione di numerosi testi.

Le sedute dedicate all'argomento dalla Commissione (nel frattempo impegnata anche da altri importanti, complessi procedimenti, tra cui quello riguardante le questioni relative a presunte responsabilità ministeriali connesse con il «processo di Catanzaro per la strage di Piazza Fontana» e quello concernente gli «appalti ANAS») sono state 23, di cui una pubblica, ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 maggio 1978, n. 170, gli esami testimoniali, di uomini politici e di funzionari, ascendono a numero 17 ed è stata effettuata anche una audizione a confronto di due testimoni. Sono state formulate n. 7 richieste di commissione rogatoria internazionale, al fine di ottenere assistenza giudiziaria all'estero per audizione di testi e per acquisizione di notizie e documenti: allo scopo poi di presenziare allo svolgimento di tali rogatorie sono state effettuate numerose missioni all'estero, di cui

quattro con la partecipazione dei relatori onorevoli Busseti e Martorelli.

L'intero fascicolo processuale, con le risultanze delle indagini espletate e la documentazione acquisita, nonché i verbali delle discussioni svoltesi in seno alla Commissione, sono a disposizione della signoria vostra presso gli uffici di segreteria della Commissione stessa.

Con i sensi della mia più viva considerazione.

Firmato: Alessandro Reggiani

La situazione puntualizzata nella lettera di cui ho dato testé lettura, configura l'ipotesi prevista nell'articolo 20 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, a' termini del quale il Presidente in seduta comune è chiamato ad adottare le deliberazioni di competenza.

Sull'argomento, sono stati presentati due ordini del giorno, Martorelli ed altri e Reggiani ed altri, che propongono la remissione degli atti alla Commissione per i procedimenti di accusa per un supplemento di indagini da concludersi nel termine di quattro mesi.

Gli ordini del giorno sono del seguente tenore:

Il Parlamento riunito in seduta comune,

udite le comunicazioni del Presidente dell'assemblea sulla intervenuta scadenza del termine di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per il procedimento instaurato davanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa n. 299/VIII (atti relativi al contratto ENI-Petromin);

visti gli atti del fascicolo, dai quali risulta l'attività istruttoria svolta dalla Commissione nel periodo decorrente dalla data di trasmissione degli atti (19 maggio 1981) e fino alla scadenza del termine inizialmente spettante e successivamente prorogato ai sensi del citato articolo 4, secondo comma (19 febbraio 1982);

preso atto dei complessi accertamenti

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1982

che la Commissione ha ritenuto necessari per l'espletamento delle indagini del caso e che parzialmente essa ha svolto nel corso delle numerose sedute dedicate all'argomento;

rilevato che nel periodo di tempo indicato sono stati eseguiti vari esami testimoniali di uomini politici e funzionari, anche mediante audizione a confronto, e sono state formulate alcune richieste di commissione rogatoria internazionale, al fine di ottenere assistenza giudiziaria all'estero per interrogatori di testi e per acquisizione di notizie e documenti (con effettuazione quindi di missioni all'estero da parte dei commissari relatori);

considerato che se gli accertamenti finora eseguiti hanno consentito di acquisire elementi utili ai fini della conoscenza e della valutazione della trattativa ENI-AGIP-Petromin e in particolare del rapporto relativo al pagamento del compenso della pretesa intermediazione, occorre, tuttavia, che le indagini vengano continuate per una più puntuale intelligenza di dati e circostanze processualmente rilevanti; in particolare in relazione all'eventuale destinazione del compenso per l'intermediazione, in tutto o in parte, a persone fisiche o giuridiche italiane;

che a questo effetto è opportuno ed utile continuare e completare le indagini di carattere finanziario e bancario, anche attraverso commissioni rogatorie internazionali, anche sulle società interessate;

che altresì utile e opportuna è una ulteriore indagine testimoniale soprattutto in relazione alle circostanze intorno alle quali si sono avute dichiarazioni contrastanti; in particolare con l'audizione a confronto: del dottor Carlo Sarchi e del dottor Parviz Mina, sulla qualità di intermediario rivestita da quest'ultimo e sul compenso pattuito; del professor Mazzanti e del dottor Di Donna, sulla circostanza che il primo avrebbe proposto di pagare il compenso per l'intermediazione con fondi neri; dell'onorevole Giulio Andreotti e del senatore Gaetano Stammati,

sulla circostanza che il primo avrebbe spiegato il suo interessamento anche nella fase della procedura dell'autorizzazione ministeriale per il trasferimento all'estero delle previste somme di denaro in favore della società Sophilau; con la audizione, anche dell'ambasciatore Solera sui rapporti tra l'ambasciata italiana a Gedda, il Governo italiano e l'ENI nella fase conclusiva delle trattative;

considerato che il completamento delle indagini è rilevante ai fini di una più puntuale valutazione di comportamenti che possano ricondursi a fattispecie di reati ministeriali

dispone

che ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170 la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa compia un supplemento di istruttoria, a completamento delle indagini già svolte, in ordine al procedimento n. 299/VIII, assegnando a tal fine il termine di mesi quattro a decorrere da oggi.

«MARTORELLI, SPAGNOLI, ALINOV, GUERRINI, ICHINO, PALOPOLI, CERQUETTI, BERNINI, MERZARIO, CARMENO, COCCO, ALLEGRA, FRACCHIA, PECCHIOLI, VIRGILI, DA PRATO, CECCHI, PERANTUONO, FERRUCCI, CASALINO, SEGA, BIANCHI BERETTA, BARBAROSSA VOZA, PAPALIA, MOLINERI, ROSSANDA, BENEDETTI, MONTALBANO, BONETTI MATTINZOLI, BUTTAZZONI TONELLATO, BROCCOLI, IANNI, GUALANDI, VIOLANTE, TEDESCO TATÒ, MARRAFFINI, LODA, GRANATI CARUSO, ZANINI, CRAVEDI, SALVATO, LA PORTA, CORVISIERI, MANFREDI GIUSEPPE, BONCOMPAGNI, CONTERNO DEGLI ABBATI, BONAZZI, AMICI, SPATARO, MONTELEONE, BOSI MARAMOTTI»;

Il Parlamento, riunito in seduta co-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1982

mune ai sensi dell'articolo 20, secondo comma, del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa;

udite le comunicazioni del Presidente dell'Assemblea sulla intervenuta scadenza del termine di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per il procedimento instaurato davanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa n. 299/VIII (atti relativi al contratto ENI-Petromin);

visti gli atti del fascicolo, dai quali risulta l'attività istruttoria svolta dalla Commissione nel periodo decorrente dalla data di trasmissione degli atti (19 maggio 1981) e fino alla scadenza del termine inizialmente spettante e successivamente prorogato ai sensi del citato articolo 4, secondo comma (19 febbraio 1982);

preso atto dei complessi accertamenti che la Commissione ha ritenuto necessari per l'espletamento delle indagini del caso e che parzialmente essa ha svolto nel corso delle numerose sedute dedicate all'argomento;

rilevato che nel periodo di tempo indicato sono stati eseguiti vari esami testimoniali di uomini politici e funzionari, anche mediante audizione a confronto, e sono state formulate alcune richieste di commissione rogatoria internazionale, al fine di ottenere assistenza giudiziaria all'estero per escussione di testi e per acquisizione di notizie e documenti (con effettuazione quindi di missioni all'estero da parte dei commissari relatori);

considerato che, nonostante l'impegno posto nell'espletamento delle indagini, gli accertamenti ritenuti necessari non sono risultati interamente eseguiti, soprattutto per quanto si riferisce a quelli disposti fuori del territorio nazionale;

rilevata la necessità — evidenziata anche da unanimi valutazioni espresse dalla Commissione nella seduta del 17 febbraio 1982 — di procedure ad acquisizione di ulteriori elementi di giudizio, a scopo anche di riscontro e di verifica,

affinché la Commissione stessa sia posta in grado di riferire in forma compiuta al Parlamento per le determinazioni di competenza;

dispone

che, ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, della richiamata legge 10 maggio 1978, n. 170, la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa compia un supplemento di istruttoria, a completamento delle indagini già svolte, in ordine al procedimento n. 299/VIII, assegnando a tal fine il termine di quattro mesi a decorrere da oggi.

«REGGIANI, BIANCO GERARDO, BUSSETI, PENNACCHINI, FERRARI SILVESTRO, BEORCHIA. FIORI PUBLIO, VITALONE, MANENTE COMUNALE, LA PENTA, CAROLLO, GRAZIOLI, FRACASSI, ROSA, PALA, DAL FALCO, CASTELLI, PACINI, MANCINO, TONUTTI, TANGA, VETTORI, SANTALCO, DEL PONTE, SENESE, TOROS, FORNI, AMADEO, GUSSO, MARIOTTI, BONIFACIO, ROMEI, SALERNO, RIGGIO, IERVOLINO RUSSO, COLOMBO VITTORINO (V.), DAMELIO, TRIGLIA, GULLOTTI, VERNOLA, SEGNI, SABBATINI, ANDÓ, IANNELLI, MANFREDI MANFREDO, CIRINO POMICINO, RUBBI EMILIO, ROMITA, ROBALDO, ALESSI, BOVA, CASATI, ERMINERO, BALESTRACCI, AIARDI, ZANIBONI, CITARISTI, PATRIA, BASSI, MAROLI, AMABILE, CARELLI, GITTI, BASLINI, BOZZI».

Nello stesso senso si esprime un terzo ordine del giorno Franchi ed altri che è stato dichiarato ammissibile, nonostante i firmatari non raggiungano il prescritto numero di 50 parlamentari, in quanto del tutto identico all'ordine del giorno Martorelli.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1982

L'ordine del giorno è del seguente tenore:

Il Parlamento riunito in seduta comune,

udite le comunicazioni del Presidente dell'Assemblea sulla intervenuta scadenza del termine di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per il procedimento instaurato davanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa n. 299/VIII (atti relativi al contratto ENI-Petromin);

visti gli atti del fascicolo, dai quali risulta l'attività istruttoria svolta dalla Commissione nel periodo decorrente dalla data di trasmissione degli atti (19 maggio 1981) e fino alla scadenza del termine inizialmente spettante e successivamente prorogato ai sensi del citato articolo 4, secondo comma (19 febbraio 1982);

preso atto dei complessi accertamenti che la Commissione ha ritenuto necessari per l'espletamento delle indagini del caso e che parzialmente essa ha svolto nel corso delle numerose sedute dedicate all'argomento;

rilevato che nel periodo di tempo indicato sono stati eseguiti vari esami testimoniali di uomini politici e funzionari, anche mediante audizione a confronto, e sono state formulate alcune richieste di commissione rogatoria internazionale, al fine di ottenere assistenza giudiziaria all'estero per interrogatori di testi e per acquisizione di notizie e documenti (con effettuazione quindi di missioni all'estero da parte dei commissari relatori);

considerato che se gli accertamenti finora eseguiti hanno consentito di acquisire elementi utili ai fini della conoscenza e della valutazione della trattativa ENI-AGIP-Petromin e in particolare del rapporto relativo al pagamento del compenso della pretesa intermediazione, occorre, tuttavia, che le indagini vengano continuate per una più puntuale intelligenza di dati e circostanze processualmente rilevanti; in particolare in rela-

zione all'eventuale destinazione del compenso per l'intermediazione, in tutto o in parte, a persone fisiche o giuridiche italiane;

che a questo effetto è opportuno ed utile continuare a completare le indagini di carattere finanziario e bancario, anche attraverso commissione rogatorie internazionali, anche sulle società interessate;

che altresì utile e opportuna è una ulteriore indagine testimoniale soprattutto in relazione alle circostanze intorno alle quali si sono avute dichiarazioni contrastanti; in particolare con l'audizione a confronto: del dottor Carlo Sarchi e del dottor Parviz Mina, sulla qualità di intermediario rivestita dal quest'ultimo e sul compenso pattuito; del professor Mazzanti e del dottor Di Donna, sulla circostanza che il primo avrebbe proposto di pagare il compenso per l'intermediazione con fondi neri; dell'onorevole Giulio Andreotti e del senatore Gaetano Stammati, sulla circostanza che il primo avrebbe spiegato il suo interessamento anche nella fase della procedura dell'autorizzazione ministeriale per il trasferimento all'estero delle previste somme di denaro in favore della società Sophilau; con la audizione, anche, dell'ambasciatore Solera sui rapporti tra l'Ambasciata italiana a Gedda, il Governo italiano e l'ENI nella fase conclusiva delle trattative;

considerato che il completamento delle indagini è rilevante ai fini di una più puntuale valutazione di comportamenti che possano ricondursi a fattispecie di reati ministeriali

dispone

che ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170 la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa compia un supplemento di istruttoria, a completamento delle indagini già svolte, in ordine al procedimento n. 299/VIII, assegnando a tal fine il termine di mesi quattro a decorrere da oggi.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1982

«FRANCHI, SERVELLO, CROLLA-LANZA, MONACO, PAZZAGLIA, BAGHINO, MARTINAT, DEL DONNO, TRIPODI, RAUTI, ABBATANGELO, VALENSISE, SOSPIRI, FINESTRA, ZANFAGNA, TATARRELLA, MARCHIO, FILETTI, RALLO, PISTOLESE, POZZO, PARLATO, RASTRELLI, LA RUSSA, TRANTINO, MITROTTI, PIROLO, GUARRA, SANTAGATI, PECORINO, LO PORTO, MENNITTI, RUBINACCI».

Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare l'onorevole Melega. Ne ha facoltà.

GIANLUIGI MELEGA. Signor Presidente, colleghi parlamentari, a me non pare casuale che questo pomeriggio il Parlamento debba occuparsi di vicende, quali quelle che vanno comunemente sotto etichetta ENI- Petromin, dopo aver passato la mattinata ad occuparsi dei casi connessi con la strage di Piazza Fontana e il processo di Catanzaro. Non mi pare casuale, dico, come parlamentare radicale, perché come parlamentare radicale io vedo un filo comune legare queste vicende: là un caso di connessione tra classe politica dominante e terrorismo; qui connessioni tra classe politica dominante e terrorismo, di altro tipo, ma altrettanto pericoloso per la Repubblica di quello che vuole esprimersi con manifestazioni di violenza fisica: il terrorismo economico.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
OSCAR LUIGI SCÀLFARO.

GIANLUIGI MELEGA. Colleghi, se dobbiamo trarre un lezione dalle vicende che si sono concluse con le votazioni di stamane e di oggi pomeriggio, e che hanno visto chiudere, purtroppo per la mia parte, nel modo con cui si è chiuso, con una finale denegazione della ricerca della verità sulle vicende cominciate nel 1969 (vale a dire tredici anni fa); se dobbiamo

trarre un insegnamento da questa lezione, l'insegnamento è che su questo tipo di casi di malaffare bisogna agire presto e subito; bisogna fare ricorso, all'interno di tutte le forze politiche, a coloro che non hanno dimenticato i principi morali elementari, a cui si deve uniformare la condotta di un rappresentante del popolo, perché, senza questa alleanza al di là degli steccati politici, anche in questo caso noi non arriveremo alla verità, anche in questo caso noi daremo al popolo italiano la sensazione, non di aver cercato di sconfiggere i mascalzoni, ma di aver dolosamente o per indifferenza consentito che le loro mene e le loro mire andassero in porto.

Credo che si debba dare alla Commissione inquirente la proroga richiesta, credo gliela si debba dare perché un esame non superficiale del lavoro svolto dalla Commissione mostra che in effetti un progresso si è compiuto, e — per quel che può valere la mia impressione personale — il progresso può essere accreditato a membri di diverso colore politico della Commissione. Credo che su questa vicenda, almeno fino ad ora, qualcosa, in effetti, qualche tentativo di voler cercare la verità la Commissione nel suo complesso l'ha effettuato e che, quindi, vada incoraggiata, vada sollecitata, vada tenuta sotto controllo, ma non vada bloccata in questo momento, in questa posizione, in questa condizione ed a questo stato dei suoi lavori. Dico subito, tuttavia, anche se questa proroga di quattro mesi a me pare non ulteriormente prorogabile successivamente, e dico subito che, a mio avviso, negli atti già allo stato esistono tutti gli elementi per rinviare davanti all'alta corte con varie imputazioni di reato diversi ministri *pro tempore* e presidenti del Consiglio. Se quindi c'è una ragione di proroga, è una ragione che può essere ascritta al legittimo desiderio di completare un lavoro di investigazione e di ricerca tanto delicato. Ma, se qualcuno pensasse che questa proroga deve servire, come in altre occasioni le proroghe sono servite, ad arrivare ad un tempo indeterminato, in cui tutti i fatti e le valutazioni

si confondono e la possibilità di arrivare ad un verdetto di giustizia svanisce con la lontananza del tempo, è bene dire subito qui che noi radicali a questo ci opporremo fino in fondo. Con l'ENI-Petromin non si deve ripetere quello che è successo con piazza Fontana e con Catanzaro, non deve avvenire che passi addirittura una generazione prima che si arrivi al verdetto finale. Sarebbe assurdo che ciò fosse proclamato da una parte politica, che pure è minoritaria in questo Parlamento, se non fosse perché noi siamo sicuri che dietro alla nostra visione della vicenda c'è purtroppo ormai nel paese una necessità reale, urgente, signor Presidente, colleghi parlamentari, di arrivare alla verità in questa vicenda e presto, perché se è vero — come è vero e come ci ha detto recentemente il ministro delle partecipazioni statali in una audizione in Commissione bilancio — che l'ENI perde ormai 5 miliardi al giorno, se è vero — come è vero — che l'ENI, come altri enti di Stato, è arrivato a questa condizione deplorabile, e probabilmente immeritata per i suoi lavoratori, per essere stato di fatto, come è stato e come si vede, come si evince dalla lettura di questi atti, infedato ad un sistema di potere clientelare e «spolpatorio» da parte della classe politica, ebbene, questo è il momento per cui almeno sull'ENI si arrivi a creare nei politici il terrore di continuare con tali sistemi che indubbiamente in questi ultimi anni, se non sono stati la causa esclusiva, sono stati certamente una concausa determinante della condizione disastrosa che ha visto quella che una volta era una azienda di Stato piena di profitti, fornitrice di lavoro e procuratrice di ricchezza per la collettività, diventare di fatto, nei suoi libri contabili, un pozzo in cui il denaro della collettività viene gettato per essere risucchiato non si sa da chi, come dimostrano gli atti di questa inchiesta.

Signor Presidente, colleghi parlamentari, nonostante il poco tempo passato — poco tempo se rapportato alle vicende testé ricordate di piazza Fontana — da quando quello che possiamo chiamare lo scandalo ENI-Petromin comincia, è bene

tuttavia ricordare molti aspetti di somiglianza fra l'inizio di questa vicenda e la situazione in cui ci troviamo oggi.

Ancora una volta, non casualmente, l'ENI si trova oggi al centro di scandali gravissimi tanto da portare alla misura del commissariamento; scandali che sicuramente si riconducono a quanto è avvenuto nel 1979 nei rapporti tra ENI e Petromin.

Vorrei ricordare ai colleghi, ma sono sicuro che molti ne sono già al corrente, che fu proprio agli inizi del 1979 che venne nominato presidente dell'ENI il dottor Mazzanti. Ai componenti della Commissione inquirente vorrei ricordare — penso che questo possa essere un proficuo terreno di ulteriori indagini — che proprio nel gennaio e febbraio del 1979 l'ENI, attraverso la sua finanziaria estera, la *Tradinvest*, comincia ad entrare in quel tipo di operazione che in questi giorni è al centro dello scandalo. Lo ricordo perché credo che qui vi sia materiale di indagine e perché credo che su ciò la Commissione non abbia ancora indagato. Come mai? È una domanda che pongo perché resti agli atti perché — mi sia consentito questo inciso — una delle caratteristiche più preziose di questa vicenda è che molte cose, signor Presidente, furono poste agli atti delle audizioni della Commissione bilancio due o tre anni fa; e fortunatamente è così perché, andando a rileggere i resoconti stenografici di quelle audizioni, si scoprono le menzogne e i reati che la Commissione inquirente deve perseguire; un lavoro che mi auguro porterà fino in fondo arrivando alla messa in stato di accusa degli uomini politici chiamati in causa.

Desidero che resti agli atti che suppongo che la Commissione troverà molto interessante andare a vedere come mai nel febbraio 1979 per la prima volta la società finanziaria estera dell'ENI, la *Tradinvest*, concede due prestiti per complessivi 60 milioni di dollari ad una finanziaria collegata con il Banco ambrosiano.

In questi giorni ci si è chiesto ripetutamente come mai la finanziaria di un ente strutturalmente debitore sul mercato fi-

nanziario si impegni in prima persona a prestare valuta, quando la stessa società capogruppo, l'ENI, o le società affiliate, sono alla ricerca, a volte affannosa, di valuta, a tassi persino superiori a quelli praticati ai propri clienti, o ad alcuni dei propri clienti, come la *Tradinvest*.

Ebbene, credo che di qui si può cominciare a vedere quell'inizio di intreccio di interessi e di persone che, come una terribile malattia parassitaria, hanno prosciugato l'ENI dei propri profitti, a vantaggio ancora non si sa di chi.

Ricordo ai colleghi che il 1979 era un anno elettorale e che proprio agli inizi di quell'anno si profilava lo scioglimento delle Camere e la successiva campagna elettorale, con una collocazione di forze politiche non molto diversa, ma pur tuttavia diversa da quella attuale. Era diverso il rapporto tra le correnti all'interno del partito socialista; era diverso il rapporto di dominio — e sottolineo questo vocabolo — fra le forze politiche e i grandi mezzi di informazione.

Chi ha seguito le cronache di questi anni (che sono emerse variamente sotto diversi titoli, dallo scandalo ENI-Petromin a quello della P2, a quello del *Corriere della sera*) ritrova tutti i protagonisti di quella che è una società sottostante alla società formale, che noi in un certo senso rappresentiamo, e che in questo tipo di — mi si consenta il bisticcio — affari di malaffare trova la linfa con cui alimentarsi, con cui moltiplicare il proprio potere, con cui piegare ai propri voleri non soltanto le maggiori forze politiche, ma persino molti uomini, che forse non potevano figurarsi di venire così aspramente e duramente sottoposti a ricatti personali e collettivi, come furono quelli che sono stati appunto dimostrati dalle vicende pubbliche dal 1979 ad oggi.

Credo che, se la Commissione inquadrerà il proprio prossimo lavoro da questo punto di vista, l'indirizzo delle domande da rivolgere, e il loro contenuto, apparirà istantaneamente chiaro. Non ci vuole molto, colleghi, per arrivare alla verità in questa vicenda, sempre che lo si

voglia! Non ci vuole uno Sherlock Holmes! Basta chiamare le persone sotto giuramento e far loro le domande. E, se mentono, come molti di loro hanno fatto, come andrò a dimostrare, porli a confronto.

Credo che i membri della Commissione mi consentiranno molto umilmente questo suggerimento. Negli atti noi troviamo le prove concrete (già ci sono, signor Presidente, onorevole collega che presiede la Commissione inquirente) delle menzogne: infatti, quando di due persone una afferma una cosa e l'altra l'esatto contrario, noi possiamo essere sicuri che almeno uno dei due mente.

Ho provato, quasi fosse un gioco enigmistico, a stendere un piccolo elenco di possibili confronti che potrebbero quanto meno acclarare dati di fatto importanti per arrivare alla verità. Ad esempio, potremo mettere a confronto il professor Mazzanti e l'ingegner Barbaglia, che dicono in atti cose radicalmente diverse sulla figura del cosiddetto intermediario: mentre uno dice che era stato indicato dalla controparte, l'altro lo nega recisamente. Uno dei due evidentemente mente. Potremo mettere a confronto il professor Mazzanti con il dottor Di Donna, visto che uno indica l'intermediario come non italiano, l'altro lo indica come «arabo»: a voi forse sembrerà un esercizio dialettico, ma io non credo che in questa vicenda vi siano esercizi dialettici che possano essere stirati oltre il limite in cui sono stati stirati nelle varie sedi parlamentari.

Potremmo anche mettere a confronto l'onorevole Andreotti con il senatore Stammati, visto che il primo ha ripetutamente dichiarato di non aver mai parlato dell'intermediario nel periodo tra il 6 giugno e il 30 luglio 1979, mentre il senatore Stammati indica, addirittura per iscritto, le date in cui di questo argomento avrebbe parlato con l'onorevole Andreotti. E ricordo che l'onorevole Andreotti ha assunto su di sé, davanti alla Commissione bilancio, l'intera responsabilità politica della conclusione del contratto, per contratto intendendosi evidentemente il contratto per la fornitura e il

contratto sussidiario per l'intermediazione (o tangente che dir si voglia).

Potremmo mettere a confronto il professor Lombardini, ministro delle partecipazioni statali *pro tempore*, ed altri ministri, visto che il professor Lombardini ha pubblicamente affermato che la tangente non era andata ai sauditi, mentre altri non dicono questo con altrettanta certezza. Se si vuole arrivare a stabilire per lo meno l'esistenza di un reato di falsa testimonianza (e mi limito a dire questo per non dire di peggio), è possibile trovare in questi confronti la semplice chiave per arrivarci.

Ma possiamo fare anche un altro confronto, che peraltro già esiste in atti. A questo proposito, va dato al senatore Busseti e all'onorevole Martorelli di azione benemerita quando, su incarico della Commissione, sono andati ad interrogare il presunto intermediario, il signor Parviz Mina. E le dichiarazioni del signor Mina, che dice di non aver percepito dall'ENI un solo soldo, devono essere confrontate con quelle del dottor Sarchi e del dottor Mazzanti (allora massimi dirigenti dell'ENI), che sostengono invece che lui, Mina, era l'intermediario, e che quindi a lui doveva essere versata la percentuale! La Commissione potrà sicuramente ascoltare gli avvocati di Ginevra dello studio Poncet che hanno pubblicamente dichiarato che i titolari dei due conti o di due conti — e la differenza non è poca — presso la banca Pictet, erano i signori Mina e Taher, mettendoli a confronto con quanto invece affermano in contrario questi signori; ma, proseguendo, possiamo, potremo mettere a confronto l'ingegner Mazzanti, il dottor Barbaglia con i membri dei consigli d'amministrazione delle società che dirigevano, cui hanno deliberatamente tenuto nascosto il particolare della tangente del 7 per cento, come risulta dagli atti di questi consigli d'amministrazione. Anche qui esistono già gli estremi di reato!

In questa vicenda, basta voler procedere, colleghi parlamentari e signor Presidente, e mi auguro quindi che il Parlamento, consentendo alla Commissione di

prolungare i propri lavori, carichi questo suo consenso della volontà di procedere e di arrivare a determinare chi ha preso questi denari o (fatto curioso ma anch'esso significativo circa la natura dell'intermediazione) chi non li ha presi, perché non credo risulti alla Commissione che i 17 milioni di dollari versati presso la Banca Pictet siano stati ritirati da qualcuno. E quale intermediario mai che abbia portato a termine un affare così succoso, qualora questo fosse pulito (come i dirigenti dell'ENI e molti dirigenti politici del Governo *pro tempore* sostennero), si tratterebbe dell'intascare la percentuale non piccola di 17 milioni di dollari, se, in verità, dietro questa percentuale e dietro lo stesso atto dell'incasso, non esistesse la possibilità di scoprire il marchingegno con cui si tentava di depauperare l'ENI e derubare il popolo italiano?

La Commissione ne è sicuramente al corrente; ma, se questa pausa intermedia dei lavori parlamentari potrà essere utilizzata, credo possa esserlo proprio perché i parlamentari forniscano alla Commissione in spirito collaborativo quelle indicazioni che possano consentirle di accelerare o rendere più proficui i propri lavori. Alla Commissione vorrei ricordare che le banche svizzere, compresa la Pictet, il 9 dicembre 1977 firmarono una convenzione con cui si obbligavano a non intervenire in operazioni penalmente perseguibili ed a non facilitare movimenti clandestini di capitali. Di fronte al fatto che una tangente tanto sospetta di 17 milioni di dollari, versata sul conto di una banca svizzera che ha firmato tale convenzione, non sia stata finora ritirata, il Governo italiano ed il Parlamento, attraverso la Commissione inquirente, avrebbero a mio parere il dovere di chiedere al Governo svizzero ed ai rappresentanti della banca svizzera di onorare quel pubblico impegno, che pure è un impegno che non a caso venne preso dalle banche svizzere per non essere coinvolte oltre misura in reati gravi. Ebbene, io credo che si possa chiedere a questa banca di onorare la firma sotto questa conven-

zione, e dire chi sono i titolari non del conto ma della firma che sta sotto di esso. Il conto, lo sappiamo benissimo, è intestato ad una società panamense che rappresenta un semplice sportello; ma come ha detto chiaramente il presidente *pro tempore* di quella società, il signor Amadruz, avvocato di Ginevra e che per un certo periodo di tempo si è trovato ad essere, per lo meno formalmente, il percettore, come presidente della Sophilau, della tangente, una cosa è fare il presidente di una società e un'altra è essere titolari di una firma di un conto in banca che formalmente è intestato a questa società. La Commissione può proficuamente occupare una parte di questi quattro mesi per chiedere al governo svizzero e alle banche svizzere di onorare quell'impegno morale che esse hanno sottoscritto con quella convenzione. Così facendo, in questa vicenda, che senza ombra di dubbio si può classificare sporca, si aiuterebbero le persone perbene, che siedono in questo Parlamento, ad individuare coloro che anche dal presidente del consiglio *pro tempore*, onorevole Andreotti, sono stati definiti con quell'etichetta che a me è parsa benevola, e cioè ladroni. Se ci sono dei ladroni in questa vicenda, colleghi commissari, credo che attraverso questi strumenti sia possibile e si debba arrivare ad identificarli. Penso che questo sia un dovere necessario e non rinviabile nel tempo.

Ritengo che la vicenda ENI-Petromin rappresenterà una cartina di tornasole, in relazione a come la Commissione inquirente la risolverà, e sia per lo scandalo ENI di questi giorni, sia per il possibile mutamento, non in senso moralistico, bensì nell'ambito dell'emergenza morale, che si può imporre alla nostra classe politica. Chi ha letto — come chiunque abbia esaminato gli atti del procedimento — il diario del senatore Stammati (non parlo dell'altro anonimo, pure come molto bene informato, ritrovato tra le carte di Licio Gelli; parlo del diario accettato come proprio dal professor Stammati e pure ritrovato tra le carte di Gelli) non può non provare, colleghi, un moto di disgusto di

fronte alla trama di sotterfugi, di bugie, di reticenze, di sospetti, di accuse che il senatore Stammati registra, con nome e cognome, in tutta questa vicenda. Ebbene, quei personaggi, che in tali vicende da basso impero, figurano in quel diario, sono ancora oggi tra noi, sono ai loro posti, alcuni anzi sono stati promossi all'interno dell'ENI.

Noi non possiamo non reagire con un moto di indignazione morale di fronte al fatto che così ci si comportava nel 1977, in base alla testimonianza del senatore Stammati, e che, nonostante questo, si è continuato a mantenere comportamenti simili nel 1979, 1980, 1981, 1982. Perché, se quel che venne fatto, ad esempio, di questo prestito della *Tradinvest* del 1979 era illegittimo, non ci si è preoccupati subito di bloccare questo evidente canale di fondi neri e di baratti loschi tra figure losche, tra persone che approfittano delle condizioni in cui è loro consentito di giocare per fare non tanto i loro affari, che pure sono indicati con ampie percentuali, ma gli affari di quella che possiamo chiamare la società parallela fondata non sulla Costituzione, ma su un insieme di valori che è l'esatto contrario speculare di quello che qui dovremmo difendere e fare nostro?

Ecco perché grava una grande responsabilità sui commissari! Infatti non deve più essere consentito neppure un altro malvezzo, anche se è qualcosa di più, un'altra mascalzonata che spesso si ripete e si ripresenta in questa Camera e nel Senato: è cioè l'abitudine a mentire, che è propria di alcuni rappresentanti di Governo e di alcuni parlamentari allorché vengono nelle varie sedi del Parlamento! Essi raccontano frottole, non dicono la verità! Questo non deve essere più essere consentito anche ai signori commissari! Anche qui, se non c'è una responsabilità primaria nel malaffare, c'è una responsabilità di copertura che rende possibile il malaffare.

Vorrei invitare i colleghi ad andare a rileggere le dichiarazioni del senatore Sarti, quando il 20 novembre 1979 venne qui a rispondere alle prime interrogazioni

ed interpellanze sulla vicenda ENI-Petromin. Andate a rileggerle alla luce di quello che poi si è saputo! Vedrete come, con abilità degna di un legale di Al Capone, il rappresentante del Governo sia venuto a tessere una sua tela di mezze verità, di reticenze e di bugie per ingannare il Parlamento! Questo non può più essere consentito! Non è soltanto questione di ENI-Petromin, ma è una questione fondamentale nei rapporti politici e nella esistenza politica della nostra democrazia! È qualcosa che purtroppo si ripete spesso nelle nostre aule e nelle nostre Commissioni; è qualcosa che purtroppo perennemente resta senza sanzione!

Anche questo non può essere più tollerato! Bisogna escogitare il modo di far sì che, quando qualcuno mente al Parlamento, questo qualcuno debba pagare il fio della sua menzogna: deve rendere conto di ciò che ha fatto!

Ebbene, non credo che ci sia molto altro da dire, se non in merito a un capitolo a parte, che pure non è insignificante in questa teoria. È il capitolo che riguarda la parte avuta da Licio Gelli, dai suoi amici, dai suoi conniventi e dalle sue vittime — se così si possono chiamare — in questa vicenda.

L'intera vicenda ENI-Petromin si intreccia con la vicenda della P2 e con la vicenda del *Corriere della sera*. È con angoscia, signor Presidente, che una persona per bene si rende conto di quale potere di ricatto avesse un mascalzone come Licio Gelli e come egli potesse servirsene, perché uomini politici di ogni calibro erano disposti a cedere al ricatto, o, addirittura, a facilitare ed estendere le condizioni per cui quei ricatti potevano essere compiuti, perché uomini politici di ogni calibro erano, di fatto diventati i fornitori di *dossier*, i «munizionatori» di Gelli: coloro che davano a Gelli le carte con cui egli, poi, chiedeva a loro e ad altri non di fare il bene della Repubblica, ma di fare il bene proprio personale, dei propri loschi affari e dei loschi affari dei propri amici.

Credo che, nonostante ci sia una Com-

missione parlamentare inquirente ed una Commissione di inchiesta sulla vicenda della Loggia P2, questo aspetto della questione ENI-Petromin non debba essere sottovalutato dai commissari al lavoro, proprio perché, attraverso quel sistema, si arrivava a formulare in via operativa un disegno delle potenzialità di spoliamento degli enti pubblici, si arrivava a teorizzare che si dovevano spogliare gli enti pubblici dei propri patrimoni per conquistare il controllo o la proprietà dei grandi mezzi di comunicazione e, con quelli, modificare gli equilibri politici esistenti nel nostro paese e arrivare a quella repubblica parallela — perché così veramente la possiamo chiamare — che certamente avrebbe fatto di questi misfatti la radice prima della propria esistenza, la propria norma originaria, trasformando quindi il nostro paese da una repubblica democratica in una repubblica delinquenziale.

Io credo che questa sia la scommessa che è di fronte ai commissari. E mi auguro che da qui a quattro mesi, quando essi decideranno se mandare davanti all'Alta corte gli uomini politici coinvolti in questa vicenda, per fatti da loro commessi nella carica di ministro, essi ricordino che qui, a mio avviso, si gioca veramente una scommessa definitiva, non tanto per il passato, quanto per il futuro. Se noi in questo momento non spezziamo la logica di quelle vicende, noi ci ritroveremo soffocati, da qui a qualche tempo, da quelle stesse vicende.

Quindi io auguro ai commissari un buon lavoro, perché un loro buon lavoro sarà cosa benemerita per tutti i cittadini italiani.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Andò. Ne ha facoltà.

SALVATORE ANDÒ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ancora una volta in questa legislatura il Parlamento è chiamato ad occuparsi dell'affare ENI-Petromin ed è chiamato ad occuparsene, non per pervenire ad una chiusura formale del caso, ma per consentire ulteriori indagini alla Commissione inquirente, at-

traverso la concessione di una proroga; il che conferma quanto complessi si presentino i fatti ancora da verificare, quanto intricata sia la rete dei rapporti economici ed interpersonali sulla quale indagare, quanto insomma significativa continui ad essere questa vicenda nell'ambito del sistema delle relazioni politiche intorno alle quali si sviluppa la nostra vita democratica. Da questo punto di vista, quindi, ha scarsa rilevanza l'occasione, come è noto, fornitaci dalle carte trovate nell'abitazione di Licio Gelli. Tale fatto contingente, semmai, ci fornisce una conferma dell'ampiezza della rete stessa dalla P2 nel paese, e della capacità di tale loggia di coprire o, comunque, di coinvolgere gran parte delle vicende economiche e politiche intervenute nella vita nazionale recente, ed aventi come comune denominatore l'elemento dell'intrigo o dell'affare illecito.

Forse da una lettura coordinata dei fatti che caratterizzano la vicenda di cui ci si occupa e dei vari percorsi che per molti aspetti riconducono, direttamente o indirettamente, questa vicenda alla P2 si possono ricavare utili chiavi interpretative; si possono altresì conseguire importanti elementi di chiarezza, capaci di illuminare l'una e l'altra vicenda insieme. Mettendo finalmente in discussione tesi ed opinioni, sarebbe forse più corretto parlare di inspiegabili posizioni di principio, in base alle quali vi sono state tesi che si sono sforzate in questi mesi di fornire una lettura a senso unico delle due questioni. La linea di indagine che qui si indica potrà forse, tra l'altro, evidenziare con chiarezza anche la superficialità di certe analisi frettolosamente rese sullo stesso fenomeno piduista e sulla sua natura reale.

Se dovessimo, però, circoscrivere oggi i confini delle ulteriori indagini che ci attendono, ci troveremmo certamente in grave difficoltà, tenuto conto dei precedenti e, in particolare, della prima indagine parlamentare, conclusasi nell'agosto 1980. Né ci pare che si possa con sicurezza affermare che l'ulteriore lasso di tempo richiesto dalla Commissione inqui-

rente sarà impegnato in un accertamento di precise responsabilità ministeriali, quasi che questo sia l'unico obiettivo della nostra inchiesta. Certo, sulle responsabilità ministeriali si è ampiamente indagato nei mesi scorsi, talvolta con esiti contraddittori; in ogni caso, pervenendo nel corso di questa nostra seconda indagine a risultati diversi, grazie anche all'impegno profuso dai commissari relatori nell'acquisire tutto quanto era acquisibile (grazie anche alla trasferta della Commissione all'estero) e mettendo a confronto verità confliggenti, attraverso l'audizione di politici, di banchieri, di personaggi a vario titolo coinvolti nella vicenda. Da questo punto di vista, non ci sentiamo di puntualizzare in termini giuridici e politici una graduatoria della responsabilità in ordine alle quali impostare le nostre indagini ulteriori, perché in una vicenda come questa non è tanto rilevante sapere se la violazione del segreto di ufficio venga prima o dopo la truffa ai danni dello Stato, quasi che si trattasse di stabilire una gerarchia dell'illecito, che dovrebbe orientare il nostro impegno futuro. Del resto, se si trattasse soltanto di chiarire compiutamente aspetti controversi della responsabilità dei ministri, l'indagine risulterebbe eccessivamente angusta.

Quello della responsabilità ministeriale è — lo ripetiamo ancora una volta — un terreno ampiamente indagato e spesso inutilmente indagato; ma è stato opportunamente indicato anche nelle relazioni che la Commissione inquirente è una espressione del Parlamento e, dopo la riforma del 1978, ha anche la funzione referente sia per quanto riguarda l'intera vicenda processuale, sia anche per quanto concerne i contenuti politici della stessa e per quello che complessivamente essa significa all'interno della direzione politica del paese. Da questo punto di vista, considerato che siamo in presenza di una vicenda di grande rilevanza per la vita economica nazionale, che attiene molto ai problemi fondamentali dell'approvvigionamento energetico, non può sfuggire a nessuno, stando almeno all'apparente dinamica dei fatti, che affari pri-

vati si sono inseriti in affari pubblici. Comunque si interpretino le risultanze fin qui emerse, pare certo che, al di là delle responsabilità ministeriali, vi è una verità politica da conseguire presto e con strumenti convincenti. Non si può cioè rifiutare alla società nazionale, scossa da una vicenda come quella della P2 e scossa anche da organizzate campagne scandalistiche che da quella prendono le mosse ma che hanno tuttavia assunto finalità assolutamente autonome, una risposta chiara su aspetti non marginali dell'affare ENI-Petromin, evidenziati peraltro dai documenti trovati in casa Gelli.

Certo è che l'indagine condotta dalla Commissione inquirente, anche senza essere pervenuta a risultati definitivi, ha suscitato perplessità gravi sui comportamenti tenuti dai dirigenti dell'ENI e dell'AGIP, sulle contraddizioni esplose nel corso delle loro disposizioni, sulle tardive reciproche recriminazioni che si sono registrate anche nel corso delle audizioni. Si tratta di fatti che vanno interpretati ed indagati, ma che in ogni caso escludono che la vicenda ENI-Petromin nasca solo da un'attitudine al pettegolezzo, alla congiura, all'intrigo, dura a morire presso certi ambienti politici.

La verità è che i due interrogativi fondamentali posti da questa vicenda sono ancora in piedi e che, intorno ad essi, si svolgerà presumibilmente il resto della nostra indagine. I due interrogativi sono a tutti noti: da un lato, si tratta di conoscere chi siano i reali percettori della tangente, quindi di sapere se questa è tornata in mani italiane, dall'altro, di conoscere se il pagamento della tangente avesse una sua oggettiva giustificazione oppure fosse una spesa di denaro pubblico *sine causa*. Anche se su questo secondo interrogativo gli elementi di giudizio apparissero cospicui ed univoci, fino a quando sul primo non si riuscirà a pervenire ad un credibile accertamento della verità, la richiesta di indagare non è soltanto inevitabile sul piano processuale ma è indispensabile sul piano politico.

Né credo, del resto, che dalle attività svolte dalla Commissione inquirente

possa nascere il sospetto che la Commissione stessa in questi mesi abbia perduto il proprio tempo procedendo ad audizioni inutili o privilegiando linee di indagine risultate sterili. La Commissione ha lavorato bene, pervenendo a conclusioni di fatto e di merito nuove rispetto al lavoro svolto negli scorsi anni. Lo stesso accordo unanime con cui la Commissione ha deciso di richiedere altro tempo per un supplemento di indagini è la prova più convincente della grande serietà con cui è stata impostata l'attività di indagine nei suoi molteplici aspetti.

Gli ulteriori quattro mesi richiesti si fondano, infatti, su una precisa esigenza processuale, avvalorata dallo stato delle indagini condotte dalla Commissione inquirente. Non c'è alcun calcolo politico deterioro in questa richiesta, men che mai l'intenzione di tenere desta l'attenzione dell'opinione pubblica, ancora per qualche tempo, su una vicenda che taluno potrebbe essere tentato di gestire con le armi, divenute purtroppo ormai usuali per un certo modo di far politica, dello scandalismo e del ricatto.

Noi non siamo certo tra coloro che si ingegnano quotidianamente a dimostrare, anche attraverso l'andamento delle indagini giudiziarie condotte da Commissioni parlamentari, che la vita all'interno del palazzo sia tutta squallore e che essa appaia del tutto separata dalla realtà del paese e dai bisogni della gente. Siamo semplicemente convinti che le disfunzioni registrate all'interno di alcuni Corpi dello Stato vadano affrontate con decisione e con chiarezza di intenti, giammai utilizzate come strumenti per far politica, per gettare il generale discredito sulle istituzioni e sulle forze politiche impegnate nelle responsabilità di Governo.

L'attenzione che abbiamo dedicato e continuiamo a dedicare all'affare ENI-Petromin, al solo fine di pervenire ad un rassicurante accertamento dei fatti, è mossa da una constatazione che dovrebbe essere risultata, in questi anni, cara a tutti o, quanto meno, a tutti quelli che in questa materia non siano prevenuti o morbosamente avvinghiati alla propria

verità. Abbiamo affermato, e lo ripetiamo, che la trattativa ENI-Petromin si inseriva in un quadro che non è — non lo è neppure oggi — né trasparente, né regolare, di rapporti tra l'ENI ed i ministri economici, tra l'ENI e la Presidenza del Consiglio dei ministri, tra quest'ultima ed i singoli ministri.

Ci ha mosso in questa pretesa di chiarimento non l'idea preconcepita di pervenire a dimostrare la responsabilità di questo o di quel personaggio implicato, ma semplicemente la volontà di ricomporre i fatti in un quadro unitario, tenuto conto che molti di tali fatti si presentavano a prima vista come allarmanti. In questa sede, però, riteniamo di non poter andare oltre, di non poter anticipare valutazioni di merito che solo alla Commissione inquirente competono, di dovere cioè evitare ad ogni costo, non solo attraverso l'ordine del giorno che sarà votato, ma anche attraverso le posizioni che emergeranno nel corso del dibattito, di imporre alla Commissione inquirente indagini istruttorie fortemente mirate.

Quella che il Parlamento assumerà nell'odierna seduta è una decisione istruttoria sollecitata dalla Commissione inquirente; e tale deve rimanere, nella forma e nella sostanza, per evitare pericolose confusioni di competenza tra l'attività svolta dal Parlamento e quella di una sua Commissione avente i poteri dell'autorità giudiziaria. Se la nostra fosse una predecisione, se in vario modo si anticipasse un giudizio di merito che spetta alla Commissione inquirente, l'attività ulteriore della Commissione stessa sarebbe praticamente svuotata di contenuto, perché noi avremmo fornito ad essa gli stessi termini sui quali incardinare una decisione. Si tratterebbe, tra l'altro, di un pessimo precedente, volto ad aggravare la situazione di difficoltà in cui si muovono, con sempre maggiore evidenza, gli organismi che si occupano della cosiddetta giustizia politica.

Si è fatto un gran parlare, nei mesi scorsi, allorché è stata proposta la riforma dei giudizi di accusa, da varie parti politiche, di una progressiva espropria-

zione da parte del Parlamento dei poteri spettanti all'autorità giudiziaria. Si è chiesto di intervenire per rimediare a questo stato di cose. Sarebbe, però, estremamente grave che oggi il Parlamento, con una decisione errata, spogliasse di precise competenze una sua Commissione bilaterale che svolge delicatissime attribuzioni di giurisdizione politica. Se ciò avvenisse, il ruolo della Commissione inquirente sarebbe solo quello di amplificare politicamente fatti e vicende sul cui esito giudiziario ci si è già pronunziati in altra sede.

Se ciò si vuole evitare, il giudizio che il Parlamento deve esprimere, concedendo la proroga, attiene ad una valutazione degli elementi emersi a conclusione delle indagini della Commissione inquirente, elementi che legittimano — lo ripetiamo ancora una volta — la richiesta di un'ulteriore lasso di tempo per svolgere l'attività istruttoria resasi necessaria. Da questo punto di vista, la fondatezza della richiesta della Commissione inquirente non va individuata solo nell'ambito delle linee di indagine percorse e non conclusesi per tempo, ma anche con riferimento ad interessanti fatti nuovi, emersi proprio a conclusione dell'attività istruttoria svolta dalla Commissione stessa. Le deposizioni intervenute, al termine delle nostre indagini in Commissione, hanno avvalorato l'esigenza di ulteriori opportuni approfondimenti. Riteniamo estremamente utili gli inviti e le sollecitazioni a meglio guardare i fatti che ci sono stati sottoposti. Ci muoveremo, cioè, nella Commissione inquirente per esplorare fino in fondo le tracce che ci sono state indicate. Vi sono stati riferimenti, in dichiarazioni lette nelle scorse settimane, a situazioni inquietanti, che ci hanno fatto riflettere anche sui limiti delle indagini svolte e dei risultati sin qui ottenuti. Sono, cioè, affermazioni che non possiamo far finta di non aver sentito, così come i canali stranieri indicati e le disponibilità ad aiutare le autorità italiane nelle indagini, che ci sono state presentati come facilmente accessibili, vanno valorizzati fino in fondo, così come va indagato e chiarito

sino in fondo un sospetto gravissimo, presente in convincimenti resi di dominio pubblico, e cioè che uomini e gruppi del nostro paese abbiano lavorato per il fallimento della trattativa ENI-Petromin perché a ciò indotti dagli interessi delle società petrolifere danneggiate da un rapporto diretto tra l'ENI ed i corrispondenti enti dell'Arabia Saudita.

Faremo quindi fino in fondo il nostro dovere, con determinazione, anche se in questa sede non possiamo fare a meno di constatare, non certo per attitudine alla polemica ma per amore della verità, che la curiosità da più parti oggi manifestata per una veritiera ricognizione dei fatti, la disponibilità a collaborare offertaci nelle scorse settimane avrebbero probabilmente avuto ben altro significato se fossero emerse al tempo giusto. Vogliamo cioè dire che iniziative ed interventi, facili da intraprendere ieri, se fossero stati effettivamente intrapresi, avrebbero consentito di squarciare consistenti cortine di silenzio e di omertà che si sono comprensibilmente ispessite con il passare del tempo. L'atteggiamento con cui ci accingiamo a votare la proroga non è, del resto, politicamente sospettabile, in quanto assolutamente in linea con le cose che abbiamo detto e fatto sin da quando questo caso è esploso. Una posizione univoca, quindi, la nostra, che ha coinvolto il nostro partito nella sua interezza e che era volta — lo ripetiamo — non a individuare soltanto responsabilità personali, per speculazioni di basso profilo politico, ma a segnalare a chi di dovere, come meritevole di attenzione e di indagine, una vicenda che sin dall'inizio appariva oscura e poco rassicurante. Comunque si valutino gli elementi fondamentali di tale vicenda, vi sono fattori di certezza che inducono a ritenere la vicenda ENI-Petromin come una delle più misteriose e preoccupanti della nostra storia recente. Una vicenda destinata, di volta in volta ad essere riesumata quando trame ed intrighi consistenti sembrano prevalere sulle ragioni del confronto politico, per avvelenare il clima delle relazioni tra le forze politiche.

Tra questi pochi fatti certi resta un appello, da noi compiuto all'epoca in cui il caso esplodeva e rimasto inascoltato: era un appello che segnalava fondati elementi di sospetto sull'intera vicenda ed invitava a riflettere per valutare meglio fatti e comportamenti, prima di pagare una tangente forse non necessaria per una fornitura petrolifera importante per il nostro paese. C'era, allora, il tempo necessario per controllare adeguatamente quanto in quell'invito si segnalava; ma il pagamento della tangente avvenne egualmente e puntualmente. Questo nostro appello, però, ha avuto larga udienza; purtroppo, l'ha avuta soltanto nei mesi e negli anni successivi. Allora, ai tempi in cui i fatti venivano segnalati, questa udienza non fu possibile. Il paese nel momento in cui le polemiche sulla vicenda ENI-Petromin infuriavano, è parso spaccato. Il livello della polemica era tale che talvolta è sembrato che i sostenitori della convenienza dell'affare ragionassero non già valutando argomenti obiettivi, ma contrapponendo ai sospetti una certezza non dimostrata né dimostrabile, attestandosi cioè su una singolare presunzione di legittimità e trasparenza amministrativa di tutte le scelte ed attività finanziarie che comunque riguardassero l'ENI. Uno strano modo di accertare la verità fu questo, che ha portato a singolari crociate e ad infuocate campagne di stampa a sostegno dell'affare (basta pensare al *Corriere della sera*): campagne di stampa che forse solo altre indagini parlamentari in corso riusciranno a chiarire nelle motivazioni di fondo, evidenziando nessi fondamentali tra queste difese d'ufficio e complessi sistemi di compromissione che pian piano vengono alla luce nella loro reale portata. Adesso, dopo tante indagini effettuate dal Parlamento e dalla magistratura, ci troviamo a dover ammettere che molte cose sono ancora da scoprire, che molte verità sono da accertare. Anche chi allora rivolgeva ai nostri inviti a riflettere sorrisetti ironici o segni di aperta indifferenza è oggi impegnato in questa affannosa ricerca della verità.

Non possiamo che prendere atto con

soddisfazione di tutto ciò e quindi votare convinti l'ordine del giorno Reggiani ed altri, che assegna alla Commissione inquirente altri quattro mesi per concludere le proprie indagini (*Applausi dei parlamentari del PSI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Martorelli. Ne ha facoltà.

FRANCESCO MARTORELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la comunicazione del presidente della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, della quale è stata data lettura, motiva le ragioni per le quali la Commissione non ha potuto concludere i propri lavori con una relazione di merito. In effetti la questione che è stata sottoposta al nostro esame è difficile e complessa; si tratta di una vicenda che si è snodata nel tempo; si tratta di capire le ragioni del contratto ENI-Petromin, stipulato e sottoscritto il 6-12 giugno 1979, le ragioni del rapporto collaterale del pagamento di un compenso per una pretesa intermediazione; si trattava e si tratta di ricostruire puntualmente flussi di denaro erogati e spesi in favore della società panamense *Sophilau*, indicata come intermediatrice; si tratta di inseguire, di ricostruire questi percorsi, di affrontare difficoltà sul piano delle collaborazioni giudiziarie internazionali e di affrontare e superare ostilità ed interessi che si oppongono ad una sicura e certa ricerca della verità.

Devo dire che proprio questo procedimento è stata l'occasione per il Parlamento, attraverso la Commissione inquirente, per un impatto con la struttura di un grande ente economico pubblico qual è l'ENI, con i suoi metodi di gestione, con il suo governo, con i suoi criteri di governabilità (come si direbbe oggi), con le sue lotte interne, con le sue lottizzazioni. Ma tutto questo ha creato, onorevoli colleghi, una difficoltà oggettiva nel procedere lungo le nostre indagini, perché tante cose dette o non dette, reticenze, verità, mezze verità e menzogne erano finalizzate, più che a ragioni processuali, a ragioni di lotta interna, di contrapposizione

di gruppi. Desidero inoltre soffermarmi, sia pure brevemente, sul contrasto Mazzanti-Di Donna, il quale va al di là della stretta vicenda processuale che ci ha impegnato.

In effetti, ci troviamo di fronte ad una struttura pubblica dove il confine tra il lecito e l'illecito è davvero debole, davvero labile e pertanto le situazioni si svolgono in un contesto ambiguo e qualche volta torbido ed è questa una situazione non soltanto esistente allora — era preesistente —, ma che ogni tanto ci riserva fatti importanti e convalidanti questa nostra valutazione come, per esempio, il prestito del 50 milioni di dollari fatto dall'ENI al Banco Andino Ambrosiano. Infatti, si parla di un rapporto ENI-Calvi e di altri conti che sarebbero connessi a questo prestito; argomenti che non sono oggi oggetto della nostra valutazione, così come non lo erano ieri e probabilmente non lo saranno neanche domani, tranne che un filo rosso non unisca le due questioni.

Voglio dire dunque che la lettera del presidente Reggiani è certo ben motivata; ma io aggiungo, se il Presidente me lo consente, anche un'altra motivazione: il modo in cui lavora questa nostra Commissione non è poi del tutto ortodosso. I colleghi commissari sanno quanto siano estenuanti le nostre discussioni, quante difficoltà incontriamo per citare un testimone, quanti drammi ci siano per sentire un ministro, quanti *escamotage* dobbiamo mettere in atto per farlo presentare spontaneamente, senza comunicazione giudiziaria. Abbiamo già proceduto all'abolizione della comunicazione giudiziaria e del decreto di comparizione. Si pensi poi all'uso anomalo di istituti e di formule giuridiche. Ne sappiamo qualcosa anche in questa occasione, perché io so che sono stati sollevati interrogativi circa questa seduta comune delle Camere, perché la nostra Commissione già nell'agosto del 1980 sulla stessa vicenda aveva adottato una deliberazione di incompetenza, contro il mio parere (io ero relatore anche allora). Ma la dichiarazione di incompetenza fa luogo all'archiviazione

quando non c'è il *quorum* sufficiente per evitare l'impugnazione attraverso la raccolta delle firme. Abbiamo dunque un uso politico di una formula giuridica, che però questa volta non si è potuto ripetere, perché la nostra competenza era troppo eclatante.

Noi dunque ci occupammo della vicenda una prima volta nel 1980, quando, il 3 agosto, fu adottata la deliberazione di incompetenza, ed una seconda volta allorché la Procura della Repubblica di Milano, in data 11 maggio 1981, ci inviò un plico ritrovato tra le carte di Licio Gelli a Castiglion Fibocchi.

Compare qui un grosso personaggio, del quale noi non avevamo notizia nel 1980: Licio Gelli, il capo della P2, il «venerabile maestro». Ma non è questo il solo uomo della P2 che compare in questa vicenda. Ha ragione l'onorevole Melega: dico anch'io che questa vicenda si svolge tutta all'interno della P2, perché poi c'è Ortolani, che è un grosso personaggio; c'è lo *staff* di Stammati; c'è anche il senatore Stammati; e via di seguito.

Ci giunge dunque un plico, che viene da quel luogo, e che non può non creare nuovi interrogativi e più pesanti sospetti. Il plico contiene due documenti. Uno è un memoriale, che ha un titolo: «Il più grande scandalo del sistema»; il secondo è un diario, che poi abbiamo appreso essere stato scritto dal senatore Gaetano Stammati. Lo abbiamo appreso perché lo ha dichiarato il senatore Stammati al procuratore della Repubblica di Milano.

A questo punto, di incompetenza non si poteva parlare più. Voglio dire che il fatto del quale ci stiamo ancora occupando, e per il quale anche noi chiediamo, con un ordine del giorno, un supplemento istruttorio per altri quattro mesi di indagine, prescindendo da Licio Gelli, aveva creato nel paese, certamente, una grande apprensione, una grande preoccupazione. Voglio ricordare che di questa vicenda si preoccuparono altissime personalità della politica del nostro paese: il senatore Formica, certamente; ma anche l'onorevole Craxi, che definì questo affare «un complotto politico-finanziario», in Com-

missione bilancio della Camera dei deputati. Ma ci risulta che delle preoccupazioni ebbe anche l'onorevole Piccoli, che volle avere con il senatore Stammati un colloquio il 22 giugno 1979 (ricordo anche la data). E tra le nostre carte compare anche la preoccupazione dell'onorevole Forlani. Tali preoccupazioni furono molto importanti non solo per la vicenda in sé, ma per sapere quello che succede nel paese, quali interessi privati, che si mischiano con l'interesse pubblico, si agitano nel paese.

Il senatore Formica è stato l'uomo politico che ha posto la base per una indagine su tutta la vicenda. Voglio ricordare che nella Commissione bilancio della Camera dei deputati fu proprio il senatore Formica a dire chiaramente che l'intermediazione è un'invenzione; la «maxitangente» del 7 per cento non è stata pagata ad un intermediario, perché intermediario non c'è stato: la «maxitangente» del 7 per cento doveva servire per finanziare gruppi editoriali, gruppi politici. Aggiungeva il senatore Formica (ma sono anche espressioni dell'onorevole Craxi): è uno scandalo senza precedenti.

Queste accuse, queste denunce, queste invettive, insorgono in occasione dell'approvvigionamento petrolifero del nostro paese in un momento di grave crisi energetica. Però noi abbiamo un altro tipo di denuncia, che contiene elementi altrettanto gravi, ed è la denuncia dell'onorevole Andreotti; il quale ha detto chiaramente che qui c'è qualcuno che ha interesse a far fallire le trattative dirette tra l'Italia e l'Arabia Saudita. È una accusa che contiene forse più gravi elementi e che sottintende, come qualcuno ha pensato, un rapporto tra questi personaggi portatori di questi interessi e il cartello delle «sette sorelle».

L'onorevole Andreotti ha detto a noi, ma anche pubblicamente, che si vuole togliere un sassolino dalla scarpa e conoscere i percettori dei quattrini; e ha dato anche alcune indicazioni di lavoro, che io mi sento di dover accogliere per l'autorevolezza di chi le ha date. Voglio dire che questa storia dell'approvvigionamento

petrolifero diretto dall'Arabia Saudita si condisce non di piccoli fatti, ma di questo tipo di fatti, di complotti politico-finanziari, di interessi a far fallire un rapporto diretto con l'Arabia Saudita; si condisce, dunque, di congiure, che sono congiure contro gli interessi della nazione.

Se è così, signor Presidente, e onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte ad una situazione che dà a noi una particolare responsabilità, a noi commissari dell'Inquirente, ma la dà a tutto il Parlamento. Vorrei dire che in tale situazione noi, commissari dell'Inquirente, abbiamo il dovere di accostarci con molta umiltà ad ipotesi di reati ministeriali. Io non ho nessuna vocazione di fare il pubblico ministero. Busseti mi ha detto una volta che ho la vocazione del procuratore generale, ma nella mia vita ho fatto sempre il difensore, e vi assicuro che non conosco neanche le tecniche del pubblico o privato accusatore. Occorre, quindi, accostarci a tale ipotesi con umiltà, ma anche con serietà e fermezza, senza ingiustificata indulgenza. Dunque c'è questo. E su questi presupposti noi abbiamo ripreso la nostra indagine, e l'abbiamo ripresa avendo presente, dunque, un materiale nuovo, che non avevamo prima, e che presentava a noi una prospettiva di lavoro diversa da quella del 1980. Qual era la prospettiva di lavoro che si presentava a noi? Primo, valutare se questo contratto di intermediazione con la società *Sophilau* fosse giustificato o meno, e se quindi la spesa di denaro per 110 miliardi avesse un titolo e avesse una causa sotto il profilo dell'intermediazione. Perché voi converrete con me che una spesa *sine titulo, sine causa*, anche se non c'è un ritorno in mani italiane, costituisce un fatto penalmente rilevante. Ricordo che nella Commissione bilancio durante l'audizione del presidente Andreotti, l'onorevole Minervini ricordò, proprio durante la deposizione del presidente Andreotti, come gli Stati Uniti nel 1977 avessero adottato una legge più severa per gli atti di corruzione all'estero in occasione della *Lockheed*. L'onorevole Andreotti diede qui una risposta che mi ha convinto molto, a parte anche la fi-

nezza culturale. Disse l'onorevole Andreotti: «Sono fatti illeciti naturalmente, con un richiamo al diritto naturale. Ma sono anche, illeciti, per il nostro diritto positivo. In definitiva, una spesa *sine titulo, sine causa* da parte di un ente pubblico economico costituisce per il nostro codice penale un peculato, sia pure per distrazione. Se poi c'è la prova che il denaro è rientrato nel nostro paese ed è entrato in mani italiane, cambia il titolo di reato: potremo parlare di una truffa aggravata allo Stato; ma non è che diventa illecito solo questa volta, lo è anche prima, così che anche una bustarella propiziatoria ad un arabo, principesco o meno, costituisce a livello del nostro ordinamento positivo un fatto penalmente illecito. Dunque questa prospettiva è la prima che si presenta. La seconda è quella di sapere se c'è un ritorno in mani italiane. La terza prospettiva di lavoro è quella che si riferisce al ritrovamento in casa di Licio Gelli di un diario scritto dal senatore Gaetano Stammati e contenente notizie riservate, se non coperte dal segreto di Stato; e dico « se non coperte dal segreto di Stato » perché sono notizie che si riferiscono a rapporti internazionali del nostro paese, e tutti sanno che la legge del 1978 copre anche questo tipo di rapporti con il segreto di Stato... e, comunque, voglio riaffermare che sussiste la necessità di conoscere chi ha mandato a Gelli questo diario e che uso di queste notizie riservate o segrete poi se ne poteva fare.

FRANCESCO ONORATO ALICI. La loggia P2 era una loggia segreta, quindi era coperta.

FRANCESCO MARTORELLI. Certo, era coperta dalla loggia. Dici bene, Alici.

Ma il nostro lavoro, debbo dire, si è avvalso pure dell'ausilio di esperienze importanti e di indagini importanti. Parlo, per esempio, della relazione Scardia. La relazione Scardia ci è stata molto utile. Questa relazione, ci dà il quadro della confusione dei poteri all'interno dell'ente, della confusione dei rapporti, della ano-

mاليا dei rapporti tra organi dell'ente, ministri interessati e Presidenza del Consiglio dei ministri.

Noi ci siamo anche avvalsi — è vero, presidente Reggiani? — delle istruttorie compiute dai giudici ordinari delle diverse procure della Repubblica, da diversi giudici istruttori, e che ci sono state certamente di aiuto. Richiamati questi fascicoli, noi abbiamo avuto fatti nuovi, poi confermati davanti alla nostra Commissione, e non fatti che erano soltanto una memoria storica. Tra questi fatti che noi non conoscevamo c'è un rapporto tra il senatore Formica e l'avvocato Umberto Ortolani. Un rapporto fondamentale per quanto riguarda la conoscenza e gli sviluppi di questa vicenda.

Il senatore Formica, infatti, ha dichiarato al procuratore della Repubblica di Roma: «L'avvocato Ortolani mi ha chiamato intorno ai giorni in cui si votava nel 1979 per comunicarmi cose strabilianti. Per comunicarmi, primo, che in occasione di questa trattativa ENI-Petromin c'erano tentativi di illeciti arricchimenti, soprattutto in funzione di gruppi editoriali, e che sarebbe stato opportuno un mio intervento a nome del partito, nella vicenda; cosa che rifiutai, ne parlai con il segretario del partito, Craxi, il quale mi disse: di questa questione da questo momento in poi me ne occupo io personalmente».

Ortolani, ascoltato da noi a Ginevra, ci dà una versione diversa non per quanto riguarda i contenuti, ma per quanto riguarda le iniziative soggettive. Dice Ortolani: «Non sono stato io che ho chiamato Formica, è stato lui che è venuto da me e mi ha chiamato; mi ha chiamato dieci volte, anche a Montevideo — precisando anche un elenco di date — ed è il senatore Formica che mi ha detto: in occasione di questa trattativa ci sono alcuni gruppi che sono intervenuti, ma si sbagliano se pensano di farci fuori da questo affare. Non solo, ma Formica si lamentò molto del fatto che il *Corriere della sera* desse più spazio all'onorevole Signorile anziché alla sua corrente».

Dice poi l'avvocato Ortolani che il sena-

tore Formica gli propose anche una prospettiva di tipo politico, cioè la necessità di un diverso e migliore rapporto tra l'onorevole Andreotti e l'onorevole Craxi. Si inserirebbe, cioè, anche qui un patto politico nuovo, da costruire all'interno di questa vicenda.

Ortolani ci ha poi detto di averne parlato all'onorevole Andreotti, e mi pare che l'onorevole Andreotti abbia confermato che questo incontro c'è stato. Cosa voglio dire? Che l'iniziativa sia stata di Formica o di Umberto Ortolani, certo è che il contenuto è lo stesso. Dicono la stessa cosa: su un approvvigionamento di petrolio così importante per il nostro paese si addensano questi interessi privati e si profila quindi la commistione tra il pubblico ed il privato — diciamolo pure — sulla pelle dell'Italia e degli italiani; ma non sono queste le uniche voci che danno questa indicazione. Il presidente Mazzanti sentito da noi ci ha detto che non erano quelli gli unici gruppi, che i gruppi erano molti, che c'erano molti gruppi che si facevano avanti e si candidavano per l'intermediazione, facendo anche dei nomi: dottor Cilia, dottor Mach.. non so se li ricordo tutti. In definitiva, intorno ad un fatto che riguardava l'interesse nazionale ci sono uomini, gruppi privati che vogliono locupletarsi, per finanziare i giornali, gruppi politici; una folla di *clientes*, di intermediari, di gente che vuole approfittare. Se questa è la situazione, non vi è dubbio che un quadro di questo genere imponeva alla Commissione di avviare le indagini non con leggerezza, ma con la massima serietà, tentando di percorrere tutte le strade possibili per raggiungere la verità; e credo che alcuni risultati questa Commissione, nonostante tutto, li abbia conseguiti.

La mia opinione è che veramente quella intermediazione non c'è stata. Badate, non c'è stato un intermediario e non è esistita una società *Sophilau* con le funzioni di intermediazione. Il contratto si firma il 12-16 giugno 1979. Della società *Sophilau* nessuno conosceva neanche il nome e l'esistenza; la prima volta che viene fatto il nome di questa società è il 4

luglio 1979 a Ginevra dal signor Hegger, funzionario della banca Pictet, al dottor Di Donna; prima non ne sapeva niente nessuno, neanche l'onorevole Andreotti, che si incontrò il 6 giugno con il presidente Mazzanti, un incontro durante il quale il presidente Mazzanti prospettò la necessità dell'intermediazione e del pagamento di un intermediario. Comunque, in quella occasione Mazzanti non fece il nome dell'intermediario.

Non solo, ma questo non è il primo nome che viene fatto; il nome della società intermediaria era prima un altro, quello di una certa società Herblau, anch'essa — credo — di nazionalità panamense, che poi fu scartata per scegliere la società *Sophilau*.

In definitiva, onorevoli colleghi, che non ci fosse una società deriva dal fatto che la società nei discorsi dei dirigenti dell'ENI diventa soltanto una persona fisica, il signor Parviz Mina, al quale fu dato un incarico — secondo le dichiarazioni del dottor Sarti, funzionario dell'ENI, e del professor Mazzanti — il 25 maggio. Certo, la *Sophilau* poteva essere la società a cui il dottor Mina si riconduceva, ma intanto già acquisiamo il fatto che una società di brocheraggio, come era stata definita, in quanto tale certamente non esisteva.

Tuttavia, prescindendo da questo, la Commissione ha condotto un'attenta analisi di tutte le sequenze della trattativa dal mese di maggio fino al 12 giugno; ebbene, di questo signor Parviz Minā non esiste nessuna traccia in nessun momento.

Noi siamo anche convinti — lo sono per lo meno io — che la trattativa ha avuto questo esito soprattutto per un rapporto da governo a governo. È il 16 maggio che il principe Fahd, vice *premier* dell'Arabia Saudita, viene in Italia e dichiara la sua disponibilità per questo accordo petrolifero. Inoltre, abbiamo riscontri importanti che dimostrano che l'intervento del signor Mina era del tutto superfluo o non è esistito: l'incarico è stato conferito il 25 maggio, ma già il 22 maggio Mazzanti dice a Stammati: «Aspetto solo un segnale per partire». Non solo, ma poi non riscon-

triamo alcuna presenza del signor Mina nei giorni finali della trattativa: Mazzanti è stato molto incauto quando ci ha detto che Mina fu il primo a telefonare e ad annunciare che il contratto sarebbe stato firmato il 12 giugno.

Non è vero. La prima notizia proviene dall'ambasciata italiana a Gedda, prima con una telefonata il 3 sera e poi con un telegramma del 4 mattina. Bisogna dire che nel telegramma si annunciava che la firma sarebbe avvenuta il 12. Né c'è un intervento del signor Mina nell'intervallo tra il 12 e il 16 giugno, perché la seconda firma, quella Petromin, avviene il 16 dopo che già il 12 il governatore della PETROMIN, signor Taher, comunica al nostro ambasciatore e al presidente Mazzanti che la firma sarebbe avvenuta di lì a pochi giorni.

Occorre aggiungere che Di Donna e Mazzanti (soprattutto quest'ultimo) hanno finito per stemperare questo concetto di intermediazione e di consulenza, e quindi di questo compenso per una intermediazione, in un corrispettivo soltanto propiziatorio: in una — diciamo pure — «bustarella», ma di ben 110 miliardi. Ma lo stesso Di Donna che si incontra con Mazzanti il 20 giugno dice: il professor Mazzanti mi ha detto chiaramente che si tratta di un corrispettivo per una interferenza del privato nel pubblico. Mettiamo che titolare dell'interferenza sia stato un principe arabo: il fatto rimane comunque illecito. Ancora mi si deve spiegare perché debba essere lecito corrompere un arabo e illecito corrompere uno svedese. Questo proprio non l'ho capito! Per me, il fatto rimane comunque illecito.

MAURO MELLINI. Forse perché fra gli arabi «il pubblico» non esiste!

FRANCESCO MARTORELLI. Sì, appunto.

Questi sono fatti che discendono dall'ultimo Mazzanti e da Di Donna; ma da questi fatti discendono conseguenze di indubbia rilevanza penale. A parte il fatto che un pagamento *sine titulo e sine causa*

rientra, per quanto ne so, nella figura del peculato, abbiamo una domanda dell'ENI, diretta ad ottenere dal Ministero per il commercio estero l'autorizzazione ad esportare questa valuta, nella quale si dice che l'autorizzazione è necessaria per pagare il compenso ad una società di brocheraggio o di consulenza che non esiste. Dice Di Donna: questo fu soltanto un *escamotage* per poter giustificare la richiesta di autorizzazione ministeriale. Che altro si sarebbe potuto dire? Che si trattava del corrispettivo per una interferenza del privato nel pubblico? Questo non si poteva scrivere e così — dice sempre Di Donna — abbiamo scritto «società di brocheraggio o di consulenza». Ma questa forma che non corrisponde alla sostanza si chiama, nel linguaggio del codice penale, falso ideologico.

E devo dire che in questo caso il destino è stato davvero beffardo con il dottor Di Donna che, nei suoi forti stimoli anti-Mazzanti (chiamamoli così), ha finito per confessare egli stesso un reato, perché alla stesura di questa domanda ha collaborato lo stesso Di Donna è poi andato a portarla dal ministro Stammati con Mazzanti. Poiché è stato un collaboratore di un falso ideologico, ha commesso un atto che nel linguaggio del codice penale si chiama, ai sensi dell'articolo 110, concorso nel reato.

Mi dispiace per lui ma il destino, gli è stato non diciamo cinico e baro, come si diceva qualche tempo fa, ma sicuramente beffardo!

Noi abbiamo sentito Mina a Parigi. Mina è l'uomo che avrebbe dovuto aver percepito il denaro; ma nega di aver ricevuto il becco di un quattrino.

In definitiva, il quadro che si presenta sino a questo momento è quello di una spesa non giustificata. Il che comporta una serie di ipotesi di reato, alle quali aggiungere anche una illecita esportazione di valuta, ai sensi dell'articolo 1 di una certa legge del 1976.

ATTILIO BUSSETI. Non crederai a Mina!

FRANCESCO MARTORELLI. Non sto mica dicendo che credo a Mina. Sto solo delineando il quadro probatorio che abbiamo. Comunque non credo certo che Mina abbia avuto tutti i 110 miliardi!

Voglio aggiungere che il percorso del denaro che abbiamo potuto ricostruire, partendo dalla Banca commerciale di Milano, è questo: i denari pagati, che fino a questo momento sono 17 milioni di dollari, si trovano presso due banche di Ginevra, la Banca Pictet e il Credito svizzero, non su un conto ma su due conti. Non c'è quindi un intermediario, ma c'è una pluralità di intermediari o di gruppi.

Certo, il giudice Harari di Ginevra non ha voluto dirci nomi e cognomi dei titolari di questi conti: Harari ha male interpretato la convenzione di Strasburgo del 1959, perché noi abbiamo fatto una rogatoria internazionale ai sensi di questa Convenzione, chiedendo anche di conoscere i titolari di questi conti. Alla nostra rogatoria, l'autorità federale di Berna non ha mosso alcuna osservazione, ma quando siamo andati davanti al giudice la sua collaborazione si è fermata a questo punto e non ci ha detto i nomi.

Ecco perché tra l'altro è importante il supplemento di istruttoria: perché ci siano rimedi di carattere politico, per persuadere, per suggerire al giudice elvetico di prestare una collaborazione più efficiente ai sensi della ricordata convenzione internazionale.

Non parlerò della fideiussione né di chi l'ha prestata; ancora oggi ricorre il nome della *Tradinvest*, e non voglio dire perché ricorre, né in quali circostanze; credo ricorra per il banco andino ambrosiano, per il rapporto ENI-Calvi; anche qui è una situazione da studiare meglio.

Se fino adesso la mia opinione è che abbiamo accertato ipotesi di reato riferibili tuttavia ai dirigenti dell'ENI, rimane un'altra prospettiva di lavoro, innanzitutto quella di sapere se vi è stato il ritorno in mani italiane di questa tangente o se ci dovrà essere, perché quei soldi ancora non li ha ritirati nessuno, giacciono presso le due banche ricordate. Poi, dobbiamo sapere se vi sono respon-

sabilità ministeriali. Non posso non essere prudente e la mia prudenza è tale in questo momento che mi fa ripetere qui quanto detto in Commissione: non ci sono elementi per fare una proposta di messa in istato d'accusa dell'onorevole Andreotti; vi sono tuttavia situazioni da capire meglio, illuminare meglio con la nostra indagine.

Di Donna ci ha raccontato (non giuro su Di Donna, caro Busseti) che l'onorevole Andreotti era la copertura politica dell'operazione: che significa? Se l'operazione è la corruzione di un arabo, è una pessima copertura politica, non si può offrire questo tipo di copertura politica! Peggio, se ci fosse, evidentemente, un ritorno del denaro in mani italiane. Bisogna dire che allo stato delle nostre conoscenze, sappiamo soltanto di un rapporto Andreotti-Mazzanti del 6 giugno e niente di più. Ma il 4 giugno il nostro ambasciatore a Gedda annuncia con un telegramma al Governo che la trattativa è conclusa ed allora ci siamo domandati perché l'onorevole Andreotti non abbia fatto presente al presidente Mazzanti che l'ambasciatore aveva già comunicato il buon esito delle trattative. L'onorevole Andreotti ci ha detto di non aver avuto conoscenza di questo telegramma e non v'è ragione per non credergli. Però, abbiamo una lettera del Presidente Andreotti del 7 giugno 1979 diretta al principe Fahd, con la quale lo ringrazia per la collaborazione prestata ai fini della trattativa, aggiungendo addirittura che questa si era felicemente conclusa con la firma — il che non è vero, perché la firma sarebbe intervenuta invece il 12. Perché questa lettera del 7? Non certo sulla base di quanto aveva detto Mazzanti il giorno prima, che vi era un intermediario quasi *deus ex machina* che faceva concludere tutto; l'ipotesi più probabile è che evidentemente si è ricordato del telegramma del 4; oppure davvero la cosa è inverosimile!

A proposito di questa lettera del presidente Andreotti del 7 giugno, mi sembra così inverosimile che sia stata scritta in quei termini, che ritengo debba essere

fatta un'indagine più approfondita, perché davvero altrimenti non si trova una spiegazione, mentre una spiegazione deve pur esserci. Dobbiamo guardare meglio nel Ministero degli affari esteri; tra l'altro, mi pare che il presidente Andreotti non fosse ministro degli affari esteri se non *ad interim*: chi ha preparato la lettera? Come gli è stata fatta firmare? Potremmo ascoltare l'ambasciatore Solera a Gedda, perché ci parli di questo telegramma; comunque la situazione è tanto inverosimile che rimango perplesso su questo tipo di atti riconducibili al presidente Andreotti.

Direi che la situazione del senatore Stammati è diversa; se Stammati sapeva che la forma della domanda dell'ENI per l'autorizzazione ministeriale (e alcune voci sono in questo senso), non corrispondeva alla sostanza del discorso, si profila un concorso nel falso ideologico anche del senatore Gaetano Stammati ed un concorso nella esportazione della valuta, ai sensi della legge del 1976. In definitiva credo che questa prospettiva debba essere approfondita ed è per questo che nel nostro ordine del giorno sono indicati alcuni atti istruttori che andrebbero svolti: confronto tra Mazzanti e Di Donna, sul punto dei fondi neri che avrebbe proposto Mazzanti di impiegare per quel pagamento; confronto tra Andreotti e Stammati, in quanto quest'ultimo nel suo diario dice che Andreotti si interessò della procedura anche nella fase esecutiva, il che è negato dallo stesso Andreotti; audizione di Solera. Vi sono poi alcune indagini bancarie e finanziarie da esperire, tra cui quella sulla società Sophilau.

Da questo punto di vista, proprio perché non sono il procuratore generale, ri-confermo che sospetti ed indizi sono al di sotto del limite di una proposta di messa in stato di accusa; ritengo tuttavia che questa sia una prospettiva di lavoro da perseguire con molta volontà. Domandiamoci: è possibile sapere tutto di questa vicenda? Ho già detto che gli ostacoli non sono pochi, non sono modesti gli interessi che si frappongono, ma il tentativo dob-

biamo farlo, non solo per individuare responsabilità penali, ma anche perché il paese vuole sapere se è possibile una inversione di tendenza, se il Parlamento — questa volta attraverso la Commissione inquirente — è all'altezza del compito. Io ho ancora fiducia (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Busseti. Ne ha facoltà.

ATILIO BUSSETI. Signor Presidente, onorevoli deputati e senatori, l'onorevole Martorelli, correlatore con me in Commissione sul caso ENI-Petromin, sia nella passata inchiesta, che si concluse nel 1980, e sia nell'attuale, ha ritenuto di dover entrare nel merito del caso stesso nonostante che, a mio avviso, l'oggetto comportasse un diverso orientamento, forse addirittura escludesse discussioni di merito (attesa, peraltro, la convergenza unanime di tutti i gruppi nell'enunciare il disposto conclusivo e cioè la richiesta di un termine di proroga). Sono abituato ad essere coerente, prima di tutto con me stesso. Quindi mi manterrò fedele a questa interpretazione dei limiti e della portata della discussione sull'oggetto oggi al nostro ordine del giorno; ragione per cui non mi dilungherò nella contestazione delle tante inesattezze, illazioni che sono state formulate sia dall'onorevole Melega che dall'onorevole Martorelli.

Peraltro ritengo che a fare giustizia tassativa di ogni inesattezza di merito vi sia la parte conclusiva della relazione, formulata dall'onorevole Martorelli con grande onestà intellettuale, nella seduta pubblica della Commissione del 17 febbraio scorso, che leggo testualmente: «Tuttavia in questo momento non potrei né per l'onorevole Andreotti né per il ministro Stemmati richiedere un rinvio davanti alle Camere riunite se questo complesso istruttorio (cioè tutte le richieste che più o meno tutti siamo d'accordo che siano da assecondare e quindi da espletare) dovesse mancarci e quindi non potesse darci eventualmente conferma di alcuni vaghi sospetti che possiamo avere».

Ai sospetti è stato concesso l'onore di un'ampia discussione quando l'oggetto della seduta concerneva soltanto una richiesta istruttoria. Questa citazione testuale ho ritenuto di premetterla alle poche notazioni che formulerò affinché al Parlamento sia subito e chiaramente individuabile il mio punto di vista sull'intera questione.

A fronte di quanto da alcune parti si va sostenendo, peraltro con pervicace insistenza (e cioè che la proroga sarebbe necessaria per una più compiuta determinazione di responsabilità ministeriali già emerse o comunque emergenti) sta il fatto veramente certo, e giuridicamente corretto, della impossibilità assoluta ed espressamente dichiarata all'unanimità dalla Commissione di formulare una qualsiasi conclusione di merito sul caso, allo stato degli atti; deriva da ciò la necessità di disporre di un ulteriore termine per gli approfondimenti ritenuti più utili al perseguimento del fine precipuo dei lavori della Commissione, che è quello di accertare l'esistenza o meno di una fondatezza della *notitia criminis*, attesi specifici comportamenti ministeriali. In sostanza il Parlamento oggi viene investito da una questione ipotizzata specificatamente nel complesso normativo che disciplina la materia, anche se la situazione di fatto è solo equipollente a quella propria dell'ipotesi normativa. Infatti, qui il termine eventuale di altri quattro mesi per gli adempimenti istruttori non è correlato ad una prefigurata conclusione di merito rassegnata dalla Commissione al Parlamento e da questo ritenuta bisognevole di ulteriori riscontri (per cui per conseguire questi riscontri il Parlamento decide la *prorogatio*), né l'ulteriore termine è correlato ad inerzia della Commissione e quindi al ripristino dell'*iter* procedurale per la conclusione rituale del caso. Niente di tutto questo si è verificato, bensì si è realizzato un fatto del tutto diverso e singolare: vale a dire l'attiva condotta della Commissione che dichiara la propria attuale impossibilità di raggiungere conclusione di merito per cui essa stessa sollecita il Presidente della Camera, che ne ha

i poteri, ad avviare la procedura della *prorogatio* con richiesta motivata. Questo va detto poiché su questo punto, non senza sofferte riflessioni e serratissimi confronti, vi è stata unanimità nella Commissione, essendo rifiorita la diaspora delle distinzioni soltanto sulle motivazioni sottostanti a questa comune fondamentale richiesta.

La pluralità degli ordini del giorno, allora, stante la comune convergenza verso la richiesta di un nuovo termine per presentare le conclusioni, evidentemente risponde, ancora una volta, ad esigenze totalmente estranee alla finalità giuridica da perseguire, che così diventa solo un pretesto per realizzare finalità vistosamente ultronee, persistendo — come è stato dimostrato, credo, con sufficiente chiarezza l'impossibilità obiettiva e dichiarata di consolidare in contestazioni formali quei vaghi sospetti, di cui diceva Martorelli nella sua relazione finale.

Le lunghe e meticolose indagini sin qui svolte, in verità, hanno ancora più evidenziato l'impossibilità obiettiva di un qualsiasi coinvolgimento dell'esecutivo o di alcuni dei suoi membri nella vicenda ENI-Petromin complessivamente considerate, anche se non escludono l'esigenza di ulteriori approfondimenti di specifici comportamenti non poco equivoci dello *staff* manageriale dell'ente di Stato e delle sue propaggini operative all'estero; approfondimenti, peraltro, di più corretta competenza del giudice ordinario e dello stesso Parlamento, ma in sede di esercizio dell'attività di controllo.

Ho detto questo nella seduta pubblica conclusiva dei lavori della Commissione e tengo a ribadirlo, perché, in effetti, è opinabile la correttezza dell'impostazione che stiamo dando al problema.

La nostra adesione, allora, alla richiesta di una proroga dei termini istruttori, perché sia ancora la Commissione a proseguire l'istruttoria stessa, va intesa come una concreta, ulteriore manifestazione di disponibilità a completare, con continuità di indirizzo tecnico-giuridico, l'istruttoria complessa avviata nove mesi fa, nell'auspicio della più diffusa ed arti-

colata reciproca collaborazione e sotto il controllo parlamentare più ampio, peraltro già auspicato dal collega Andò.

Tale adesione non attenua, né svisciva il nostro convincimento, saldamente radicato nelle risultanze sin qui acquisite, dell'assoluta inconsistenza, allo stato attuale degli atti, di ogni e qualsiasi ipotesi di responsabilità penale ministeriale (*Commenti del deputato Mellini*), per essere apprezzabili soltanto come vaghi sospetti tutte le voci, le supposizioni che molto nebulosamente sembrano solo, a volte, delinearne qualcuna: e gli atti sono lì a testimoniare la fondatezza documentale di questa affermazione.

Così, in concreto, diventerebbe proficuo l'ulteriore approfondimento in ordine alla più esatta individuazione del soggetto autore e protagonista dell'assunta intermediazione, svolta per incarico dei dirigenti dell'ENI presso l'ente saudita competente per la fornitura dell'ingente quantità di greggio di cui al contratto, stante la singolare ed assurda situazione venutasi a creare a seguito della deposizione per rogatoria del signor Mina, che ha recisamente negato di essere stato il mediatore, ancorché indicato come tale da tutto lo *staff* dirigenziale dell'ENI, che in tali sensi lo ha rappresentato all'organo governativo. E poiché il corrispettivo della predetta assunta attività di mediazione venne in effetti devoluto ad un soggetto diverso da quelli incaricato di svolgerla, va ulteriormente approfondito il rapporto eventuale fra il signor Mina, indicato quale mediatore, e la società *Sophilau*, effettiva beneficiaria del relativo corrispettivo.

Ma sarebbe veramente deviante e non corretto ogni ulteriore impiego della proroga del termine istruttorio che stiamo chiedendo, e che tutti auspichiamo ci sia concesso, per soddisfare esigenze che, se non proprio persecutorie, certamente appaiono come petulanti e peregrine, volte, come sono, a sorprendere comunque questo o quel ministro in atteggiamenti di connivenza o addirittura di protagonismo nelle circostanze, tutte collaterali alla gestione del contratto. Si è così totalmente

— e ingiustamente — dimentichi che, a fronte della fornitura in questione, nessuno è stato mai in grado, né potrà mai esserlo, né ha tentato di farlo, di dimostrare che questa stessa fornitura fosse, non solo non conveniente ed esosa sotto qualsiasi profilo, ma addirittura dannosa all'economia della nazione, mentre ormai è pienamente provata ed accertata l'enorme vantaggiosità della stessa, comunque considerata, e del disporsi inequivoco del contratto accessorio di mediazione come *condicio sine qua non* di quello principale. Pertanto, solo apparentemente il contratto accessorio è tale. È un'apparenza giuridica, è una falsa rappresentazione della realtà, giacché in effetti il contratto accessorio diventa una clausola vera e propria fondamentale del contratto principale. Possiamo dare a questo contratto tutti i nomi che vogliamo. Chiamatelo «bustarella», chiamatelo come volete, ma la verità è che, a fronte del contratto principale, vi era la *condicio sine qua non*, da tutti rappresentata come tale, del contratto accessorio.

SERGIO AUGUSTO STANZANI GHEDINI.
Ma non è vero!

ATTILIO BUSSETI. Evidentemente non hai voglia di ascoltare!

SERGIO AUGUSTO STANZANI GHEDINI.
E allora dite i nomi ed i cognomi!

ATTILIO BUSSETI. Così ancora per quel che concerne l'altro aspetto impegnativo del caso, meritevole di ulteriore focalizzazione, e cioè l'eventuale ristorno di tutto o di parte del corrispettivo della mediazione in favore di cittadini italiani. In effetti, va certamente attivato ogni strumento possibile, a cominciare da quello, già ipotizzato, dell'intervento del Governo italiano su quello elvetico, oggi reso ultimativo dall'irremovibile, non più impugnabile decisione dell'autorità elvetica, di opporre il segreto bancario ad ogni ulteriore nostra richiesta volta a conoscere i nomi delle persone o degli enti beneficiari delle somme provenienti dal paga-

mento del corrispettivo della mediazione, pur essendo stato — e questo non deve essere sottaciuto al Parlamento — reiteramente ed in forma giurata, in forma ufficiale, verbalizzata da un magistrato della Repubblica elvetica, dichiarata l'estraneità assoluta di interessi italiani nel movimento complessivo e particolare delle somme con le quali il pagamento stesso fu effettuato. Noi abbiamo fiducia anche nella giustizia elvetica, con la quale abbiamo avuto possibilità di constatare una collaborazione stretta, una collaborazione consapevole, una collaborazione costante. Possiamo dissentire quanto all'interpretazione di alcuni documenti, di alcune convenzioni, ma sta di fatto che l'autorità elvetica, nei limiti in cui si rispettava il diritto procedurale del Cantone di Ginevra, ci ha dato tutte le informazioni che ci poteva dare. Ha verbalizzato dopo averci fatto assistere al giuramento dei testi...

PRESIDENTE. Senatore Busseti, se lei parlasse più vicino al microfono conseguirebbe due vantaggi: il primo sarebbe di essere ascoltato da tutti, il secondo sarebbe di non determinare non dico una legittima, ma una ragionevole esplosione da parte del senatore Stanzani Ghedini.

ATTILIO BUSSETI. La ringrazio, Presidente, ma la verità è che non mi trovo a mio agio parlando nella direzione obliqua.

Abuseremmo della proroga del termine istruttorio, e comunque non impiegheremmo il tempo della proroga nel rispetto dei presupposti per cui è stata concessa, ove insistissimo nell'invadente attività di ricerca presunte faide tra soggetti o enti o partiti. Ancora qui si chiedono accertamenti sui movimenti finanziari tra il Banco Ambrosiano, il Banco Andino, la *Tradinvest*, che non hanno niente a che fare, che non hanno alcun rapporto con questa indagine. Basti considerare che noi sappiamo con certezza che tutti i denari pagati per la cosiddetta attività di intermediazione sono fermi lì dove erano pervenuti, una volta destinati dalla stessa

Sophilau. Quindi che nesso possono avere se non finalizzato a scandalismo, le indagini estese ai rapporti tra Banco Ambrosiano e Banco Andino, tra *Tradinvest* ed altri soggetti? Eppure queste richieste di estensione sono state avanzate.

Tradiremmo lo spirito della richiesta di proroga se ci attardassimo a svolgere indagini su fatti ai margini della vicenda principale, sullo sfondo suggestivo ancora evocato, sempre tentacolare dell'onnipotente «piduismo», che forse conta proprio su certe invincibili tendenze scandalistiche per continuare a diffondere le metastasi del disfattismo e del nichilismo nelle viscere dello Stato. Insomma, la proroga del termine istruttorio serve e deve servire all'indagine non per ingrossare un corso di acque contaminate dal pregiudizio, dalle congetture e dalle inazioni, defluenti fuori di ogni alveo e quindi, destinate a disperdersi, dopo aver inquinato ogni cosa — aria compresa — al loro passaggio. Il termine che chiediamo deve servire a definire conclusivamente i temi già tracciati, e per buona parte approfonditi, concernenti l'individuazione esatta della figura del mediatore, l'accertamento dell'effettiva attività da lui svolta e la ricognizione delle persone o degli enti effettivamente destinatari e beneficiari delle somme versate dall'AGIP quale corrispettivo per la cosiddetta mediazione.

Ogni altra attività esulerebbe dalla competenza della Commissione e, comunque, non renderebbe proficuamente utilizzabile il termine di proroga finalizzato — come deve essere — alla definizione degli accertamenti per i quali la proroga stessa è richiesta.

Certo, vi sono i tempi impegnativi che un po' tutti abbiamo individuato e ritenuto di estrema importanza nel corso dell'indagine sin qui svolta, che meritano l'attenzione preziosa del Parlamento; ma a noi spetta soltanto segnalarli, così come abbiamo già fatto, qualche volta persino attraverso mezzi diversi dalla relazione al Parlamento. Tra i più significativi mi preme indicare quello, singolarissimo, concernente il regime delle finanziarie dell'ENI e delle sue consociate all'estero,

che vivono non già solo di vita propria autonoma e indipendente, ma che sono totalmente sottratte ad ogni controllo, non solo del Parlamento (questo è certo), ma forse anche degli stessi organismi ministeriali di vigilanza, soggetti come sono — ed è questa la giustificazione formale che viene data — alla disciplina vigente negli ordinamenti positivi degli Stati nei quali sono insediate, che molto spesso sono proprio gli «Eldorado» del segreto bancario.

Oggi questi temi sono all'attenzione del Parlamento per essere stati sollevati con precipue interpellanze, in perfetto, coerente, corretto esercizio da parte del Parlamento delle sue funzioni di organo di controllo, funzioni che non sono delegabili né possono essere ritenute delegabili a Commissione alcuna, quindi nemmeno a quella per i procedimenti di accusa. Allora la pluralità degli ordini del giorno, inspiegabilmente defatigatori — ove si consideri la pedissequa, combaciante, inequivoca identità della richiesta di proroga del termine in cui ognuno si sostanzia — potrà alla fine risultare più comprensibile e meno pretestuosa ove fosse servita a sgombrare il campo da ogni velleità scandalistica atteso il nostro fermo impegno di utilizzare la proroga per raggiungere lucide conclusioni, attenti e decisi a non consentire il declassamento della Commissione a cassa di risonanza capace di trasformare vaghi sospetti in scandali di regime. E questo impegno si innesta ad un'ansia di verità che pervade tutto il paese, che non va eccitato contro alcuno ma va onorato di sane informazioni e di decisioni motivate (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Franchi. Ne ha facoltà.

FRANCO FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dei processi dei quali si è interessata la Commissione inquirente, questo senza dubbio è quello che ha maggior fascino. Ha tutti i requisiti: c'è un po' di oriente; c'è un arabo che dice di rifiutare confronti; c'è una società — la

Sophilau — che compare di proposito e poi scompare, senza che si riesca a sapere chi ci sia dietro; c'è una posta di 120 miliardi. C'è anche di mezzo — me ne rendo conto — il freddo, la necessità che il popolo italiano non rimanga senza greggio.

Dico subito questo perché troppe volte nel corso dell'esame degli atti, ci siamo sentiti dire: «Noi abbiamo guardato ad una cosa sola: c'è bisogno di accaparrarsi quel greggio...». Ecco, vorrei che questo non si dicesse, perché è su altre cose che dobbiamo indagare. La vicenda è delicata, ma su di essa è possibile una convergenza: la richiesta cioè, che tutti i gruppi avanzano — mi pare di poter dire per gli stessi motivi comunque per un unico generale motivo, quello di continuare le indagini — di una proroga di quattro mesi.

Mi sono posto il problema se affrontare il merito del processo o limitarmi a riferire sulle ragioni per la quale si chiede la proroga. Ho scelto questa seconda strada, poichè a noi piace molto la battaglia politica, anche su questo terreno, ma non vorremmo approfittarne. Il processo deve essere fatto una volta sola, non due volte. Surrettiziamente, in caso contrario, potremmo svolgere il processo, oggi, e poi tornare a farlo un'altra volta. Mi limiterò a dire, dunque perché dobbiamo continuare in questa indagine.

Le incertezze vi sono, e vi è anche qualche mistero. Ciò detto, desidero rilevare anche che è forse questa la prima volta in cui, con una briciola di buona volontà, si può venire a capo della vicenda. Non foss'altro che per un dovere nei confronti dell'onorevole Andreotti, il quale ha dichiarato: «Non avrò pace finchè non saprò chi ha intascato questi soldi». Ha detto press'a poco così. La necessità di questi accertamenti esiste. Ad esempio dalle audizioni sono emerse notevoli contraddizioni tra i protagonisti della vicenda; e non solo contraddizioni. Abbiamo, dunque, bisogno di porre a confronto questi protagonisti. Vi è — per riferirmi ad un caso — un abisso tra le dichiarazioni del dottor Mazzanti e quelle

del dottor Di Donna. Dai confronti non sortirà niente? Può darsi, però, che la Commissione sappia trarre un suo convincimento. C'è, indubbiamente, il signor Mina che sarà molto dispiaciuto che il suo nome venga fatto nelle aule parlamentari. Ma occorre pur metterlo a confronto con Sarti. Anche perché se proprio non ha preso niente, ci dirà chi ha fatto...

SERGIO AUGUSTO STANZANI GHEDINI.
Sei un'ottimista!

FRANCO FRANCHI. È vero! C'è senza dubbio una notevole contraddizione tra le affermazioni dell'onorevole Andreotti e quelle del senatore Stammati; ed esiste la necessità — mi permetto di sottolinearlo — di sentire l'ambasciatore Solera, che per me costituisce uno dei punti chiave della vicenda. Il relatore Martorelli ha ricordato il telegramma del 4 giugno. Il 4 giugno cioè, l'ambasciatore Solera telegrafa al Governo italiano e dice «via libera, c'è la fornitura dite all'ENI che il 12 si firma». Pochi giorni dopo il dottor Mazzanti va dal presidente Andreotti, ed afferma che bisogna pagare la tangente.

La domanda che intendo porgere è la seguente: vi era o no una via parallela? La via ufficiale, quella senza tangenti, esisteva? Cosa dice l'onorevole Andreotti? Ha smentito ed io gli credo. Non sapeva del telegramma, che era andato alla Farnesina. Ma Governo era... C'è in questo momento, davanti ai miei occhi, una via ufficiale che è una via parallela a quella misteriosa. Era una via che avrebbe potuto dare sbocchi? Abbiamo di fronte il telegramma di un ambasciatore che, con grido di giubilo, segnala che tutto è sbloccato e che occorre avvertire l'ENI che il 12 si firma. Non si parla, in questo telegramma, né di tangenti né di intermediazioni. O spedendo il telegramma Solera già sapeva della necessità di pagare quella cosa che si chiamava, a quel momento, intermediazione? Cerchiamo di saperlo. È ben strano che il discorso della tangente giunga in una fase successiva. Questo tormento nella ricerca è avvalorato anche dal fatto che ci si trova di

fronte a qualcosa che tutti chiamiamo intermediazione, ma che tale non è. L'intermediazione, infatti, presuppone l'attività di un mediatore, per la quale, anche in campo internazionale esistono precise tariffe: ed alla Commissione è stato riferito che, per una trattativa di questo genere, si sarebbe dovuta pagare una cifra non superiore ai 500 milioni, al massimo un miliardo. Una cosa è pacifica: non si tratta di intermediazione. Neppure si può dire che si tratti di un sovrapprezzo. Certo, può essere lecito un accordo su un sovrapprezzo, che per svariati motivi, sia contenuto in un documento diverso da quello principale. Ma ciò che abbiamo di fronte è una cosa diversa: è una tangente, e bisogna accertare se fosse necessario o meno pararla.

È indispensabile che si vada a fondo nelle indagini, per scoprire se esistono responsabilità ministeriali. Io non voglio anticipare giudizi, sulla base della mia premessa, perché non mi sembra opportuno che qui si anticipino giudizi. È certo che muoio dal desiderio di sapere chi ha intascato, o a chi erano destinati, questi soldi. Ma soprattutto — ripeto — muoio dal desiderio di sapere se la «via parallela» non fosse stata, per caso, quella buona, e l'intermediazione una condizione non necessaria per ottenere il contratto. Questo deve essere accertato. È indispensabile, inoltre, inviare nuovamente, in Svizzera e altrove, i nostri investigatori, perché forse eravamo vicini a scoprire qualcosa. Ma, onorevoli colleghi, se manca la volontà di scoprire la verità, tutto è inutile. Il senatore Stanzani Ghedini afferma che io sono un ottimista. In realtà, non sono né ottimista, né pessimista. Ho la certezza che, pur potendosi stavolta mettere le mani sulla verità, vi sarà una volontà politica di non farlo. Io non credo nel Parlamento-giudice, non credo nella Commissione inquirente. La lezione di poco fa mi insegna — e lo dico soprattutto ai miei amici — che sarà necessario raddoppiare i nostri sforzi perché il Parlamento esamini subito le proposte di liquidazione di questo sconcio rappresentato dalla Commissione inquirente, che è

un organismo di copertura, e mai invece uno strumento di ricerca della verità! Mi auguro che vi sia qualcuno interessato, in nome della verità, a scoprire perché 120 miliardi sono usciti dalle tasche dei cittadini italiani. Me lo auguro, ma — ripeto — ho la certezza che la logica degli schieramenti sarà sempre quella prevalente. Tre giorni di dibattito, il tentativo di far toccare con mano le prove di certi fatti, non sono serviti a nulla: ognuno va avanti per la sua strada, con i paraocchi, mentre i discorsi si fanno tra sordi!

Compiremo ancora una volta il nostro sforzo, ma mi auguro che questo sia l'ultimo processo di questo tipo. D'ora in poi, ministri senza guarentigie! Spazziamo via le guarentigie ministeriali! Abbiamo tutti pronte le proposte di legge al riguardo! E allora dimostriamo che c'è la volontà politica per approvarle; e sia questa l'ultima pagina nera e vergognosa della Commissione inquirente. (*Vivi applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Catalano. Ne ha facoltà.

MARIO CATALANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo brevemente per dare l'assenso del mio gruppo al proseguimento dell'inchiesta sul caso ENI-Petromin, anche se mi rendo conto che non spira un vento favorevole per inchieste di questo genere, come le votazioni di oggi hanno dimostrato, e come anche certi avvenimenti riportati dalla stampa testimoniano. Mi sembra, a questo punto, necessario e doveroso continuare questa inchiesta, sia pure dopo aver brevissimamente fatto alcune raccomandazioni, perché non c'è dubbio che la situazione si sia venuta complicando sempre più. Infatti, c'è stata tutta la prima fase dell'inchiesta e i problemi irrisolti sulla destinazione della famosa tangente sulla fornitura di petrolio dell'Arabia Saudita; complicazione che è stata anche espressa successivamente dalla testimonianza del Presidente Andreotti, il quale pone due questioni fondamentali nella sua deposizione. Innanzi

tutto egli non è sicuro del fatto che questi soldi siano stati effettivamente riscossi, così come non è sicuro della successiva evoluzione delle forniture di petrolio da parte dell'ENI, sul prezzo maggiorato che si è dovuto pagare e se su quelle forniture ci siano stati o meno altri tentativi per riscuotere tangenti.

Questi mi pare siano i due problemi fondamentali che dobbiamo verificare ed accertare, ma al di là di questo desidero concludere il mio intervento rivolgendolo un augurio; infatti, non c'è dubbio che la situazione dell'ENI si è venuta talmente aggravando in questi anni tanto che lo stesso ente si trova con 14 milioni di tonnellate di greggio importato che non sa dove collocare e con un passivo di 1.300 miliardi di lire.

Cioè, questa vicenda iniziata con la fornitura ENI-Petromin è andata talmente aggravandosi che la cifra dei 120 miliardi oggi ci appare quasi irrisoria; per cui potremmo trovarci di fronte, malgrado le indagini della Commissione che approderanno a qualche risultato, ad un ente che rischia di affondare dovendo sopportare altri e più gravosi oneri.

Il mio augurio è che questa vicenda, iniziata con le dimissioni del presidente Mazzanti, continuata con la presidenza Egidi — che ha rifiutato — e con la presidenza Grandi e che si sta concludendo in questi giorni con delle procedure abbastanza bislacche da parte del Governo, trovi la sua conclusione nel commissariamento di una persona che almeno tutti i partiti ritengono degna e seria.

Quindi, concludo questo mio intervento con l'augurio che questo commissario sappia e possa, in questa fase, lavorare per il risanamento politico, morale e industriale dell'ENI.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Stanzani Ghedini. Ne ha facoltà.

SERGIO AUGUSTO STANZANI GHEDINI. Collega Franchi, non credo neanche io molto nel Parlamento-giudice e come ra-

dicale, promotore di un *referendum* che anni fa aveva proposto al popolo italiano l'abolizione della Commissione inquirente, non credo a questa Commissione, ma credo ancora nel Parlamento e nelle nostre istituzioni repubblicane.

Signor Presidente, colleghi, non avevo intenzione di prendere la parola perché, in quanto componente della Commissione inquirente, mi è difficile separare la mia qualità di parlamentare da quella di membro e componente di una Commissione che, secondo un orientamento unanime, è investita di un procedimento e che per altri quattro mesi lo dovrà protrarre. Ritenevo quindi (ma questa è una mia opinione) che la partecipazione a questo dibattito fosse riservata ai colleghi che non fanno parte della Commissione inquirente; quanto ai membri della Commissione inquirente, investiti già della questione, che si sono rivolti al Parlamento per avere la proroga di quattro mesi, pensavo non dico che dovesse essere preclusa loro la parola, ma che per lo meno fosse opportuno stessero loro ad ascoltare gli altri.

In effetti, quel che è avvenuto, che sta avvenendo (perché si conclude e si consuma con queste mie parole), è una ripetizione di uno dei tanti incontri che abbiamo avuto, che siamo soliti avere in sede di Commissione inquirente: ad eccezione degli interventi dei colleghi Melega e Catalano, tutti gli altri sono stati di colleghi che fanno parte, come me, della Commissione inquirente.

Questo lo dico anche perché i colleghi sanno che io sono stato l'unico che in Commissione inquirente ha avanzato una riserva. Quando si dice «all'unanimità», quindi, questo non è vero. Sono stato infatti l'unico, all'interno della Commissione inquirente, a fare obiezione in merito al modo in cui la Commissione si è comportata, ritenendo di dover arrivare a questa discussione. Avevo detto molto chiaramente quali erano i motivi (e poi i fatti mi danno ragione) che ostavano a concludere in quel modo, che oltre tutto considero poco dignitoso, da parte della Commissione inquirente. Formalmente

infatti noi siamo convocati in quanto l'Inquirente è venuta meno, è carente; infatti, secondo l'interpretazione che avete dato della legge e del regolamento, noi siamo qui perché la Presidenza della Camera, in virtù dell'articolo 20 del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, se non sbaglio, preso atto che l'Inquirente non ha concluso entro i termini, di sua autonoma iniziativa — come norma di garanzia — convoca entro tre mesi le Camere.

A mio avviso potevamo e dovevamo interpretare la legge (che non è chiara, perché è stata strutturata in modo da non contemplare concretamente un caso come quello che in effetti si è verificato) nel senso che la Commissione inquirente, le forze politiche, i parlamentari, con un atto di coraggio, prendessero atto che una volta tanto eravamo tutti d'accordo, e dessero quindi incarico al Presidente della Commissione di riferire al Parlamento — come la Commissione ha il dovere di fare — sulle conclusioni a cui era pervenuta. La conclusione, infatti, su cui tutti erano stati unanimi, era che la Commissione aveva ancora bisogno di una proroga di quattro mesi. Questa conclusione, oltre tutto, avrebbe maggiormente vincolato la Commissione, ed avrebbe impedito il sorgere di quella che mi è sembrata, in fondo, amici e colleghi democristiani, una delle vostre maggiori preoccupazioni: che, in effetti, il Parlamento discutesse due volte di questo caso.

A me sembra che, in parte, questo sia accaduto; ed è accaduto proprio perché altri — non io — si sono avvalsi di quella riserva che io chiaramente avevo fatto in sede di Commissione inquirente. Insisto su questo fatto perché, come radicale, io annetto alle questioni di metodo e di comportamento una importanza fondamentale: abbiamo il dovere, l'obbligo, di confrontarci e di essere diversi; ma le regole del gioco devono essere chiare, e devono essere rispettate. Io sono convinto che molte delle ragioni che portano a queste circostanze, a questi fatti di cui voi, amici e colleghi democristiani, vi lamentate di essere le vittime, sono proprio conse-

guenza del fatto che non avete mai saputo rispettare le regole del gioco.

Detto questo, cercherò di non entrare nel merito della questione. Ai novecento e passa colleghi, esclusi i venti membri della Commissione, avrebbe dovuto essere offerta la possibilità di aprire un dibattito; ma per ottenere questo la Commissione inquirente avrebbe dovuto fare la sua relazione. Questa possibilità avrebbe dovuto essere assicurata, che i colleghi decidessero poi di usufruirne o no, perché questa scelta è un loro diritto.

Se, come mi auguro, il Parlamento concederà ancora questi quattro mesi, avremo ampia occasione di discuterne tra noi. Voglio però fare alcune considerazioni. Siamo qui riuniti a discutere di quelli che sono i termini della questione, esattamente quelli che la maggioranza della Commissione inquirente rifiutò di esaminare su mia richiesta, quando affrontammo il primo procedimento relativo alla questione ENI-Petromin; quel procedimento che fu chiuso con un verdetto di incompetenza e successivamente con una archiviazione da parte della magistratura ordinaria.

Già allora, a seguito di quella che era stata una denuncia del gruppo radicale, era possibile approfondire, chiarire, conoscere, queste cose, ma anche in quella circostanza, la Commissione inquirente ebbe una sola preoccupazione: quella di chiudere il caso. Sono le stesse richieste che oggi vengono avanzate in parte nell'ordine del giorno e che costituiscono la ragione per la quale siamo qui a chiedere quattro mesi di proroga; ed erano le richieste che il sottoscritto, forse insieme con qualche altro collega, aveva rivolto in quel procedimento che fu chiuso per incompetenza.

Credo che queste siano le cose che dobbiamo ricordare, però dobbiamo avere presente e richiamare il perché in effetti è stato possibile che il Parlamento venisse investito a Camere riunite del fatto se concedere o meno una proroga di quattro mesi. Qui dobbiamo dare il merito — dobbiamo dirlo chiaramente — all'onorevole Andreotti, perché, se l'onorevole An-

dreotti non avesse fatto quella intervista, sappiamo che già la Commissione inquirente era convocata in seduta pubblica per decidere l'incompetenza, che era l'unica soluzione possibile per non arrivare alle Camere riunite. Invece, l'onorevole Andreotti ha ritenuto di dover fare quella sua dichiarazione alla stampa, che riprendeva cose che aveva detto a noi nella Commissione inquirente, e che sono state richiamate dal collega Martorelli; e a seguito di quella dichiarazione fatta sulla stampa, alcune forze politiche — parliamoci chiaro: i socialisti, l'onorevole Bettino Craxi — hanno cambiato la decisione di chiudere il caso, e noi ci siamo trovati improvvisamente tutti d'accordo nel chiedere i quattro mesi di proroga.

Questi sono i fatti, e vanno richiamati; e non va aperta la discussione sul merito quando chiediamo quattro mesi: ormai vanno valutate queste considerazioni, perché dobbiamo darci atto reciprocamente della situazione in cui operiamo, del perché poi l'opinione pubblica arriva alla conclusione che l'inquirente non sa fare e non fa giustizia!

Il contesto è stato questo, ed io vorrei sapere se sia congeniale ad un qualsiasi organismo che faccia giustizia. Un certo numero (la maggioranza) dei componenti la Commissione inquirente era arrivato alla convinzione in coscienza che il caso fosse manifestamente infondato, nei termini formali dell'incompetenza; ma poi nel giro di due ore diventano tutti unanimi nel chiedere altri quattro mesi, come voleva fino a quel momento solo una minoranza. I fatti sono questi e questi fatti vanno richiamati, e con questi fatti noi ci dobbiamo confrontare, perché è ancora una questione di metodo, è ancora una questione di non saper rispettare le regole del gioco, è ancora un modo di utilizzare gli strumenti, gli istituti della democrazia per compiere e svolgere un'azione, che è azione di terrorismo, che è azione di regime, è azione di inconsapevolezza, di irresponsabilità democratica. Noi non siamo convinti, non ce ne rendiamo conto... credo che siamo tutti, siete tutti in perfetta buona fede, ma non vi rendete

conto del danno che cose di questo genere, modi di operare di questo genere arrecano a quella che è la comune intenzione, la comune volontà di sviluppare, di assicurare, di promuovere la crescita democratica, lo sviluppo di questo paese. Quindi, dicevo, dobbiamo dare un «grazie» all'onorevole Andreotti.

ALESSANDRO REGGIANI. E allora vuoi dire che è sopraggiunto il motivo che ha fatto cambiare...

FRANCESCO ROCCELLA, Tutti gli elementi che avete in mano erano tutti presenti nell'indagine conoscitiva, tutti!

SERGIO AUGUSTO STANZANI GHEDINI. Ma io non posso per coerenza non proseguire in una certa logica. Ed allora, visto che ho ringraziato senza nessuna preoccupazione l'onorevole Andreotti, chiedo la collaborazione dell'onorevole Andreotti a risolvere un fatto, un punto, che secondo me è essenziale al fine che noi per quattro mesi possiamo lavorare, avere maggiori garanzie e possibilità di arrivare a chiarire ad avere lumi, barlumi di verità. Il Presidente del Consiglio — non vorrei sbagliare — onorevole Cossiga ritenne di dover porre degli *omissis*, cioè il segreto di Stato su alcune parti della relazione Scalia. Bene io conosco, altri conoscono..., le prove e la documentazione di queste parti è reperibile; però prima di arrivare —, e ci sono altri mezzi — credo che si possa arrivare ad ottenere, e questo io l'ho già chiesto in sede di Commissione e lo chiedo qui a Camere riunite, che il Presidente del Consiglio attuale — credo che sia a lui che competa questa prerogativa — tolga quegli *omissis*. Questo per due ragioni: prima, perché quelle cose che con quegli *omissis* si tenevano o si volevano tenere nascoste perché si pensava che potessero arrecare pregiudizio allo Stato, sono cose ormai più che note, arcinote perché noi in Commissione oggi abbiamo raggiunto in merito a quei punti dei dati di certezza che superano l'indeterminatezza di quelle frasi. Quindi il motivo non esiste più perché che la tesi

sia... e qui, no, stavo per fare nomi e cognomi, ma ho detto che non voglio entrare nel merito e non entro nel merito, tanto avrò occasione di parlarne successivamente; quindi si sa benissimo chi sono i destinatari, secondo la tesi ENI, secondo la tesi Mazzanti, della tangente. Si sa benissimo: nome e cognome. Non è uno, non è Mina; cioè Mina più un altro; di cui c'è il nome, cognome e indirizzo, eccetera. Ed era quello che si voleva tenere nascosto con quegli *omissis*. Ora, siccome questo già si sa, non vedo perché quegli *omissis*. Ora, siccome questo già si sa, non vedo perché quegli *omissis* debbano essere mantenuti. La seconda ragione è che quegli *omissis* non coprono solo questa indicazione, ma coprono anche altre affermazioni e dichiarazioni che io ritengo siano estremamente importanti per dare una valutazione più attendibile della situazione relativa al suo fatto nel suo insieme. Ritengo quindi che questo sia uno dei punti che utilmente dovrebbe essere deliberato. Ma io non ho la possibilità certamente da solo di conseguire questo ed ho bisogno di collaborazione. Visto che l'onorevole Andreotti ha dato dimostrazione di volere effettivamente collaborare a questo fine (è stato parte in quelle circostanze non di poco conto), spero di avere la sua collaborazione e il suo aiuto affinché questi *omissis* vengano tolti e questo materiale venga messo integralmente a disposizione della Commissione inquirente. Perché? Perché, come abbiamo avuto un segreto militare — che indubbiamente, nel caso che si è chiuso, a cose fatte se non altro, credo che tutti potremmo dire che non è stato certamente elemento di chiarezza — non vorrei che anche in questa vicenda, ancora non chiusa, un segreto di Stato assolutamente inutile diventasse elemento di non chiarezza, pretesto per non arrivare all'accertamento di una verità che non è detto che sia colpevolista. L'importante non è, cari amici e colleghi, arrivare a delle conclusioni che incastrino i ministri. Io personalmente, e credo anche tutti gli altri colleghi, non abbiamo questa volontà. L'importante è che se si deve arrivare

ad un verdetto, diciamo, di innocenza, ci si arrivi in modo chiaro, con soddisfazione e convinzione di tutti, per dire al popolo e alla gente che, se Dio vuole, siamo di fronte ad un caso in cui i ministri non hanno rubato, non hanno violato la legge, non sono dei cialtroni, ma sono della gente per bene. Mamma mia, se potessimo arrivare a questo risultato!

Questo tassello credo costituisca un elemento che, se viene tolto, può contribuire ad una conclusione, che mi auguro, qualunque essa sia, la più veritiera possibile.

Il collega Melega ha messo in evidenza l'opportunità di alcuni confronti; secondo me, però, tale opportunità è emersa dalle cose che conosce Melega, che però dovrebbero conoscere tutti perché non mi risulta che Melega faccia parte della Commissione inquirente. Visto che gli altri colleghi, negli ordini del giorno, hanno indicato addirittura alcune ipotesi ed alcuni presupposti, debbo dire che, ad esempio, un confronto Formica-Ortolani mi sembra essenziale. Perché? Perché, amici e colleghi, non si può dire che abbiamo ascoltato Mina, che ci ha detto che «manco per il cavolo» che lui ha preso una lira, aggiungendo poi: quello mente.

PRESIDENTE. Onorevole senatore...

SERGIO AUGUSTO STANZANI GHEDINI.
Devo cambiare ortaggio?

PRESIDENTE. No, la prego di non spaziare nel settore agricolo.

SERGIO AUGUSTO STANZANI GHEDINI.
Il Presidente Fanfani una volta mi disse di cambiare ortaggio.

PRESIDENTE. Qui è sufficiente che lei abbia argomenti giuridici. Non è obbligatorio, è facoltativo.

SERGIO AUGUSTO STANZANI GHEDINI.
In tre anni ho constatato che gli argomenti giuridici, almeno nell'inquirente, si sostengono in un modo che veramente

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 MARZO 1982

non ho ancora compreso cosa abbia di giuridico.

ERMINIO PENNACCHINI. Forse non lo capirai mai.

SERGIO AUGUSTO STANZANI GHEDINI. Dicevo che il confronto fra Formica e Ortolani mi sembra essenziale perché, se è vero che dobbiamo accreditare, come si è fatto, o preservare Mazzanti da quelle che possono essere accuse non veritiere che gli provengono da Mina, dobbiamo anche accertare se mente Ortolani o Formica. Non sono d'accordo, infatti, su quanto sostiene Martorelli e, cioè, che tutti e due dicono la stessa cosa. Secondo me affermano cose del tutto contraddittorie; per cui, finché c'è il dubbio o il sospetto che Ortolani dica la verità, di conseguenza ho un ministro Formica che mente, che dice il falso. Mi sembra un elemento abbastanza importante per cercare di vedere chi è tra i due che mente.

Un altro elemento che non credo che la Commissione Inquirente potrà dimenticare è la decisione già presa di sentire l'onorevole Craxi. Non mi risulta che la Commissione inquirente abbia deciso di non sentirlo. Credo che dovremo sentire Craxi, come anche il ministro Bisaglia. Bisognerebbe ricordarsi, infatti, che Bisaglia era il ministro delle partecipazioni statali che in base agli elementi — ma non voglio entrare nel merito — viene ad essere considerato del tutto estraneo, quando non so se effettivamente il ministro delle partecipazioni statali non sia in grado di fornire qualche elemento di chiarezza.

Questi sono alcuni dei punti che volevo ricordare, che non credo siano «distraenti» (non mi ricordo se è questo il termine usato dal collega Busseti); non credo che qui ci sia la voglia di rincorrere il ministro. Credo che questi siano elementi che dobbiamo approfondire nei quattro mesi che tutti quanti chiediamo vengano assegnati alla Commissione inquirente per un supplemento di istruttoria. Se noi chiedessimo quattro mesi per

rientrare in quei «balletti» che siamo soliti fare nella Commissione inquirente, credo che sarebbe stato forse meglio mettere la parola «fine», in un modo o nell'altro, a questa vicenda (*Applausi dei parlamentari radicali*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Pongo in votazione la proposta di remissione degli atti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa per un supplemento di indagini da concludersi entro il termine di quattro mesi contenuta negli ordini del giorno Martorelli ed altri, Reggiani ed altri e Franchi ed altri.

(È approvata).

ALFONSO GIANNI, Segretario, legge il processo verbale della seduta.

(È approvato).

**La seduta termina alle 19,35
di giovedì 18 marzo 1982.**

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto stenografico, edizione unica, seduta del Parlamento riunito in seduta comune di giovedì 12 novembre 1981 a pagina 473, seconda colonna, la diciottesima e diciannovesima riga sono sostituite dalle seguenti:

**«La seduta, sospesa alle 11,
è ripresa alle 12,20».**

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI**

AVV. DARIO CASSANELLO

**L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MANLIO ROSSI**

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 22
di giovedì 18 marzo 1982.*